



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PARERE su Deliberazione di Giunta n. 297 del 30/06/2022 recante:
"Legge 8 novembre 2000, n. 328 e Legge regionale 26 novembre 2003, n. 23 e
ss.mm.ii. - Adozione di Nuovi Criteri per l'istituzione della "Consulta del Terzo
Settore"
relatore: M. COMITO

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	14/07/2022
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	18/07/2022
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	
PARERE PREVISTO	III Comm.
NUMERO ARTICOLI	

Testo del Provvedimento

Parere n. 7/12^ pag. 3
*"Deliberazione di Giunta regionale n. 297 del 30 giugno 2022, recante:
"Legge 8 novembre 2000, n. 328 e Legge regionale 26 novembre 2003, n.
23 e ss.mm.ii. – Adozione di nuovi criteri per l'istituzione della "Consulta
del Terzo Settore""*

Normativa citata

Legge 8 novembre 2000, n. 328 pag. 10
*"Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali."*

D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 pag. 31
*"Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b),
della legge 6 giugno 2016, n. 106."*

D.P.C.M. 30 marzo 2001 pag. 108
*"Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi
alla persona ai sensi dell'art. 5 della L. 8 novembre 2000, n. 328."*

Legge regionale 26 novembre 2003, n. 23 pag. 112
*"Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella
Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000)"*

Documentazione citata

Parere 42/X - Deliberazione n. 544 del 19.11.2018 pag. 139
*"Legge 8 novembre 2000, n. 328 e Legge regionale 26 novembre 2003, n.
23 e ss.mm.ii. – Adozione criteri per l'avvio delle procedure finalizzate alla
istituzione della "Consulta del Terzo Settore"*

Deliberazione Consiglio regionale n. 104 del 29.12.2020 pag. 145
"Approvazione Piano Sociale Regionale 2020 – 2022."

Allegato alla deliberazione n. 104 del 29 dicembre 2020 pag. 148
"Piano Sociale regionale 2020-2022"



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione n. 297 della seduta del 30 giugno 2022.

Oggetto: Legge 8 novembre 2000, n. 328 e Legge regionale 26 novembre 2003, n. 23 e ss.mm.ii. – Adozione di Nuovi Criteri per l'istituzione della "Consulta del Terzo Settore".

Assessore: f.to Dott.ssa Tilde Minasi

Dirigente Generale: f.to Dott. Roberto Cosentino

Dirigente di Settore: f.to Avv. Saveria Cristiano

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	ROBERTO OCCHIUTO	Presidente	X	
2	GIUSEPPINA PRINCI	Vice Presidente	X	
3	GIANLUCA GALLO	Componente	X	
4	FAUSTO ORSOMARSO	Componente	X	
5	TILDE MINASI	Componente	X	
6	ROSARIO VARI'	Componente	X	
7	FILIPPO PIETROPAOLO	Componente	X	
8	MAURO DOLCE	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 6 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegati.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio
conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento
con nota n°292232 del 22.06.2022

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

VISTA la L.R. 23/2003 "Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000)", così come modificata con Legge Regionale n. 3 agosto 2018, n. 26, che:

- all'art. 29, commi 1 e 2, in ottemperanza alla Legge 328/2000 e per realizzare il coinvolgimento dei Comuni, delle Province e del Terzo Settore e la loro responsabilizzazione sui temi sociali, istituisce la "Conferenza Permanente per la programmazione socio assistenziale regionale" organismo consultivo rappresentativo delle autonomie locali e dei soggetti del Terzo Settore con il fine di potenziare il loro ruolo nei procedimenti di programmazione socio assistenziale;
- al comma 5 dello stesso articolo, stabilisce che la Conferenza Permanente regionale è composta dalla "Consulta delle Autonomie Locali" e dalla "**Consulta del Terzo Settore**";
- alla lettera b) del predetto comma 5, definisce la "*Consulta del Terzo Settore formata da almeno 25 membri e comunque non superiore a 35, in rappresentanza dei soggetti di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 30 marzo 2001*";

Viste:

- la D.G.R. n. 410 del 21 settembre 2018 concernente la "*Riorganizzazione dell'assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali*" con la quale è stata modificata l'individuazione degli ambiti territoriali compiuta con la D.G.R. n. 210/2015;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale 29 dicembre 2020, n. 104 con la quale è stato approvato il "**PIANO SOCIALE REGIONALE**" 2020-2022" che definisce i principi di indirizzo e coordinamento del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali per il prossimo triennio;

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 544 del 19 novembre 2018, avente oggetto "Legge 8 novembre 2000, n. 328 e Legge regionale 26 novembre 2003, n. 23 e ss.mm.ii. Adozione Criteri per l'avvio delle procedure finalizzate alla istituzione della "Consulta del Terzo Settore";

Rilevato che con la predetta delibera 544/2018:

- al fine di rendere operativa la Consulta, si è ritenuto necessario procedere alla adozione dei criteri da sottoporre al parere vincolante della Commissione competente, ai sensi dell'articolo 29 comma 5 lettera b) della L.R. 23/2003, al quale attenersi al fine della individuazione dei componenti della stessa Consulta;
- si è determinato in **n. 25** i componenti della Consulta del terzo Settore;
- il numero dei rappresentanti in seno alla Consulta per ciascun Ente è stato così determinato:
 - **8** rappresentanti designati dall'Associazione di Enti del Terzo Settore più rappresentativa sul territorio regionale;
 - **8** rappresentanti di reti associative, per come definite dall'art. 41 capo V d. lgs. 3 luglio 2017 n. 117;
 - **2** rappresentanti Enti filantropici, per come definiti dall'art. 35 capo II d.lgs. 3.7.2017 n. 117;
 - **3** rappresentanti di Imprese sociali, incluse cooperative sociali, per come definito dall'art. 40 capo IV d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117;
 - **3** rappresentanti di altri enti del Terzo settore che abbiano rappresentanza in almeno 3 Province ed almeno 50 iscritti;
 - **1** rappresentante di Società di Mutuo Soccorso per come definito dall'art. 42 e succ. capo IV d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117;
- si è acquisito il parere favorevole n. 42/10 della 3^a Commissione Consiliare;

VISTO il decreto dirigenziale n. 3321 del 18 marzo 2019, con il quale, conformemente alle disposizioni di cui alla DGR 544/2018, è stata istituita la "**CONSULTA DEL TERZO SETTORE**";

VISTO il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 Codice del Terzo Settore e ss.mm.ii.;

RILEVATO che a seguito della piena attuazione del C.T.S. (Dlgs 117/2017) e con l'attivazione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore avvenuta il 23 novembre 2021, deriva l'obbligo di adeguare la composizione della Consulta del Terzo Settore, considerando anche che sino alla data di attivazione del RUNTS non esisteva il Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale in quanto la Regione Calabria non ha recepito la Legge 383/2000;

RITENUTO, pertanto, in applicazione alle disposizioni del C.T.S., di procedere alla individuazione degli Enti del Terzo Settore chiamati ad indicare i propri rappresentanti in seno alla consulta del terzo settore, indicando i seguenti criteri ai quali il settore competente deve uniformarsi nella determinazione della istituzione della Consulta:

- determinare in numero **25** i componenti della Consulta del Terzo Settore;
 - gli Enti del Terzo Settore chiamati a far parte della Consulta del Terzo Settore devono:
 1. avere sede legale ed operare nella Regione Calabria;
 2. essere costituite nelle forme di legge in data antecedente alla data di approvazione del presente atto deliberativo;
- 3. essere regolarmente iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;**
- il numero dei rappresentanti in seno alla Consulta del Terzo Settore per ciascun Ente è così determinato in modo da garantire il più possibile la rappresentatività:
 - a) **8** rappresentanti designati dall'Associazione di Enti del Terzo Settore più rappresentativa sul territorio regionale in ragione del numero di Enti del Terzo Settore ad essa aderenti, tra soggetti che siano espressione delle diverse tipologie organizzative del Terzo Settore;
 - b) **3** rappresentanti di **Organizzazioni di Volontariato**, per come definite dall'art.32 Capo I D.Lgs 3 luglio 2017 n.117 e ss.mm.ii.;
 - c) **3** rappresentanti di **Associazioni di Promozione Sociale**, per come definite dall'art.35 Capo II D.Lgs 3 luglio 2017 n.117 e ss.mm.ii.;
 - d) **2** rappresentanti **Enti Filantropici**, per come definite dall'art.37 Capo III D.Lgs 3 luglio 2017 n.117 e ss.mm.ii.
 - e) **3** rappresentanti di **Imprese sociali, incluse le cooperative sociali**, per come definite dall'art.40 Capo IV D.Lgs 3 luglio 2017 n.117 e ss.mm.ii.
 - f) **2** rappresentanti di **Reti associative**, per come definite dall'art.41 Capo V D.Lgs 3 luglio 2017 n.117 e ss.mm.ii.
 - g) **1** rappresentante di **Società di Mutuo Soccorso**, per come definite dall'art.42 e succ. Capo IV D.Lgs 3 luglio 2017 n.117 e ss.mm.ii.
 - h) **3** rappresentanti di Altri Enti del Terzo settore regolarmente iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;

RITENUTO, inoltre, in applicazione alle disposizioni del C.T.S., per l'individuazione degli Enti del Terzo Settore chiamati ad indicare i propri rappresentanti in seno alla consulta del terzo settore, di indicare le seguenti procedure:

- I. gli 8 rappresentanti di cui al precedente punto a) saranno designati dall'Associazione di Enti del Terzo Settore più rappresentativa sul territorio regionale così come individuata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali mediante l'Avviso Pubblico del 22 marzo 2022 per l'attuazione dell'articolo 65 del Codice del Terzo Settore;
- II. i 3 rappresentanti di cui al precedente punto b) saranno individuati, mediante avviso pubblico a cura del competente Settore regionale delle Politiche Sociali, tra le Organizzazioni di Volontariato (**ODV**) regolarmente iscritte alla Sezione A) del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts) le cui sedi legali siano presenti nella Regione Calabria. Le Organizzazioni di Volontariato che dovranno indicare il proprio rappresentante saranno selezionate in relazione alla maggiore rappresentatività (soci e volontari) sul territorio della Regione Calabria;
- III. i 3 rappresentanti di cui al precedente punto c) saranno individuati, mediante avviso pubblico a cura del competente Settore regionale delle Politiche Sociali, tra le Associazioni di Promozione Sociale (**APS**) regolarmente iscritte alla Sezione B) del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts) le cui sedi legali siano presenti nella Regione Calabria. Le Associazioni di Promozione Sociale che dovranno indicare il proprio rappresentante saranno selezionate in relazione alla maggiore rappresentatività (soci e volontari) sul territorio della Regione Calabria;
- IV. i 2 rappresentanti di cui al precedente punto d) saranno individuati, mediante avviso pubblico a cura del competente Settore regionale delle Politiche Sociali, tra gli **Enti Filantropici ovvero Fondazioni** regolarmente iscritte alla Sezione C) del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts) le cui sedi legali siano presenti nella Regione Calabria. Gli Enti Filantropici che dovranno indicare il proprio rappresentante saranno selezionate in relazione alla maggiore rappresentatività sul territorio della Regione Calabria;

- V. i 3 rappresentanti di cui al precedente punto e) saranno individuati, mediante avviso pubblico a cura del competente Settore regionale delle Politiche Sociali, tra le **Imprese Sociali ovvero Cooperative Sociali** regolarmente iscritte alla Sezione D) del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts) le cui sedi legali siano presenti nella Regione Calabria. Le Imprese Sociali che dovranno indicare il proprio rappresentante saranno selezionate in relazione alla maggiore rappresentatività (soci) sul territorio della Regione Calabria;
- VI. i 2 rappresentanti di cui al precedente punto f) saranno individuati, mediante avviso pubblico a cura del competente Settore regionale delle Politiche Sociali, tra le **Reti Associative** regolarmente iscritte alla Sezione E) del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts) le cui sedi legali ovvero sedi operative siano presenti in almeno 3 province della Regione Calabria. Le Reti Associative che dovranno indicare il proprio rappresentante saranno selezionate in relazione alla maggiore rappresentatività (sedi territoriali e soci) sul territorio della Regione Calabria;
- VII. il rappresentante di cui al precedente punto g) sarà individuato, mediante avviso pubblico a cura del competente Settore regionale delle Politiche Sociali, tra le **Società di Mutuo Soccorso** regolarmente iscritte alla Sezione F) del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts) le cui sedi legali siano presenti nella Regione Calabria. Le Società di Mutuo Soccorso che dovranno indicare il proprio rappresentante saranno selezionate in relazione alla maggiore rappresentatività (soci) sul territorio della Regione Calabria;
- VIII. i 3 rappresentanti di cui al precedente punto h) saranno individuati, mediante avviso pubblico a cura del competente Settore regionale delle Politiche Sociali, tra gli **Enti del Terzo Settore** regolarmente iscritti alla Sezione G) del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts) le cui sedi legali siano presenti nella Regione Calabria. Gli Enti del Terzo Settore che dovranno indicare il proprio rappresentante saranno selezionate in relazione alla maggiore rappresentatività (soci e volontari) sul territorio della Regione Calabria;

CONSIDERATO, quindi, necessario articolare la nuova composizione della Consulta in modo da assicurare, in relazione alla entrata in vigore del RUNTS di cui al Codice del terzo Settore approvato con D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., la rappresentanza del variegato mondo del terzo Settore riconoscendo tale carattere anche alle organizzazioni a rete presenti sul territorio regionale ed inoltre, individuare gli organismi del privato sociale seguendo una logica di rappresentanza in ambito regionale, tenendo conto delle iscrizioni al RUNTS in vigore dal 21 novembre 2021;

VISTO il regolamento regionale n. 19 del 20 novembre 2018, per l'organizzazione e il funzionamento della Consulta del Terzo Settore;

RILEVATO che la Consulta del Terzo Settore, come istituita con DDG n. 3321/2019, sarà operativa fino alla istituzione della Consulta nella nuova composizione, a seguito dell'espletamento delle procedure di cui all'Avviso pubblico sopra citato, in conformità alle presenti disposizioni;

PRESO ATTO

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento **non comporta oneri** a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

SU PROPOSTA dell'assessore al Welfare, Tilde Minasi, a voti unanimi,

DELIBERA

- **di stabilire che** la Consulta del Terzo Settore, come istituita con DDG n. 3321/2019, sarà operativa fino alla istituzione della Consulta nella nuova composizione, a seguito

dell'espletamento delle procedure di cui all'Avviso pubblico sopra citato, in conformità alle presenti disposizioni;

- **di modificare** la delibera di Giunta n. 544 del 19 novembre 2018, come approvata dalla Terza Commissione consiliare con parere n. 42/10 del 4 dicembre 2018, relativa ai criteri e requisiti per la costituzione della Consulta del Terzo Settore, ai sensi della legge regionale 23/2003 e ss.mm.ii., come di seguito;
- **di adottare**, per le motivazioni indicate in premessa, i seguenti criteri per la composizione della Consulta del Terzo Settore:
 - determinare in numero **25** i componenti della Consulta del Terzo Settore;
 - gli Enti del Terzo Settore chiamati a far parte della Consulta del Terzo Settore devono:
 1. avere sede legale ed operare nella Regione Calabria;
 2. essere costituite nelle forme di legge in data antecedente alla data di approvazione del presente atto deliberativo;
 - 3. essere regolarmente iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;**
 - il numero dei rappresentanti in seno alla Consulta del Terzo Settore per ciascun Ente è così determinato in modo da garantire il più possibile la rappresentatività:
 - a) **8** rappresentanti designati dall'Associazione di Enti del Terzo Settore più rappresentativa sul territorio regionale in ragione del numero di Enti del Terzo Settore ad essa aderenti, tra soggetti che siano espressione delle diverse tipologie organizzative del Terzo Settore;
 - b) **3** rappresentanti di **Organizzazioni di Volontariato**, per come definite dall'art.32 Capo I D.Lgs 3 luglio 2017 n.117 e ss.mm.ii.;
 - c) **3** rappresentanti di **Associazioni di Promozione Sociale**, per come definite dall'art.35 Capo II D.Lgs 3 luglio 2017 n.117 e ss.mm.ii.;
 - d) **2** rappresentanti **Enti Filantropici**, per come definite dall'art.37 Capo III D.Lgs 3 luglio 2017 n.117 e ss.mm.ii.;
 - e) **3** rappresentanti di **Imprese sociali, incluse le cooperative sociali**, per come definite dall'art.40 Capo IV D.Lgs 3 luglio 2017 n.117 e ss.mm.ii.;
 - f) **2** rappresentanti di **Reti associative**, per come definite dall'art.41 Capo V D.Lgs 3 luglio 2017 n.117 e ss.mm.ii.;
 - g) **1** rappresentante di **Società di Mutuo Soccorso**, per come definite dall'art.42 e succ. Capo IV D.Lgs 3 luglio 2017 n.117 e ss.mm.ii.;
 - h) **3** rappresentanti di Altri Enti del Terzo settore iscritte settore regolarmente iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
- **di stabilire**, per le motivazioni indicate in premessa, i seguenti criteri per la individuazione e composizione della Consulta del Terzo Settore:
 - I. gli 8 rappresentanti di cui al precedente punto a) saranno designati dall'Associazione di Enti del Terzo Settore più rappresentativa sul territorio regionale così come individuata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali mediante l'Avviso Pubblico del 22 marzo 2022 per l'attuazione dell'articolo 65 del Codice del Terzo Settore;
 - II. i 3 rappresentanti di cui al precedente punto b) saranno individuati, mediante avviso pubblico a cura del competente Settore regionale delle Politiche Sociali, tra le Organizzazioni di Volontariato (**ODV**) regolarmente iscritte alla Sezione A) del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts) le cui sedi legali siano presenti nella Regione Calabria. Le Organizzazioni di Volontariato che dovranno indicare il proprio rappresentante saranno selezionate in relazione alla maggiore rappresentatività (soci e volontari) sul territorio della Regione Calabria;
 - III. i 3 rappresentanti di cui al precedente punto c) saranno individuati, mediante avviso pubblico a cura del competente Settore regionale delle Politiche Sociali, tra le Associazioni di Promozione Sociale (**APS**) regolarmente iscritte alla Sezione B) del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts) le cui sedi legali siano presenti nella Regione Calabria. Le Associazioni di Promozione Sociale che dovranno indicare il proprio rappresentante saranno selezionate in relazione alla maggiore rappresentatività (soci e volontari) sul territorio della Regione Calabria;
 - IV. i 2 rappresentanti di cui al precedente punto d) saranno individuati, mediante avviso pubblico a cura del competente Settore regionale delle Politiche Sociali, tra gli **Enti Filantropici ovvero Fondazioni** regolarmente iscritte alla Sezione C) del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts) le cui sedi legali siano presenti nella Regione Calabria. Gli Enti

- Filantropici che dovranno indicare il proprio rappresentante saranno selezionate in relazione alla maggiore rappresentatività sul territorio della Regione Calabria;
- V. i 3 rappresentati di cui al precedente punto e) saranno individuati, mediante avviso pubblico a cura del competente Settore regionale delle Politiche Sociali, tra le **Imprese Sociali ovvero Cooperative Sociali** regolarmente iscritte alla Sezione D) del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts) le cui sedi legali siano presenti nella Regione Calabria. Le Imprese Sociali che dovranno indicare il proprio rappresentante saranno selezionate in relazione alla maggiore rappresentatività (soci) sul territorio della Regione Calabria;
- VI. i 2 rappresentati di cui al precedente punto f) saranno individuati, mediante avviso pubblico a cura del competente Settore regionale delle Politiche Sociali, tra le **Reti Associative** regolarmente iscritte alla Sezione E) del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts) le cui sedi legali ovvero sedi operative siano presenti in almeno 3 provincie della Regione Calabria. Le Reti Associative che dovranno indicare il proprio rappresentante saranno selezionate in relazione alla maggiore rappresentatività (sedi territoriali e soci) sul territorio della Regione Calabria;
- VII. il rappresentate di cui al precedente punto g) sarà individuato, mediante avviso pubblico a cura del competente Settore regionale delle Politiche Sociali, tra le **Società di Mutuo Soccorso** regolarmente iscritte alla Sezione F) del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts) le cui sedi legali siano presenti nella Regione Calabria. Le Società di Mutuo Soccorso che dovranno indicare il proprio rappresentante saranno selezionate in relazione alla maggiore rappresentatività (soci) sul territorio della Regione Calabria;
- VIII. i 3 rappresentati di cui al precedente punto h) saranno individuati, mediante avviso pubblico a cura del competente Settore regionale delle Politiche Sociali, tra gli **Enti del Terzo Settore** regolarmente iscritti alla Sezione G) del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts) le cui sedi legali siano presenti nella Regione Calabria. Gli Enti del Terzo Settore che dovranno indicare il proprio rappresentante saranno selezionate in relazione alla maggiore rappresentatività (soci e volontari) sul territorio della Regione Calabria;
- **di richiedere** in merito a quanto sopra disposto, il parere della Commissione Consiliare competente ai sensi dell'art. 29 comma 5 lettera b) della legge regionale 23/2003, al quale attenersi al fine della individuazione dei componenti della stessa Consulta;
 - **di demandare** al Dipartimento Lavoro e Welfare tutte le procedure necessarie per la costituzione della Consulta del Terzo Settore, previa acquisizione del parere favorevole della citata commissione consiliare;
 - **di dare atto** che il presente provvedimento non comporta oneri a carico della Regione Calabria in quanto la partecipazione alla Consulta è totalmente a titolo gratuito;
 - **di disporre**, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (laddove prevista), della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
f.to **Avv. Eugenia Montilla**

IL PRESIDENTE
f.to **Dott. Roberto Occhiuto**

**REGIONE CALABRIA**

Dipartimento Economia e Finanze

Il Dirigente Generale

Allegato alla deliberazione
n. 297 del 30 giugno 2022.

Avv. Eugenia Montilla

Segretario Generale

segretariatogenerale@pec.regione.calabria.it

dott. Roberto Cosentino

Dirigente generale

del dipartimento "Lavoro e Welfare"

dipartimento.lfps@pec.regione.calabria.it

Settore Segreteria di Giunta

segreteriagiunta.segretariato@pec.regione.calabria.it

e p.c.

dott.ssa Tilde Minasi

Assessore al Welfare

tilde.minasi@regione.calabria.it

Oggetto: Parere di compatibilità finanziaria sulla proposta di Deliberazione della Giunta regionale "Legge 8 novembre 2000, n. 328 e Legge regionale 26 novembre 2003, n. 23 e ss.mm.ii. – Adozione di Nuovi Criteri per l'istituzione della "Consulta del Terzo Settore"". Riscontro nota prot. 290000 del 21/06/2022.

A riscontro della nota prot. 290000 del 21/06/2022, relativa alla proposta deliberativa "Legge 8 novembre 2000, n. 328 e Legge regionale 26 novembre 2003, n. 23 e ss.mm.ii. – Adozione di Nuovi Criteri per l'istituzione della "Consulta del Terzo Settore"", di cui si allega copia digitalmente firmata a comprovare l'avvenuto esame da parte dello scrivente, viste le attestazioni di natura finanziaria contenute nella citata proposta, preso atto che il Dirigente Generale ed il Dirigente di Settore del Dipartimento proponente attestano che il provvedimento "non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale" in quanto "la partecipazione alla Consulta è totalmente a titolo gratuito", si conferma la compatibilità finanziaria del provvedimento.

Dott. Filippo De Cellofilippo de cello
22.06.2022
13:49:13
GMT+00:00

1 di 1

L. 8 novembre 2000, n. 328 (1)**Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.**

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 novembre 2000, n. 265, S.O.

Capo I**Principi generali del sistema integrato di interventi e servizi sociali****1. Principi generali e finalità.**

1. La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.

2. Ai sensi della presente legge, per «interventi e servizi sociali» si intendono tutte le attività previste dall'articolo 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

3. La programmazione e l'organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali compete agli enti locali, alle regioni ed allo Stato ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e della presente legge, secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali.

4. Gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

5. Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata.

6. La presente legge promuove la partecipazione attiva dei cittadini, il contributo delle organizzazioni sindacali, delle associazioni sociali e di tutela degli utenti per il raggiungimento dei fini istituzionali di cui al comma 1.

7. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, nell'ambito delle competenze loro attribuite, ad adeguare i propri ordinamenti alle disposizioni contenute nella presente legge, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti.

2. Diritto alle prestazioni.

1. Hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali i cittadini italiani e, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali, anche i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea ed i loro familiari, nonché gli stranieri, individuati ai sensi dell'articolo 41 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Ai profughi, agli stranieri ed agli apolidi sono garantite le misure di prima assistenza, di cui

all'articolo 129, comma 1, lettera *h*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha carattere di universalità. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, sono tenuti a realizzare il sistema di cui alla presente legge che garantisce i livelli essenziali di prestazioni, ai sensi dell'articolo 22, e a consentire l'esercizio del diritto soggettivo a beneficiare delle prestazioni economiche di cui all'articolo 24 della presente legge, nonché delle pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, e degli assegni erogati ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

3. I soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali, accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni erogati dal sistema integrato di interventi e servizi sociali.

4. I parametri per la valutazione delle condizioni di cui al comma 3 sono definiti dai comuni, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Piano nazionale di cui all'articolo 18.

5. Gli erogatori dei servizi e delle prestazioni sono tenuti, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ad informare i destinatari degli stessi sulle diverse prestazioni di cui possono usufruire, sui requisiti per l'accesso e sulle modalità di erogazione per effettuare le scelte più appropriate.

3. Principi per la programmazione degli interventi e delle risorse del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

1. Per la realizzazione degli interventi e dei servizi sociali, in forma unitaria ed integrata, è adottato il metodo della programmazione degli interventi e delle risorse, dell'operatività per progetti, della verifica sistematica dei risultati in termini di qualità e di efficacia delle prestazioni, nonché della valutazione di impatto di genere.

2. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, alla programmazione degli interventi e delle risorse del sistema integrato di interventi e servizi sociali secondo i seguenti principi:

a) coordinamento ed integrazione con gli interventi sanitari e dell'istruzione nonché con le politiche attive di formazione, di avviamento e di reinserimento al lavoro;

b) concertazione e cooperazione tra i diversi livelli istituzionali, tra questi ed i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, che partecipano con proprie risorse alla realizzazione della rete, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale nonché le aziende unità sanitarie locali per le prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria comprese nei livelli essenziali del Servizio sanitario nazionale.

3. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, per le finalità della presente legge, possono avvalersi degli accordi previsti dall'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, anche al fine di garantire un'adeguata partecipazione alle iniziative ed ai finanziamenti dell'Unione europea.

4. I comuni, le regioni e lo Stato promuovono azioni per favorire la pluralità di offerta dei servizi garantendo il diritto di scelta fra gli stessi servizi e per consentire, in via sperimentale, su richiesta degli interessati, l'eventuale scelta di servizi sociali in alternativa alle prestazioni economiche, ad esclusione di quelle di cui all'articolo 24, comma 1, lettera *a*), numeri 1) e 2), della presente legge, nonché delle pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, e degli assegni erogati ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

4. Sistema di finanziamento delle politiche sociali.

1. La realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali si avvale di un finanziamento plurimo a cui concorrono, secondo competenze differenziate e con dotazioni finanziarie afferenti ai rispettivi bilanci, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 3.
2. Sono a carico dei comuni, singoli e associati, le spese di attivazione degli interventi e dei servizi sociali a favore della persona e della comunità, fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 5.
3. Le regioni, secondo le competenze trasferite ai sensi dell'articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché in attuazione della presente legge, provvedono alla ripartizione dei finanziamenti assegnati dallo Stato per obiettivi ed interventi di settore, nonché, in forma sussidiaria, a cofinanziare interventi e servizi sociali derivanti dai provvedimenti regionali di trasferimento agli enti locali delle materie individuate dal citato articolo 132.
4. Le spese da sostenere da parte dei comuni e delle regioni sono a carico, sulla base dei piani di cui agli articoli 18 e 19, delle risorse loro assegnate del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nonché degli autonomi stanziamenti a carico dei propri bilanci.
5. Ai sensi dell'articolo 129 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, competono allo Stato la definizione e la ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali, la spesa per pensioni, assegni e indennità considerati a carico del comparto assistenziale quali le indennità spettanti agli invalidi civili, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il reddito minimo di inserimento di cui all'articolo 59, comma 47, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché eventuali progetti di settore individuati ai sensi del Piano nazionale di cui all'articolo 18 della presente legge.

5. Ruolo del terzo settore.

1. Per favorire l'attuazione del principio di sussidiarietà, gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, promuovono azioni per il sostegno e la qualificazione dei soggetti operanti nel terzo settore anche attraverso politiche formative ed interventi per l'accesso agevolato al credito ed ai fondi dell'Unione europea.
2. Ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla presente legge, gli enti pubblici, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 11, promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti operanti nel terzo settore la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e di verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale.
3. Le regioni, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, e sulla base di un atto di indirizzo e coordinamento del Governo, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità previste dall'articolo 8, comma 2, della presente legge, adottano specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra enti locali e terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alla persona (2).
4. Le regioni disciplinano altresì, sulla base dei principi della presente legge e degli indirizzi assunti con le modalità previste al comma 3, le modalità per valorizzare l'apporto del volontariato nell'erogazione dei servizi.

(2) In attuazione di quanto previsto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 30 marzo 2001.

Capo II

Assetto istituzionale e organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali

6. Funzioni dei comuni.

1. I comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale. Tali funzioni sono esercitate dai comuni adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini, secondo le modalità stabilite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come da ultimo modificata dalla legge 3 agosto 1999, n. 265.

2. Ai comuni, oltre ai compiti già trasferiti a norma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed alle funzioni attribuite ai sensi dell'articolo 132, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, spetta, nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19 e secondo la disciplina adottata dalle regioni, l'esercizio delle seguenti attività:

a) programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5;

b) erogazione dei servizi, delle prestazioni economiche diverse da quelle disciplinate dall'articolo 22, e dei titoli di cui all'articolo 17, nonché delle attività assistenziali già di competenza delle province, con le modalità stabilite dalla legge regionale di cui all'articolo 8, comma 5;

c) autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, secondo quanto stabilito ai sensi degli articoli 8, comma 3, lettera f), e 9, comma 1, lettera c);

d) partecipazione al procedimento per l'individuazione degli ambiti territoriali, di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a);

e) definizione dei parametri di valutazione delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 3, ai fini della determinazione dell'accesso prioritario alle prestazioni e ai servizi.

3. Nell'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 i comuni provvedono a:

a) promuovere, nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali a rete, risorse delle collettività locali tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini nell'ambito della vita comunitaria;

b) coordinare programmi e attività degli enti che operano nell'ambito di competenza, secondo le modalità fissate dalla regione, tramite collegamenti operativi tra i servizi che realizzano attività volte all'integrazione sociale ed intese con le aziende unità sanitarie locali per le attività sociosanitarie e per i piani di zona;

c) adottare strumenti per la semplificazione amministrativa e per il controllo di gestione atti a valutare l'efficienza, l'efficacia ed i risultati delle prestazioni, in base alla programmazione di cui al comma 2, lettera a);

d) effettuare forme di consultazione dei soggetti di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, per valutare la qualità e l'efficacia dei servizi e formulare proposte ai fini della predisposizione dei programmi;

e) garantire ai cittadini i diritti di partecipazione al controllo di qualità dei servizi, secondo le modalità previste dagli statuti comunali.

4. Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica.

7. Funzioni delle province.

1. Le province concorrono alla programmazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali per i compiti previsti dall'articolo 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché dall'articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo le modalità definite dalle regioni che disciplinano il ruolo delle province in ordine:

a) alla raccolta delle conoscenze e dei dati sui bisogni e sulle risorse rese disponibili dai comuni e da

altri soggetti istituzionali presenti in ambito provinciale per concorrere all'attuazione del sistema informativo dei servizi sociali;

b) all'analisi dell'offerta assistenziale per promuovere approfondimenti mirati sui fenomeni sociali più rilevanti in ambito provinciale fornendo, su richiesta dei comuni e degli enti locali interessati, il supporto necessario per il coordinamento degli interventi territoriali;

c) alla promozione, d'intesa con i comuni, di iniziative di formazione, con particolare riguardo alla formazione professionale di base e all'aggiornamento;

d) alla partecipazione alla definizione e all'attuazione dei piani di zona.

8. Funzioni delle regioni.

1. Le regioni esercitano le funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo degli interventi sociali nonché di verifica della rispettiva attuazione a livello territoriale e disciplinano l'integrazione degli interventi stessi, con particolare riferimento all'attività sanitaria e socio-sanitaria ad elevata integrazione sanitaria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), della legge 30 novembre 1998, n. 419.

2. Allo scopo di garantire il costante adeguamento alle esigenze delle comunità locali, le regioni programmano gli interventi sociali secondo le indicazioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, promuovendo, nell'ambito delle rispettive competenze, modalità di collaborazione e azioni coordinate con gli enti locali, adottando strumenti e procedure di raccordo e di concertazione, anche permanenti, per dare luogo a forme di cooperazione. Le regioni provvedono altresì alla consultazione dei soggetti di cui agli articoli 1, commi 5 e 6, e 10 della presente legge.

3. Alle regioni, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, spetta in particolare l'esercizio delle seguenti funzioni:

a) determinazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite le forme di concertazione con gli enti locali interessati, degli ambiti territoriali, delle modalità e degli strumenti per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete. Nella determinazione degli ambiti territoriali, le regioni prevedono incentivi a favore dell'esercizio associato delle funzioni sociali in ambiti territoriali di norma coincidenti con i distretti sanitari già operanti per le prestazioni sanitarie, destinando allo scopo una quota delle complessive risorse regionali destinate agli interventi previsti dalla presente legge;

b) definizione di politiche integrate in materia di interventi sociali, ambiente, sanità, istituzioni scolastiche, avviamento al lavoro e reinserimento nelle attività lavorative, servizi del tempo libero, trasporti e comunicazioni;

c) promozione e coordinamento delle azioni di assistenza tecnica per la istituzione e la gestione degli interventi sociali da parte degli enti locali;

d) promozione della sperimentazione di modelli innovativi di servizi in grado di coordinare le risorse umane e finanziarie presenti a livello locale e di collegarsi altresì alle esperienze effettuate a livello europeo;

e) promozione di metodi e strumenti per il controllo di gestione atti a valutare l'efficacia e l'efficienza dei servizi ed i risultati delle azioni previste;

f) definizione, sulla base dei requisiti minimi fissati dallo Stato, dei criteri per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 4 e 5;

g) istituzione, secondo le modalità definite con legge regionale, sulla base di indicatori oggettivi di qualità, di registri dei soggetti autorizzati all'esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge;

h) definizione dei requisiti di qualità per la gestione dei servizi e per la erogazione delle prestazioni;

i) definizione dei criteri per la concessione dei titoli di cui all'articolo 17 da parte dei comuni, secondo i criteri generali adottati in sede nazionale;

l) definizione dei criteri per la determinazione del concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni, sulla base dei criteri determinati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera g);

m) predisposizione e finanziamento dei piani per la formazione e l'aggiornamento del personale

addebiato alle attività sociali;

n) determinazione dei criteri per la definizione delle tariffe che i comuni sono tenuti a corrispondere ai soggetti accreditati;

o) esercizio dei poteri sostitutivi, secondo le modalità indicate dalla legge regionale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei confronti degli enti locali inadempienti rispetto a quanto stabilito dagli articoli 6, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e 19.

4. Fermi restando i principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, le regioni disciplinano le procedure amministrative, le modalità per la presentazione dei reclami da parte degli utenti delle prestazioni sociali e l'eventuale istituzione di uffici di tutela degli utenti stessi che assicurino adeguate forme di indipendenza nei confronti degli enti erogatori.

5. La legge regionale di cui all'articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, disciplina il trasferimento ai comuni o agli enti locali delle funzioni indicate dal regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dal decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67. Con la medesima legge, le regioni disciplinano, con le modalità stabilite dall'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998, il trasferimento ai comuni e agli enti locali delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali per assicurare la copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni sociali trasferite utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge per l'esercizio delle funzioni stesse.

9. Funzioni dello Stato.

1. Allo Stato spetta l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 129 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dei poteri di indirizzo e coordinamento e di regolazione delle politiche sociali per i seguenti aspetti:

a) determinazione dei principi e degli obiettivi della politica sociale attraverso il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali di cui all'articolo 18;

b) individuazione dei livelli essenziali ed uniformi delle prestazioni, comprese le funzioni in materia assistenziale, svolte per minori ed adulti dal Ministero della giustizia, all'interno del settore penale;

c) fissazione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale; previsione di requisiti specifici per le comunità di tipo familiare con sede nelle civili abitazioni;

d) determinazione dei requisiti e dei profili professionali in materia di professioni sociali, nonché dei requisiti di accesso e di durata dei percorsi formativi;

e) esercizio dei poteri sostitutivi in caso di riscontrata inadempienza delle regioni, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

f) ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali secondo i criteri stabiliti dall'articolo 20, comma 7.

2. Le competenze statali di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)*, del presente articolo sono esercitate sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; le restanti competenze sono esercitate secondo i criteri stabiliti dall'articolo 129, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

10. Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge, un decreto legislativo recante una nuova disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi (3):

a) definire l'inserimento delle IPAB che operano in campo socio-assistenziale nella programmazione regionale del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui all'articolo 22, prevedendo anche modalità per la partecipazione alla programmazione, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera b);

b) prevedere, nell'ambito del riordino della disciplina, la trasformazione della forma giuridica delle IPAB al fine di garantire l'obiettivo di un'efficace ed efficiente gestione, assicurando autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica compatibile con il mantenimento della personalità giuridica pubblica;

c) prevedere l'applicazione ai soggetti di cui alla lettera b):

1) di un regime giuridico del personale di tipo privatistico e di forme contrattuali coerenti con la loro autonomia;

2) di forme di controllo relative all'approvazione degli statuti, dei bilanci annuali e pluriennali, delle spese di gestione del patrimonio in materia di investimenti, delle alienazioni, cessioni e permuta, nonché di forme di verifica dei risultati di gestione, coerenti con la loro autonomia;

d) prevedere la possibilità della trasformazione delle IPAB in associazioni o in fondazioni di diritto privato fermo restando il rispetto dei vincoli posti dalle tavole di fondazione e dagli statuti, tenuto conto della normativa vigente che regola la trasformazione dei fini e la privatizzazione delle IPAB, nei casi di particolari condizioni statutarie e patrimoniali;

e) prevedere che le IPAB che svolgono esclusivamente attività di amministrazione del proprio patrimonio adeguino gli statuti, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, nel rispetto delle tavole di fondazione, a principi di efficienza, efficacia e trasparenza ai fini del potenziamento dei servizi; prevedere che negli statuti siano inseriti appositi strumenti di verifica della attività di amministrazione dei patrimoni;

f) prevedere linee di indirizzo e criteri che incentivino l'accorpamento e la fusione delle IPAB ai fini della loro riorganizzazione secondo gli indirizzi di cui alle lettere b) e c);

g) prevedere la possibilità di separare la gestione dei servizi da quella dei patrimoni garantendo comunque la finalizzazione degli stessi allo sviluppo e al potenziamento del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

h) prevedere la possibilità di scioglimento delle IPAB nei casi in cui, a seguito di verifica da parte delle regioni o degli enti locali, risultino essere inattive nel campo sociale da almeno due anni ovvero risultino esaurite le finalità previste nelle tavole di fondazione o negli statuti; salvaguardare, nel caso di scioglimento delle IPAB, l'effettiva destinazione dei patrimoni alle stesse appartenenti, nel rispetto degli interessi originari e delle tavole di fondazione o, in mancanza di disposizioni specifiche nelle stesse, a favore, prioritariamente, di altre IPAB del territorio o dei comuni territorialmente competenti, allo scopo di promuovere e potenziare il sistema integrato di interventi e servizi sociali;

i) esclusione di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Sullo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 sono acquisiti i pareri della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e delle rappresentanze delle IPAB. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione.

3. Le regioni adeguano la propria disciplina ai principi del decreto legislativo di cui al comma 1 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.

(3) In attuazione della delega prevista dal presente comma vedi il D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207.

11. Autorizzazione e accreditamento.

1. I servizi e le strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, sono autorizzati dai comuni. L'autorizzazione è rilasciata in conformità ai requisiti stabiliti dalla legge regionale, che recepisce e integra, in relazione alle esigenze locali, i requisiti minimi nazionali determinati ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c), con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (4).
2. I requisiti minimi nazionali trovano immediata applicazione per servizi e strutture di nuova istituzione; per i servizi e le strutture operanti alla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni provvedono a concedere autorizzazioni provvisorie, prevedendo l'adeguamento ai requisiti regionali e nazionali nel termine stabilito da ciascuna regione e in ogni caso non oltre il termine di cinque anni.
3. I comuni provvedono all'accreditamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera c), e corrispondono ai soggetti accreditati tariffe per le prestazioni erogate nell'ambito della programmazione regionale e locale sulla base delle determinazioni di cui all'articolo 8, comma 3, lettera n).
4. Le regioni, nell'ambito degli indirizzi definiti dal Piano nazionale ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera e), disciplinano le modalità per il rilascio da parte dei comuni ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, delle autorizzazioni alla erogazione di servizi sperimentali e innovativi, per un periodo massimo di tre anni, in deroga ai requisiti di cui al comma 1. Le regioni, con il medesimo provvedimento di cui al comma 1, definiscono gli strumenti per la verifica dei risultati.

(4) In attuazione di quanto previsto dal presente comma, vedi D.M. 21 maggio 2001, n. 308.

12. Figure professionali sociali.

1. Con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sulla base dei criteri e dei parametri individuati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 129, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono definiti i profili professionali delle figure professionali sociali.
2. Con regolamento del Ministro per la solidarietà sociale, da emanare di concerto con i Ministri della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti:
 - a) le figure professionali di cui al comma 1 da formare con i corsi di laurea di cui all'articolo 6 del regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
 - b) le figure professionali di cui al comma 1 da formare in corsi di formazione organizzati dalle regioni, nonché i criteri generali riguardanti i requisiti per l'accesso, la durata e l'ordinamento didattico dei medesimi corsi di formazione;
 - c) i criteri per il riconoscimento e la equiparazione dei profili professionali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea di cui al comma 2, lettera a), sono definiti dall'università ai sensi dell'articolo 11 del citato regolamento adottato con decreto 3 novembre 1999, n. 509, del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
4. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 3-*octies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, relative ai profili professionali dell'area socio-sanitaria ad elevata integrazione socio-sanitaria.
5. Ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con decreto dei Ministri per la solidarietà sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate, per le figure professionali sociali, le modalità di accesso alla dirigenza, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Le risorse economiche per finanziare le iniziative di cui al comma 2 sono reperite dalle amministrazioni responsabili delle attività formative negli stanziamenti previsti per i programmi di formazione, avvalendosi anche del concorso del Fondo sociale europeo e senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato.

13. Carta dei servizi sociali.

1. Al fine di tutelare le posizioni soggettive degli utenti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, d'intesa con i Ministri interessati, è adottato lo schema generale di riferimento della carta dei servizi sociali. Entro sei mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ciascun ente erogatore di servizi adotta una carta dei servizi sociali ed è tenuto a darne adeguata pubblicità agli utenti.

2. Nella carta dei servizi sociali sono definiti i criteri per l'accesso ai servizi, le modalità del relativo funzionamento, le condizioni per facilitarne le valutazioni da parte degli utenti e dei soggetti che rappresentano i loro diritti, nonché le procedure per assicurare la tutela degli utenti. Al fine di tutelare le posizioni soggettive e di rendere immediatamente esigibili i diritti soggettivi riconosciuti, la carta dei servizi sociali, ferma restando la tutela per via giurisdizionale, prevede per gli utenti la possibilità di attivare ricorsi nei confronti dei responsabili preposti alla gestione dei servizi.

3. L'adozione della carta dei servizi sociali da parte degli erogatori delle prestazioni e dei servizi sociali costituisce requisito necessario ai fini dell'accreditamento.

Capo III

Disposizioni per la realizzazione di particolari interventi di integrazione e sostegno sociale

14. Progetti individuali per le persone disabili.

1. Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell'interessato, un progetto individuale, secondo quanto stabilito al comma 2.

2. Nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale o al Profilo di funzionamento, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, il Piano educativo individualizzato a cura delle istituzioni scolastiche, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare (5) (6).

3. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, nel rispetto dei principi di tutela della riservatezza previsti dalla normativa vigente, le modalità per indicare nella tessera sanitaria, su richiesta dell'interessato, i dati relativi alle condizioni di non autosufficienza o di dipendenza per facilitare la persona disabile nell'accesso ai servizi ed alle prestazioni sociali.

(5) Comma così modificato dall'art. 7, comma 1, D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 19, comma 6, del medesimo D.Lgs. n. 66/2017.

(6) Vedi, anche, l'art. 6, comma 1, D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66.

15. Sostegno domiciliare per le persone anziane non autosufficienti.

1. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione, per le patologie acute e croniche, particolarmente per i soggetti non autosufficienti, nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri della sanità e per le pari opportunità, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determina annualmente la quota da riservare ai servizi a favore delle persone anziane non autosufficienti, per favorirne l'autonomia e sostenere il nucleo familiare nell'assistenza domiciliare alle persone anziane che ne fanno richiesta.

2. Il Ministro per la solidarietà sociale, con il medesimo decreto di cui al comma 1, stabilisce annualmente le modalità di ripartizione dei finanziamenti in base a criteri ponderati per quantità di popolazione, classi di età e incidenza degli anziani, valutando altresì la posizione delle regioni e delle province autonome in rapporto ad indicatori nazionali di non autosufficienza e di reddito. In sede di prima applicazione della presente legge, il decreto di cui al comma 1 è emanato entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

3. Una quota dei finanziamenti di cui al comma 1 è riservata ad investimenti e progetti integrati tra assistenza e sanità, realizzati in rete con azioni e programmi coordinati tra soggetti pubblici e privati, volti a sostenere e a favorire l'autonomia delle persone anziane e la loro permanenza nell'ambiente familiare secondo gli indirizzi indicati dalla presente legge. In sede di prima applicazione della presente legge le risorse individuate ai sensi del comma 1 sono finalizzate al potenziamento delle attività di assistenza domiciliare integrata.

4. Entro il 30 giugno di ogni anno le regioni destinatarie dei finanziamenti di cui al comma 1 trasmettono una relazione al Ministro per la solidarietà sociale e al Ministro della sanità in cui espongono lo stato di attuazione degli interventi e gli obiettivi conseguiti nelle attività svolte ai sensi del presente articolo, formulando anche eventuali proposte per interventi innovativi. Qualora una o più regioni non provvedano all'impegno contabile delle quote di competenza entro i tempi indicati nel riparto di cui al comma 2, il Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla rideterminazione e riassegnazione dei finanziamenti alle regioni.

16. Valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari.

1. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali riconosce e sostiene il ruolo peculiare delle famiglie nella formazione e nella cura della persona, nella promozione del benessere e nel perseguimento della coesione sociale; sostiene e valorizza i molteplici compiti che le famiglie svolgono sia nei momenti critici e di disagio, sia nello sviluppo della vita quotidiana; sostiene la cooperazione, il mutuo aiuto e l'associazionismo delle famiglie; valorizza il ruolo attivo delle famiglie nella formazione di proposte e di progetti per l'offerta dei servizi e nella valutazione dei medesimi. Al fine di migliorare la qualità e l'efficienza degli interventi, gli operatori coinvolgono e responsabilizzano le persone e le famiglie nell'ambito dell'organizzazione dei servizi.

2. I livelli essenziali delle prestazioni sociali erogabili nel territorio nazionale, di cui all'articolo 22, e i progetti obiettivo, di cui all'articolo 18, comma 3, lettera b), tengono conto dell'esigenza di favorire le relazioni, la corresponsabilità e la solidarietà fra generazioni, di sostenere le responsabilità genitoriali, di promuovere le pari opportunità e la condivisione di responsabilità tra donne e uomini, di riconoscere l'autonomia di ciascun componente della famiglia.

3. Nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali hanno priorità:

a) l'erogazione di assegni di cura e altri interventi a sostegno della maternità e della paternità responsabile, ulteriori rispetto agli assegni e agli interventi di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e alla legge 28 agosto 1997, n. 285, da realizzare in collaborazione con i servizi sanitari e con i servizi socio-educativi della prima infanzia;

b) politiche di conciliazione tra il tempo di lavoro e il tempo di cura, promosse anche dagli enti locali ai sensi della legislazione vigente;

c) servizi formativi ed informativi di sostegno alla genitorialità, anche attraverso la promozione del mutuo aiuto tra le famiglie;

d) prestazioni di aiuto e sostegno domiciliare, anche con benefici di carattere economico, in particolare per le famiglie che assumono compiti di accoglienza, di cura di disabili fisici, psichici e sensoriali e di altre persone in difficoltà, di minori in affidamento, di anziani;

e) servizi di sollievo, per affiancare nella responsabilità del lavoro di cura la famiglia, ed in particolare i componenti più impegnati nell'accudimento quotidiano delle persone bisognose di cure particolari ovvero per sostituirli nelle stesse responsabilità di cura durante l'orario di lavoro;

f) servizi per l'affido familiare, per sostenere, con qualificati interventi e percorsi formativi, i compiti educativi delle famiglie interessate.

4. Per sostenere le responsabilità individuali e familiari e agevolare l'autonomia finanziaria di nuclei monoparentali, di coppie giovani con figli, di gestanti in difficoltà, di famiglie che hanno a carico soggetti non autosufficienti con problemi di grave e temporanea difficoltà economica, di famiglie di recente immigrazione che presentino gravi difficoltà di inserimento sociale, nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, i comuni, in alternativa a contributi assistenziali in denaro, possono concedere prestiti sull'onore, consistenti in finanziamenti a tasso zero secondo piani di restituzione concordati con il destinatario del prestito. L'onere dell'interesse sui prestiti è a carico del comune; all'interno del Fondo nazionale per le politiche sociali è riservata una quota per il concorso alla spesa destinata a promuovere il prestito sull'onore in sede locale.

5. I comuni possono prevedere agevolazioni fiscali e tariffarie rivolte alle famiglie con specifiche responsabilità di cura. I comuni possono, altresì, deliberare ulteriori riduzioni dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) per la prima casa, nonché tariffe ridotte per l'accesso a più servizi educativi e sociali.

6. Con la legge finanziaria per il 2001 sono determinate misure fiscali di agevolazione per le spese sostenute per la tutela e la cura dei componenti del nucleo familiare non autosufficienti o disabili. Ulteriori risorse possono essere attribuite per la realizzazione di tali finalità in presenza di modifiche normative comportanti corrispondenti riduzioni nette permanenti del livello della spesa di carattere corrente.

17. Titoli per l'acquisto di servizi sociali.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 2, i comuni possono prevedere la concessione, su richiesta dell'interessato, di titoli validi per l'acquisto di servizi sociali dai soggetti accreditati del sistema integrato di interventi e servizi sociali ovvero come sostitutivi delle prestazioni economiche diverse da quelle correlate al minimo vitale previste dall'articolo 24, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), della presente legge, nonché dalle pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, e dagli assegni erogati ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. Le regioni, in attuazione di quanto stabilito ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera i), disciplinano i criteri e le modalità per la concessione dei titoli di cui al comma 1 nell'ambito di un percorso assistenziale attivo per la integrazione o la reintegrazione sociale dei soggetti beneficiari, sulla base degli indirizzi del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali.

Capo IV

Strumenti per favorire il riordino del sistema integrato di interventi e servizi sociali

18. Piano nazionale e piani regionali degli interventi e dei servizi sociali.

1. Il Governo predispose ogni tre anni il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali, di seguito denominato «Piano nazionale», tenendo conto delle risorse finanziarie individuate ai sensi dell'articolo 4, nonché delle risorse ordinarie già destinate alla spesa sociale dagli enti locali.

2. Il Piano nazionale è adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati. Sullo schema di piano sono acquisiti l'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché i pareri degli enti e delle associazioni nazionali di promozione sociale di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 novembre 1987, n. 476, e successive modificazioni, maggiormente rappresentativi, delle associazioni di rilievo nazionale che operano nel settore dei servizi sociali, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni di tutela degli utenti. Lo schema di piano è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione.

3. Il Piano nazionale indica:

a) le caratteristiche ed i requisiti delle prestazioni sociali comprese nei livelli essenziali previsti dall'articolo 22;

b) le priorità di intervento attraverso l'individuazione di progetti obiettivi e di azioni programmate, con particolare riferimento alla realizzazione di percorsi attivi nei confronti delle persone in condizione di povertà o di difficoltà psico-fisica;

c) le modalità di attuazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e le azioni da integrare e coordinare con le politiche sanitarie, dell'istruzione, della formazione e del lavoro;

d) gli indirizzi per la diffusione dei servizi di informazione al cittadino e alle famiglie;

e) gli indirizzi per le sperimentazioni innovative, comprese quelle indicate dall'articolo 3, comma 4, e per le azioni di promozione della concertazione delle risorse umane, economiche, finanziarie, pubbliche e private, per la costruzione di reti integrate di interventi e servizi sociali;

f) gli indicatori ed i parametri per la verifica dei livelli di integrazione sociale effettivamente assicurati in rapporto a quelli previsti nonché gli indicatori per la verifica del rapporto costi - benefici degli interventi e dei servizi sociali;

g) i criteri generali per la disciplina del concorso al costo dei servizi sociali da parte degli utenti, tenuto conto dei principi stabiliti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;

h) i criteri generali per la determinazione dei parametri di valutazione delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 3;

i) gli indirizzi ed i criteri generali per la concessione dei prestiti sull'onore di cui all'articolo 16, comma 4, e dei titoli di cui all'articolo 17;

l) gli indirizzi per la predisposizione di interventi e servizi sociali per le persone anziane non autosufficienti e per i soggetti disabili, in base a quanto previsto dall'articolo 14;

m) gli indirizzi relativi alla formazione di base e all'aggiornamento del personale;

n) i finanziamenti relativi a ciascun anno di vigenza del Piano nazionale in coerenza con i livelli essenziali previsti dall'articolo 22, secondo parametri basati sulla struttura demografica, sui livelli di reddito e sulle condizioni occupazionali della popolazione;

o) gli indirizzi per la predisposizione di programmi integrati per obiettivi di tutela e qualità della vita rivolti ai minori, ai giovani e agli anziani, per il sostegno alle responsabilità familiari, anche in riferimento all'obbligo scolastico, per l'inserimento sociale delle persone con disabilità e limitazione dell'autonomia fisica e psichica, per l'integrazione degli immigrati, nonché per la prevenzione, il recupero e il reinserimento dei tossicodipendenti e degli alcolodipendenti.

4. Il primo Piano nazionale è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il Ministro per la solidarietà sociale predispose annualmente una relazione al Parlamento sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dal Piano nazionale, con particolare riferimento ai costi e all'efficacia degli interventi, e fornisce indicazioni per l'ulteriore programmazione. La relazione indica i risultati conseguiti nelle regioni in attuazione dei piani regionali. La relazione dà conto altresì dei risultati conseguiti nei servizi sociali con l'utilizzo dei finanziamenti dei fondi europei, tenuto conto dei dati e delle valutazioni forniti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

6. Le regioni, nell'esercizio delle funzioni conferite dagli articoli 131 e 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dalla presente legge, in relazione alle indicazioni del Piano nazionale di cui al comma 3 del presente articolo, entro centoventi giorni dall'adozione del Piano stesso adottano nell'ambito delle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 4, attraverso forme di intesa con i comuni interessati ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, il piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, provvedendo in particolare all'integrazione socio-sanitaria in coerenza con gli obiettivi del piano sanitario regionale, nonché al coordinamento con le politiche dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro (7).

(7) Il piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali previsto dal presente articolo è stato approvato, per il triennio 2001-2003, con D.P.R. 3 maggio 2001 (Gazz. Uff. 6 agosto 2001, n. 181, S.O.).

19. Piano di zona.

1. I comuni associati, negli ambiti territoriali di cui all'articolo 8, comma 3, lettera *a*), a tutela dei diritti della popolazione, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, provvedono, nell'ambito delle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 4, per gli interventi sociali e socio-sanitari, secondo le indicazioni del piano regionale di cui all'articolo 18, comma 6, a definire il piano di zona, che individua:

a) gli obiettivi strategici e le priorità di intervento nonché gli strumenti e i mezzi per la relativa realizzazione;

b) le modalità organizzative dei servizi, le risorse finanziarie, strutturali e professionali, i requisiti di qualità in relazione alle disposizioni regionali adottate ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera *h*);

c) le forme di rilevazione dei dati nell'ambito del sistema informativo di cui all'articolo 21;

d) le modalità per garantire l'integrazione tra servizi e prestazioni;

e) le modalità per realizzare il coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali, con particolare riferimento all'amministrazione penitenziaria e della giustizia;

f) le modalità per la collaborazione dei servizi territoriali con i soggetti operanti nell'ambito della solidarietà sociale a livello locale e con le altre risorse della comunità;

g) le forme di concertazione con l'azienda unità sanitaria locale e con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4.

2. Il piano di zona, di norma adottato attraverso accordo di programma, ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, è volto a:

a) favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto, nonché a responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi;

b) qualificare la spesa, attivando risorse, anche finanziarie, derivate dalle forme di concertazione di cui al comma 1, lettera *g*);

c) definire criteri di ripartizione della spesa a carico di ciascun comune, delle aziende unità sanitarie locali e degli altri soggetti firmatari dell'accordo, prevedendo anche risorse vincolate per il raggiungimento di particolari obiettivi;

d) prevedere iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori finalizzate a realizzare progetti di sviluppo dei servizi.

3. All'accordo di programma di cui al comma 2, per assicurare l'adeguato coordinamento delle risorse umane e finanziarie, partecipano i soggetti pubblici di cui al comma 1 nonché i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, e all'articolo 10, che attraverso l'accreditamento o specifiche forme di concertazione concorrono, anche con proprie risorse, alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsto nel piano.

20. Fondo nazionale per le politiche sociali (8).

1. Per la promozione e il raggiungimento degli obiettivi di politica sociale, lo Stato ripartisce le risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali.

2. Per le finalità della presente legge il Fondo di cui al comma 1 è incrementato di lire 106.700 milioni per l'anno 2000, di lire 761.500 milioni per l'anno 2001 e di lire 922.500 milioni a decorrere dall'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando quanto a lire 56.700 milioni per l'anno 2000, a lire 591.500 milioni per l'anno 2001 e a lire 752.500 milioni per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; quanto a lire 50.000 milioni per l'anno 2000 e a lire 149.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione; quanto a lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero del commercio con l'estero.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. La definizione dei livelli essenziali di cui all'articolo 22 è effettuata contestualmente a quella delle risorse da assegnare al Fondo nazionale per le politiche sociali tenuto conto delle risorse ordinarie destinate alla spesa sociale dalle regioni e dagli enti locali, nel rispetto delle compatibilità finanziarie definite per l'intero sistema di finanza pubblica dal Documento di programmazione economico-finanziaria.

5. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo provvede a disciplinare modalità e procedure uniformi per la ripartizione delle risorse finanziarie confluite nel Fondo di cui al comma 1 ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) razionalizzare e armonizzare le procedure medesime ed evitare sovrapposizioni e diseconomie nell'allocazione delle risorse;

b) prevedere quote percentuali di risorse aggiuntive a favore dei comuni associati ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera a);

c) garantire che gli stanziamenti a favore delle regioni e degli enti locali costituiscano quote di cofinanziamento dei programmi e dei relativi interventi e prevedere modalità di accertamento delle spese al fine di realizzare un sistema di progressiva perequazione della spesa in ambito nazionale per il perseguimento degli obiettivi del Piano nazionale;

d) prevedere forme di monitoraggio, verifica e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati degli interventi, nonché modalità per la revoca dei finanziamenti in caso di mancato impegno da parte degli enti destinatari entro periodi determinati;

e) individuare le norme di legge abrogate dalla data di entrata in vigore del regolamento.

6. Lo schema di regolamento di cui al comma 5, previa deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è trasmesso successivamente alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente tale termine, il regolamento può essere emanato.

7. Il Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede, con proprio decreto, annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, tenuto conto della quota riservata di cui all'articolo 15, sulla base delle linee contenute nel Piano nazionale e dei parametri di cui all'articolo 18, comma 3, lettera n). In sede di prima applicazione della presente legge, entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, il Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati, d'intesa con la Conferenza unificata di cui al citato articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, adotta il decreto di cui al presente comma sulla base dei parametri di cui all'articolo 18, comma 3, lettera n). La ripartizione garantisce le risorse necessarie per l'adempimento delle prestazioni di cui all'articolo 24.

8. A decorrere dall'anno 2002 lo stanziamento complessivo del Fondo nazionale per le politiche sociali è determinato dalla legge finanziaria con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, assicurando comunque la copertura delle prestazioni di cui all'articolo 24 della presente legge (9) (10).

9. Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 24, confluiscono con specifica finalizzazione nel Fondo nazionale per le politiche sociali anche le risorse finanziarie destinate al finanziamento delle prestazioni individuate dal medesimo decreto legislativo.

10. Al Fondo nazionale per le politiche sociali affluiscono, altresì, somme derivanti da contributi e donazioni eventualmente disposti da privati, enti, fondazioni, organizzazioni, anche internazionali, da organismi dell'Unione europea, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al citato Fondo nazionale.

11. Qualora le regioni ed i comuni non provvedano all'impegno contabile della quota non specificamente finalizzata ai sensi del comma 9 delle risorse ricevute nei tempi indicati dal decreto di riparto di cui al comma 7, il Ministro per la solidarietà sociale, con le modalità di cui al medesimo comma 7, provvede alla rideterminazione e alla riassegnazione delle risorse, fermo restando l'obbligo di mantenere invariata nel triennio la quota complessiva dei trasferimenti a ciascun comune o a ciascuna regione (11).

(9) Vedi, anche, il comma 429 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266, il comma 1277 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 437 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244. Per l'integrazione dell'autorizzazione di spesa di cui al presente comma vedi l'art. 63, comma 7, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, per la sua riduzione, il comma 6 dell'art. 3, L. 3 marzo 2009, n. 18, il comma 104 dell'art. 2, L. 23 dicembre 2009, n. 191, la lett. c) del comma 2 dell'art. 13, L. 6 agosto 2013, n. 97 e l'art. 2-sexies, comma 5, D.L. 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 maggio 2016, n. 89, per il suo incremento, il comma 38 dell'art. 1, L. 13 dicembre 2010, n. 220, il comma 271 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228 e il comma 158 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2014, n. 190.

(10) Vedi, anche, l'art. 34-bis, comma 1, D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 69.

(11) Alla ripartizione per settori di intervento delle risorse finanziarie afferenti al Fondo nazionale di cui al presente articolo si è provveduto, per l'anno 2002, con D.M. 8 febbraio 2002 (Gazz. Uff. 9 maggio 2002, n. 107), per l'anno 2003, con D.M. 18 aprile 2003 (Gazz. Uff. 25 luglio 2003, n. 171) e, per l'anno 2004, con D.M. 1° luglio 2004 (Gazz. Uff. 28 settembre 2004, n. 228).

(8) Per la rideterminazione del Fondo di cui al presente articolo vedi l'art. 3, comma 1, lett. b), D.L. 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 novembre 2019, n. 128.

21. Sistema informativo dei servizi sociali.

[1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni istituiscono un sistema informativo dei servizi sociali per assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali, del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e poter disporre tempestivamente di dati ed informazioni necessari alla programmazione, alla gestione e alla valutazione delle politiche sociali, per la promozione e l'attivazione di progetti europei, per il coordinamento con le strutture sanitarie, formative, con le politiche del lavoro e dell'occupazione.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è nominata, con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, una commissione tecnica, composta da sei esperti di comprovata esperienza nel settore sociale ed in campo informativo, di cui due designati dal Ministro stesso, due dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, due dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali. La commissione ha il compito di formulare proposte in ordine ai contenuti, al modello ed agli strumenti attraverso i quali dare attuazione ai diversi livelli operativi del sistema informativo dei servizi sociali. La commissione è presieduta da uno degli esperti designati dal Ministro per la solidarietà sociale. I componenti della commissione durano in carica due anni. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, nel limite massimo di lire 250 milioni annue, sono a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali (12).

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, definisce le modalità e individua, anche nell'ambito dei sistemi informativi esistenti, gli strumenti necessari per il coordinamento tecnico con le regioni e gli enti locali ai fini dell'attuazione del sistema informativo dei servizi sociali, in conformità con le specifiche tecniche della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997, in materia di scambio di dati ed informazioni tra le amministrazioni centrali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni, le province e i comuni individuano le forme

organizzative e gli strumenti necessari ed appropriati per l'attivazione e la gestione del sistema informativo dei servizi sociali a livello locale.

4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali. Nell'ambito dei piani di cui agli articoli 18 e 19, sono definite le risorse destinate alla realizzazione del sistema informativo dei servizi sociali, entro i limiti di spesa stabiliti in tali piani] (13) (14).

(12) Vedi, anche, il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 96.

(13) Articolo abrogato dall'art. 26, comma 1, lett. a), D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147, a decorrere dal 14 ottobre 2017, ai sensi di quanto disposto dall'art. 27, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 147/2017.

(14) Per l'integrazione, la sostituzione e la soppressione del Sistema informativo dei servizi sociali di cui al presente articolo, vedi l'art. 24, comma 2, D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147.

Capo V

Interventi, servizi ed emolumenti economici del sistema integrato di interventi e servizi sociali

Sezione I

Disposizioni generali

22. Definizione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

1. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche, e la definizione di percorsi attivi volti ad ottimizzare l'efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte.

2. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione, nonché le disposizioni in materia di integrazione socio-sanitaria di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, gli interventi di seguito indicati costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi secondo le caratteristiche ed i requisiti fissati dalla pianificazione nazionale, regionale e zonale, nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, tenuto conto delle risorse ordinarie già destinate dagli enti locali alla spesa sociale:

a) misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito e servizi di accompagnamento, con particolare riferimento alle persone senza fissa dimora;

b) misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana;

c) interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

d) misure per il sostegno delle responsabilità familiari, ai sensi dell'articolo 16, per favorire l'armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare;

e) misure di sostegno alle donne in difficoltà per assicurare i benefici disposti dal regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dalla legge 10 dicembre 1925, n. 2277, e loro successive modificazioni, integrazioni e norme attuative;

f) interventi per la piena integrazione delle persone disabili ai sensi dell'articolo 14; realizzazione, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dei centri socio-riabilitativi e delle comunità-alloggio di cui all'articolo 10 della citata legge n. 104 del 1992, e dei servizi di comunità e di accoglienza per quelli privi di sostegno familiare, nonché erogazione delle prestazioni di sostituzione temporanea delle famiglie;

g) interventi per le persone anziane e disabili per favorire la permanenza a domicilio, per l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare, nonché per l'accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali per coloro che, in ragione della elevata fragilità personale o di limitazione dell'autonomia, non siano assistibili a domicilio;

h) prestazioni integrate di tipo socio-educativo per contrastare dipendenze da droghe, alcol e farmaci, favorendo interventi di natura preventiva, di recupero e reinserimento sociale;

i) informazione e consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi e per promuovere iniziative di auto-aiuto.

3. Gli interventi del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui al comma 2, lettera c), sono realizzati, in particolare, secondo le finalità delle L. 4 maggio 1983, n. 184, L. 27 maggio 1991, n. 176, L. 15 febbraio 1996, n. 66, L. 28 agosto 1997, n. 285, L. 23 dicembre 1997, n. 451, L. 3 agosto 1998, n. 296, L. 31 dicembre 1998, n. 476, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, nonché della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per i minori disabili. Ai fini di cui all'articolo 11 e per favorire la deistituzionalizzazione, i servizi e le strutture a ciclo residenziale destinati all'accoglienza dei minori devono essere organizzati esclusivamente nella forma di strutture comunitarie di tipo familiare.

4. In relazione a quanto indicato al comma 2, le leggi regionali, secondo i modelli organizzativi adottati, prevedono per ogni ambito territoriale di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), tenendo conto anche delle diverse esigenze delle aree urbane e rurali, comunque l'erogazione delle seguenti prestazioni:

a) servizio sociale professionale e segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari;

b) servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari;

c) assistenza domiciliare;

d) strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali;

e) centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario (15).

(15) Vedi, anche, l'art. 89, comma 2-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.

Sezione II

Misure di contrasto alla povertà e riordino degli emolumenti economici assistenziali

23. Reddito minimo di inserimento.

[1. ... (16).

2. Il reddito minimo di inserimento di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è definito quale misura di contrasto della povertà e di sostegno al reddito nell'ambito di quelle indicate all'articolo 22, comma 2, lettera a), della presente legge] (17).

(16) Sostituisce l'art. 15, D.Lgs. 18 giugno 1998, n. 237.

(17) Articolo abrogato dall'art. 26, comma 1, lett. a), D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147, a decorrere dal 14 ottobre 2017, ai sensi di quanto disposto dall'art. 27, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 147/2017.

24. Delega al Governo per il riordino degli emolumenti derivanti da invalidità civile, cecità e sordomutismo.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto del principio della separazione tra spesa assistenziale e spesa previdenziale,

senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un decreto legislativo recante norme per il riordino degli assegni e delle indennità spettanti ai sensi delle L. 10 febbraio 1962, n. 66, L. 26 maggio 1970, n. 381, L. 27 maggio 1970, n. 382, L. 30 marzo 1971, n. 118, e L. 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riclassificazione delle indennità e degli assegni, e dei relativi importi, che non determini una riduzione degli attuali trattamenti e, nel complesso, oneri aggiuntivi rispetto a quelli determinati dall'andamento tendenziale degli attuali trattamenti previsti dalle disposizioni richiamate dal presente comma. La riclassificazione tiene inoltre conto delle funzioni a cui gli emolumenti assolvono, come misure di contrasto alla povertà o come incentivi per la rimozione delle limitazioni personali, familiari e sociali dei portatori di *handicap*, per la valorizzazione delle capacità funzionali del disabile e della sua potenziale autonomia psico-fisica, prevedendo le seguenti forme di sostegno economico:

1) reddito minimo per la disabilità totale a cui fare afferire pensioni e assegni che hanno la funzione di integrare, a seguito della minorazione, la mancata produzione di reddito. Il reddito minimo, nel caso di grave disabilità, è cumulabile con l'indennità di cui al numero 3.1) della presente lettera;

2) reddito minimo per la disabilità parziale, a cui fare afferire indennità e assegni concessi alle persone con diversi gradi di minorazione fisica e psichica per favorire percorsi formativi, l'accesso ai contratti di formazione e lavoro di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, alla legge 29 dicembre 1990, n. 407, e al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, ed a borse di lavoro di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, da utilizzare anche temporaneamente nella fase di avvio al lavoro e da revocare al momento dell'inserimento definitivo;

3) indennità per favorire la vita autonoma e la comunicazione, commisurata alla gravità, nonché per consentire assistenza e sorveglianza continue a soggetti con gravi limitazioni dell'autonomia. A tale indennità afferiscono gli emolumenti concessi, alla data di entrata in vigore della presente legge, per gravi disabilità, totale non autosufficienza e non deambulazione, con lo scopo di rimuovere l'esclusione sociale, favorire la comunicazione e la permanenza delle persone con disabilità grave o totale non autosufficienza a domicilio, anche in presenza di spese personali aggiuntive. L'indennità può essere concessa secondo le seguenti modalità tra loro non cumulabili:

3.1) indennità per l'autonomia di disabili gravi o pluriminorati, concessa a titolo della minorazione;

3.2) indennità di cura e di assistenza per ultrasessantacinquenni totalmente dipendenti;

b) cumulabilità dell'indennità di cura e di assistenza di cui alla lettera a), numero 3.2), con il reddito minimo di inserimento di cui all'articolo 23;

c) fissazione dei requisiti psico-fisici e reddituali individuali che danno luogo alla concessione degli emolumenti di cui ai numeri 1) e 2) della lettera a) del presente comma secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;

d) corresponsione dei nuovi trattamenti per coloro che non sono titolari di pensioni e indennità dopo centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, prevedendo nello stesso la equiparazione tra gli emolumenti richiesti nella domanda presentata alle sedi competenti ed i nuovi trattamenti;

e) equiparazione e ricollocazione delle indennità già percepite e in atto nel termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo;

f) disciplina del regime transitorio, fatti salvi i diritti acquisiti per coloro che già fruiscono di assegni e indennità;

g) riconoscimento degli emolumenti anche ai disabili o agli anziani ospitati in strutture residenziali, in termini di pari opportunità con i soggetti non ricoverati, prevedendo l'utilizzo di parte degli emolumenti come partecipazione alla spesa per l'assistenza fornita, ferma restando la conservazione di una quota, pari al 50 per cento del reddito minimo di inserimento di cui all'articolo 23, a diretto beneficio dell'assistito;

h) revisione e snellimento delle procedure relative all'accertamento dell'invalidità civile e alla concessione delle prestazioni spettanti, secondo il principio della unificazione delle competenze, anche prevedendo l'istituzione di uno sportello unico; revisione dei criteri e dei requisiti che danno titolo alle prestazioni di cui al presente articolo, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157, nonché dalla Classificazione internazionale dei disturbi, disabilità ed *handicap* - *International classification of impairments, disabilities and handicaps* (ICIDH), adottata dall'Organizzazione mondiale della sanità; definizione delle modalità per la verifica della sussistenza dei requisiti medesimi.

2. Sullo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 sono acquisiti l'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché i pareri degli enti e delle

associazioni nazionali di promozione sociale di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 novembre 1987, n. 476, e successive modificazioni, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni di tutela degli utenti. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione (18).

(18) Il comma 3 dell'art. 97, L. 23 dicembre 2000, n. 388, ha disposto che, in attuazione del presente articolo, a favore delle persone con disabilità fisica, psichica o sensoriale associata alla sindrome di Down, è istituito il Fondo per il riordino dell'indennità di accompagnamento.

25. Accertamento della condizione economica del richiedente.

1. Ai fini dell'accesso ai servizi disciplinati dalla presente legge, la verifica della condizione economica del richiedente è effettuata secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.

26. Utilizzo di fondi integrativi per prestazioni sociali.

1. L'ambito di applicazione dei fondi integrativi previsti dall'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, comprende le spese sostenute dall'assistito per le prestazioni sociali erogate nell'ambito dei programmi assistenziali intensivi e prolungati finalizzati a garantire la permanenza a domicilio ovvero in strutture residenziali o semiresidenziali delle persone anziane e disabili.

Capo VI

Disposizioni finali

27. Istituzione della Commissione di indagine sulla esclusione sociale.

1. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione di indagine sulla esclusione sociale, di seguito denominata «Commissione».

2. La Commissione ha il compito di effettuare, anche in collegamento con analoghe iniziative nell'ambito dell'Unione europea, le ricerche e le rilevazioni occorrenti per indagini sulla povertà e sull'emarginazione in Italia, di promuoverne la conoscenza nelle istituzioni e nell'opinione pubblica, di formulare proposte per rimuoverne le cause e le conseguenze, di promuovere valutazioni sull'effetto dei fenomeni di esclusione sociale. La Commissione predispone per il Governo rapporti e relazioni ed annualmente una relazione nella quale illustra le indagini svolte, le conclusioni raggiunte e le proposte formulate.

3. Il Governo, entro il 30 giugno di ciascun anno, riferisce al Parlamento sull'andamento del fenomeno dell'esclusione sociale, sulla base della relazione della Commissione di cui al comma 2, secondo periodo.

4. La Commissione è composta da studiosi ed esperti con qualificata esperienza nel campo dell'analisi e della pratica sociale, nominati, per un periodo di tre anni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assicurate dal personale del Dipartimento per gli affari sociali o da personale di altre pubbliche amministrazioni, collocato in posizione di comando o di fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti. Per l'adempimento dei propri compiti la Commissione può avvalersi della collaborazione di tutte le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici, delle regioni e degli enti locali. La Commissione può avvalersi altresì della collaborazione di esperti e può affidare la effettuazione di studi e ricerche ad istituzioni pubbliche o private, a gruppi o a singoli ricercatori mediante convenzioni.

5. Gli oneri derivanti dal funzionamento della Commissione, determinati nel limite massimo di lire 250 milioni annue, sono a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali (19).

(19) Vedi, anche, il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 96.

28. Interventi urgenti per le situazioni di povertà estrema.

1. Allo scopo di garantire il potenziamento degli interventi volti ad assicurare i servizi destinati alle persone che versano in situazioni di povertà estrema e alle persone senza fissa dimora, il Fondo nazionale per le politiche sociali è incrementato di una somma pari a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.

2. Ai fini di cui al comma 1, gli enti locali, le organizzazioni di volontariato e gli organismi non lucrativi di utilità sociale nonché le IPAB possono presentare alle regioni, secondo le modalità e i termini definiti ai sensi del comma 3, progetti concernenti la realizzazione di centri e di servizi di pronta accoglienza, interventi socio-sanitari, servizi per l'accompagnamento e il reinserimento sociale.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con atto di indirizzo e coordinamento deliberato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri di riparto tra le regioni dei finanziamenti di cui al comma 1, i termini per la presentazione delle richieste di finanziamento dei progetti di cui al comma 2, i requisiti per l'accesso ai finanziamenti, i criteri generali di valutazione dei progetti, le modalità per il monitoraggio degli interventi realizzati, i comuni delle grandi aree urbane per i quali gli interventi di cui al presente articolo sono considerati prioritari (20).

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2001 e 2002 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

(20) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 15 dicembre 2000.

29. Disposizioni sul personale.

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata a bandire concorsi pubblici per il reclutamento di cento unità di personale dotate di professionalità ed esperienza in materia di politiche sociali, per lo svolgimento, in particolare, delle funzioni statali previste dalla presente legge, nonché in materia di adozioni internazionali, politiche di integrazione degli immigrati e tutela dei minori non accompagnati. Al predetto personale non si applica la disposizione di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59. Le assunzioni avvengono in deroga ai termini ed alle modalità di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 2 miliardi per l'anno 2000 e a lire 7 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 20 della presente legge.

30. Abrogazioni.

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati l'articolo 72 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e il comma 45 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 10 è abrogata la disciplina relativa alle IPAB prevista dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972. Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 24 sono abrogate le disposizioni sugli emolumenti economici previste dalle L. 10 febbraio 1962, n. 66, L. 26 maggio 1970, n. 381, L. 27 maggio 1970, n. 382, L. 30 marzo 1971, n. 118, L. 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni.

D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (1).**Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.**

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 agosto 2017, n. 179, S.O.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli *articoli 76 e 87 della Costituzione*;

Visto l'*articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione*;

Vista la *legge 6 giugno 2016, n. 106*, recante delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale ed in particolare l'*articolo 1, comma 2, lettera b)*, che prevede il riordino e la revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore di cui al comma 1 del medesimo articolo, compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti, mediante la redazione di un apposito Codice del Terzo settore;

Visti gli *articoli 2, 3, 4, 5, 7 e 9 della citata legge*, recanti i principi e i criteri direttivi, generali e particolari, di esercizio della delega relativa alla riforma del Terzo settore;

Vista la *preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 maggio 2017*;

Udito il *parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 maggio 2017*;

Vista la *mancata intesa in sede di Conferenza unificata, nella seduta del 20 giugno 2017*;

Acquisiti i *pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*;

Vista la *deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 2017*;

Sulla *proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze*;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1. Finalità ed oggetto**In vigore dal 3 agosto 2017**

1. Al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli *articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione*, il presente Codice provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore.

Art. 2. Principi generali
In vigore dal 3 agosto 2017

1. E' riconosciuto il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne è favorito l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.

Art. 3. Norme applicabili
In vigore dal 3 agosto 2017

1. Le disposizioni del presente Codice si applicano, ove non derogate ed in quanto compatibili, anche alle categorie di enti del Terzo settore che hanno una disciplina particolare.
 2. Per quanto non previsto dal presente Codice, agli enti del Terzo settore si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione.
 3. Salvo quanto previsto dal Capo II del Titolo VIII, le disposizioni del presente Codice non si applicano agli enti di cui al *decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153*.
-

Titolo II
Degli enti del terzo settore in generale

Art. 4. Enti del Terzo settore
In vigore dal 1 marzo 2022

1. Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore. (2)

2. Non sono enti del Terzo settore le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, ad esclusione dei soggetti operanti nel settore della protezione civile alla cui disciplina si provvede ai sensi dell'articolo 32, comma 4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente comma i corpi volontari dei vigili del fuoco delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione autonoma della Valle d'Aosta. Sono altresì escluse dall'ambito di applicazione del presente comma le associazioni o fondazioni di diritto privato ex Ipub derivanti dai processi di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 1990, e del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, in quanto la nomina da parte della pubblica amministrazione degli amministratori di tali enti si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura quindi mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte di quest'ultima. (3)

3. Agli enti religiosi civilmente riconosciuti e alle fabbricerie di cui all'articolo 72 della legge 20 maggio 1985, n. 222, le norme del presente decreto si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5, nonché delle eventuali attività diverse di cui all'articolo 6 a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, recepisca le norme del presente Codice e sia depositato nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Per lo svolgimento di tali attività deve essere costituito un patrimonio destinato e devono essere tenute separatamente le scritture contabili di cui all'articolo 13. I beni che compongono il patrimonio destinato sono indicati nel regolamento, anche con atto distinto ad esso allegato. Per le obbligazioni contratte in relazione alle attività di cui agli articoli 5 e 6, gli enti religiosi civilmente riconosciuti e le fabbricerie di cui all'articolo 72 della legge n. 222 del 1985 rispondono nei limiti del patrimonio destinato. Gli altri creditori dell'ente religioso civilmente riconosciuto o della fabbriceria non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo svolgimento delle attività di cui ai citati articoli 5 e 6. (4)

(2) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105, a decorrere dall'11 settembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall'art. 35, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 105/2018.

(3) Comma così modificato dall'art. 11-sexies, comma 2, D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12.

(4) Comma così modificato dall'art. 66, comma 01, lett. a) e b), D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, e, successivamente, dall'art. 9, comma 1-bis, lett. a), b) e c), D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15.

Art. 5. Attività di interesse generale In vigore dal 11 settembre 2018

1. Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad oggetto:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio

2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della *legge 28 marzo 2003, n. 53*, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della *legge 14 agosto 1991, n. 281*; (5)

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della *legge 6 agosto 1990, n. 223*, e successive modificazioni;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della *legge 11 agosto 2014, n. 125*, e successive modificazioni;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della *legge 6 giugno 2016, n. 106*;

q) alloggio sociale, ai sensi del *decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008*, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della *legge 18 agosto 2015, n. 141*, e successive modificazioni;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla *legge 19 agosto 2016, n. 166*, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della *legge 8 marzo 2000, n. 53*, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della *legge 24 dicembre 2007, n. 244*;

x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della *legge 4 maggio 1983, n. 184*;

y) protezione civile ai sensi della *legge 24 febbraio 1992, n. 225*, e successive modificazioni;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

2. Tenuto conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'articolo 1, comma 1, della *legge 6 giugno 2016, n. 106*, nonché delle finalità e dei principi di cui agli articoli 1 e 2 del presente Codice, l'elenco delle attività di interesse generale di cui al comma 1 può essere aggiornato con decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del decreto, decorsi i quali quest'ultimo può essere comunque adottato.

(5) Lettera così modificata dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105, a decorrere dall'11 settembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall'art. 35, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 105/2018.

Art. 6. Attività diverse (6) **In vigore dal 3 agosto 2017**

1. Gli enti del Terzo settore possono esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo 5, a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

(6) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il D.M. 19 maggio 2021, n. 107.

Art. 7. Raccolta fondi **In vigore dal 3 agosto 2017**

1. Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere da un ente del Terzo settore al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

2. Gli enti del Terzo settore, possono realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore. (7)

(7) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 9 giugno 2022.

**Art. 8. Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro
In vigore dal 3 agosto 2017**

1. Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Ai fini di cui al comma 1, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. Ai sensi e per gli effetti del comma 2, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del *decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81*, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h);

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5;

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

**Art. 9. Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento
In vigore dal 3 agosto 2017**

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal *decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 10. Patrimoni destinati ad uno specifico affare
In vigore dal 3 agosto 2017

1. Gli enti del Terzo settore dotati di personalità giuridica ed iscritti nel registro delle imprese possono costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli *articoli 2447-bis e seguenti del codice civile*.

Art. 11. Iscrizione
In vigore dal 3 agosto 2017

1. Gli enti del Terzo settore si iscrivono nel registro unico nazionale del Terzo settore ed indicano gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

2. Oltre che nel registro unico nazionale del Terzo settore, gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese.

3. Per le imprese sociali, l'iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese soddisfa il requisito dell'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 12. Denominazione sociale
In vigore dal 3 agosto 2017

1. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di ente del Terzo settore o l'acronimo ETS. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli enti di cui all'articolo 4, comma 3.
 3. L'indicazione di ente del Terzo settore o dell'acronimo ETS, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dagli enti del Terzo settore.
-

Art. 13. Scritture contabili e bilancio **In vigore dal 11 settembre 2018**

1. Gli enti del Terzo settore devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie (8).
2. Il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. (9)
3. Il bilancio di cui ai commi 1 e 2 deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore. (11)
4. Gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale devono tenere le scritture contabili di cui all'*articolo 2214 del codice civile*.
5. Gli enti del Terzo settore di cui al comma 4 devono redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli *articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del codice civile*.
6. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio. (10)
7. Gli enti del Terzo settore non iscritti nel registro delle imprese devono depositare il bilancio presso il registro unico nazionale del Terzo settore.

(8) Comma così modificato dall'*art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105*, a decorrere dall'11 settembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 35, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 105/2018*.

(9) Comma così modificato dall'*art. 4, comma 1, lett. b), D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105*, a decorrere dall'11 settembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 35, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 105/2018*.

(10) Comma così modificato dall'*art. 4, comma 1, lett. c), D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105*, a decorrere dall'11 settembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 35, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 105/2018*.

(11) Per l'adozione della modulistica prevista dal presente comma vedi il *D.M. 5 marzo 2020*.

Art. 14. Bilancio sociale
In vigore dal 3 agosto 2017

1. Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro devono depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte. (12)

2. Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui devono in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di cui all'articolo 41 cui aderiscano, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

(12) Le linee guida previste dal presente comma sono state adottate con *D.M. 4 luglio 2019*.

Art. 15. Libri sociali obbligatori
In vigore dal 3 agosto 2017

1. Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1, gli enti del Terzo settore devono tenere:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

2. I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

3. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.

4. Il comma 3 non si applica agli enti di cui all'articolo 4, comma 3.

**Art. 16. Lavoro negli enti del Terzo settore
In vigore dal 5 maggio 2023**

1. I lavoratori degli enti del Terzo settore hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del *decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81*. In ogni caso, in ciascun ente del Terzo settore, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda, salve comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h). Gli enti del Terzo settore danno conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di cui all'articolo 13, comma 1. (13)

(13) Comma così modificato dall'*art. 29, comma 1, D.L. 4 maggio 2023, n. 48*.

Titolo III
Del volontario e dell'attività di volontariato

**Art. 17. Volontario e attività di volontariato
In vigore dal 11 settembre 2018**

1. Gli enti del Terzo settore possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

2. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

4. Ai fini di cui al comma 3, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del *decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue e di organi.

5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli operatori che prestano attività di soccorso per le organizzazioni di cui all'*articolo 76 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7*, della Provincia autonoma di Bolzano e di cui all'*articolo 55-bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23*, della Provincia autonoma di Trento. (14) (16)

6. Ai fini del presente Codice non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

6-bis. I lavoratori subordinati che intendano svolgere attività di volontariato in un ente del Terzo settore hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale. (15)

7. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale, al personale impiegato all'estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, nonché agli operatori che prestano le attività di cui alla *legge 21 marzo 2001, n. 74*

(14) Comma così modificato dall'*art. 5, comma 1, lett. a), D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105*, a decorrere dall'11 settembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 35, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 105/2018*.

(15) Comma inserito dall'*art. 5, comma 1, lett. b), D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105*, a decorrere dall'11 settembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 35, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 105/2018*.

(16) Sull'applicabilità del regime di incompatibilità di cui al presente comma vedi l'*art. 2-septies, comma 1, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*.

Art. 18. Assicurazione obbligatoria In vigore dal 3 agosto 2017

1. Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Codice, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche, e sono disciplinati i relativi controlli. (17)

3. La copertura assicurativa è elemento essenziale delle convenzioni tra gli enti del Terzo settore e le amministrazioni pubbliche, e i relativi oneri sono a carico dell'amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione.

(17) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 6 ottobre 2021*.

Art. 19. Promozione della cultura del volontariato In vigore dal 3 agosto 2017

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del *decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, nei limiti delle risorse disponibili, promuovono la cultura del volontariato, in particolare tra i giovani, anche attraverso apposite iniziative da svolgere nell'ambito delle strutture e delle attività scolastiche, universitarie ed extrauniversitarie, valorizzando le diverse esperienze ed espressioni di volontariato, anche attraverso il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato e di altri enti del Terzo settore, nelle

attività di sensibilizzazione e di promozione.

2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, definisce con decreto i criteri per il riconoscimento in ambito scolastico e lavorativo delle competenze acquisite nello svolgimento di attività o percorsi di volontariato.

3. Ai fini del conseguimento di titoli di studio, le Università possono riconoscere, nei limiti previsti dalla normativa vigente, crediti formativi a favore degli studenti che abbiano svolto attività di volontariato certificate nelle organizzazioni di volontariato o in altri enti del Terzo settore rilevanti per la crescita professionale e per il curriculum degli studi.

4. All'articolo 10, comma 2, della legge 6 marzo 2001, n. 64, dopo le parole «che prestano il servizio civile o il servizio militare di leva», sono inserite le seguenti: «o attività di volontariato in enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale per un numero di ore regolarmente certificate».

Titolo IV
Delle associazioni e delle fondazioni del terzo settore
Capo I
Disposizioni generali

Art. 20. Ambito di applicazione
In vigore dal 3 agosto 2017

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutti gli enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione.

Capo II
Della costituzione

Art. 21. Atto costitutivo e statuto
In vigore dal 3 agosto 2017

1. L'atto costitutivo deve indicare la denominazione dell'ente; l'assenza di scopo di lucro e le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite; l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale; la sede legale il patrimonio iniziale ai fini dell'eventuale riconoscimento della personalità giuridica; le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'ente; i diritti e gli obblighi degli associati, ove presenti; i requisiti per l'ammissione di nuovi associati, ove presenti, e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta; la nomina dei primi componenti degli organi sociali obbligatori e, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in

caso di scioglimento o di estinzione; la durata dell'ente, se prevista.

2. Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, anche se forma oggetto di atto separato, costituisce parte integrante dell'atto costitutivo. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.

Art. 22. Acquisto della personalità giuridica **In vigore dal 11 settembre 2018**

1. Le associazioni e le fondazioni del Terzo settore possono, in deroga al *decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361*, acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi del presente articolo. (18)

1-bis. Per le associazioni e fondazioni del Terzo settore già in possesso della personalità giuridica ai sensi del *decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361*, che ottengono l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi delle disposizioni del presente articolo e nel rispetto dei requisiti ivi indicati, l'efficacia dell'iscrizione nei registri delle persone giuridiche di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361* è sospesa fintanto che sia mantenuta l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Nel periodo di sospensione, le predette associazioni e fondazioni non perdono la personalità giuridica acquisita con la pregressa iscrizione e non si applicano le disposizioni di cui al citato *decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000*. Dell'avvenuta iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore nonché dell'eventuale successiva cancellazione, è data comunicazione, da parte dell'ufficio di cui all'articolo 45 competente, entro 15 giorni, alla Prefettura o alla Regione o Provincia autonoma competente. (19)

2. Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di una associazione o di una fondazione del Terzo settore, o la pubblicazione di un testamento con il quale si dispone una fondazione del Terzo settore, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente, ed in particolare dalle disposizioni del presente Codice con riferimento alla sua natura di ente del Terzo settore, nonché del patrimonio minimo di cui al comma 4, deve depositarlo, con i relativi allegati, entro venti giorni presso il competente ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, richiedendo l'iscrizione dell'ente. L'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive l'ente nel registro stesso.

3. Se il notaio non ritiene sussistenti le condizioni per la costituzione dell'ente o il patrimonio minimo, ne dà comunicazione motivata, tempestivamente e comunque non oltre il termine di trenta giorni, ai fondatori, o agli amministratori dell'ente. I fondatori, o gli amministratori o, in mancanza ciascun associato, nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione del notaio, possono domandare all'ufficio del registro competente di disporre l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Se nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda l'ufficio del registro non comunica ai richiedenti il motivato diniego, ovvero non chiede di integrare la documentazione o non provvede all'iscrizione, questa si intende negata.

4. Si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

5. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio, in un'associazione, convocare l'assemblea per deliberare, ed in una fondazione deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

6. Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Il relativo procedimento di iscrizione è regolato ai sensi dei commi 2 e 3.

7. Nelle fondazioni e nelle associazioni riconosciute come persone giuridiche, per le obbligazioni dell'ente risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio.

(18) Comma così modificato dall'*art. 6, comma 1, lett. a), D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105*, a decorrere dall'11 settembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 35, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 105/2018*.

(19) Comma inserito dall'*art. 6, comma 1, lett. b), D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105*, a decorrere dall'11 settembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 35, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 105/2018*.

Capo III Dell'ordinamento e della amministrazione

Art. 23. Procedura di ammissione e carattere aperto delle associazioni In vigore dal 3 agosto 2017

1. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, in un'associazione, riconosciuta o non riconosciuta, del Terzo settore l'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione dell'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

2. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, l'organo competente ai sensi del comma 1 deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

3. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci, l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle fondazioni del Terzo settore il cui statuto preveda la costituzione di un organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato, in quanto compatibili ed ove non derogate dallo statuto.

Art. 24. Assemblea
In vigore dal 3 agosto 2017

1. Nell'assemblea delle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non dispongano diversamente.
 2. Ciascun associato ha un voto. Agli associati che siano enti del Terzo settore l'atto costitutivo o lo statuto possono attribuire più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti. Si applica l'*articolo 2373 del codice civile*, in quanto compatibile.
 3. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento. Si applicano i commi quarto e quinto dell'*articolo 2372 del codice civile*, in quanto compatibili.
 4. L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
 5. L'atto costitutivo o lo statuto delle associazioni che hanno un numero di associati non inferiore a cinquecento possono prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'*articolo 2540 del codice civile*, in quanto compatibili.
 6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle fondazioni del Terzo settore il cui statuto preveda la costituzione di un organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato, in quanto compatibili ed ove non derogate dallo statuto.
-

Art. 25. Competenze inderogabili dell'assemblea
In vigore dal 3 agosto 2017

1. L'assemblea delle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore:
 - a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c) approva il bilancio;
 - d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
 - f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. Gli atti costitutivi o gli statuti delle associazioni che hanno un numero di associati non inferiore a cinquecento possono disciplinare le competenze dell'assemblea anche in deroga a quanto stabilito al comma precedente, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.

3. Lo statuto delle fondazioni del Terzo settore può attribuire all'organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato, di cui preveda la costituzione la competenza a deliberare su uno o più degli oggetti di cui al comma 1, nei limiti in cui ciò sia compatibile con la natura dell'ente quale fondazione e nel rispetto della volontà del fondatore.

Art. 26. Organo di amministrazione In vigore dal 3 agosto 2017

1. Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore deve essere nominato un organo di amministrazione. Salvo quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, la nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo.

2. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'*articolo 2382 del codice civile*.

3. L'atto costitutivo o lo statuto possono subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore. Si applica in tal caso l'*articolo 2382 del codice civile*.

4. L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati.

5. La nomina di uno o più amministratori può essere attribuita dall'atto costitutivo o dallo statuto ad enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, ad enti di cui all'articolo 4, comma 3, o a lavoratori o utenti dell'ente. In ogni caso, la nomina della maggioranza degli amministratori è, salvo quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, riservata all'assemblea.

6. Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

7. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

8. Nelle fondazioni del Terzo settore deve essere nominato un organo di amministrazione. Si applica l'*articolo 2382 del codice civile*. Si applicano i commi 3, 6 e 7. Nelle fondazioni del Terzo settore il cui statuto preveda la costituzione di un organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato, possono trovare applicazione, in quanto compatibili, i commi 4 e 5.

Art. 27. Conflitto di interessi
In vigore dal 3 agosto 2017

1. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'*articolo 2475-ter del codice civile*.

Art. 28. Responsabilità
In vigore dal 11 settembre 2018

1. Gli amministratori, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli *articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile* e dell'*articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39*, in quanto compatibili. (20)

(20) Comma così modificato dall'*art. 7, comma 1, D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105*, a decorrere dall'11 settembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 35, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 105/2018*.

Art. 29. Denuncia al tribunale e ai componenti dell'organo di controllo
In vigore dal 3 agosto 2017

1. Almeno un decimo degli associati, l'organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il pubblico ministero possono agire ai sensi dell'*articolo 2409 del codice civile*, in quanto compatibile.

2. Ogni associato, ovvero almeno un decimo degli associati nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, che hanno più di 500 associati, può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea. Se la denuncia è fatta da almeno un ventesimo degli associati dell'ente, l'organo di controllo deve agire ai sensi dell'*articolo 2408, secondo comma, del codice civile*.

3. Il presente articolo non si applica agli enti di cui all'*articolo 4, comma 3*.

Art. 30. Organo di controllo In vigore dal 11 settembre 2018

1. Nelle fondazioni del Terzo settore deve essere nominato un organo di controllo, anche monocratico.
2. Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore, la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
 - a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
 - b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
 - c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.
3. L'obbligo di cui al comma 2 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
4. La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10.
5. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'*articolo 2399 del codice civile*. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'*articolo 2397, comma secondo, del codice civile*. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
6. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del *decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. (21)
7. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. (22)
8. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

(21) Comma così modificato dall'*art. 8, comma 1, lett. a), D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105*, a decorrere dall'11 settembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 35, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 105/2018*.

(22) Comma così modificato dall'*art. 8, comma 1, lett. b), D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105*, a decorrere dall'11 settembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 35, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 105/2018*.

**Art. 31. Revisione legale dei conti
In vigore dal 3 agosto 2017**

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 30, comma 6, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, e le fondazioni del Terzo settore devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

2. L'obbligo di cui al comma 1 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

3. La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10.

Titolo V
Di particolari categorie di enti del terzo settore
Capo I
Delle organizzazioni di volontariato

**Art. 32. Organizzazioni di volontariato
In vigore dal 31 luglio 2021**

1. Le organizzazioni di volontariato sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato, per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. (23)

1-bis. Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel comma 1, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'organizzazione di volontariato è cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo. (24)

2. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

3. La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di organizzazione di volontariato o l'acronimo ODV. L'indicazione di organizzazione di volontariato o l'acronimo ODV, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dalle organizzazioni di volontariato.

4. Alle organizzazioni di volontariato che svolgono l'attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera y), le norme del presente capo si applicano nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione civile e alla

relativa disciplina si provvede nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 16 marzo 2017, n. 30. Ai fini del calcolo della quota percentuale di cui al comma 2 non sono computati i gruppi comunali, intercomunali e provinciali di protezione civile. (25)

(23) Comma così modificato dall'art. 9, comma 1, lett. a), D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105, a decorrere dall'11 settembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall'art. 35, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 105/2018.

(24) Comma inserito dall'art. 9, comma 1, lett. b), D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105, a decorrere dall'11 settembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall'art. 35, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 105/2018.

(25) Comma così modificato dall'art. 66, comma 02, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.

Art. 33. Risorse

In vigore dal 19 dicembre 2018

1. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

2. Salvo quanto previsto dal comma 3, le organizzazioni di volontariato possono trarre le risorse economiche necessarie al loro funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'articolo 6.

3. Per l'attività di interesse generale prestata le organizzazioni di volontariato possono ricevere, soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'articolo 6. (26)

(26) Comma così modificato dall'art. 24-ter, comma 1, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136.

Art. 34. Ordinamento ed amministrazione

In vigore dal 11 settembre 2018

1. Tutti gli amministratori delle organizzazioni di volontariato sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. (27)

2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30, comma 5 che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

(27) Comma così modificato dall'*art. 10, comma 1, D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105*, a decorrere dall'11 settembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 35, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 105/2018*.

Capo II Delle associazioni di promozione sociale

Art. 35. Associazioni di promozione sociale In vigore dal 11 settembre 2018

1. Le associazioni di promozione sociale sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. (28)

1-bis. Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel comma 1, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'associazione di promozione sociale è cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo. (29)

2. Non sono associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

3. Gli atti costitutivi delle associazioni di promozione sociale possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

4. Il comma 3 non si applica agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI che associano un numero non inferiore a cinquecento associazioni di promozione sociale.

5. La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di associazione di promozione sociale o l'acronimo APS. L'indicazione di associazione di promozione sociale o l'acronimo APS, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dalle associazioni di promozione sociale.

(28) Comma così modificato dall'*art. 11, comma 1, lett. a), D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105*, a decorrere dall'11 settembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 35, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 105/2018*.

(29) Comma inserito dall'*art. 11, comma 1, lett. b), D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105*, a decorrere dall'11 settembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 35, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 105/2018*.

Art. 36. Risorse
In vigore dal 3 agosto 2017

1. Le associazioni di promozione sociale possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Capo III
Degli enti filantropici

Art. 37. Enti filantropici
In vigore dal 3 agosto 2017

1. Gli enti filantropici sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione riconosciuta o di fondazione al fine di erogare denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

2. La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di ente filantropico. L'indicazione di ente filantropico, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dagli enti filantropici.

Art. 38. Risorse
In vigore dal 11 settembre 2018

1. Gli enti filantropici traggono le risorse economiche necessarie allo svolgimento della propria attività principalmente da contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi.

2. Gli atti costitutivi degli enti filantropici indicano i principi ai quali essi devono attenersi in merito alla gestione del patrimonio, alla raccolta di fondi e risorse in genere, alla destinazione, alle modalità di erogazione di denaro, beni o servizi, anche di investimento a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale. (30)

(30) Comma così modificato dall'*art. 12, comma 1, D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105*, a decorrere dall'11 settembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 35, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 105/2018*.

Art. 39. Bilancio sociale
In vigore dal 3 agosto 2017

1. Il bilancio sociale degli enti filantropici deve contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.

Capo IV
Delle imprese sociali

Art. 40. Rinvio
In vigore dal 3 agosto 2017

1. Le imprese sociali sono disciplinate dal decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo *1, comma 2, lettera c)*, della *legge 6 giugno 2016, n. 106*.

2. Le cooperative sociali e i loro consorzi sono disciplinati dalla *legge 8 novembre 1991, n. 381*.

Capo V
Delle reti associative

Art. 41. Reti associative
In vigore dal 3 agosto 2017

1. Le reti associative sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, che:

a) associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 100 enti del Terzo settore, o, in alternativa, almeno 20 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno cinque regioni o province autonome;

b) svolgono, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e dei propri associati, attività di coordinamento, tutela, rappresentanza,

promozione o supporto degli enti del Terzo settore loro associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.

2. Sono reti associative nazionali le reti associative di cui al comma 1 che associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 500 enti del Terzo settore o, in alternativa, almeno 100 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno dieci regioni o province autonome. Le associazioni del terzo settore formate da un numero non inferiore a 100 mila persone fisiche associate e con sedi in almeno 10 regioni o province autonome sono equiparate alle reti associative nazionali ai fini di cui all'articolo 59, comma 1, lettera b).

3. Le reti associative nazionali possono esercitare, oltre alle proprie attività statutarie, anche le seguenti attività:

a) monitoraggio dell'attività degli enti ad esse associati, eventualmente anche con riguardo al suo impatto sociale, e predisposizione di una relazione annuale al Consiglio nazionale del Terzo settore;

b) promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti degli enti associati.

4. Le reti associative possono promuovere partenariati e protocolli di intesa con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del *decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e con soggetti privati.

5. E' condizione per l'iscrizione delle reti associative nel Registro unico nazionale del Terzo settore che i rappresentanti legali ed amministratori non abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici. L'iscrizione, nonché la costituzione e l'operatività da almeno un anno, sono condizioni necessarie per accedere alle risorse del Fondo di cui all'articolo 72 che, in ogni caso, non possono essere destinate, direttamente o indirettamente, ad enti diversi dalle organizzazioni di volontariato, dalle associazioni di promozione sociale e dalle fondazioni del Terzo settore.

6. Alle reti associative operanti nel settore di cui all'articolo 5, comma 1, lettera y), le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione civile, e alla relativa disciplina si provvede nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera d), della *legge 16 marzo 2017, n. 30*.

7. Gli atti costitutivi o gli statuti disciplinano l'ordinamento interno, la struttura di governo e la composizione e il funzionamento degli organi sociali delle reti associative nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.

8. Gli atti costitutivi o gli statuti delle reti associative possono disciplinare il diritto di voto degli associati in assemblea anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 24, comma 2.

9. Gli atti costitutivi o gli statuti delle reti associative possono disciplinare le modalità e i limiti delle deleghe di voto in assemblea anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 24, comma 3.

10. Gli atti costitutivi o gli statuti delle reti associative possono disciplinare le competenze dell'assemblea degli associati anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 25, comma 1.

Capo VI
Delle società di mutuo soccorso

Art. 42. Rinvio
In vigore dal 3 agosto 2017

1. Le società di mutuo soccorso sono disciplinate dalla *legge 15 aprile 1886, n. 3818*, e successive modificazioni.

Art. 43. Trasformazione
In vigore dal 31 dicembre 2021

1. Le società di mutuo soccorso, già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Codice, che entro il 31 dicembre 2022 si trasformano in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale, mantengono, in deroga all'articolo 8, *comma 3*, della *legge 15 aprile 1886, n. 3818*, il proprio patrimonio. (31)

(31) Comma così modificato dall'*art. 11, comma 1, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2021, n. 21*, e, successivamente, dall'*art. 9, comma 1, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 25 febbraio 2022, n. 15*.

Art. 44. Modifiche e integrazioni alla disciplina
In vigore dal 3 agosto 2017

1. Alle società di mutuo soccorso non si applica l'obbligo di versamento del contributo del 3 per cento sugli utili netti annuali di cui all'articolo 11 della *legge 31 gennaio 1992, n. 59*.

2. In deroga all'articolo 23, *comma 1*, del *decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 dicembre 2012, n. 221*, non sono soggette all'obbligo di iscrizione nella sezione delle imprese sociali presso il registro delle imprese le società di mutuo soccorso che hanno un versamento annuo di contributi associativi non superiore a 50.000 euro e che non gestiscono fondi sanitari integrativi.

Titolo VI
Del registro unico nazionale del terzo settore

Art. 45. Registro unico nazionale del Terzo settore
In vigore dal 3 agosto 2017

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Registro unico nazionale del Terzo settore, operativamente gestito su base territoriale e con modalità informatiche in collaborazione con ciascuna Regione e Provincia autonoma, che, a tal fine, individua, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la struttura competente. Presso le Regioni, la struttura di cui al periodo precedente è indicata come «Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore». Presso le Province autonome la stessa assume la denominazione di «Ufficio provinciale del Registro unico nazionale del Terzo settore». Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua nell'ambito della dotazione organica dirigenziale non generale disponibile a legislazione vigente la propria struttura competente di seguito indicata come «Ufficio statale del Registro unico nazionale del Terzo settore».

2. Il registro è pubblico ed è reso accessibile a tutti gli interessati in modalità telematica.

Art. 46. Struttura del Registro
In vigore dal 3 agosto 2017

1. Il Registro unico nazionale del Terzo settore si compone delle seguenti sezioni:

- a) Organizzazioni di volontariato;
- b) Associazioni di promozione sociale;
- c) Enti filantropici;
- d) Imprese sociali, incluse le cooperative sociali;
- e) Reti associative;
- f) Società di mutuo soccorso;
- g) Altri enti del Terzo settore.

2. Ad eccezione delle reti associative, nessun ente può essere contemporaneamente iscritto in due o più sezioni.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può, con decreto di natura non regolamentare, sentita la Conferenza Unificata, istituire sottosezioni o nuove sezioni o modificare le sezioni esistenti.

Art. 47. Iscrizione
In vigore dal 3 agosto 2017

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 22, la domanda di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore è presentata dal rappresentante legale dell'ente o della rete associativa cui l'ente eventualmente aderisca all'Ufficio del Registro unico nazionale della Regione o della Provincia autonoma in cui l'ente ha la sede legale, depositando l'atto costitutivo, lo statuto ed eventuali allegati, ed indicando la sezione del registro nella quale l'ente chiede l'iscrizione. Per le reti associative la domanda di iscrizione nella sezione di cui all'articolo 46 comma 1, lettera e) è presentata all'Ufficio statale del Registro unico nazionale.
 2. L'ufficio competente di cui al comma 1 verifica la sussistenza delle condizioni previste dal presente Codice per la costituzione dell'ente quale ente del Terzo settore, nonché per la sua iscrizione nella sezione richiesta.
 3. L'ufficio del Registro, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, può:
 - a) iscrivere l'ente;
 - b) rifiutare l'iscrizione con provvedimento motivato;
 - c) invitare l'ente a completare o rettificare la domanda ovvero ad integrare la documentazione.
 4. Decorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda o dalla presentazione della domanda completata o rettificata ovvero della documentazione integrativa ai sensi del comma 3, lettera c), la domanda di iscrizione s'intende accolta.
 5. Se l'atto costitutivo e lo statuto dell'ente del Terzo settore sono redatti in conformità a modelli standard tipizzati, predisposti da reti associative ed approvati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, verificata la regolarità formale della documentazione, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda iscrive l'ente nel Registro stesso.
 6. Avverso il diniego di iscrizione nel Registro è ammesso ricorso avanti al tribunale amministrativo competente per territorio.
-

Art. 48. Contenuto e aggiornamento
In vigore dal 3 agosto 2017

1. Nel Registro unico nazionale del Terzo settore devono risultare per ciascun ente almeno le seguenti informazioni: la denominazione; la forma giuridica; la sede legale, con l'indicazione di eventuali sedi secondarie; la data di costituzione; l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5, il codice fiscale o la partita IVA; il possesso della personalità giuridica e il patrimonio minimo di cui all'articolo 22, comma 4; le generalità dei soggetti che hanno la rappresentanza legale dell'ente; le generalità dei soggetti che ricoprono cariche sociali con indicazione di poteri e limitazioni.
2. Nel Registro devono inoltre essere iscritte le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, le deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, di scioglimento, estinzione, liquidazione e cancellazione, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento, dispongono la cancellazione o accertano l'estinzione, le generalità dei liquidatori e tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento.

3. I rendiconti e i bilanci di cui agli articoli 13 e 14 e i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente devono essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno. Entro trenta giorni decorrenti da ciascuna modifica, devono essere pubblicate le informazioni aggiornate e depositati gli atti di cui ai commi 1 e 2, incluso l'eventuale riconoscimento della personalità giuridica.

4. In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti nonché di quelli relativi alle informazioni obbligatorie di cui al presente articolo nel rispetto dei termini in esso previsti, l'ufficio del registro diffida l'ente del Terzo settore ad adempiere all'obbligo suddetto, assegnando un termine non superiore a centottanta giorni, decorsi inutilmente i quali l'ente è cancellato dal Registro.

5. Del deposito degli atti e della completezza delle informazioni di cui al presente articolo e dei relativi aggiornamenti sono onerati gli amministratori. Si applica l'*articolo 2630 del codice civile*.

6. All'atto della registrazione degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 31, comma 1, l'ufficio del registro unico nazionale acquisisce la relativa informazione antimafia.

Art. 49. Estinzione o scioglimento dell'ente In vigore dal 3 agosto 2017

1. L'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore accerta, anche d'ufficio, l'esistenza di una delle cause di estinzione o scioglimento dell'ente e ne dà comunicazione agli amministratori e al presidente del tribunale ove ha sede l'ufficio del registro unico nazionale presso il quale l'ente è iscritto affinché provveda ai sensi dell'*articolo 11 e seguenti delle disposizioni di attuazione del codice civile*.

2. Chiusa la procedura di liquidazione, il presidente del tribunale provvede che ne sia data comunicazione all'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore per la conseguente cancellazione dell'ente dal Registro.

Art. 50. Cancellazione e migrazione in altra sezione In vigore dal 3 agosto 2017

1. La cancellazione di un ente dal Registro unico nazionale avviene a seguito di istanza motivata da parte dell'ente del Terzo settore iscritto o di accertamento d'ufficio, anche a seguito di provvedimenti della competente autorità giudiziaria ovvero tributaria, divenuti definitivi, dello scioglimento, cessazione, estinzione dell'ente ovvero della carenza dei requisiti necessari per la permanenza nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

2. L'ente cancellato dal Registro unico nazionale per mancanza dei requisiti che vuole continuare a operare ai sensi del codice civile deve preventivamente devolvere il proprio patrimonio ai sensi

dell'articolo 9, limitatamente all'incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l'ente è stato iscritto nel Registro unico nazionale.

3. Se vengono meno i requisiti per l'iscrizione dell'ente del Terzo settore in una sezione del Registro ma permangono quelli per l'iscrizione in altra sezione del Registro stesso, l'ente può formulare la relativa richiesta di migrazione che deve essere approvata con le modalità e nei termini previsti per l'iscrizione nel Registro unico nazionale.

4. Avverso il provvedimento di cancellazione dal Registro, è ammesso ricorso avanti al tribunale amministrativo competente per territorio.

Art. 51. Revisione periodica del Registro

In vigore dal 3 agosto 2017

1. Con cadenza triennale, gli Uffici del Registro unico nazionale del Terzo settore provvedono alla revisione, ai fini della verifica della permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione al Registro stesso.

Art. 52. Opponibilità ai terzi degli atti depositati

In vigore dal 3 agosto 2017

1. Gli atti per i quali è previsto l'obbligo di iscrizione, annotazione ovvero di deposito presso il Registro unico nazionale del Terzo settore sono opponibili ai terzi soltanto dopo la relativa pubblicazione nel Registro stesso, a meno che l'ente provi che i terzi ne erano a conoscenza.

2. Per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione di cui al comma 1, gli atti non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nella impossibilità di averne conoscenza.

Art. 53. Funzionamento del Registro (33)**In vigore dal 3 agosto 2017**

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, definisce, con proprio decreto, la procedura per l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, individuando i documenti da presentare ai fini dell'iscrizione e le modalità di deposito degli atti di cui all'articolo 48, nonché le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro unico nazionale del Terzo settore finalizzate ad assicurare l'omogenea e piena conoscibilità su tutto il territorio nazionale degli elementi informativi del registro stesso e le modalità con cui è garantita la comunicazione dei dati tra il registro delle Imprese e il Registro unico nazionale del Terzo settore con riferimento alle imprese sociali e agli altri enti del Terzo settore iscritti nel registro delle imprese. (34)

2. Le Regioni e le province autonome entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 disciplinano i procedimenti per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione degli enti del Terzo settore; entro sei mesi dalla predisposizione della struttura informatica rendono operativo il Registro.

3. Le risorse necessarie a consentire l'avvio e la gestione del Registro unico nazionale del Terzo settore sono stabilite in 25 milioni di euro per l'anno 2018, in 20 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020, in 14,7 milioni di euro per l'anno 2021 e in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, da impiegare per l'infrastruttura informatica nonché per lo svolgimento delle attività di cui al presente titolo e di cui all'articolo 93, comma 3, anche attraverso accordi ai sensi dell'*articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241* (32), con le Regioni e le Province autonome, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. (35)

(32) NDR: In G.U. è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «legge 9 agosto 1990, n. 241».

(33) A norma dell'art. 102, comma 4, del presente provvedimento, dalla data di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore decorreranno le abrogazioni previste dal suddetto art. 102, comma 4.

(34) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 15 settembre 2020*.

(35) Per il riparto delle risorse per la gestione degli uffici Regionali e Provinciali del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS) per l'annualità 2021-2022, vedi il *D.M. 3 ottobre 2022, n. 167*.

Art. 54. Trasmigrazione dei registri esistenti**In vigore dal 20 agosto 2022**

1. Con il decreto di cui all'articolo 53 vengono disciplinate le modalità con cui gli enti pubblici territoriali provvedono a comunicare al Registro unico nazionale del Terzo settore i dati in loro possesso degli enti già iscritti nei registri speciali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale esistenti al giorno antecedente l'operatività del Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore.

2. Gli uffici del Registro unico nazionale del Terzo settore, ricevute le informazioni contenute nei predetti registri, provvedono entro centottanta giorni a richiedere agli enti le eventuali informazioni o documenti mancanti e a verificare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione. Ai fini del computo di tale termine non si tiene conto del periodo compreso tra il 1° luglio 2022 e il 15 settembre 2022. (36)

3. L'omessa trasmissione delle informazioni e dei documenti richiesti agli enti del Terzo settore ai sensi del comma 2 entro il termine di sessanta giorni comporta la mancata iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

4. Fino al termine delle verifiche di cui al comma 2 gli enti iscritti nei registri di cui al comma 1 continuano

a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva qualifica.

(36) Comma così modificato dall'*art. 25-bis, comma 1, D.L. 21 giugno 2022, n. 73*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 agosto 2022, n. 122*.

Titolo VII Dei rapporti con gli enti pubblici

Art. 55. Coinvolgimento degli enti del Terzo settore (37) **In vigore dal 3 agosto 2017**

1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona.

2. La co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili.

3. La co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui comma 2.

4. Ai fini di cui al comma 3, l'individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner.

(37) Vedi, anche, le linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed enti del Terzo settore adottate con *D.M. 31 marzo 2021, n. 72*.

Art. 56. Convenzioni (39)
In vigore dal 11 settembre 2018

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate.

3. L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari.

3-bis. Le amministrazioni procedenti pubblicano sui propri siti informatici gli atti di indizione dei procedimenti di cui al presente articolo e i relativi provvedimenti finali. I medesimi atti devono altresì formare oggetto di pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. (38)

4. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge. Devono inoltre prevedere la durata del rapporto convenzionale, il contenuto e le modalità dell'intervento volontario, il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate, le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici, le coperture assicurative di cui all'articolo 18, i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa, le modalità di risoluzione del rapporto, forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, la verifica dei reciproci adempimenti nonché le modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione.

(38) Comma inserito dall'art. 13, comma 1, D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105, a decorrere dall'11 settembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall'art. 35, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 105/2018.

(39) Vedi, anche, le linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed enti del Terzo settore adottate con D.M. 31 marzo 2021, n. 72.

Art. 57. Servizio di trasporto sanitario di emergenza e urgenza (41)
In vigore dal 11 settembre 2018

1. I servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza possono essere, in via prioritaria, oggetto di affidamento in convenzione alle organizzazioni di volontariato, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, aderenti ad una rete associativa di cui all'articolo 41, comma 2, ed accreditate ai sensi della normativa regionale in materia, ove esistente, nelle ipotesi in cui, per la natura specifica del servizio, l'affidamento diretto garantisca l'espletamento del servizio di interesse generale, in un sistema di effettiva contribuzione a una finalità sociale e di perseguimento degli obiettivi di solidarietà, in condizioni di efficienza economica e adeguatezza, nonché nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione.

2. Alle convenzioni aventi ad oggetto i servizi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 3-bis e 4 dell'articolo 56. (40)

(40) Comma così modificato dall'*art. 14, comma 1, D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105*, a decorrere dall'11 settembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 35, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 105/2018*.

(41) Vedi, anche, le linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed enti del Terzo settore adottate con *D.M. 31 marzo 2021, n. 72*.

Titolo VIII
Della promozione e del sostegno degli enti del terzo settore
Capo I
Del consiglio nazionale del terzo settore

Art. 58. Istituzione
In vigore dal 3 agosto 2017

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Consiglio nazionale del Terzo settore, presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo delegato.

Art. 59. Composizione
In vigore dal 11 settembre 2018

1. Il Consiglio nazionale del Terzo settore è composto da:

a) dieci rappresentanti designati dall'associazione di enti del Terzo settore più rappresentativa sul territorio nazionale, in ragione del numero di enti del Terzo settore ad essa aderenti, tra persone che siano espressione delle diverse tipologie organizzative del Terzo settore; (42)

b) quindici rappresentanti di reti associative, di cui otto di reti associative nazionali, che siano espressione delle diverse tipologie organizzative del Terzo settore; (43)

c) cinque esperti di comprovata esperienza professionale in materia di Terzo settore, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private ovvero che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria;

d) tre rappresentanti delle autonomie regionali e locali, di cui due designati dalla Conferenza Stato-Regioni di cui al *decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, ed uno designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);

d-bis) un rappresentante designato dall'associazione dei CSV più rappresentativa sul territorio nazionale in ragione del numero di CSV ad essa aderenti (44).

2. Del Consiglio nazionale del Terzo settore fanno altresì parte, senza diritto di voto:

a) un rappresentante designato dal presidente dell'ISTAT con comprovata esperienza in materia di Terzo settore;

b) un rappresentante designato dal presidente dell'INAPP con comprovata esperienza in materia di Terzo settore;

c) il direttore generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. I componenti del Consiglio nazionale del Terzo settore sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e rimangono in carica per tre anni. Per ogni componente effettivo del Consiglio è nominato un supplente. I componenti del Consiglio aventi diritto di voto non possono essere nominati per più di due mandati consecutivi. La partecipazione al Consiglio dei componenti effettivi e supplenti è gratuita e non dà diritto alla corresponsione di alcun compenso, indennità, rimborso od emolumento comunque denominato. (45)

(42) Lettera così modificata dall'*art. 15, comma 1, lett. a), D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105*, a decorrere dall'11 settembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 35, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 105/2018*.

(43) Lettera così modificata dall'*art. 15, comma 1, lett. b), D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105*, a decorrere dall'11 settembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 35, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 105/2018*.

(44) Lettera aggiunta dall'*art. 15, comma 1, lett. c), D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105*, a decorrere dall'11 settembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 35, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 105/2018*.

(45) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 23 gennaio 2018, n. 8* e il *D.M. 11 giugno 2021, n. 135*.

Art. 60. Attribuzioni

In vigore dal 11 settembre 2018

1. Il Consiglio svolge i seguenti compiti:

a) esprime pareri non vincolanti, ove richiesto, sugli schemi di atti normativi che riguardano il Terzo settore;

b) esprime parere non vincolante, ove richiesto, sulle modalità di utilizzo delle risorse finanziarie di cui agli articoli 72 e seguenti;

c) esprime parere obbligatorio non vincolante sulle linee guida in materia di bilancio sociale e di valutazione di impatto sociale dell'attività svolta dagli enti del Terzo settore nonché sulla definizione dei modelli di bilancio degli enti del Terzo settore; (46)

d) designa un componente nell'organo di governo della Fondazione Italia Sociale;

e) è coinvolto nelle funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo, con il supporto delle reti associative nazionali;

f) designa i rappresentanti degli enti del Terzo settore presso il CNEL ai sensi della *legge 30 dicembre*

1986, n. 936.

2. Per lo svolgimento dei compiti indicati al comma 1, il Consiglio nazionale del Terzo settore si avvale delle risorse umane e strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. Le modalità di funzionamento del Consiglio nazionale del Terzo settore sono fissate con regolamento interno da adottarsi a maggioranza assoluta dei componenti.

(46) Lettera così modificata dall'art. 16, comma 1, D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105, a decorrere dall'11 settembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall'art. 35, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 105/2018.

Capo II

Dei centri di servizio per il volontariato

Art. 61. Accreditamento dei Centri di servizio per il volontariato In vigore dal 3 agosto 2017

1. Possono essere accreditati come centri di servizio per il volontariato, di seguito CSV, gli enti costituiti in forma di associazione riconosciuta del Terzo settore da organizzazioni di volontariato e da altri enti del Terzo settore, esclusi quelli costituiti in una delle forme del libro V del codice civile, ed il cui statuto preveda:

a) lo svolgimento di attività di supporto tecnico, formativo ed informativo al fine di promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore;

b) il divieto di erogare direttamente in denaro le risorse ad essi provenienti dal fondo unico nazionale, di seguito FUN nonché di trasferire a titolo gratuito beni mobili o immobili acquisiti mediante le medesime risorse;

c) l'obbligo di adottare una contabilità separata per le risorse provenienti da fonte diversa dal FUN;

d) l'obbligo di ammettere come associati le organizzazioni di volontariato e gli altri enti del Terzo settore, esclusi quelli costituiti in una delle forme del libro V del codice civile, che ne facciano richiesta, fatta salva la possibilità di subordinare il mantenimento dello status di associato al rispetto dei principi, dei valori e delle norme statutarie;

e) il diritto di tutti gli associati di votare, direttamente o indirettamente, in assemblea, ed in particolare di eleggere democraticamente i componenti degli organi di amministrazione e di controllo interno dell'ente, salvo quanto previsto dalle lettere f), g), ed h);

f) l'attribuzione della maggioranza di voti in ciascuna assemblea alle organizzazioni di volontariato;

g) misure dirette ad evitare il realizzarsi di situazioni di controllo dell'ente da parte di singoli associati o di gruppi minoritari di associati;

h) misure destinate a favorire la partecipazione attiva e l'effettivo coinvolgimento di tutti gli associati, sia di piccola che di grande dimensione, nella gestione del CSV;

i) specifici requisiti di onorabilità, professionalità, incompatibilità ed indipendenza per coloro che assumono cariche sociali, ed in particolare il divieto di ricoprire l'incarico di presidente dell'organo di amministrazione per:

1) coloro che hanno incarichi di governo nazionale, di giunta e consiglio regionale, di associazioni di comuni e consorzi intercomunali, e incarichi di giunta e consiglio comunale, circoscrizionale, di quartiere e simili, comunque denominati, purché con popolazione superiore a 15.000 abitanti;

2) i consiglieri di amministrazione e il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

3) i parlamentari nazionali ed europei;

4) coloro che ricoprono ruoli di livello nazionale o locale in organi dirigenti di partiti politici;

j) un numero massimo di mandati consecutivi per coloro che ricoprono la carica di componente

dell'organo di amministrazione, nonché il divieto per la stessa persona di ricoprire la carica di presidente dell'organo di amministrazione per più di nove anni;

k) il diritto dell'organismo territoriale di controllo, di seguito OTC competente di nominare, qualora l'ente fosse accreditato come CSV, un componente dell'organo di controllo interno del CSV con funzioni di presidente e dei componenti di tale organo di assistere alle riunioni dell'organo di amministrazione del CSV;

l) l'obbligo di redigere e rendere pubblico il bilancio sociale;

m) misure dirette a favorire la trasparenza e la pubblicità dei propri atti.

2. L'organismo nazionale di controllo, di seguito ONC stabilisce il numero di enti accreditabili come CSV nel territorio nazionale, assicurando comunque la presenza di almeno un CSV per ogni regione e provincia autonoma ed evitando sovrapposizione di competenze territoriali tra i CSV da accreditarsi. A tal fine, e fatto salvo quanto previsto dal comma 3, l'ONC accredita:

a) un CSV per ogni città metropolitana e per ogni provincia con territorio interamente montano e confinante con Paesi stranieri ai sensi della *legge 7 aprile 2014, n. 56*;

b) un CSV per ogni milione di abitanti non residenti nell'ambito territoriale delle città metropolitane e delle province di cui alla lettera a). (47)

3. I criteri di cui alle lettere a) e b) del comma 2 possono essere derogati, con atto motivato dell'ONC, in presenza di specifiche esigenze territoriali del volontariato o di contenimento dei costi. In ogni caso, il numero massimo di CSV accreditabili, in ciascuna regione o provincia autonoma, non può essere superiore a quello dei CSV istituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto sulla base della previgente normativa.

4. L'accreditamento è revocabile nei casi previsti dal presente decreto.

(47) La Corte costituzionale, con sentenza 25 settembre - 12 ottobre 2018, n. 185 (Gazz. Uff. 17 ottobre 2018, n. 41, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 61, comma 2, 62, comma 7, 64, 65 e 72, quest'ultimo anche in relazione all'art. 73, promosse dalla Regione Veneto e dalla Regione Lombardia, in riferimento all'art. 119 della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 61, comma 2, 62, comma 7, 64 e 65 - quest'ultimo nel testo introdotto dall'art. 18 del D.Lgs. n. 105 del 2018 - del D.Lgs. n. 117 del 2017, promosse dalla Regione Veneto e dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 3, 97, 114, 117, terzo e quarto comma, 118 e 120 Cost. e al principio di leale collaborazione; non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 64 e 65 - quest'ultimo nel testo introdotto dall'art. 18 del D.Lgs. n. 105 del 2018 - del D.Lgs. n. 117 del 2017, promosse dalla Regione Veneto e dalla Regione Lombardia, in riferimento all'art. 76 Cost..

Art. 62. Finanziamento dei Centri di servizio per il volontariato In vigore dal 3 agosto 2017

1. Al fine di assicurare il finanziamento stabile dei CSV è istituito il FUN, alimentato da contributi annuali delle fondazioni di origine bancaria di cui al *decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153*, di seguito FOB, ed amministrato dall'ONC in conformità alle norme del presente decreto.

2. Il FUN costituisce ad ogni effetto di legge patrimonio autonomo e separato da quello delle FOB, dell'ONC, e dei CSV, vincolato alla destinazione di cui al comma 9.

3. Ciascuna FOB destina ogni anno al FUN una quota non inferiore al quindicesimo del risultato della differenza tra l'avanzo dell'esercizio meno l'accantonamento a copertura dei disavanzi pregressi, alla riserva obbligatoria e l'importo minimo da destinare ai settori rilevanti ai sensi dell'articolo 8, *comma 1, lettere c) e d)*, del *decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153*.

4. Le FOB calcolano ogni anno, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, le somme dovute ai sensi

del comma 3 e le versano al FUN entro il 31 ottobre dell'anno di approvazione del bilancio, secondo modalità individuate dall'ONC.

5. Le FOB sono inoltre tenute a versare al FUN i contributi integrativi deliberati dall'ONC ai sensi del comma 11 e possono in ogni caso versare al FUN contributi volontari.

6. A decorrere dall'anno 2018, per le somme che, ai sensi dei commi 4 e 5, vengono versate al FUN, alle FOB è riconosciuto annualmente un credito d'imposta pari al 100 per cento dei versamenti effettuati, fino ad un massimo di euro 15 milioni per l'anno 2018 e di euro 10 milioni per gli anni successivi. Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, nei limiti dell'importo riconosciuto, ai sensi dell'articolo 17 del *decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*, presentando il modello F24 esclusivamente mediante servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, *comma 53*, della *legge 24 dicembre 2007, n. 244*, e all'articolo 34 della *legge 23 dicembre 2000, n. 388*, e successive modificazioni. Il credito è cedibile, in esenzione dall'imposta di registro, nel rispetto delle disposizioni di cui agli *articoli 1260 e seguenti del codice civile*, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi, ed è utilizzabile dal cessionario alle medesime condizioni applicabili al cedente. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le disposizioni applicative necessarie, ivi comprese le procedure per la concessione del contributo nel rispetto del limite di spesa stabilito. (49)

7. L'ONC determina l'ammontare del finanziamento stabile triennale dei CSV, anche sulla base del fabbisogno storico e delle mutate esigenze di promozione del volontariato negli enti del Terzo settore, e ne stabilisce la ripartizione annuale e territoriale, su base regionale, secondo criteri trasparenti, obiettivi ed equi, definiti anche in relazione alla provenienza delle risorse delle FOB, ad esigenze di perequazione territoriale, nonché all'attribuzione storica delle risorse. L'ONC può destinare all'associazione dei CSV più rappresentativa sul territorio nazionale in ragione del numero di CSV ad essa aderenti una quota di tale finanziamento per la realizzazione di servizi strumentali ai CSV o di attività di promozione del volontariato che possono più efficacemente compiersi su scala nazionale. (48)

8. L'ONC determina, secondo criteri di efficienza, di ottimizzazione e contenimento dei costi e di stretta strumentalità alle funzioni da svolgere ai sensi del presente decreto, l'ammontare previsto delle proprie spese di organizzazione e funzionamento a valere sul FUN, inclusi i costi relativi all'organizzazione e al funzionamento degli OTC e ai componenti degli organi di controllo interno dei CSV nominati ai sensi dell'articolo 65, *comma 6, lettera e)*, in misura comunque non superiore al 5 per cento delle somme versate dalle FOB ai sensi del comma 3. In ogni caso, non possono essere posti a carico del FUN eventuali emolumenti riconosciuti ai componenti e ai dirigenti dell'ONC e degli OTC. Le somme non spese riducono di un importo equivalente l'ammontare da destinarsi al medesimo fine nell'anno successivo a quello di approvazione del bilancio di esercizio.

9. Le risorse del FUN sono destinate esclusivamente alla copertura dei costi di cui ai commi 7 ed 8. L'ONC, secondo modalità dalla stessa individuate, rende annualmente disponibili ai CSV, all'associazione dei CSV di cui al comma 7, e agli OTC le somme ad essi assegnate per lo svolgimento delle proprie funzioni.

10. Negli anni in cui i contributi obbligatori versati dalle FOB al FUN ai sensi del comma 3 risultino superiori ai costi annuali di cui ai commi 7 e 8, la differenza è destinata dall'ONC ad una riserva con finalità di stabilizzazione delle assegnazioni future ai CSV.

11. Negli anni in cui i contributi obbligatori versati dalle FOB al FUN ai sensi del comma 3 risultino inferiori ai costi annuali di cui ai commi 7 e 8, ed anche la riserva con finalità di stabilizzazione sia insufficiente per la loro copertura, l'ONC pone la differenza a carico delle FOB, richiedendo a ciascuna di esse il versamento al FUN di un contributo integrativo proporzionale a quello obbligatorio già versato.

12. I CSV possono avvalersi di risorse diverse da quelle del FUN, che possono essere liberamente percepite e gestite dai CSV, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 61, *comma 1, lettera c)*. I CSV non possono comunque accedere alle risorse del Fondo di cui all'articolo 72.

(48) La Corte costituzionale, con sentenza 25 settembre - 12 ottobre 2018, n. 185 (Gazz. Uff. 17 ottobre 2018, n. 41, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 61, comma 2, 62, comma 7, 64, 65 e 72, quest'ultimo anche in relazione all'art. 73, promosse dalla Regione Veneto e dalla Regione Lombardia, in riferimento all'art. 119 della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 61, comma 2, 62, comma 7, 64 e 65 - quest'ultimo nel testo introdotto dall'art. 18 del D.Lgs. n. 105 del 2018 - del D.Lgs. n. 117 del 2017, promosse dalla Regione Veneto e dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 3, 97, 114, 117, terzo e quarto comma, 118 e 120 Cost. e al principio di leale collaborazione; non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 64 e 65 - quest'ultimo nel testo introdotto dall'art. 18 del D.Lgs. n. 105 del 2018 - del D.Lgs. n. 117 del 2017, promosse dalla Regione Veneto e dalla Regione Lombardia, in riferimento all'art. 76 Cost..

(49) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 4 maggio 2018, n. 56/2018*.

Art. 63. Funzioni e compiti dei Centri di servizio per il volontariato In vigore dal 3 agosto 2017

1. I CSV utilizzano le risorse del FUN loro conferite al fine di organizzare, gestire ed erogare servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo per promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore, senza distinzione tra enti associati ed enti non associati, e con particolare riguardo alle organizzazioni di volontariato, nel rispetto e in coerenza con gli indirizzi strategici generali definiti dall'ONC ai sensi del articolo 64, comma 5, lettera d).

2. Ai fini di cui al comma 1, i CSV possono svolgere attività varie riconducibili alle seguenti tipologie di servizi:

a) servizi di promozione, orientamento e animazione territoriale, finalizzati a dare visibilità ai valori del volontariato e all'impatto sociale dell'azione volontaria nella comunità locale, a promuovere la crescita della cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva in particolare tra i giovani e nelle scuole, istituti di istruzione, di formazione ed università, facilitando l'incontro degli enti di Terzo settore con i cittadini interessati a svolgere attività di volontariato, nonché con gli enti di natura pubblica e privata interessati a promuovere il volontariato;

b) servizi di formazione, finalizzati a qualificare i volontari o coloro che aspirino ad esserlo, acquisendo maggiore consapevolezza dell'identità e del ruolo del volontario e maggiori competenze trasversali, progettuali, organizzative a fronte dei bisogni della propria organizzazione e della comunità di riferimento;

c) servizi di consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento, finalizzati a rafforzare competenze e tutele dei volontari negli ambiti giuridico, fiscale, assicurativo, del lavoro, progettuale, gestionale, organizzativo, della rendicontazione economico-sociale, della ricerca fondi, dell'accesso al credito, nonché strumenti per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dai volontari medesimi;

d) servizi di informazione e comunicazione, finalizzati a incrementare la qualità e la quantità di informazioni utili al volontariato, a supportare la promozione delle iniziative di volontariato, a sostenere il lavoro di rete degli enti del Terzo settore tra loro e con gli altri soggetti della comunità locale per la cura dei beni comuni, ad accreditare il volontariato come interlocutore autorevole e competente;

e) servizi di ricerca e documentazione, finalizzati a mettere a disposizione banche dati e conoscenze sul mondo del volontariato e del Terzo settore in ambito nazionale, comunitario e internazionale;

f) servizi di supporto tecnico-logistico, finalizzati a facilitare o promuovere l'operatività dei volontari, attraverso la messa a disposizione temporanea di spazi, strumenti ed attrezzature.

3. I servizi organizzati mediante le risorse del FUN sono erogati nel rispetto dei seguenti principi:

a) principio di qualità: i servizi devono essere della migliore qualità possibile considerate le risorse disponibili; i CSV applicano sistemi di rilevazione e controllo della qualità, anche attraverso il coinvolgimento dei destinatari dei servizi;

b) principio di economicità: i servizi devono essere organizzati, gestiti ed erogati al minor costo possibile in relazione al principio di qualità;

c) principio di territorialità e di prossimità: i servizi devono essere erogati da ciascun CSV prevalentemente in favore di enti aventi sede legale ed operatività principale nel territorio di riferimento, e devono comunque essere organizzati in modo tale da ridurre il più possibile la distanza tra fornitori e destinatari, anche grazie all'uso di tecnologie della comunicazione;

d) principio di universalità, non discriminazione e pari opportunità di accesso: i servizi devono essere organizzati in modo tale da raggiungere il maggior numero possibile di beneficiari; tutti gli aventi diritto devono essere posti effettivamente in grado di usufruirne, anche in relazione al principio di pubblicità e trasparenza;

e) principio di integrazione: i CSV, soprattutto quelli che operano nella medesima regione, sono tenuti a cooperare tra loro allo scopo di perseguire virtuose sinergie ed al fine di fornire servizi economicamente vantaggiosi;

f) principio di pubblicità e trasparenza: i CSV rendono nota l'offerta dei servizi alla platea dei propri destinatari, anche mediante modalità informatiche che ne assicurino la maggiore e migliore diffusione; essi inoltre adottano una carta dei servizi mediante la quale rendono trasparenti le caratteristiche e le modalità di erogazione di ciascun servizio, nonché i criteri di accesso ed eventualmente di selezione dei beneficiari.

4. In caso di scioglimento dell'ente accreditato come CSV o di revoca dell'accreditamento, le risorse del FUN ad esso assegnate ma non ancora utilizzate devono essere versate entro centoventi giorni dallo scioglimento o dalla revoca all'ONC, che le destina all'ente accreditato come CSV in sostituzione del precedente, o in mancanza, ad altri CSV della medesima regione o, in mancanza, alla riserva con finalità di stabilizzazione del FUN.

5. In caso di scioglimento dell'ente accreditato come CSV o di revoca dell'accreditamento, eventuali beni mobili o immobili acquisiti dall'ente mediante le risorse del FUN mantengono il vincolo di destinazione e devono essere trasferiti dall'ente secondo le indicazioni provenienti dall'ONC.

Art. 64. Organismo nazionale di controllo (51)

In vigore dal 11 settembre 2018

1. L'ONC è una fondazione con personalità giuridica di diritto privato, costituita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al fine di svolgere, per finalità di interesse generale, funzioni di indirizzo e di controllo dei CSV. Essa gode di piena autonomia statutaria e gestionale nel rispetto delle norme del presente decreto, del codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo. Le funzioni di controllo e di vigilanza sull'ONC previste dall'articolo 25 del codice civile sono esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. (52)

2. Il decreto di cui al comma 1 provvede alla nomina dei componenti dell'organo di amministrazione dell'ONC, che deve essere formato da:

a) sette membri, di cui uno con funzioni di Presidente, designati dall'associazione delle FOB più rappresentativa sul territorio nazionale in ragione del numero di FOB ad essa aderenti;

b) due membri designati dall'associazione dei CSV più rappresentativa sul territorio nazionale in ragione del numero di CSV ad essa aderenti;

c) due membri, di cui uno espressione delle organizzazioni di volontariato, designati dall'associazione degli enti del Terzo settore più rappresentativa sul territorio nazionale in ragione del numero di enti del Terzo settore ad essa aderenti;

d) un membro designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

e) un membro designato dalla Conferenza Stato-Regioni. (53)

3. I componenti dell'organo di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, durano in carica tre anni, ed in ogni caso sino al rinnovo dell'organo medesimo. Per ogni componente effettivo è designato un supplente. I componenti non possono essere nominati per più di tre mandati consecutivi. Per la partecipazione all'ONC non possono essere corrisposti a favore dei componenti emolumenti gravanti sul FUN o sul bilancio dello Stato. (52)

4. Come suo primo atto, l'organo di amministrazione adotta lo statuto dell'ONC col voto favorevole di almeno dodici dei suoi componenti. Eventuali modifiche statutarie devono essere deliberate dall'organo di amministrazione con la medesima maggioranza di voti.

5. L'ONC svolge le seguenti funzioni in conformità alle norme, ai principi e agli obiettivi del presente decreto e alle disposizioni del proprio statuto:

- a) amministra il FUN e riceve i contributi delle FOB secondo modalità da essa individuate;
 - b) determina i contributi integrativi dovuti dalle FOB ai sensi dell'articolo 62, comma 11;
 - c) stabilisce il numero di enti accreditabili come CSV nel territorio nazionale nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 61, commi 2 e 3;
 - d) definisce triennialmente, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di autonomia ed indipendenza delle organizzazioni di volontariato e di tutti gli altri enti del Terzo settore, gli indirizzi strategici generali da perseguirsi attraverso le risorse del FUN;
 - e) determina l'ammontare del finanziamento stabile triennale dei CSV e ne stabilisce la ripartizione annuale e territoriale, su base regionale, secondo quanto previsto dall'articolo 62, comma 7;
 - f) versa annualmente ai CSV e all'associazione dei CSV più rappresentativa sul territorio nazionale in ragione del numero di CSV ad essa aderenti le somme loro assegnate;
 - g) sottopone a verifica la legittimità e la correttezza dell'attività svolta dall'associazione dei CSV di cui all'articolo 62, comma 7, attraverso le risorse del FUN ad essa assegnate dall'ONC ai sensi dell'articolo medesimo;
 - h) determina i costi del suo funzionamento, inclusi i costi di funzionamento degli OTC e i costi relativi ai componenti degli organi di controllo interno dei CSV, nominati ai sensi dell'articolo 65, comma 7, lettera e); (50)
 - i) individua criteri obiettivi ed imparziali e procedure pubbliche e trasparenti di accreditamento dei CSV, tenendo conto, tra gli altri elementi, della rappresentatività degli enti richiedenti, espressa anche dal numero di enti associati, della loro esperienza nello svolgimento dei servizi di cui all'articolo 63, e della competenza delle persone che ricoprono le cariche sociali;
 - j) accredita i CSV, di cui tiene un elenco nazionale che rende pubblico con le modalità più appropriate;
 - k) definisce gli indirizzi generali, i criteri e le modalità operative cui devono attenersi gli OTC nell'esercizio delle proprie funzioni, e ne approva il regolamento di funzionamento;
 - l) predispone modelli di previsione e rendicontazione che i CSV sono tenuti ad osservare nella gestione delle risorse del FUN;
 - m) controlla l'operato degli OTC e ne autorizza spese non preventivate;
 - n) assume i provvedimenti sanzionatori nei confronti dei CSV, su propria iniziativa o su iniziativa degli OTC;
 - o) promuove l'adozione da parte dei CSV di strumenti di verifica della qualità dei servizi erogati dai CSV medesimi attraverso le risorse del FUN, e ne valuta gli esiti;
 - p) predispone una relazione annuale sulla proprie attività e sull'attività e lo stato dei CSV, che invia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro il 31 maggio di ogni anno e rende pubblica attraverso modalità telematiche.
6. L'ONC non può finanziare iniziative o svolgere attività che non siano direttamente connesse allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 5.

(50) Lettera così modificata dall'art. 17, comma 1, D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105, a decorrere dall'11 settembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall'art. 35, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 105/2018.

(51) La Corte costituzionale, con sentenza 25 settembre - 12 ottobre 2018, n. 185 (Gazz. Uff. 17 ottobre 2018, n. 41, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 61, comma 2, 62, comma 7, 64, 65 e 72, quest'ultimo anche in relazione all'art. 73, promosse dalla Regione Veneto e dalla Regione Lombardia, in riferimento all'art. 119 della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 61, comma 2, 62, comma 7, 64 e 65 - quest'ultimo nel testo introdotto dall'art. 18 del D.Lgs. n. 105 del 2018 - del D.Lgs. n. 117 del 2017, promosse dalla Regione

Veneto e dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 3, 97, 114, 117, terzo e quarto comma, 118 e 120 Cost. e al principio di leale collaborazione; non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 64 e 65 - quest'ultimo nel testo introdotto dall'art. 18 del D.Lgs. n. 105 del 2018 - del D.Lgs. n. 117 del 2017, promosse dalla Regione Veneto e dalla Regione Lombardia, in riferimento all'art. 76 Cost..

(52) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 19 gennaio 2018*.

(53) Vedi, anche, il *D.M. 19 gennaio 2018*.

Art. 65. Organismi territoriali di controllo (58)

In vigore dal 11 settembre 2018

1. Gli OTC sono uffici territoriali dell'ONC privi di autonoma soggettività giuridica, chiamati a svolgere, nell'interesse generale, funzioni di controllo dei CSV nel territorio di riferimento, in conformità alle norme del presente decreto e allo statuto e alle direttive dell'ONC.

2. Sono istituiti i seguenti OTC:

Ambito 1: Liguria;

Ambito 2: Piemonte e Val d'Aosta;

Ambito 3: Lombardia;

Ambito 4: Veneto;

Ambito 5: Trento e Bolzano;

Ambito 6: Emilia-Romagna;

Ambito 7: Toscana;

Ambito 8: Marche e Umbria;

Ambito 9: Lazio e Abruzzo;

Ambito 10: Puglia e Basilicata;

Ambito 11: Calabria;

Ambito 12: Campania e Molise;

Ambito 13: Sardegna;

Ambito 14: Sicilia;

Ambito 15: Friuli Venezia Giulia. (54)

3. Gli OTC di cui agli ambiti 1, 3, 4, 6, 7, 11, 13, 14 e 15 sono composti da: (55)

a) quattro membri, di cui uno con funzioni di Presidente, designati dalle FOB;

b) un membro, espressione delle organizzazioni di volontariato del territorio, designato dall'associazione degli enti del Terzo settore più rappresentativa sul territorio di riferimento in ragione del numero di enti del Terzo settore ad essa aderenti, aventi sede legale o operativa nel territorio di riferimento;

c) un membro designato dalla Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);

d) un membro designato dalla Regione.

4. Gli OTC di cui agli ambiti 2, 5, 8, 9, 10 e 12 sono composti da: (56)

a) sette membri, di cui uno con funzioni di Presidente, designati dalle FOB;

b) due membri, espressione delle organizzazioni di volontariato del territorio, designati uno per ciascun territorio di riferimento, dall'associazione degli enti del Terzo settore più rappresentativa sul territorio di riferimento in ragione del numero di enti del Terzo settore ad essa aderenti, aventi sede legale o operativa nei territori di riferimento; (57)

c) due membri designati dalla Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);

d) due membri designati, uno per ciascun territorio di riferimento, dalle Regioni o dalle Province autonome.

5. I componenti dell'OTC sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, durano

in carica tre anni, ed in ogni caso sino al loro rinnovo, e non possono essere nominati per più di tre mandati consecutivi. Per ogni componente effettivo è designato un supplente. Per la partecipazione all'OTC non possono essere corrisposti emolumenti a favore dei componenti, gravanti sul FUN o sul bilancio dello Stato.

6. Come suo primo atto, ciascun OTC adotta un proprio regolamento di funzionamento e lo invia all'ONC per la sua approvazione.

7. Gli OTC svolgono le seguenti funzioni in conformità alle norme, ai principi e agli obiettivi del presente decreto, alle disposizioni dello statuto e alle direttive dell'ONC, e al proprio regolamento che dovrà disciplinarne nel dettaglio le modalità di esercizio:

a) ricevono le domande e istruiscono le pratiche di accreditamento dei CSV, in particolare verificando la sussistenza dei requisiti di accreditamento;

b) verificano periodicamente, con cadenza almeno biennale, il mantenimento dei requisiti di accreditamento come CSV; sottopongono altresì a verifica i CSV quando ne facciano richiesta formale motivata il Presidente dell'organo di controllo interno del CSV o un numero non inferiore al 30 per cento di enti associati o un numero di enti non associati pari ad almeno il 5 per cento del totale degli enti iscritti nelle pertinenti sezioni regionali del Registro unico nazionale del Terzo settore;

c) ripartiscono tra i CSV istituiti in ciascuna regione il finanziamento deliberato dall'ONC su base regionale ed ammettono a finanziamento la programmazione dei CSV;

d) verificano la legittimità e la correttezza dell'attività dei CSV in relazione all'uso delle risorse del FUN, nonché la loro generale adeguatezza organizzativa, amministrativa e contabile, tenendo conto delle disposizioni del presente decreto e degli indirizzi generali strategici fissati dall'ONC;

e) nominano, tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro e con specifica competenza in materia di Terzo settore, un componente dell'organo di controllo interno del CSV con funzioni di presidente e diritto di assistere alle riunioni dell'organo di amministrazione del CSV;

f) propongono all'ONC l'adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti dei CSV;

g) predispongono una relazione annuale sulla propria attività, che inviano entro il 30 aprile di ogni anno all'ONC e rendono pubblica mediante modalità telematiche.

8. Gli OTC non possono finanziare iniziative o svolgere attività che non siano direttamente connesse allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 7.

(54) Comma così modificato dall'*art. 18, comma 1, lett. a), D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105*, a decorrere dall'11 settembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 35, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 105/2018*.

(55) Alinea così modificato dall'*art. 18, comma 1, lett. b), D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105*, a decorrere dall'11 settembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 35, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 105/2018*.

(56) Alinea così modificato dall'*art. 18, comma 1, lett. c), D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105*, a decorrere dall'11 settembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 35, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 105/2018*.

(57) Lettera così modificata dall'*art. 18, comma 1, lett. d), D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105*, a decorrere dall'11 settembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 35, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 105/2018*.

(58) La Corte costituzionale, con sentenza 25 settembre - 12 ottobre 2018, n. 185 (Gazz. Uff. 17 ottobre 2018, n. 41, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 61, comma 2, 62, comma 7, 64, 65 e 72, quest'ultimo anche in relazione all'art. 73, promosse dalla Regione Veneto e dalla Regione Lombardia, in riferimento all'art. 119 della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 61, comma 2, 62, comma 7, 64 e 65 - quest'ultimo nel testo introdotto dall'art. 18 del D.Lgs. n. 105 del 2018 - del D.Lgs. n. 117 del 2017, promosse dalla Regione Veneto e dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 3, 97, 114, 117, terzo e quarto comma, 118 e 120 Cost. e al principio di leale collaborazione; non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 64 e 65 - quest'ultimo nel testo introdotto dall'art. 18 del D.Lgs. n. 105 del 2018 - del D.Lgs. n. 117 del 2017, promosse dalla Regione Veneto e dalla Regione Lombardia, in riferimento all'art. 76 Cost..

Art. 66. Sanzioni e ricorsi
In vigore dal 3 agosto 2017

1. In presenza di irregolarità, gli OTC invitano i CSV ad adottare i provvedimenti e le misure necessarie a sanarle.
 2. In presenza di irregolarità non sanabili o non sanate, gli OTC denunciano l'irregolarità all'ONC affinché adotti i provvedimenti necessari. L'ONC, previo accertamento dei fatti e sentito in contraddittorio il CSV interessato, adotta i seguenti provvedimenti a seconda della gravità del caso:
 - a) diffida formale con eventuale sospensione dell'accreditamento nelle more della sanatoria dell'irregolarità;
 - b) revoca dell'accreditamento, esperita dopo aver sollecitato, senza ottenere riscontro, il rinnovo dei componenti dell'organo di amministrazione del CSV.
 3. Contro i provvedimenti dell'ONC è ammesso ricorso dinanzi al giudice amministrativo.
-

Capo III
Di altre specifiche misure

Art. 67. Accesso al credito agevolato
In vigore dal 3 agosto 2017

1. Le provvidenze creditizie e fideiussorie previste dalle norme vigenti per le cooperative e i loro consorzi sono estese, senza ulteriori oneri per lo Stato, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale che, nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 56, abbiano ottenuto l'approvazione di uno o più progetti di attività e di servizi di interesse generale inerenti alle finalità istituzionali.
-

Art. 68. Privilegi
In vigore dal 3 agosto 2017

1. I crediti delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, inerenti allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5, hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore ai sensi dell'*articolo 2751-bis del codice civile*.
2. I crediti di cui al comma 1 sono collocati, nell'ordine dei privilegi, subito dopo i crediti di cui alla lettera c) del secondo comma dell'*articolo 2777 del codice civile*.

Art. 69. Accesso al Fondo sociale europeo
In vigore dal 3 agosto 2017

1. Lo Stato, le Regioni e le Province autonome promuovono le opportune iniziative per favorire l'accesso degli enti del Terzo settore ai finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

Art. 70. Strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche
In vigore dal 3 agosto 2017

1. Lo Stato, le Regioni e Province autonome e gli Enti locali possono prevedere forme e modi per l'utilizzazione non onerosa di beni mobili e immobili per manifestazioni e iniziative temporanee degli enti del Terzo settore, nel rispetto dei principi di trasparenza, pluralismo e uguaglianza.

2. Gli enti del Terzo settore, in occasione di particolari eventi o manifestazioni, possono, soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o gli spazi cui si riferiscono, somministrare alimenti e bevande, previa segnalazione certificata di inizio attività e comunicazione ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004, in deroga al possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del *decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59*.

Art. 71. Locali utilizzati
In vigore dal 3 agosto 2017

1. Le sedi degli enti del Terzo settore e i locali in cui si svolgono le relative attività istituzionali, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal *decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444* e simili, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

2. Lo Stato, le Regioni e Province autonome e gli Enti locali possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli enti del Terzo settore, ad eccezione delle

imprese sociali, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali. La cessione in comodato ha una durata massima di trent'anni, nel corso dei quali l'ente concessionario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile.

3. I beni culturali immobili di proprietà dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, per l'uso dei quali attualmente non è corrisposto alcun canone e che richiedono interventi di restauro, possono essere dati in concessione a enti del terzo settore, che svolgono le attività indicate all'articolo 5, comma 1, lettere f), i), k), o z) con pagamento di un canone agevolato, determinato dalle amministrazioni interessate, ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione a spese del concessionario, anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento delle attività indicate, ferme restando le disposizioni contenute nel *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*. La concessione d'uso è finalizzata alla realizzazione di un progetto di gestione del bene che ne assicuri la corretta conservazione, nonché l'apertura alla pubblica fruizione e la migliore valorizzazione. Dal canone di concessione vengono detratte le spese sostenute dal concessionario per gli interventi indicati nel primo periodo entro il limite massimo del canone stesso. L'individuazione del concessionario avviene mediante le procedure semplificate di cui all'articolo 151, comma 3, del *decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*. Le concessioni di cui al presente comma sono assegnate per un periodo di tempo commisurato al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e comunque non eccedente i 50 anni.

4. Per concorrere al finanziamento di programmi di costruzione, di recupero, di restauro, di adattamento, di adeguamento alle norme di sicurezza e di straordinaria manutenzione di strutture o edifici da utilizzare per le finalità di cui al comma 1, per la dotazione delle relative attrezzature e per la loro gestione, gli enti del Terzo settore sono ammessi ad usufruire, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, al ricorrere dei presupposti e in condizioni di parità con gli altri aspiranti, di tutte le facilitazioni o agevolazioni previste per i privati, in particolare per quanto attiene all'accesso al credito agevolato.

Capo IV Delle risorse finanziarie

Art. 72. Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore (61) (62)

In vigore dal 11 settembre 2018

1. Il Fondo previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera g), della *legge 6 giugno 2016, n. 106*, è destinato a sostenere, anche attraverso le reti associative di cui all'articolo 41, lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all'articolo 5, costituenti oggetto di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

2. Le iniziative e i progetti di cui al comma 1 possono essere finanziati anche in attuazione di accordi sottoscritti, ai sensi dell'articolo 15 della *legge 7 agosto 1990, n. 241*, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del *decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina annualmente, per un triennio, con proprio atto di indirizzo, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività finanziabili nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo medesimo. (59)

4. In attuazione dell'atto di indirizzo di cui al comma 3, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua i soggetti attuatori degli interventi finanziabili attraverso le risorse del Fondo, mediante procedure poste in essere nel rispetto dei principi della *legge 7 agosto 1990, n. 241*.

5. Per l'anno 2017, la dotazione della seconda sezione del Fondo di cui all'articolo 9, *comma 1, lettera g)*, della *legge 6 giugno 2016, n. 106*, è incrementata di 40 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2018 la medesima dotazione è incrementata di 20 milioni di euro annui, salvo che per l'anno 2021, per il quale è incrementata di 3,9 milioni di euro. (60)

(59) Comma così modificato dall'*art. 19, comma 1, D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105*, a decorrere dall'11 settembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 35, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 105/2018*.

(60) Per la rideterminazione dell'autorizzazione di spesa di cui al presente comma, vedi l'*art. 24-ter, comma 6, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2018, n. 136*.

(61) Per la rideterminazione del fondo di cui al presente articolo vedi l'*art. 67, comma 1, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 luglio 2020, n. 77*.

(62) La Corte costituzionale, con sentenza 25 settembre - 12 ottobre 2018, n. 185 (Gazz. Uff. 17 ottobre 2018, n. 41, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 61, comma 2, 62, comma 7, 64, 65 e 72, quest'ultimo anche in relazione all'art. 73, promosse dalla Regione Veneto e dalla Regione Lombardia, in riferimento all'art. 119 della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 61, comma 2, 62, comma 7, 64 e 65 - quest'ultimo nel testo introdotto dall'art. 18 del D.Lgs. n. 105 del 2018 - del D.Lgs. n. 117 del 2017, promosse dalla Regione Veneto e dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 3, 97, 114, 117, terzo e quarto comma, 118 e 120 Cost. e al principio di leale collaborazione; non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 64 e 65 - quest'ultimo nel testo introdotto dall'art. 18 del D.Lgs. n. 105 del 2018 - del D.Lgs. n. 117 del 2017, promosse dalla Regione Veneto e dalla Regione Lombardia, in riferimento all'art. 76 Cost..

Art. 73. Altre risorse finanziarie specificamente destinate al sostegno degli enti del Terzo settore (63)

In vigore dal 3 agosto 2017

1. A decorrere dall'anno 2017, le risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, *comma 8*, della *legge 8 novembre 2000, n. 328*, destinate alla copertura degli oneri relativi agli interventi in materia di Terzo settore di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui alle seguenti disposizioni, sono trasferite, per le medesime finalità, su un apposito capitolo di spesa iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel programma «Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni», nell'ambito della missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia»:

a) articolo 12, *comma 2* della *legge 11 agosto 1991, n. 266*, per un ammontare di 2 milioni di euro;

b) articolo 1 della *legge 15 dicembre 1998, n. 438*, per un ammontare di 5,16 milioni di euro;

c) articolo 96, *comma 1*, della *legge 21 novembre 2000, n. 342*, per un ammontare di 7,75 milioni di euro;

d) articolo 13 della *legge 7 dicembre 2000, n. 383*, per un ammontare di 7,050 milioni di euro;

2. Con uno o più atti di indirizzo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono determinati annualmente, nei limiti delle risorse complessivamente disponibili, gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento, le linee di attività finanziabili e la destinazione delle risorse di cui al comma 1 per le seguenti finalità:

a) sostegno alle attività delle organizzazioni di volontariato;

b) sostegno alle attività delle associazioni di promozione sociale;

c) contributi per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali.

3. In attuazione degli atti di indirizzo di cui al comma 2, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali

individua, mediante procedure poste in essere nel rispetto dei principi della *legge 7 agosto 1990, n. 241*, i soggetti beneficiari delle risorse, che devono essere iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

(63) A norma dell'art. 102, comma 3, del presente provvedimento, dalla data di efficacia del decreto finalizzato a dare attuazione a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo decorreranno le abrogazioni previste dal suddetto art. 102, comma 3.

Art. 74. Sostegno alle attività delle organizzazioni di volontariato In vigore dal 3 agosto 2017

1. Le risorse di cui all'articolo 73, comma 2, lettera a), sono finalizzate alla concessione di contributi per la realizzazione di progetti sperimentali elaborati anche in partenariato tra loro e in collaborazione con gli enti locali, dalle organizzazioni di volontariato per far fronte ad emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate.

Art. 75. Sostegno alle attività delle associazioni di promozione sociale In vigore dal 3 agosto 2017

1. Le risorse di cui all'articolo 73, comma 2, lettera b), sono finalizzate alla concessione di contributi per la realizzazione di progetti elaborati dalle associazioni di promozione sociale, anche in partenariato tra loro e in collaborazione con gli enti locali, volti alla formazione degli associati, al miglioramento organizzativo e gestionale, all'incremento della trasparenza e della rendicontazione al pubblico delle attività svolte o a far fronte a particolari emergenze sociali, in particolare attraverso l'applicazione di metodologie avanzate o a carattere sperimentale.

2. Il contributo in favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della *legge 19 novembre 1987, n. 476*, nella misura indicata all'articolo 1 comma 2, della *legge 15 dicembre 1998, n. 438*, continua ad essere corrisposto, a valere sulle risorse di cui all'articolo 73, comma 2, lettera b).

3. I soggetti di cui al comma 2 trasmettono entro un anno dall'erogazione del contributo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la rendicontazione sull'utilizzazione nell'anno precedente del contributo di cui al comma 2.

Art. 76. Contributo per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali (65)
In vigore dal 11 settembre 2018

1. Le risorse di cui all'articolo 73, comma 2, lettera c), sono destinate a sostenere l'attività di interesse generale delle organizzazioni di volontariato attraverso l'erogazione di contributi per l'acquisto, da parte delle medesime, di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e di beni strumentali, utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di interesse generale, che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diverse utilizzazioni senza radicali trasformazioni, nonché per la donazione dei beni ivi indicati nei confronti delle strutture sanitarie pubbliche da parte delle organizzazioni di volontariato e delle fondazioni. (64)

2. Per l'acquisto di autoambulanze e di beni mobili iscritti in pubblici registri destinati ad attività antincendio da parte dei vigili del fuoco volontari, in alternativa a quanto disposto al comma 1, le organizzazioni di volontariato possono conseguire il predetto contributo nella misura corrispondente all'aliquota IVA del prezzo complessivo di acquisto, mediante corrispondente riduzione del medesimo prezzo praticata dal venditore. Il venditore recupera le somme corrispondenti alla riduzione praticata mediante compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del *decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*.

3. Per le organizzazioni di volontariato aderenti alle reti associative di cui all'articolo 41, comma 2, la richiesta e l'erogazione dei contributi di cui al comma 1 deve avvenire per il tramite delle reti medesime.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. (66)

(64) Comma così modificato dall'*art. 20, comma 1, D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105*, a decorrere dall'11 settembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 35, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 105/2018*.

(65) La Corte costituzionale, con sentenza 23 febbraio - 15 marzo 2022, n. 72 (Gazz. Uff. 16 marzo 2022, n. 11, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 76, sollevate in riferimento agli artt. 2, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 76, sollevata in riferimento all'art. 76 Cost.; ha dichiarato, ancora, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 76, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost..

(66) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 16 novembre 2017*.

Titolo IX

Titoli di solidarietà degli enti del terzo settore ed altre forme di finanza sociale

Art. 77. Titoli di solidarietà
In vigore dal 19 dicembre 2018

1. Al fine di favorire il finanziamento ed il sostegno delle attività di cui all'articolo 5, svolte dagli enti del Terzo settore iscritti al Registro di cui all'articolo 45, gli istituti di credito autorizzati ad operare in Italia, in osservanza delle previsioni del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al *decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*, di seguito «emittenti» o, singolarmente, l'«emittente», possono emettere specifici «titoli di solidarietà», di seguito «titoli», su cui gli emittenti non applicano le commissioni di collocamento. (69)

2. I titoli sono obbligazioni ed altri titoli di debito, non subordinati, non convertibili e non scambiabili, e non conferiscono il diritto di sottoscrivere o acquisire altri tipi di strumenti finanziari e non sono collegati ad uno strumento derivato, nonché certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario.

3. Per le obbligazioni e per gli altri titoli di debito restano ferme le disposizioni legislative e regolamentari in materia di strumenti finanziari di cui al *decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*, e relative disposizioni attuative. Per i certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario restano ferme le disposizioni in materia di trasparenza bancaria dettate dal *decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*.

4. Le obbligazioni e gli altri titoli di debito di cui al comma 3 hanno scadenza non inferiore a 36 mesi, possono essere nominativi ovvero al portatore e corrispondono interessi con periodicità almeno annuale, in misura almeno pari al maggiore tra il tasso rendimento lordo annuo di obbligazioni dell'emittente, aventi analoghe caratteristiche e durata, collocate nel trimestre solare precedente la data di emissione dei titoli e il tasso di rendimento lordo annuo dei titoli di Stato con vita residua simile a quella dei titoli. I certificati di deposito di cui al comma 3 hanno scadenza non inferiore a 12 mesi, corrispondono interessi con periodicità almeno annuale, in misura almeno pari al maggiore tra il tasso rendimento lordo annuo di certificati di deposito dell'emittente, aventi analoghe caratteristiche e durata, emessi nel trimestre solare precedente la data di emissione dei titoli e il tasso di rendimento lordo annuo dei titoli di Stato con vita residua simile a quella dei titoli. Gli emittenti possono applicare un tasso inferiore rispetto al maggiore tra i due tassi di rendimento sopra indicati, a condizione che si riduca corrispondentemente il tasso di interesse applicato sulle correlate operazioni di finanziamento secondo le modalità indicate nel decreto attuativo di cui al comma 15. A tale fine, gli emittenti devono essere in grado di fornire un'evidenza, oggetto di approvazione da parte del relativo organo amministrativo, dei tassi ordinariamente applicati sulle operazioni di raccolta e sulle operazioni di impiego, equivalenti per durata, forma tecnica, tipologia di tasso fisso o variabile e, se disponibile, rischio di controparte. (67)

5. Gli emittenti possono erogare, a titolo di liberalità, una somma commisurata all'ammontare nominale collocato dei titoli, ad uno o più enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, per il sostegno di attività di cui all'articolo 5, ritenute meritevoli dagli emittenti sulla base di un progetto predisposto dagli enti destinatari della liberalità. Qualora tale somma sia almeno pari allo 0,60 per cento del predetto ammontare agli emittenti spetta il credito d'imposta di cui al comma 10. (70)

6. Gli emittenti, tenuto conto delle richieste di finanziamento pervenute dagli enti del Terzo settore e compatibilmente con le esigenze di rispetto delle regole di sana e prudente gestione bancaria, devono destinare una somma pari all'intera raccolta effettuata attraverso l'emissione dei titoli, al netto dell'eventuale erogazione liberale di cui al comma 5, ad impieghi a favore degli enti del Terzo settore di cui al comma 1, per il finanziamento di iniziative di cui all'articolo 5. Le somme raccolte con l'emissione dei titoli e non impiegate a favore degli enti del Terzo settore entro dodici mesi dal loro collocamento sono utilizzate per la sottoscrizione o per l'acquisto di titoli di Stato italiani aventi durata pari a quella originaria dei relativi titoli. (71)

7. Salvo quanto previsto al comma 5, il rispetto da parte degli emittenti della previsione di cui al comma 6 è condizione necessaria per l'applicazione dei commi da 8 a 13.

8. I titoli di solidarietà non rilevano ai fini del computo delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla vigilanza della CONSOB e da quest'ultima determinate ai sensi dell'articolo 40, *comma 3*, della *legge 23 dicembre 1994, n. 724*.

9. Gli interessi, i premi ed ogni altro provento di cui all'*articolo 44* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917* e i redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-ter) del medesimo decreto, relativi ai titoli, sono soggetti al regime fiscale previsto per i medesimi redditi relativi a titoli ed altre obbligazioni di cui all'articolo 31 del *decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 601*.

10. Agli emittenti è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50 per cento delle erogazioni liberali in danaro di cui al comma 5 effettuate a favore degli enti del Terzo settore. Tale credito d'imposta non è cumulabile con altre agevolazioni tributarie previste con riferimento alle erogazioni liberali, è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del *decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241* e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, *comma 53*, della *legge 24 dicembre 2007, n.*

244 e di cui all'articolo 34 della *legge 23 dicembre 2000, n. 388*.

11. I titoli non rilevano ai fini della previsione di cui all'*articolo 1, comma 6-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201* convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*.

12. I titoli non concorrono alla formazione dell'attivo ereditario di cui all'articolo 9 del *decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346*.

13. I titoli non rilevano ai fini della determinazione dell'imposta di bollo dovuta per le comunicazioni relative ai depositi titoli, di cui alla nota 2-ter dell'allegato A - Tariffa (Parte I), al *decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642*.

14. Gli emittenti devono comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro il 31 marzo di ogni anno, il valore delle emissioni di Titoli effettuate nell'anno precedente, le erogazioni liberali impegnate a favore degli Enti di cui al comma 1 e gli importi erogati ai sensi del comma 5 del presente articolo specificando l'Ente beneficiario e le iniziative sostenute e gli importi impiegati di cui al comma 6 specificando le iniziative oggetto di finanziamento. Gli emittenti provvedono a pubblicare sul proprio sito internet, con cadenza almeno annuale, i dati relativi ai finanziamenti erogati con l'indicazione dell'ente beneficiario e delle iniziative sostenute ai sensi del presente articolo. (68)

[15. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della *legge 23 agosto 1988, n. 400*, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo. (72)]

(67) Comma così modificato dall'*art. 21, comma 1, lett. a), D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105*, a decorrere dall'11 settembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 35, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 105/2018*.

(68) Comma così modificato dall'*art. 21, comma 1, lett. b), D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105*, a decorrere dall'11 settembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 35, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 105/2018*.

(69) Comma così modificato dall'*art. 24-ter, comma 2, lett. a), D.L. 23 ottobre 2018, n. 119*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2018, n. 136*.

(70) Comma così modificato dall'*art. 24-ter, comma 2, lett. b), D.L. 23 ottobre 2018, n. 119*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2018, n. 136*.

(71) Comma così modificato dall'*art. 24-ter, comma 2, lett. c), D.L. 23 ottobre 2018, n. 119*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2018, n. 136*.

(72) Comma abrogato dall'*art. 24-ter, comma 2, lett. d), D.L. 23 ottobre 2018, n. 119*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2018, n. 136*.

Art. 78. Regime fiscale del Social Lending **In vigore dal 31 luglio 2021**

1. I soggetti gestori delle piattaforme di cui all'*articolo 44, comma 1, lettera d-bis), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, operano, sui redditi di capitale corrisposti a persone fisiche per il loro tramite, una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta con l'aliquota prevista per le obbligazioni e gli altri titoli di cui all'*articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601*, nel caso in cui i prestiti erogati attraverso le piattaforme siano stati destinati al finanziamento e al sostegno delle attività di cui all'articolo 5. (73)

[2. Gli importi percepiti, a titolo di remunerazione, dai soggetti che, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, prestano fondi attraverso i portali di cui al comma 1, costituiscono redditi di capitale ai sensi dell'*articolo 44, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*. (74)]

[3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3

della *legge 23 agosto 1988, n. 400*, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo. (75)]

(73) Comma così sostituito dall'*art. 22, comma 1, lett. a), D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105*, a decorrere dall'11 settembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 35, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 105/2018*.

(74) Comma abrogato dall'*art. 22, comma 1, lett. b), D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105*, a decorrere dall'11 settembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 35, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 105/2018*.

(75) Comma abrogato dall'*art. 66-bis, comma 10, D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*.

Titolo X
Regime fiscale degli enti del terzo settore
Capo I
Disposizioni generali

**Art. 79. Disposizioni in materia di imposte sui redditi
In vigore dal 20 agosto 2022**

1. Agli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali, si applicano le disposizioni di cui al presente titolo nonché le norme del titolo II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, in quanto compatibili.

2. Le attività di interesse generale di cui all'articolo 5, ivi incluse quelle accreditate o contrattualizzate o convenzionate con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, *comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, l'Unione europea, amministrazioni pubbliche straniere o altri organismi pubblici di diritto internazionale, si considerano di natura non commerciale quando sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi, tenuto anche conto degli apporti economici degli enti di cui sopra e salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento. I costi effettivi sono determinati computando, oltre ai costi diretti, tutti quelli imputabili alle attività di interesse generale e, tra questi, i costi indiretti e generali, ivi compresi quelli finanziari e tributari. (82)

2-bis. Le attività di cui al comma 2 si considerano non commerciali qualora i ricavi non superino di oltre il 6 per cento i relativi costi per ciascun periodo d'imposta e per non oltre tre periodi d'imposta consecutivi. (80)

3. Sono altresì considerate non commerciali:

a) le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h), se svolte direttamente dagli enti di cui al comma 1 la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale e purché tutti gli utili siano interamente reinvestiti nelle attività di ricerca e nella diffusione gratuita dei loro risultati e non vi sia alcun accesso preferenziale da parte di altri soggetti privati alle capacità di ricerca dell'ente medesimo nonché ai risultati prodotti;

b) le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h), affidate dagli enti di cui al comma 1 ad università e altri organismi di ricerca che la svolgono direttamente in ambiti e secondo modalità definite dal *decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2003, n. 135*;

b-bis) le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e c), se svolte da fondazioni delle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a condizione che gli utili siano interamente reinvestiti nelle attività di natura sanitaria o socio-sanitaria e che non sia deliberato alcun compenso a favore degli organi amministrativi (81).

4. Non concorrono, in ogni caso, alla formazione del reddito degli enti del Terzo settore di natura non commerciale ai sensi del comma 5: (83)

a) i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

b) i contributi e gli apporti erogati da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per lo svolgimento, anche convenzionato o in regime di accreditamento di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, delle attività di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo (76).

5. Si considerano non commerciali gli enti del Terzo settore di cui al comma 1 che svolgono in via esclusiva o prevalente le attività di cui all'articolo 5 in conformità ai criteri indicati nei commi 2 e 3 del presente articolo. Indipendentemente dalle previsioni statutarie gli enti del Terzo settore assumono fiscalmente la qualifica di enti commerciali qualora i proventi delle attività di cui all'articolo 5, svolte in forma d'impresa non in conformità ai criteri indicati nei commi 2 e 3 del presente articolo, nonché le attività di cui all'articolo 6, fatta eccezione per le attività di sponsorizzazione svolte nel rispetto dei criteri di cui al decreto previsto all'articolo 6, superano, nel medesimo periodo d'imposta, le entrate derivanti da attività non commerciali. (77)

5-bis. Si considerano entrate derivanti da attività non commerciali i contributi, le sovvenzioni, le liberalità, le quote associative dell'ente, i proventi non commerciali di cui agli articoli 84 e 85 e ogni altra entrata assimilabile alle precedenti, ivi compresi i proventi e le entrate considerate non commerciali ai sensi dei commi 2, 3 e 4 tenuto conto altresì del valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività svolte con modalità non commerciali. (78)

5-ter. Il mutamento della qualifica, da ente di terzo settore non commerciale a ente di terzo settore commerciale, opera a partire dal periodo d'imposta in cui l'ente assume natura commerciale. Per i due periodi d'imposta successivi al termine fissato dall'articolo 104, comma 2, il mutamento di qualifica, da ente del Terzo settore non commerciale a ente del Terzo settore commerciale o da ente del Terzo settore commerciale a ente del Terzo settore non commerciale, opera a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui avviene il mutamento di qualifica. (84)

6. Si considera non commerciale l'attività svolta dalle associazioni del Terzo settore nei confronti dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi in conformità alle finalità istituzionali dell'ente. Non concorrono alla formazione del reddito delle associazioni del Terzo settore le somme versate dagli associati a titolo di quote o contributi associativi. Si considerano, tuttavia, attività di natura commerciale le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, salvo che le relative attività siano svolte alle condizioni di cui ai commi 2 e 2-bis. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi a seconda che le relative operazioni abbiano carattere di abitudine o di occasionalità. (79)

(76) Lettera così modificata dall'art. 23, comma 1, lett. a), D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105, a decorrere dall'11 settembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall'art. 35, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 105/2018.

(77) Comma così modificato dall'art. 23, comma 1, lett. b), D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105, a decorrere dall'11 settembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall'art. 35, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 105/2018.

(78) Comma inserito dall'art. 23, comma 1, lett. c), D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105, a decorrere dall'11 settembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall'art. 35, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 105/2018, e, successivamente, così modificato dall'art. 26, comma 1, lett. a), n. 4), D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2022, n. 122.

(79) Comma così modificato dall'art. 23, comma 1, lett. d), D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105, a decorrere dall'11 settembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall'art. 35, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 105/2018, e, successivamente, dall'art. 26, comma 1, lett. a), nn. 6.1) e 6.2), D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2022, n. 122.

(80) Comma inserito dall'art. 24-ter, comma 3, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, e, successivamente, così modificato, dall'art. 26, comma 1, lett. a), n. 2), D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2022, n. 122.

(81) Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 82, L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019; per l'applicabilità delle agevolazioni previste dalla presente lettera vedi l'art. 1, comma 83, della medesima Legge n. 145/2018.

(82) Comma così modificato dall'art. 26, comma 1, lett. a), n. 1), D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2022, n. 122.

(83) Alinea così modificato dall'art. 26, comma 1, lett. a), n. 3), D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 4

agosto 2022, n. 122.

(84) Comma inserito dall'art. 23, comma 1, lett. c), D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105, a decorrere dall'11 settembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall'art. 35, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 105/2018, e, successivamente, così modificato dall'art. 26, comma 1, lett. a), n. 5), D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2022, n. 122.

Art. 80. Regime forfetario degli enti del Terzo settore non commerciali In vigore dal 11 settembre 2018

1. Gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, possono optare per la determinazione forfetaria del reddito d'impresa applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti nell'esercizio delle attività di cui agli articoli 5 e 6, quando svolte con modalità commerciali, il coefficiente di redditività nella misura indicata nelle lettere a) e b) e aggiungendo l'ammontare dei componenti positivi di reddito di cui agli articoli 86, 88, 89 e 90 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:

a) attività di prestazioni di servizi:

- 1) ricavi fino a 130.000 euro, coefficiente 7 per cento;
- 2) ricavi da 130.001 euro a 300.000 euro, coefficiente 10 per cento;
- 3) ricavi oltre 300.000 euro, coefficiente 17 per cento;

b) altre attività:

- 1) ricavi fino a 130.000 euro, coefficiente 5 per cento;
- 2) ricavi da 130.001 euro a 300.000 euro, coefficiente 7 per cento;
- 3) ricavi oltre 300.000 euro, coefficiente 14 per cento.

2. Per gli enti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività il coefficiente si determina con riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività di prestazioni di servizi.

3. L'opzione di cui al comma 1 è esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e comunque per un triennio. La revoca dell'opzione è effettuata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale la dichiarazione stessa è presentata.

4. Gli enti che intraprendono l'esercizio d'impresa commerciale esercitano l'opzione nella dichiarazione da presentare ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

5. I componenti positivi e negativi di reddito riferiti ad anni precedenti a quello da cui ha effetto il regime forfetario, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che dispongono o consentono il rinvio, partecipano per le quote residue alla formazione del reddito dell'esercizio precedente a quello di efficacia del predetto regime.

6. Le perdite fiscali generatesi nei periodi d'imposta anteriori a quello da cui decorre il regime forfetario possono essere computate in diminuzione del reddito determinato ai sensi dei commi 1 e 2 secondo le regole ordinarie stabilite dal testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

7. Gli Enti che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa ai sensi del presente articolo sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 e dei parametri di cui all'articolo 3, comma 184, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonché degli indici sintetici di affidabilità di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21

giugno 2017, n. 96. (85)

(85) Comma così modificato dall'*art. 24, comma 1, D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105*, a decorrere dall'11 settembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 35, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 105/2018*.

Art. 81. Social Bonus In vigore dal 11 settembre 2018

1. E' istituito un credito d'imposta pari al 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e del 50 per cento se effettuate da enti o società in favore degli enti del Terzo settore, che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati ai suddetti enti del Terzo settore e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività di cui all'*art. 5* con modalità non commerciali. Per le suddette erogazioni non si applicano le disposizioni di cui all'*articolo 83* né le agevolazioni fiscali previste a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge.

2. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

3. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa, ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'*articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. (86)

4. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'*articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, e di cui all'*articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388*.

5. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 1 del presente articolo effettuate per la realizzazione di interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni stessi, comunicano trimestralmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel trimestre di riferimento; provvedono altresì a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse, tramite il proprio sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e in un apposito portale, gestito dal medesimo Ministero, in cui ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono associate tutte le informazioni relative allo stato di conservazione del bene, gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione eventualmente in atto, i fondi pubblici assegnati per l'anno in corso, l'ente responsabile del bene, nonché le informazioni relative alla fruizione, per l'esercizio delle attività di cui all'*articolo 5*. (87)

6. Sono fatte salve le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al *decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*.

7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, emanato ai sensi dell'*articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988 n. 400*, sono individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni previste dal presente articolo, comprese le procedure per l'approvazione dei progetti di recupero finanziabili. (88)

(86) Comma così modificato dall'*art. 25, comma 1, lett. a), D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105*, a decorrere dall'11 settembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 35, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 105/2018*.

(87) Comma così modificato dall'*art. 25, comma 1, lett. b), D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105*, a decorrere dall'11 settembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 35, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 105/2018*.

(88) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 23 febbraio 2022, n. 89*.

Art. 82. Disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali In vigore dal 20 agosto 2022

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli enti del Terzo settore comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, salvo quanto previsto ai commi 3, 4 e 6. (90)

2. Non sono soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale i trasferimenti a titolo gratuito effettuati a favore degli enti di cui al comma 1 utilizzati ai sensi dell'articolo 8, comma 1.

3. Agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie, comprese le operazioni di fusione, scissione o trasformazione poste in essere da enti del Terzo settore di cui al comma 1, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa. Le modifiche statutarie di cui al periodo precedente sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative. Per tutti gli enti del Terzo settore, comprese le imprese sociali, l'imposta di registro si applica in misura fissa agli atti, ai contratti, alle convenzioni e a ogni altro documento relativo alle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 svolte in base ad accreditamento, contratto o convenzione con le amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, con l'Unione europea, con amministrazioni pubbliche straniere o con altri organismi pubblici di diritto internazionale. Gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato sono esenti dall'imposta di registro. (89)

4. Le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento a favore di tutti gli enti del Terzo settore di cui al comma 1, incluse le imprese sociali, a condizione che i beni siano direttamente utilizzati, entro cinque anni dal trasferimento, in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale e che l'ente renda, contestualmente alla stipula dell'atto, apposita dichiarazione in tal senso. In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione del bene in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale, è dovuta l'imposta nella misura ordinaria, nonché la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'imposta dovuta oltre agli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata.

5. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta di bollo.

5-bis. I prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all'estero dai soggetti di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta sul valore dei prodotti finanziari esteri, di cui al *comma 18 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*. (91)

6. Gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali del Terzo settore di cui all'articolo 79, comma 5, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e

sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, sono esenti dall'imposta municipale propria e dal tributo per i servizi indivisibili alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dall'articolo 9, comma 8, secondo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dall'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, e relative disposizioni di attuazione.

7. Per i tributi diversi dall'imposta municipale propria e dal tributo per i servizi indivisibili, per i quali restano ferme le disposizioni di cui al comma 6, i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni possono deliberare nei confronti degli enti del Terzo settore che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti.

8. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono disporre nei confronti degli enti di cui al comma 1 del presente articolo la riduzione o l'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive di cui decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e degli orientamenti della Corte di giustizia dell'Unione europea.

9. L'imposta sugli intrattenimenti non è dovuta per le attività indicate nella tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, svolte dagli enti di cui al comma 1 del presente articolo occasionalmente o in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. L'esenzione spetta a condizione che dell'attività sia data comunicazione, prima dell'inizio di ciascuna manifestazione, al concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.

10. Gli atti e i provvedimenti relativi agli enti di cui al comma 1 del presente articolo sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

(89) Comma modificato dall'art. 26, comma 1, D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105, a decorrere dall'11 settembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall'art. 35, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 105/2018. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'art. 26, comma 1, lett. b), n. 2), D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2022, n. 122.

(90) Comma così modificato dall'art. 26, comma 1, lett. b), n. 1), D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2022, n. 122.

(91) Comma inserito dall'art. 26, comma 1, lett. b), n. 3), D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2022, n. 122.

Art. 83. Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali In vigore dal 20 agosto 2022

1. Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 30 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro. L'importo di cui al precedente periodo è elevato al 35 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente, qualora l'erogazione liberale sia a favore di organizzazioni di volontariato. La detrazione è consentita, per le erogazioni liberali in denaro, a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. (94)

2. Le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 82,

comma 1, da persone fisiche, enti e società sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato. L'eventuale eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare. Con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le tipologie dei beni in natura che danno diritto alla detrazione o alla deduzione d'imposta e sono stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione delle liberalità di cui ai commi 1 e 2. (95) (98)

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a condizione che le liberalità ricevute siano utilizzate ai sensi dell'articolo 8, comma 1. (96)

4. Ferma restando la non cumulabilità delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2, i soggetti che effettuano erogazioni liberali ai sensi del presente articolo non possono cumulare la detraibilità e la deducibilità con altra agevolazione fiscale prevista a titolo di detrazione o di deduzione di imposta da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni. (93)

5. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei contributi associativi per un importo non superiore a 1.300 euro versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'articolo 1 della *legge 15 aprile 1886, n. 3818*, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. (92)

[6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli enti del terzo settore di cui al comma 1 dell'articolo 82 a condizione che le liberalità ricevute siano utilizzate ai sensi dell'articolo 8, comma 1. (97)
]

(92) Comma così modificato dall'*art. 5-quater, comma 1, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 dicembre 2017, n. 172*.

(93) Comma così sostituito dall'*art. 27, comma 1, D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105*, a decorrere dall'11 settembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 35, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 105/2018*.

(94) Comma così modificato dall'*art. 24-ter, comma 4, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2018, n. 136*, e, successivamente, dall'*art. 26, comma 1, lett. c), n. 1), D.L. 21 giugno 2022, n. 73*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 agosto 2022, n. 122*.

(95) Comma così modificato dall'*art. 26, comma 1, lett. c), nn. 2.1) e 2.2), D.L. 21 giugno 2022, n. 73*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 agosto 2022, n. 122*.

(96) Comma così sostituito dall'*art. 26, comma 1, lett. c), n. 3), D.L. 21 giugno 2022, n. 73*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 agosto 2022, n. 122*.

(97) Comma abrogato dall'*art. 26, comma 1, lett. c), n. 4), D.L. 21 giugno 2022, n. 73*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 agosto 2022, n. 122*.

(98) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 28 novembre 2019*.

Capo II

Disposizioni sulle organizzazioni di volontariato e sulle associazioni di promozione sociale

Art. 84. Regime fiscale delle organizzazioni di volontariato e degli enti filantropici (99) In vigore dal 20 agosto 2022

1. Non si considerano commerciali, oltre alle attività di cui all'articolo 79, commi 2, 3 e 4, le seguenti attività effettuate dalle organizzazioni di volontariato e svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato: (100)

a) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;

b) cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione di volontariato senza alcun intermediario;

c) attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale.

2. I redditi degli immobili, destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle organizzazioni di volontariato, sono esenti dall'imposta sul reddito delle società. (102)

2-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche agli enti filantropici. (101)

(99) Rubrica così modificata dall'*art. 28, comma 1, lett. a), D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105*, a decorrere dall'11 settembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 35, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 105/2018*.

(100) Alinea così modificato dall'*art. 28, comma 1, lett. b), D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105*, a decorrere dall'11 settembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 35, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 105/2018*.

(101) Comma aggiunto dall'*art. 28, comma 1, lett. c), D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105*, a decorrere dall'11 settembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 35, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 105/2018*. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'*art. 26, comma 1, lett. d), n. 2), D.L. 21 giugno 2022, n. 73*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 agosto 2022, n. 122*.

(102) Comma così sostituito dall'*art. 26, comma 1, lett. d), n. 1), D.L. 21 giugno 2022, n. 73*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 agosto 2022, n. 122*.

Art. 85. Regime fiscale delle associazioni di promozione sociale e delle società di mutuo soccorso (103)

In vigore dal 20 agosto 2022

1. Non si considerano commerciali le attività svolte dalle associazioni di promozione sociale in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, di altre associazioni di promozione sociale che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché nei confronti di enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera m). (104)

2. Non si considerano, altresì, commerciali, ai fini delle imposte sui redditi, le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati e ai familiari conviventi degli stessi verso pagamento di corrispettivi specifici in attuazione degli scopi istituzionali.

3. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo si considerano comunque commerciali, ai fini delle imposte sui redditi, le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, le somministrazioni di pasti, le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, le prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito e le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali nonché le prestazioni effettuate nell'esercizio delle seguenti attività:

- a) gestione di spacci aziendali e di mense;
- b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
- c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
- d) pubblicità commerciale;
- e) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.

4. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, *comma 6, lettera e)*, della *legge 25 agosto 1991, n. 287*, iscritte nell'apposito registro, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considera in ogni caso commerciale, anche se effettuata a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti o bevande effettuata presso

le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale da bar e esercizi similari, nonché l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempre che vengano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati al comma 1; (105)

b) per lo svolgimento di tale attività non ci si avvalga di alcuno strumento pubblicitario o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi, diversi dai soggetti indicati al comma 1 (106).

5. Le quote e i contributi corrisposti alle associazioni di promozione sociale di cui al presente articolo non concorrono alla formazione della base imponibile, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti.

6. Non si considerano commerciali le attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario e sia svolta senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato.

7. I redditi degli immobili, destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle associazioni di promozione sociale, sono esenti dall'imposta sul reddito delle società. (107)

7-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle società di mutuo soccorso. (108)

(103) Rubrica così modificata dall'*art. 26, comma 1, lett. e), n. 1), D.L. 21 giugno 2022, n. 73*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 agosto 2022, n. 122*.

(104) Comma così modificato dall'*art. 26, comma 1, lett. e), n. 2), D.L. 21 giugno 2022, n. 73*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 agosto 2022, n. 122*.

(105) Lettera così modificata dall'*art. 26, comma 1, lett. e), n. 3.1), D.L. 21 giugno 2022, n. 73*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 agosto 2022, n. 122*.

(106) Lettera così modificata dall'*art. 26, comma 1, lett. e), n. 3.2), D.L. 21 giugno 2022, n. 73*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 agosto 2022, n. 122*.

(107) Comma così sostituito dall'*art. 26, comma 1, lett. e), n. 4), D.L. 21 giugno 2022, n. 73*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 agosto 2022, n. 122*.

(108) Comma aggiunto dall'*art. 26, comma 1, lett. e), n. 5), D.L. 21 giugno 2022, n. 73*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 agosto 2022, n. 122*.

Art. 86. Regime forfetario per le attività commerciali svolte dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato

In vigore dal 20 agosto 2022

1. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale possono applicare, in relazione alle attività commerciali svolte, il regime forfetario di cui al presente articolo se nel periodo d'imposta precedente hanno percepito ricavi, ragguagliati al periodo d'imposta, non superiori a 130.000 euro o alla diversa soglia che dovesse essere autorizzata dal Consiglio dell'Unione europea in sede di rinnovo della decisione in scadenza al 31 dicembre 2019 o alla soglia che sarà eventualmente armonizzata in sede europea. Fino al sopraggiungere della predetta autorizzazione si applica la misura speciale di deroga rilasciata dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 395 della *direttiva 2006/112/CE*.

2. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale possono avvalersi del regime forfetario comunicando nella dichiarazione annuale o, nella dichiarazione di inizio di attività di cui all'articolo 35 del *decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*, di presumere la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Le organizzazioni di volontariato che applicano il regime forfetario determinano il reddito imponibile

applicando all'ammontare dei ricavi percepiti nei limiti di cui al comma 1 un coefficiente di redditività pari all'1 per cento. Le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi percepiti nei limiti di cui al comma 1 un coefficiente di redditività pari al 3 per cento.

4. Qualora sia esercitata l'opzione per il regime forfetario di cui ai commi precedenti si applica il comma 5 e 6 dell'articolo 80 considerando quale reddito dal quale computare in diminuzione le perdite quello determinato ai sensi del comma 3.

5. Fermo restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del *decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600*, i documenti ricevuti ed emessi, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili. La dichiarazione dei redditi è presentata nei termini e con le modalità definiti nel regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322*.

6. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del *decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600*; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi.

7. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario:

a) non esercitano la rivalsa dell'imposta di cui all'articolo 18 del *decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*, per le operazioni nazionali;

b) applicano alle cessioni di beni intracomunitarie l'articolo 41, comma 2-bis, del *decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 ottobre 1993, n. 427*;

c) applicano agli acquisti di beni intracomunitari l'articolo 38, comma 5, lettera c), del *decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 ottobre 1993, n. 427*;

d) applicano alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi gli articoli 7-ter e seguenti del *decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*;

e) applicano alle importazioni, alle esportazioni e alle operazioni ad esse assimilate le disposizioni di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*, ferma restando l'impossibilità di avvalersi della facoltà di acquistare senza applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c), e comma 2, del *decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*.

Per le operazioni di cui al presente comma le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario non hanno diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti ai sensi degli articoli 19 e seguenti del *decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*.

8. Salvo quanto disposto dal comma 9, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario sono esonerati dal versamento dell'imposta sul valore aggiunto e da tutti gli altri obblighi previsti dal *decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti. Resta fermo l'esonero dall'obbligo di certificazione di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696* e successive modificazioni.

9. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario, per le operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta, emettono la fattura o la integrano con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e versano l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

10. Il passaggio dalle regole ordinarie di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto al regime forfetario comporta la rettifica della detrazione di cui all'articolo 19-bis.2 del *decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*, da operarsi nella dichiarazione dell'ultimo periodo d'imposta di applicazione delle regole ordinarie. In caso di passaggio, anche per opzione, dal regime forfetario alle regole ordinarie è

operata un'analogia rettifica della detrazione nella dichiarazione del primo periodo d'imposta di applicazione delle regole ordinarie. (110)

11. Nell'ultima liquidazione relativa al periodo d'imposta in cui è applicata l'imposta sul valore aggiunto è computata anche l'imposta relativa alle operazioni, per le quali non si è ancora verificata l'esigibilità, di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e all'articolo 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Nella stessa liquidazione può essere esercitato, ai sensi degli articoli 19 e seguenti del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il diritto alla detrazione dell'imposta relativa alle operazioni di acquisto effettuate in vigore dell'opzione di cui all'articolo 32-bis del citato decreto-legge n. 83 del 2012, i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati.

12. L'eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione presentata dalle organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario, relativa all'ultimo periodo d'imposta in cui l'imposta sul valore aggiunto è applicata nei modi ordinari, può essere chiesta a rimborso ovvero può essere utilizzata in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

13. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario possono optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e delle imposte sul reddito nei modi ordinari ovvero in quelli di cui all'articolo 80. L'opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l'opzione resta valida per ciascun periodo d'imposta successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

14. Il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 1.

15. Nel caso di passaggio da un periodo d'imposta soggetto al regime forfetario a un periodo d'imposta soggetto al regime ordinario ovvero a quello di cui all'articolo 80, al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, i ricavi che, in base alle regole del regime forfetario, hanno già concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi ancorché di competenza di tali periodi; viceversa i ricavi che, ancorché di competenza del periodo in cui il reddito è stato determinato in base alle regole del regime forfetario, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime forfetario. Corrispondenti criteri si applicano per l'ipotesi inversa di passaggio dal regime ordinario ovvero da quello di cui all'articolo 80 a quello forfetario. Nel caso di passaggio da un periodo di imposta soggetto al regime forfetario a un periodo di imposta soggetto a un diverso regime, i costi sostenuti nel periodo di applicazione del regime forfetario non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi. Nel caso di cessione, successivamente all'uscita dal regime forfetario, di beni strumentali acquisiti in esercizi precedenti a quello da cui decorre il regime forfetario, ai fini del calcolo dell'eventuale plusvalenza o minusvalenza determinata, rispettivamente, ai sensi degli articoli 86 e 101 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si assume come costo non ammortizzato quello risultante alla fine dell'esercizio precedente a quello dal quale decorre il regime. Se la cessione concerne beni strumentali acquisiti nel corso del regime forfetario, si assume come costo non ammortizzabile il prezzo di acquisto.

16. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario sono escluse dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 e dei parametri di cui all'articolo 3, comma 184, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonché degli indici sintetici di affidabilità di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 della legge 21 giugno 2017, n. 96. (109)

(109) Comma così modificato dall'art. 29, comma 1, D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105, a decorrere dall'11 settembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall'art. 35, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 105/2018.

(110) Comma così modificato dall'*art. 26, comma 1, lett. f), D.L. 21 giugno 2022, n. 73*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 agosto 2022, n. 122*.

Capo III Delle scritture contabili

Art. 87. Tenuta e conservazione delle scritture contabili degli Enti del terzo settore In vigore dal 20 agosto 2022

1. Gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, che non applicano il regime forfetario di cui all'articolo 86, a pena di decadenza dai benefici fiscali per esse previsti, devono:

a) in relazione all'attività complessivamente svolta, redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con completezza e analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione, e rappresentare adeguatamente nel bilancio di cui all'articolo 13 distintamente le attività indicate all'articolo 6 da quelle di cui all'articolo 5, con obbligo di conservare le stesse scritture e la relativa documentazione per un periodo non inferiore quello indicato dall'articolo 22 del *decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600*; (111)

b) in relazione alle attività svolte con modalità commerciali, di cui agli articoli 5, 6 e 7, tenere le scritture contabili previste dalle disposizioni di cui all'articolo 18 del *decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600*, anche al di fuori dei limiti quantitativi previsti al comma 1 del medesimo articolo (114).

2. Gli obblighi di cui al comma 1, lettera a), si considerano assolti anche qualora la contabilità consti del libro giornale e del libro degli inventari, tenuti in conformità alle disposizioni di cui agli *articoli 2216 e 2217 del codice civile*.

3. I soggetti di cui al comma 1 che nell'esercizio delle attività di cui agli articoli 5 e 6 non abbiano conseguito in un anno proventi di ammontare superiore all'importo stabilito dall'articolo 13, comma 2 possono tenere per l'anno successivo, in luogo delle scritture contabili previste al primo comma, lettera a), il rendiconto di cassa di cui all'articolo 13, comma 2. (112)

4. In relazione all'attività commerciale esercitata, gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, hanno l'obbligo di tenere la contabilità separata.

5. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 86, commi 5 e 8, e fermi restando gli obblighi previsti dal titolo secondo del *decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*, gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, limitatamente alle attività non commerciali di cui agli articoli 5 e 6, non sono soggetti all'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale né agli obblighi previsti dall'*articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127*, in materia di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi. (115)

6. Gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono inserire all'interno del bilancio redatto ai sensi dell'articolo 13 un rendiconto specifico redatto ai sensi del comma 3 dell'articolo 48, tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 22 del *decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600*, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione di cui all'articolo 79, comma 4, lettera a). Il presente comma si applica anche ai soggetti che si avvalgono del regime forfetario di cui all'articolo 86. (113)

7. Entro tre mesi dal momento in cui si verificano i presupposti di cui all'articolo 79, comma 5, ai fini della qualificazione dell'ente del Terzo settore come ente commerciale, tutti i beni facenti parte del patrimonio dovranno essere compresi nell'inventario di cui all'articolo 15 del *decreto del Presidente della Repubblica*

29 settembre 1973, n. 600, con l'obbligo per il predetto ente di tenere le scritture contabili di cui agli articoli 14, 15, 16 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. Le registrazioni nelle scritture cronologiche delle operazioni comprese dall'inizio del periodo di imposta al momento in cui si verificano i presupposti che determinano il mutamento della qualifica di cui all'articolo 79, comma 5, devono essere eseguite, in deroga alla disciplina ordinaria, entro tre mesi decorrenti dalla sussistenza dei suddetti presupposti.

(111) Lettera così modificata dall'art. 30, comma 1, lett. a), D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105, a decorrere dall'11 settembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall'art. 35, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 105/2018.

(112) Comma così modificato dall'art. 30, comma 1, lett. b), D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105, a decorrere dall'11 settembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall'art. 35, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 105/2018.

(113) Comma così modificato dall'art. 30, comma 1, lett. c), D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105, a decorrere dall'11 settembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall'art. 35, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 105/2018.

(114) Lettera così modificata dall'art. 26, comma 1, lett. g), n. 1), D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2022, n. 122.

(115) Comma così modificato dall'art. 26, comma 1, lett. g), n. 2), D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2022, n. 122.

Capo IV Delle disposizioni transitorie e finali

Art. 88. «De minimis» In vigore dal 20 agosto 2022

1. Le agevolazioni di cui all'articolo 82, commi 3, quarto periodo, 7 e 8, e all'articolo 85, commi 2 e 4, sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti 'de minimis' nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore ('de minimis') concessi alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale. (116)

(116) Comma così modificato dall'art. 26, comma 1, lett. h), D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2022, n. 122.

Art. 89. Coordinamento normativo In vigore dal 30 giugno 2019

1. Agli enti del Terzo settore di cui all'articolo 79, comma 1, non si applicano le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 143, comma 3, l'articolo 144, commi 2, 5 e 6 e gli articoli 148 e 149 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

- b) l'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 e gli articoli 1, comma 2 e 10, comma 3 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
- c) la legge 16 dicembre 1991, n. 398.
2. Le norme di cui al comma 1, lettera b) continuano ad applicarsi ai trasferimenti a titolo gratuito, non relativi alle attività di cui all'articolo 5, eseguiti a favore dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 3, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.
3. Ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 3, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore gli articoli da 143 a 148 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano limitatamente alle attività diverse da quelle elencate all'articolo 5, purché siano in possesso dei requisiti qualificanti ivi previsti. (117)
4. All'articolo 148, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, nonché per le strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse» sono sostituite dalle seguenti: «Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, sportive dilettantistiche, nonché per le strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse». (118)
5. All'articolo 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «La riduzione non si applica agli enti iscritti nel Registro Unico nazionale del terzo settore. Ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 3, codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, la riduzione si applica limitatamente alle attività diverse da quelle elencate all'articolo 5 del medesimo decreto legislativo».
6. All'articolo 52, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460» sono sostituite dalle seguenti: «al codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106».
7. Si intendono riferite agli enti non commerciali del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1, le disposizioni normative vigenti riferite alle ONLUS in quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 3, terzo comma, primo periodo, le parole «di enti e associazioni che senza scopo di lucro perseguono finalità educative, culturali, sportive, religiose e di assistenza e solidarietà sociale, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)» sono sostituite dalle seguenti: «di enti del Terzo settore di natura non commerciale»;
- b) all'articolo 10, primo comma, ai numeri 15), 19), 20) e 27-ter), la parola «ONLUS» è sostituita dalle seguenti: «enti del Terzo settore di natura non commerciale»
8. All'articolo 1, comma 3, della legge 22 giugno 2016, n. 112, le parole: «organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, riconosciute come persone giuridiche, che operano prevalentemente nel settore della beneficenza di cui al comma 1, lettera a), numero 3), dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, anche ai sensi del comma 2-bis dello stesso articolo» sono sostituite dalle seguenti: «enti del Terzo settore non commerciali, che operano prevalentemente nel settore della beneficenza di cui all'articolo 5, comma 1, lettera u)».
9. All'articolo 32, comma 7, della legge 11 agosto 2014 n. 125 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le Organizzazioni non governative di cui al presente comma sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore».
10. All'articolo 6, comma 9, della legge 22 giugno 2016, n. 112 le parole «le agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e i limiti ivi indicati sono elevati, rispettivamente, al 20 per cento del reddito complessivo dichiarato e a 100.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «le agevolazioni previste per le

organizzazioni di volontariato ai sensi dell'articolo 83, commi 1 e 2, del codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106».

11. Ai soggetti che effettuano erogazioni liberali agli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, nonché alle cooperative sociali, non si applicano, per le medesime erogazioni liberali, le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 1.1. e all'articolo 100, comma 2, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

12. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è consentita a condizione che per le medesime erogazioni il soggetto erogante non usufruisca delle detrazioni d'imposta di cui all'articolo 15, comma 1.1, del medesimo testo unico.

13. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali previste dall'articolo 100, comma 2, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è consentita a condizione che per le medesime erogazioni liberali il soggetto erogante non usufruisca delle deduzioni previste dalla lettera h) del medesimo articolo 100, comma 2.

14. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali previste all'articolo 153, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è consentita a condizione che per le medesime erogazioni liberali il soggetto erogante non usufruisca delle detrazioni d'imposta previste dal comma 3 del medesimo articolo 153.

15. Alle Fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, e successive modificazioni, iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore, non si applica l'articolo 25, comma 5 del suddetto decreto legislativo.

16. Alle associazioni che operano o che partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi ed alle tradizioni delle comunità locali, iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore, non si applica l'articolo 1, commi 185, 186 e 187 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

17. In attuazione dell'articolo 115 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, le regioni, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono attivare forme speciali di partenariato con enti del Terzo settore che svolgono le attività indicate all'articolo 5, comma 1, lettere f), i), k) o z), individuati attraverso le procedure semplificate di cui all'articolo 151, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dirette alla prestazione di attività di valorizzazione di beni culturali immobili di appartenenza pubblica.

18. Le attività indicate all'articolo 79, comma 4, lett. a), fermo restando il regime di esclusione dall'imposta sul valore aggiunto, sono esenti da ogni altro tributo.

19. Alla legge 19 agosto 2016, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera b), le parole «i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460» sono sostituite dalle seguenti: «gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106»;

b) all'articolo 16, comma 5, lettera a), numero 2, le parole «agli enti pubblici, alle ONLUS e agli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità» sono sostituite dalle seguenti: «ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 19 agosto 2016, n. 166.

20. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982 n. 571, comma 6, le parole «i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460» sono sostituite dalle

seguenti: «gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106».

21. All'articolo 1, comma 236, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 le parole «i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460» sono sostituite dalle seguenti: «gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106».

22. All'articolo 1, comma 1 della legge 25 giugno 2003, n. 155 le parole «i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460» sono sostituite dalle seguenti: «gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106».

23. All'articolo 157, comma 1-bis, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)» sono sostituite dalle seguenti: «enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106»;

b) le parole «Alle ONLUS» sono sostituite dalle seguenti: «Agli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106».

(117) Comma così modificato dall'art. 31, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105, a decorrere dall'11 settembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall'art. 35, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 105/2018.

(118) Comma così sostituito dall'art. 14, comma 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58.

Titolo XI Dei controlli e del coordinamento

Art. 90. Controlli e poteri sulle fondazioni del Terzo settore In vigore dal 3 agosto 2017

1. I controlli e i poteri di cui agli articoli 25, 26 e 28 del codice civile sono esercitati sulle fondazioni del Terzo settore dall'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 91. Sanzioni a carico dei rappresentanti legali e dei componenti degli organi amministrativi In vigore dal 3 agosto 2017

1. In caso di distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a un fondatore, un associato, un lavoratore o un collaboratore, un amministratore o altro

componente di un organo associativo dell'ente, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, i rappresentanti legali e i componenti degli organi amministrativi dell'ente del Terzo settore che hanno commesso la violazione o che hanno concorso a commettere la violazione sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 20.000,00 euro.

2. In caso di devoluzione del patrimonio residuo effettuata in assenza o in difformità al parere dell'Ufficio del Registro unico nazionale, i rappresentanti legali e i componenti degli organi amministrativi degli enti del Terzo settore che hanno commesso la violazione o che hanno concorso a commettere la violazione sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 5.000,00 euro.

3. Chiunque utilizzi illegittimamente l'indicazione di ente del Terzo settore, di associazione di promozione sociale o di organizzazione di volontariato oppure i corrispondenti acronimi, ETS, APS e ODV, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500,00 euro a 10.000,00 euro. La sanzione medesima è raddoppiata qualora l'illegittimo utilizzo sia finalizzato ad ottenere da terzi l'erogazione di denaro o di altre utilità.

4. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 e di cui al comma 5 dell'articolo 48 sono irrogate dall'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi dell'articolo 45.

5. Le somme dovute a titolo di sanzioni previste dal presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, secondo modalità da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 92. Attività di monitoraggio, vigilanza e controllo **In vigore dal 3 agosto 2017**

1. Al fine di garantire l'uniforme applicazione della disciplina legislativa, statutaria e regolamentare applicabile agli Enti del Terzo settore e l'esercizio dei relativi controlli, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

a) vigila sul sistema di registrazione degli enti del Terzo settore nel rispetto dei requisiti previsti dal presente codice e monitora lo svolgimento delle attività degli Uffici del Registro unico nazionale del Terzo settore operanti a livello regionale;

b) promuove l'autocontrollo degli enti del Terzo settore autorizzandone l'esercizio da parte delle reti associative nazionali iscritte nell'apposita sezione del registro unico nazionale e dei Centri di servizio per il volontariato accreditati ai sensi dell'articolo 61;

c) predispone e trasmette alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sulle attività di vigilanza, monitoraggio e controllo svolte sugli enti del Terzo settore anche sulla base dei dati acquisiti attraverso le relazioni di cui all'articolo 95, commi 2 e 3, nonché sullo stato del sistema di registrazione di cui alla lettera b).

2. Restano fermi i poteri delle amministrazioni pubbliche competenti in ordine ai controlli, alle verifiche ed alla vigilanza finalizzati ad accertare la conformità delle attività di cui all'articolo 5 alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio.

Art. 93. Controllo
In vigore dal 3 agosto 2017

1. I controlli sugli enti del Terzo settore sono finalizzati ad accertare:

- a) la sussistenza e la permanenza dei requisiti necessari all'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore;
- b) il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale;
- c) l'adempimento degli obblighi derivanti dall'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore;
- d) il diritto di avvalersi dei benefici anche fiscali e del 5 per mille derivanti dall'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore;
- e) il corretto impiego delle risorse pubbliche, finanziarie e strumentali, ad essi attribuite.

2. Alle imprese sociali si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 15 del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106.

3. L'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore territorialmente competente esercita le attività di controllo di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, nei confronti degli enti del Terzo settore aventi sede legale sul proprio territorio, anche attraverso accertamenti documentali, visite ed ispezioni, d'iniziativa, periodicamente o in tutti i casi in cui venga a conoscenza di atti o fatti che possano integrare violazioni alle disposizioni del presente codice, anche con riferimento ai casi di cui al comma 1, lettera b). In caso di enti che dispongano di sedi secondarie in regioni diverse da quella della sede legale, l'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore competente ai sensi del primo periodo può, ove necessario, attivare forme di reciproca collaborazione e assistenza con i corrispondenti uffici di altre regioni per l'effettuazione di controlli presso le sedi operative, le articolazioni territoriali e gli organismi affiliati degli enti di terzo settore interessati.

4. Le amministrazioni pubbliche e gli enti territoriali che erogano risorse finanziarie o concedono l'utilizzo di beni immobili o strumentali di qualunque genere agli enti del Terzo settore per lo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale, dispongono i controlli amministrativi e contabili di cui alla lettera e) del comma 1 necessari a verificarne il corretto utilizzo da parte dei beneficiari.

5. Le reti associative di cui all'articolo 41, comma 2 iscritte nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore e gli enti accreditati come Centri di servizio per il volontariato previsti dall'articolo 61, appositamente autorizzati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, possono svolgere attività di controllo ai sensi del comma 1, lettere a), b) e c) nei confronti dei rispettivi aderenti.

6. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 5, le reti associative nazionali ed i Centri di servizio per il volontariato devono risultare in possesso dei requisiti tecnici e professionali stabiliti con il decreto di cui all'articolo 96, tali da garantire un efficace espletamento delle attività di controllo. L'autorizzazione è rilasciata entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza e mantiene validità fino alla avvenuta cancellazione della rete associativa dall'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi dell'articolo 41, o alla revoca dell'accreditamento del CSV, ai sensi dell'articolo 66 o fino alla revoca della stessa autorizzazione di cui al comma 5, disposta in caso di accertata inidoneità della rete associativa o del Centro di servizio ad assolvere efficacemente le attività di controllo nei confronti dei propri aderenti. Decorso il predetto termine di novanta giorni, l'autorizzazione si intende rilasciata.

7. L'attività di controllo espletata dalle reti associative nazionali e dai Centri di servizio per il volontariato autorizzati ai sensi del presente articolo è sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 94. Disposizioni in materia di controlli fiscali
In vigore dal 3 agosto 2017

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del titolo X l'Amministrazione finanziaria esercita autonomamente attività di controllo in merito al rispetto di quanto previsto dagli articoli 8, 9, 13, 15, 23, 24 nonché al possesso dei requisiti richiesti per fruire delle agevolazioni fiscali previste per i soggetti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45, avvalendosi dei poteri istruttori previsti dagli articoli 32 e 33 del *decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600* e dagli articoli 51 e 52 del *decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633* e, in presenza di violazioni, disconosce la spettanza del regime fiscale applicabile all'ente in ragione dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore. L'ufficio che procede alle attività di controllo ha l'obbligo, a pena di nullità del relativo atto di accertamento, di invitare l'ente a comparire per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento. L'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore trasmette all'Amministrazione finanziaria gli esiti dei controlli di competenza, ai fini dell'eventuale assunzione dei conseguenti provvedimenti.

2. L'Amministrazione finanziaria, a seguito dell'attività di controllo, trasmette all'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore ogni elemento utile ai fini della valutazione in merito all'eventuale cancellazione dal Registro unico di cui all'articolo 45 ove ne ricorrano i presupposti.

3. Resta fermo il controllo eseguito dall'ufficio del Registro Unico nazionale del Terzo settore ai fini dell'iscrizione, aggiornamento e cancellazione degli enti nel Registro medesimo.

4. Agli enti del Terzo settore non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 del *decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185*, convertito, con modificazioni dalla *legge 28 gennaio 2009, n. 2* e comunque tali enti non sono tenuti alla presentazione dell'apposito modello di cui al comma 1 del medesimo articolo 30.

Art. 95. Vigilanza
In vigore dal 3 agosto 2017

1. La funzione di vigilanza, esercitata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è finalizzata a verificare il funzionamento del sistema di registrazione degli enti del Terzo settore e del sistema dei controlli al fine di assicurare principi di uniformità tra i registri regionali all'interno del Registro unico nazionale e una corretta osservanza della disciplina prevista nel presente codice.

2. A tal fine, entro il 15 marzo di ogni anno le Regioni e le Province autonome trasmettono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una relazione sulle attività di iscrizione degli enti al Registro unico nazionale del Terzo settore e di revisione periodica con riferimento ai procedimenti conclusi nell'anno precedente e sulle criticità emerse, nonché sui controlli eseguiti nel medesimo periodo e i relativi esiti.

3. L'Organismo nazionale di controllo di cui all'articolo 64 trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche

sociali la relazione annuale sulla propria attività e sull'attività e lo stato dei Centri di servizio per il volontariato entro il termine previsto nel medesimo articolo.

4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può effettuare verifiche, anche in loco avvalendosi degli Ispettorati territoriali del lavoro, o a campione, sulle operazioni effettuate e sulle attività svolte dagli enti autorizzati al controllo, ai sensi dell'articolo 80 93, dirette al soddisfacimento delle finalità accertative espresse nel comma 1.

5. La vigilanza sugli enti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 19 novembre 1987, n. 476 è esercitata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Negli organi di controllo di tali enti deve essere assicurata la presenza di un rappresentante dell'Amministrazione vigilante. Gli enti medesimi trasmettono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il bilancio di cui all'articolo 13 entro dieci giorni dalla sua approvazione. Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono trasferite le competenze relative alla ripartizione dei contributi di cui all'articolo 2, comma 466, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni.

Art. 96. Disposizioni di attuazione (119)

In vigore dal 3 agosto 2017

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della legge 6 giugno 2016, n. 106, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dell'interno e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti le forme, i contenuti, i termini e le modalità per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, controllo e monitoraggio, le modalità di raccordo con le altre Amministrazioni interessate e gli schemi delle relazioni annuali. Con il medesimo decreto sono altresì individuati i criteri, i requisiti e le procedure per l'autorizzazione all'esercizio delle attività di controllo da parte delle reti associative nazionali e dei Centri di servizio per il volontariato, le forme di vigilanza da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sui soggetti autorizzati, nonché i criteri, che tengano anche conto delle dimensioni degli enti da controllare e delle attività da porre in essere, per l'attribuzione ai soggetti autorizzati ad effettuare i controlli ai sensi dell'articolo 93, delle relative risorse finanziarie, entro il limite massimo di 5 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2019.

(119) Per la rideterminazione dell'autorizzazione di spesa di cui al presente articolo vedi l'art. 8, comma 6, D.L. 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 novembre 2022, n. 175.

Art. 97. Coordinamento delle politiche di governo

In vigore dal 3 agosto 2017

1. E' istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una Cabina di regia con il compito di coordinare, in raccordo con i ministeri competenti, le politiche di governo e le azioni di promozione e di indirizzo delle attività degli enti del Terzo settore.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Cabina di regia:

a) coordina l'attuazione del presente codice al fine di assicurarne la tempestività, l'efficacia e la coerenza ed esprimendo, là dove prescritto, il proprio orientamento in ordine ai relativi decreti e linee guida;

b) promuove le attività di raccordo con le amministrazioni pubbliche interessate, nonché la definizione di accordi, protocolli di intesa o convenzioni, anche con enti privati, finalizzati a valorizzare l'attività degli enti del Terzo settore e a sviluppare azioni di sistema;

c) monitora lo stato di attuazione del presente codice anche al fine di segnalare eventuali soluzioni correttive e di miglioramento.

3. La composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, assicurando la presenza di rappresentanti del sistema degli enti territoriali. La partecipazione alla Cabina di regia è gratuita e non dà diritto alla corresponsione di alcun compenso, indennità, emolumento o rimborso spese comunque denominato. (120)

4. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(120) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.P.C.M. 11 gennaio 2018*.

Titolo XII Disposizioni transitorie e finali

Art. 98. Modifiche al codice civile In vigore dal 3 agosto 2017

1. Dopo l'*articolo 42 del codice civile*, è inserito il seguente:

«Art. 42-bis (Trasformazione, fusione e scissione). - Se non è espressamente escluso dall'atto costitutivo o dallo statuto, le associazioni riconosciute e non riconosciute e le fondazioni di cui al presente titolo possono operare reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni.

La trasformazione produce gli effetti di cui all'articolo 2498. L'organo di amministrazione deve predisporre una relazione relativa alla situazione patrimoniale dell'ente in via di trasformazione contenente l'elenco dei creditori, aggiornata a non più di centoventi giorni precedenti la delibera di trasformazione, nonché la relazione di cui all'articolo 2500-sexies, secondo comma. Si

applicano inoltre gli articoli 2499, 2500, 2500-bis, 2500-ter, secondo comma, 2500-quinquies e 2500-nonies, in quanto compatibili.

Alle fusioni e alle scissioni si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui alle sezioni II e III del capo X, titolo V, libro V, in quanto compatibili.

Gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per i quali il libro V prevede l'iscrizione nel Registro delle imprese sono iscritti nel Registro delle Persone Giuridiche ovvero, nel caso di enti del Terzo settore, nel Registro unico nazionale del Terzo settore.».

**Art. 99. Modifiche normative
In vigore dal 6 dicembre 2017**

1. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'*articolo 1*, comma 1, le parole: «nei registri regionali e provinciali delle associazioni di promozione sociale, applicandosi ad essa, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, la *legge 7 dicembre 2000, n. 383*» sono sostituite dalle seguenti: «nella sezione organizzazioni di volontariato del registro unico nazionale del Terzo settore, applicandosi ad essa, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, il codice del Terzo settore di cui all'*articolo 1, comma 2, lettera b)*, della *legge 6 giugno 2016, n. 106*»;

b) all'*articolo 1*, comma 6, le parole: «L'utilizzazione da parte della Associazione delle risorse disponibili a livello nazionale, regionale e locale per le Associazioni di promozione sociale è condizionata all'emanazione di un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con il quale è stabilita la misura massima della medesima utilizzazione» sono soppresse;

c) all'*articolo 1-bis*, le parole: «nei registri provinciali delle associazioni di promozione sociale, applicandosi ad essi, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, la *legge 7 dicembre 2000, n. 383*» sono sostituite dalle seguenti: «nella sezione organizzazioni di volontariato del registro unico nazionale del Terzo settore, applicandosi ad essi, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, il codice del Terzo settore di cui all'*articolo 1, comma 2, lettera b)*, della *legge 6 giugno 2016, n. 106*».

2. All'*articolo 26, comma 2*, della *legge 11 agosto 2014 n. 125* le parole «Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)» sono sostituite dalle seguenti «enti del Terzo settore (ETS) non commerciali di cui all'*articolo 79, comma 5*, del codice del Terzo settore di cui all'*articolo 1, comma 2, lettera b)*, della *legge 6 giugno 2016, n. 106*».

3. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino all'abrogazione di cui all'*articolo 102, comma 2, lettera h)*, all'*articolo 14, comma 1*, del *decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35* dopo le parole: «Le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle società» sono soppresse le seguenti «in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'*articolo 10, commi 1, 8 e 9*, del *decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460*, nonché quelle erogate in favore di associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall'*articolo 7, commi 1 e 2*, della *legge 7 dicembre 2000, n. 383*,». (121) (122)

(121) Comma così modificato dall'*art. 5-ter, comma 1, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 dicembre 2017, n. 172*.

(122) Sull'applicabilità delle disposizioni di carattere fiscale richiamate nel presente comma, vedi l'*art. 5-sexies, comma 1, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 dicembre 2017, n. 172*.

**Art. 100. Clausola di salvaguardia per le Province autonome
In vigore dal 3 agosto 2017**

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla *legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*.

2. Tenendo conto della tutela delle minoranze, prevista dall'articolo 6 della Costituzione e dallo Statuto di Autonomia, la Provincia autonoma di Bolzano disciplina l'istituzione e la tenuta del registro unico del Terzo settore e l'utilizzo degli acronimi di cui al presente codice, nonché le funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo pubblico di cui al presente codice del terzo settore, nel rispetto dei principi previsti dagli *articoli 99 e 100* del testo unico di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670*.

Art. 101. Norme transitorie e di attuazione **In vigore dal 28 febbraio 2023**

1. Ogni riferimento nel presente decreto al Consiglio nazionale del Terzo settore diviene efficace dalla data di adozione del decreto di nomina dei suoi componenti ai sensi dell'articolo 59, comma 3. Ogni riferimento nel presente decreto al Registro unico nazionale del Terzo settore diviene efficace dalla sua operatività ai sensi dell'articolo 53, comma 2.

2. Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili del presente decreto entro il 31 dicembre 2023. Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria. (123) (126)

3. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore previsto dal presente decreto, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore.

4. Le reti associative, ove necessario, integrano, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il proprio statuto secondo le previsioni di cui all'articolo 41, comma 1, lettera b) e comma 2, pena l'automatica cancellazione dal relativo registro.

5. I comitati di gestione di cui all'*articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro 8 ottobre 1997*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 15 ottobre 1997, sono sciolti dalla data di costituzione dei relativi OTC, e il loro patrimonio residuo è devoluto entro novanta giorni dallo scioglimento al FUN, nell'ambito del quale conserva la sua precedente destinazione territoriale. I loro presidenti ne diventano automaticamente i liquidatori. Al FUN devono inoltre essere versate dalle FOB, conservando la loro destinazione territoriale, tutte le risorse maturate, ma non ancora versate, in favore dei fondi speciali di cui all'articolo 15 della *legge 11 agosto 1991, n. 266*.

6. In sede di prima applicazione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2017, sono accreditati come CSV gli enti già istituiti come CSV in forza del *decreto del Ministro del tesoro 8 ottobre 1997*. Successivamente a tale data, tali enti, o eventualmente l'ente risultante dalla loro fusione o aggregazione, sono valutati ai fini dell'accreditamento in base alle disposizioni del presente decreto. Nel caso di valutazione negativa, si procede all'accreditamento di altri enti secondo le norme del presente decreto. All'ente già istituito CSV in forza del *decreto del Ministro del tesoro 8 ottobre 1997*, che non risulti accreditato sulla base delle norme del presente decreto, si applica, per quanto attiene agli effetti finanziari e patrimoniali, l'articolo 63, commi 4 e 5.

7. Il divieto di cui all'articolo 61, comma 1, lettera j), non si applica alle cariche sociali in essere al momento dell'entrata in vigore del presente decreto e fino alla naturale scadenza del relativo mandato, così come determinato dallo statuto al momento del conferimento.

8. La perdita della qualifica di ONLUS, a seguito dell'iscrizione nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore, anche in qualità di impresa sociale, non integra un'ipotesi di scioglimento dell'ente ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli articoli 10, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e articolo 4, comma 7, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Per gli enti associativi, l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, anche in qualità di impresa sociale, non integra un'ipotesi di scioglimento dell'ente, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986. Le disposizioni che precedono rilevano anche qualora l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore avvenga prima dell'autorizzazione della Commissione europea di cui al comma 10.

9. Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, della legge 6 giugno 2016, n. 106, a far data dall'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente decreto è svolto uno specifico monitoraggio, coordinato dalla Cabina di regia di cui all'articolo 97, con l'obiettivo di raccogliere e valutare le evidenze attuative che emergeranno nel periodo transitorio ai fini della introduzione delle disposizioni integrative e correttive dei decreti attuativi.

10. L'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 77, 79, comma 2-bis, 80 e 86 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. (124)

11. Al fine di aumentare il numero dei volontari da avviare al servizio civile universale, la dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, è incrementata di 82 milioni di euro per l'anno 2018, di 47,2 milioni di euro per l'anno 2019, di 42,1 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. (125)

12. I decreti di cui agli articoli 6 comma 1, 7 comma 2, 13 comma 3, 14 comma 1, 18 comma 2, 19 comma 2, 46 comma 3, 47 comma 5, 53 comma 1, 59 comma 3, 62 comma 6, 54 comma 1, 64 comma 3, 65 comma 4, 76 comma 4, 77 comma 15, 78 comma 3, 81 comma 7, 83 comma 2, e 96 comma 1 ove non diversamente disposto, sono emanati entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.

(123) Comma modificato dall'art. 32, comma 1, D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105, a decorrere dall'11 settembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall'art. 35, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 105/2018. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'art. 35, comma 1, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, dall'art. 1, comma 4-novies, D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 novembre 2020, n. 159, dall'art. 14, comma 2, D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, dall'art. 66, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, dall'art. 26-bis, comma 1, D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2022, n. 122, e dall'art. 9, comma 3-bis, D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14.

(124) Comma così modificato dall'art. 24-ter, comma 5, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136.

(125) Per la rideterminazione dell'autorizzazione di spesa di cui al presente comma, vedi l'art. 24-ter, comma 6, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136.

(126) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l'art. 43, comma 4-bis, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58.

Art. 102. Abrogazioni
In vigore dal 11 settembre 2018

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni salvo quanto previsto ai commi 2, 3 e 4:

- a) la *legge 11 agosto 1991, n. 266*, e la *legge 7 dicembre 2000, n. 383*;
- a-bis) l'*articolo 1*, comma 1, lettera b) e comma 2, e gli *articoli 2 e 3 della legge 19 novembre 1987, n. 476*; (128)
- b) gli *articoli 2, 3, 4 e 5*, della *legge 15 dicembre 1998, n. 438*;
- c) il *decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 settembre 2010, n. 177*;
- d) il *decreto del Ministro del tesoro 8 ottobre 1997*, recante «Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni»;
- e) l'*articolo 100*, comma 2, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*;
- f) l'*articolo 15*, comma 1, lettera i-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*;
- g) l'*articolo 15*, comma 1, lettera i-bis) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*. (127)

2. Sono altresì abrogate le seguenti disposizioni a decorrere dal termine di cui all'articolo 104, comma 2:

- a) gli *articoli da 10 a 29 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460*, fatto salvo l'*articolo 13*, commi 2, 3 e 4;
- b) l'*articolo 20-bis*, del *decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600*;
- c) l'*articolo 150* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*;
- d) l'*articolo 8*, comma 2, primo periodo e comma 4 della *legge 11 agosto 1991, n. 266*;
- e) l'*articolo 9-bis* del *decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 febbraio 1992, n. 66*;
- f) l'*articolo 2, comma 31*, della *legge 24 dicembre 2003, n. 350*;
- g) gli *articoli 20 e 21 della legge n. 383 del 7 dicembre 2000*;
- h) l'*articolo 14, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 maggio 2005, n. 80*.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, della *legge 11 agosto 1991, n. 266*, all'articolo 13 della *legge 7 dicembre 2000, n. 383*, e all'articolo 96, comma 1, della *legge 21 novembre 2000, n. 342*, sono abrogate a decorrere dalla data di efficacia del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 103, comma 2, finalizzato a dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 73, comma 1.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 6, della *legge 11 agosto 1991, n. 266*, agli articoli 7, 8, 9 e 10 della *legge 7 dicembre 2000, n. 383*, nonché il *decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 novembre 2001, n. 471*, sono abrogate a decorrere dalla data di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi dell'articolo 53.

(127) Sull'applicabilità delle disposizioni di carattere fiscale richiamate nel presente comma, vedi l'*art. 5-sexies, comma 1, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 dicembre 2017, n. 172*.

(128) Lettera inserita dall'*art. 33, comma 1, D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105*, a decorrere dall'11 settembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 35, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 105/2018*.

**Art. 103. Disposizioni finanziarie
In vigore dal 3 agosto 2017**

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 53, 62, 72, 77, 79, 80, 81, 82 e 83, 84, 85, 86, 96 e 101, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2017, a 163 milioni di euro per l'anno 2018, a 166,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*.

2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, e all'articolo 73, comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Dall'attuazione delle ulteriori disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**Art. 104. Entrata in vigore (129)
In vigore dal 22 giugno 2022**

1. Le disposizioni di cui agli articoli 77, 78, 81, 82, 83 e 84, comma 2, 85 comma 7 e dell'articolo 102, comma 1, lettere e), f) e g) si applicano in via transitoria a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino al periodo d'imposta di entrata in vigore delle disposizioni di cui al titolo X secondo quanto indicato al comma 2, alle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del *decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460* iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla *legge 11 agosto 1991, n. 266*, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano previsti dall'articolo 7 della *legge 7 dicembre 2000, n. 383*. Le disposizioni richiamate al primo periodo si applicano, a decorrere dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, agli enti del Terzo settore iscritti nel medesimo Registro. (130)

2. Le disposizioni del titolo X, salvo quanto previsto dal comma 1, si applicano agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'articolo 101, comma 10, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del predetto Registro.

3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

(129) Per l'interpretazione autentica delle disposizioni del presente articolo vedi l'*art. 5-sexies, comma 1, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 dicembre 2017, n. 172*.

(130) Comma così modificato dall'*art. 26, comma 1, lett. i), D.L. 21 giugno 2022, n. 73*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 agosto 2022, n. 122*.

D.P.C.M. 30 marzo 2001 (1)**Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della L. 8 novembre 2000, n. 328.**

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 agosto 2001, n. 188.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328: «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;

Visto in particolare l'art. 5, comma 3 della legge n. 328 del 2000 che prevede l'adozione di un atto di indirizzo e coordinamento del Governo sulla base del quale le regioni, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 4, della medesima legge, adottano specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra enti locali e terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alla persona;

Visto l'art. 5, comma 4, della legge n. 328 del 2000 che prevede che le regioni disciplinino, sulla base degli indirizzi del Governo, le modalità per valorizzare l'apporto del volontariato nell'erogazione dei servizi;

Vista la legge 11 agosto 1991, n. 266: «Legge-quadro sul volontariato»;

Vista la legge 7 dicembre 2000, n. 383: «Disciplina delle associazioni di promozione sociale»;

Vista la legge 8 novembre 1991, n. 381: «Disciplina delle cooperative sociali»;

Vista la legge 7 novembre 2000, n. 327: «Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto»;

Visto l'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visto il parere della Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta dell'8 marzo 2001;

Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, espressa nella seduta dell'8 marzo 2001;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 2001;

Sulla proposta del Ministro per la solidarietà sociale;

Decreta:

1. Ruolo dei soggetti del terzo settore nella programmazione progettazione e gestione dei servizi alla persona.

1. Il presente provvedimento fornisce indirizzi per la regolazione dei rapporti tra comuni e loro forme associative con i soggetti del terzo settore ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla legge n. 328 del 2000, nonché per la valorizzazione del loro ruolo nella attività di programmazione e progettazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

2. Le regioni, sulla base del presente provvedimento, adottano specifici indirizzi per:

a) promuovere l'offerta, il miglioramento della qualità e l'innovazione dei servizi e degli interventi anche attraverso la definizione di specifici requisiti di qualità e il ruolo riconosciuto degli utenti e delle loro associazioni ed enti di tutela;

b) favorire la pluralità di offerta dei servizi e delle prestazioni, nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione amministrativa;

c) favorire l'utilizzo di forme di aggiudicazione o negoziali che consentano la piena espressione della

capacità progettuale ed organizzativa dei soggetti del terzo settore;

d) favorire forme di coprogettazione promosse dalle amministrazioni pubbliche interessate, che coinvolgano attivamente i soggetti del terzo settore per l'individuazione di progetti sperimentali ed innovativi al fine di affrontare specifiche problematiche sociali;

e) definire adeguati processi di consultazione con i soggetti del terzo settore e con i loro organismi rappresentativi riconosciuti come parte sociale.

3. I comuni, ai fini dell'erogazione dei servizi e degli interventi, anche nell'ambito dei rapporti di cui al comma 1, predispongono, d'intesa con l'azienda USL nel caso di interventi socio-sanitari integrati, progetti individuali di assistenza ovvero l'erogazione di interventi nell'ambito di percorsi assistenziali attivi per l'integrazione o la reintegrazione sociale.

2. I soggetti del terzo settore.

1. Ai fini del presente atto si considerano soggetti del terzo settore: le organizzazioni di volontariato, le associazioni e gli enti di promozione sociale, gli organismi della cooperazione, le cooperative sociali, le fondazioni, gli enti di patronato, altri soggetti privati non a scopo di lucro.

3. Le organizzazioni di volontariato.

1. Le regioni e i comuni valorizzano l'apporto del volontariato nel sistema di interventi e servizi come espressione organizzata di solidarietà sociale, di autoaiuto e reciprocità nonché con riferimento ai servizi e alle prestazioni, anche di carattere promozionale, complementari a servizi che richiedono una organizzazione complessa ed altre attività compatibili, ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, con la natura e le finalità del volontariato. Gli enti pubblici stabiliscono forme di collaborazione con le organizzazioni di volontariato avvalendosi dello strumento della convenzione di cui alla legge n. 266/1991.

4. Selezione dei soggetti del terzo settore.

1. I comuni, ai fini della preselezione dei soggetti presso cui acquistare o ai quali affidare l'erogazione di servizi di cui ai successivi articoli 5 e 6, fermo restando quanto stabilito dall'art. 11 della legge n. 328 del 2000, valutano i seguenti elementi:

a) la formazione, la qualificazione e l'esperienza professionale degli operatori coinvolti;

b) l'esperienza maturata nei settori e nei servizi di riferimento;

2. I comuni procedono all'aggiudicazione dei servizi di cui al comma 1 sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi qualitativi:

a) le modalità adottate per il contenimento del turn over degli operatori;

b) gli strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro;

c) la conoscenza degli specifici problemi sociali del territorio e delle risorse sociali della comunità;

d) il rispetto dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva e delle norme in materia di previdenza e assistenza.

3. I comuni, ai fini delle aggiudicazioni di cui al comma 2, non devono procedere all'affidamento dei servizi con il metodo del massimo ribasso.

5. Acquisto di servizi e prestazioni.

1. I comuni, al fine di realizzare il sistema integrato di interventi e servizi sociali garantendone i livelli essenziali, possono acquistare servizi e interventi organizzati dai soggetti del terzo settore.

2. Le regioni disciplinano le modalità per l'acquisto da parte dei comuni dei servizi ed interventi organizzati dai soggetti del terzo settore definendo in particolare:

a) le modalità per garantire una adeguata pubblicità del presumibile fabbisogno di servizi in un determinato arco temporale;

b) le modalità per l'istituzione dell'elenco dei fornitori di servizi autorizzati ai sensi dell'art. 11 della legge n. 328 del 2000, che si dichiarano disponibili ad offrire i servizi richiesti secondo tariffe e caratteristiche qualitative concordate;

c) i criteri per l'eventuale selezione dei soggetti fornitori sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 4.

3. Oggetto dell'acquisto o dell'affidamento di cui all'art. 6, deve essere l'organizzazione complessiva del servizio o della prestazione, con assoluta esclusione delle mere prestazioni di manodopera che possono essere acquisite esclusivamente nelle forme previste dalla legge n. 196 del 1997.

4. I comuni stipulano convenzioni con i fornitori iscritti nell'elenco di cui al comma 2, anche acquisendo la disponibilità del fornitore alla erogazione di servizi e interventi a favore di cittadini in possesso dei titoli di cui all'art. 17 della legge n. 328 del 2000.

6. Affidamento della gestione dei servizi.

1. Le regioni adottano specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra comuni e soggetti del terzo settore nell'affidamento dei servizi alla persona di cui alla legge n. 328 del 2000 tenuto conto delle norme nazionali e comunitarie che disciplinano le procedure di affidamento dei servizi da parte della pubblica amministrazione.

2. Nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza dell'azione della pubblica amministrazione e di libera concorrenza tra i privati nel rapportarsi ad essa, sono da privilegiare le procedure di aggiudicazione ristrette e negoziate. In tale ambito le procedure ristrette permettono di valutare e valorizzare diversi elementi di qualità che il comune intende ottenere dal servizio appaltato.

3. I comuni, nell'affidamento per la gestione dei servizi, utilizzano il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tenuto conto anche di quanto previsto all'art. 4.

4. I contratti previsti dal presente articolo prevedono forme e modalità per la verifica degli adempimenti oggetto del contratto ivi compreso il mantenimento dei livelli qualitativi concordati ed i provvedimenti da adottare in caso di mancato rispetto.

7. Istruttorie pubbliche per la coprogettazione con i soggetti del terzo settore.

1. Al fine di affrontare specifiche problematiche sociali, valorizzando e coinvolgendo attivamente i soggetti del terzo settore, i comuni possono indire istruttorie pubbliche per la coprogettazione di interventi innovativi e sperimentali su cui i soggetti del terzo settore esprimono disponibilità a collaborare con il comune per la realizzazione degli obiettivi. Le regioni possono adottare indirizzi per definire le modalità di indizione e funzionamento delle istruttorie pubbliche nonché per la individuazione delle forme di sostegno.

8. Promozione e qualificazione del terzo settore.

1. Le regioni e i comuni predispongono, di concerto con gli organismi rappresentativi del terzo settore, azioni di promozione, sostegno e qualificazione dei soggetti del terzo settore mediante politiche formative, fiscali e interventi per l'accesso agevolato al credito e ai fondi europei, avvalendosi anche delle realtà e delle competenze da loro espresse.

9. Norme finali e transitorie.

1. In attesa della adozione delle norme statali e regionali in materia di autorizzazione e accreditamento, previste dalla legge n. 328 del 2000, le regioni definiscono, nell'ambito degli indirizzi di attuazione del presente provvedimento, le condizioni minime e le modalità per l'instaurazione di rapporti economici tra i comuni e i soggetti del terzo settore.

2. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano anche ai soggetti ai quali i comuni delegano l'esercizio delle proprie funzioni, nonché ai soggetti costituiti per l'esercizio delle stesse.

3. Le regioni adottano indirizzi al fine di rendere applicabili le norme del presente provvedimento anche ai servizi ed interventi socio sanitari.

4. Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 del presente decreto si applicano, in quanto compatibili, ai rapporti con altri soggetti erogatori.

5. Le regioni a statuto speciale e le province autonome provvedono alle finalità del presente atto di indirizzo nell'ambito delle proprie competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

LEGGE REGIONALE 26 novembre 2003, n. 23**Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000).**

(BUR n. 22 dell'1 dicembre 2003, supplemento straordinario n. 4)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle ll.rr. 5 ottobre 2007, n. 22, 18 luglio 2008, n. 24 e 3 agosto 2018, n. 26)

TITOLO I**Principi****Art. 1****Principi generali e finalità**

1. La Regione Calabria, in attuazione dei principi di uguaglianza e solidarietà di cui agli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione, del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione e nel rispetto delle Leggi dello Stato, disciplina e riordina gli interventi e il servizio pubblico in materia sociale e assistenziale, assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia.

2. La presente legge promuove la partecipazione attiva dei cittadini, il contributo delle Organizzazioni sindacali, delle Associazioni sociali e di tutela degli utenti per il raggiungimento dei fini istituzionali di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 328/2000, assumendo il confronto e la concertazione come metodo di relazione con le suddette Organizzazioni e gli altri soggetti di cui all'art.4, comma 5, della presente legge.

3. La Regione riconosce la centralità delle Comunità locali, intese come sistema di relazioni tra le Istituzioni, le persone, le famiglie, le Organizzazioni sociali, ognuno per le proprie competenze e responsabilità, per promuovere il miglioramento della qualità della vita e delle relazioni tra le persone.

4. La Regione riconosce e sostiene il ruolo peculiare delle famiglie nella formazione e nella cura della persona, nella promozione del benessere e nel perseguimento della coesione sociale. Al fine di migliorare la qualità e l'efficienza degli interventi, gli Enti gestori coinvolgono e responsabilizzano le persone e le famiglie nell'ambito dell'organizzazione dei servizi.

5. La presente legge favorisce la pluralità dell'offerta dei servizi, garantendo al cittadino la scelta, e consentendo, in via sperimentale e su richiesta, la sostituzione di una prestazione economica con un servizio, secondo le modalità previste dall'articolo 27 della presente legge.

6. La Regione e gli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli Organismi non lucrativi di utilità sociale, degli Organismi della cooperazione, delle Associazioni e degli Enti di promozione sociale, delle Fondazioni e degli Enti di patronato, delle Organizzazioni di volontariato, degli Enti riconosciuti, delle Confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore della programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

7. Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, Organismi non lucrativi di utilità sociale, Organismi della cooperazione, Organizzazioni di volontariato, Associazioni ed Enti di promozione sociale, Fondazioni, Enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata.

Art. 2

Oggetto

1. La presente legge disciplina lo svolgimento di tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla materia dei servizi sociali nel rispetto dei principi contenuti nel D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, che ha conferito alle Regioni e agli Enti locali la generalità delle funzioni e i compiti amministrativi anche nella materia dei servizi sociali, e nella Legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali 8 novembre 2000, n. 328, che ha dettato i principi per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali.

2. Per le funzioni e i compiti amministrativi concernenti la materia dei servizi sociali si intendono le attività relative alla predisposizione e all'erogazione dei servizi gratuiti o a pagamento o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona incontra nel corso della sua vita al fine di concorrere alla realizzazione di un organico sistema integrato di sicurezza sociale volto a garantire il pieno e libero sviluppo della persona e delle comunità, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia.

Art. 3

Diritto alle prestazioni

1. Hanno diritto ad accedere alle prestazioni e ai servizi del sistema integrato, sulla base della valutazione del bisogno personale e familiare, secondo le norme di cui alla presente legge, indipendentemente dalle condizioni economiche:

- a) i cittadini italiani;
- b) i cittadini dell'Unione europea, nel rispetto degli accordi internazionali vigenti;
- c) gli apolidi e gli stranieri di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"; è fatta salva la disciplina di cui all'articolo 18 dello stesso testo unico.

2. I soggetti indicati alle lettere a), b) e c) del comma 1, residenti in Comuni di altre Regioni hanno diritto ad accedere alle prestazioni e ai servizi del sistema integrato di cui alla presente legge sulla base di specifici protocolli stipulati tra la Regione Calabria e le altre Regioni e Province autonome; i protocolli adottati definiscono le condizioni e le modalità per la fruizione delle prestazioni e dei servizi, i criteri per l'identificazione del Comune tenuto all'assistenza, regolando in particolare i rapporti economici tra i soggetti istituzionali competenti; in attesa della definizione dei protocolli di cui al presente comma, i Comuni della Calabria definiscono accordi con i Comuni di residenza dei soggetti che necessitano di assistenza, al fine di definire i rapporti economici.

3. Al di fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2 e fatti salvi i compiti e le funzioni dello Stato, gli interventi e le prestazioni si estendono alle persone occasionalmente presenti o temporaneamente dimoranti sul territorio regionale, limitatamente a quelli non differibili.
4. I soggetti di cui al presente articolo hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato concorrendo al costo delle prestazioni in relazione alle proprie condizioni economiche, secondo quanto disposto dal successivo articolo 33.
5. Il Comune tenuto all'assistenza dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo è identificato facendo riferimento al Comune di residenza, fatti salvi i casi di cui al comma 2, per i quali l'identificazione avviene sulla base dei protocolli ivi previsti. Il Comune tenuto all'assistenza dei soggetti di cui al comma 3 è identificato facendo riferimento al Comune nel cui territorio si è manifestata la necessità di intervento.
6. Per i cittadini per i quali si rende necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali e che, al momento del ricovero, necessitano di integrazione economica connessa all'assistenza, il Comune nel quale gli stessi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato dai soggetti gestori delle strutture, assume i relativi obblighi secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 4 della legge n. 328 del 2000.
7. Gli utenti concorrono al costo delle prestazioni sulla base di parametri e criteri fissati dal Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal Decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, sui criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, secondo le modalità indicate nel Piano Regionale degli interventi e dei servizi sociali.
8. Gli erogatori dei servizi e delle prestazioni sono tenuti ad informare i destinatari degli stessi sulle diverse prestazioni di cui possono usufruire, sui requisiti per l'accesso e sulle modalità di erogazione per effettuare le scelte più appropriate, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. A tal fine ciascun Ente erogatore di servizi adotta, in attuazione dell'articolo 13 della Legge 328/2000 e sulla base dello schema generale di riferimento, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, d'intesa con i Ministri interessati, una carta dei servizi sociali ed è tenuto a darne adeguata pubblicità agli utenti.
9. Nella carta dei servizi sociali, di cui al comma precedente, sono definiti i criteri per l'accesso ai servizi, le modalità del relativo funzionamento, le condizioni per facilitarne le valutazioni da parte degli utenti e dei soggetti che rappresentano i loro diritti, nonché le procedure per assicurare la tutela delle situazioni giuridiche soggettive e degli aventi diritto ai servizi e alle prestazioni sociali. Al fine di tutelare queste ultime e di rendere immediatamente esigibili i diritti soggettivi riconosciuti, la carta dei servizi sociali, ferma restando la tutela per via giurisdizionale, prevede per gli utenti la possibilità di attivare ricorsi nei confronti dei responsabili preposti alla gestione dei servizi.
10. L'adozione della carta dei servizi sociali da parte degli erogatori delle prestazioni e dei servizi sociali costituisce requisito necessario ai fini dell'accreditamento di cui all'articolo 25.
11. È garantita priorità di intervento nei confronti dei soggetti che si trovino in situazioni di maggiore difficoltà di cui all'art. 2, comma 3 della legge 8 novembre 2000, n. 328. I Comuni, sulla

base dei criteri stabiliti dal Piano nazionale di cui all'art. 18 della legge 8 novembre 2000, n. 328, definiscono i parametri per la valutazione delle condizioni di tali soggetti.

TITOLO II Sistema integrato

Art. 4

Sistema integrato di interventi e servizi sociali

1. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha carattere di universalità. La Regione e gli Enti locali sono tenuti a realizzare il sistema integrato di interventi e servizi sociali che deve garantire i livelli di prestazioni fissati nella programmazione regionale consentendo il pieno esercizio del diritto soggettivo riconosciuto dalla legge.

2. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche, e la definizione di percorsi attivi volti ad ottimizzare l'efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte.

3. Gli interventi e i servizi sociali, così come definiti dall'art. 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dall'art. 3 septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, sono rivolti alla promozione, alla valorizzazione e alla formazione ed educazione alla socialità di tutti i cittadini, sia come singoli sia nelle diverse aggregazioni sociali e sono inoltre ispirati ai seguenti principi:

- a) prevenire, contrastare e rimuovere i fattori che determinano emarginazione e/o disadattamento;
- b) privilegiare la realizzazione dei servizi accessibili alla totalità della popolazione;
- c) garantire il diritto dei cittadini a non essere separati dalla propria famiglia e allontanati dalla propria comunità locale, attuando concrete forme di deistituzionalizzazione e limitando gli interventi di ricovero ai soli casi in cui ciò si renda necessario;
- d) favorire il mantenimento, l'inserimento o il reinserimento dei cittadini disadattati o disabili nella famiglia o nel normale ambiente sociale, scolastico, lavorativo;
- e) rispettare le opzioni individuali dei cittadini utenti in rapporto alle risposte socio-assistenziali esistenti;
- f) utilizzare le esperienze della società civile nella pluralità delle sue espressioni per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge;
- g) promuovere le più ampie forme di partecipazione dei cittadini utenti alla gestione dei servizi.

4. La programmazione e l'organizzazione dei servizi sociali è ispirata ai principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'Amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli Enti locali. A tal fine, la Regione Calabria, riconosce e garantisce, mediante atti di amministrazione e programmazione, la libertà di costituzione delle persone in aggregazioni sociali e l'attività di queste ultime nel sistema dei servizi sociali anche allo scopo di favorirne le possibili forme di collaborazione con gli Enti pubblici e di agevolarne l'assolvimento di funzioni e compiti di rilevanza sociale in applicazione del principio di sussidiarietà di cui al comma 3, lettera a), dell'articolo 4 della legge n. 59/1997.

5. La programmazione, la realizzazione e la verifica degli interventi che costituiscono il sistema integrato dei servizi sociali si attuano attraverso il metodo della concertazione e cooperazione tra diversi soggetti istituzionali e tra questi e le Organizzazioni sindacali e gli altri soggetti di cui dell'art.1, comma 4, della legge 328/2000.

Art. 5

Accesso ai servizi

1. L'accesso ai servizi è organizzato in modo da garantire pari opportunità di fruizione dei servizi e diritto di scelta tra più soggetti gestori, contrastando le disuguaglianze che penalizzano i soggetti più deboli.

2. L'accesso ai servizi è garantito anche mediante il conseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) unitarietà dell'accesso in ogni ambito territoriale;
- b) informazione sistematica ed efficace sull'offerta dei servizi e sui relativi costi;
- c) orientamento e accompagnamento, in particolare in favore dei soggetti in condizioni di fragilità, di non autosufficienza o di dipendenza, all'accesso ai servizi;
- d) trasparenza nella gestione dei tempi di attesa;
- e) osservazione e monitoraggio dei bisogni, delle risorse e delle risposte.

Art. 6

Valutazione del bisogno

1. L'accesso al sistema integrato di interventi e dei servizi sociali è realizzato a partire da una valutazione professionale del bisogno che garantisca risposte appropriate e personalizzate.

2. La valutazione del bisogno è effettuata dall'Ente locale attraverso il servizio sociale professionale. Qualora il bisogno sia socio-sanitario la valutazione verrà effettuata dal servizio sociale territoriale integrato dalle opportune professionalità messe a disposizione dalla ASL a livello distrettuale. La valutazione del bisogno è condizione necessaria per accedere ai servizi a titolo gratuito o con concorso parziale alla spesa da parte dell'utenza, nonché per fruire del titolo per l'acquisto dei servizi, fatto salvo quanto già previsto dall'art 3, commi 4, 5 e 7.

3. La valutazione del bisogno si conclude con la predisposizione di un progetto personalizzato, concordato con la persona e la sua famiglia, dove sono indicati la natura del bisogno, la complessità e l'intensità dell'intervento, la sua durata, nonché i costi sopportati e le responsabilità in ordine alla attuazione e verifica. La Giunta regionale adotta atti di indirizzo al fine di assicurare una omogenea applicazione nel territorio regionale di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.

Art. 7

Livelli essenziali delle prestazioni sociali

1. I livelli essenziali delle prestazioni sociali sono definiti nel Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, di cui al successivo articolo 18, che li caratterizza in termini di sistema di prestazioni e servizi sociali, idonei a garantire cittadinanza sociale e qualità di vita alle persone e alle famiglie, nonché pari opportunità e tutela ai soggetti più deboli.

2. Gli interventi e i servizi sociali, rientranti nel sistema integrato di interventi e servizi sociali, che sul territorio regionale costituiscono il livello essenziale delle prestazioni erogabili sotto forma di beni e servizi secondo le caratteristiche e i requisiti fissati dalla pianificazione nazionale, regionale e zonale, anche in collaborazione con quelli di competenza del Servizio sanitario, della Scuola e di altre Agenzie pubbliche e private sono in via prioritaria:

- a) le misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito familiare e servizi di accompagnamento, con particolare riferimento alle persone senza fissa dimora;
- b) le misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti, o incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana;
- c) le misure di sostegno alle responsabilità familiari;
- d) le misure per favorire l'armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare;
- e) le misure di sostegno alla donna in difficoltà per assicurare i benefici disposti dal regio decreto-legge 8 agosto 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dalla legge 10 dicembre 1925, n. 2277, e loro successive modificazioni, integrazioni e norme attuative;
- f) gli interventi per la piena integrazione delle persone disabili; realizzazione, per i soggetti di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dei Centri socio-riabilitativi e delle comunità-alloggio di cui all'art. 10 della citata legge n. 104 del 1992, e dei servizi di comunità di accoglienza per quelli privi di sostegno familiare, nonché erogazione delle prestazioni di sostituzione temporanea delle famiglie;
- g) gli interventi per le persone anziane e disabili per favorirne la permanenza a domicilio, attivando in ogni Distretto sanitario l'ADI, secondo quanto stabilito dal DPCM 14.02.2001 e dal DPCM 29.11.2001 (LEA), per l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare, nonché per l'accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali per coloro che, in ragione della elevata fragilità personale o di limitazione dell'autonomia, non siano assistibili a domicilio, *imputando la corretta partecipazione delle quote ai diversi soggetti (Fondo Sanitario Regionale e Fondo Sociale nella quale trova capienza la partecipazione dell'ospite), operando la necessaria distinzione tra costi totalmente sanitari (riferibili all'assistenza sanitaria propriamente detta ed alle funzioni assistenziali), costi totalmente non sanitari (riferibili a funzioni alberghiere e tutelari), e costi non riconducibili integralmente ad una delle due categorie precedenti (costi edilizi, di amministrazione e direzione, di animazione, socializzazione) [secondo i principi ed i criteri esplicitati nel DPCM 14.2.2001, nel DPCM 29.11.2001 e nelle Linee-Guida Ministeriali n. 1/2004], come da schema seguente:*

RSA MEDICALIZZATA PER ANZIANI

100% Fondo Sanitario Regionale

RSA PER ANZIANI

70% Fondo Sanitario Regionale

30% Fondo Sociale (con partecipazione ospite)

RSA PER DISABILI

70% Fondo Sanitario Regionale

30% Fondo Sociale (con partecipazione ospite)

CASA PROTETTA PER ANZIANI

50% Fondo Sanitario Regionale

50% Fondo Sociale (con partecipazione ospite)

CASA PROTETTA PER DISABILI

40% Fondo Sanitario Regionale

60% Fondo Sociale

RIABILITAZIONE A CICLO DIURNO COMPRESI*70% Fondo Sanitario Regionale**30% Fondo Sociale (con partecipazione ospite)***RIABILITAZIONE RESIDENZIALE***100% Fondo Sanitario Regionale (con partecipazione ospite)***PRESTAZIONI TERAPEUTICHE E SOCIO RIABILITATIVE RESIDENZIALI***- Per Disabili Gravi**70% Fondo Sanitario Regionale**30% Fondo Sociale (con partecipazione ospite)**- Per Disabili privi di sostegno familiare**40% Fondo Sanitario Regionale**60% Fondo Sociale (con partecipazione ospite);*

- h) le prestazioni integrate di tipo socio-educativo per contrastare le dipendenze da droghe, alcool e farmaci, favorendo interventi di natura preventiva, di recupero e reinserimento sociale e lavorativo;
- i) l'informazione e la consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione di servizi e per promuovere iniziative di auto-mutuo aiuto;
- j) interventi di sostegno per i minori in situazione di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
- k) servizi di mediazione per l'inserimento lavorativo di persone e fasce socialmente fragili e vulnerabili;
- l) iniziative "di strada" per favorire l'accesso ai servizi di persone in particolari situazioni di disagio;
- m) attività di prevenzione sociale con soggetti a rischio di coinvolgimento in gruppi criminali o in situazioni di degrado;
- n) iniziative di promozione sociale di gruppi sociali, quartieri e comunità locali;
- o) progetti sociali connessi con l'economia civile e le imprese sociali;
- p) progetti personalizzati finalizzati al recupero e all'inserimento sociale e lavorativo di soggetti in situazione di handicap.

Art. 8**Il sistema dei servizi**

1. La Regione disciplina il sistema integrato di interventi e servizi sociali per le persone e le famiglie in modo che i servizi siano equamente distribuiti nel territorio e possano garantire i livelli essenziali di prestazioni sociali in ogni ambito territoriale.
2. I servizi alla persona sono caratterizzati per funzioni di prevenzione, cura, riabilitazione, contrasto dell'esclusione sociale e capacità di pronto intervento a fronte di emergenze personali, familiari e sociali.
3. Le tipologie di servizi per le persone e le famiglie si connotano fra l'altro in termini di:
 - a) segretariato sociale;
 - b) sostegno economico;
 - c) accoglienza familiare e comunità famiglie;
 - d) affido familiare;

- e) aiuto familiare;
- f) telesoccorso;
- g) aiuto domiciliare;
- h) centri diurni;
- i) servizi semi residenziali;
- l) centri educativi e occupazionali;
- m) servizi di animazione e aggregazione sociale;
- n) servizi di promozione culturale e per il tempo libero;
- o) servizi di accoglienza residenziale e semiresidenziali;
- p) alloggi assistiti;
- q) comunità alloggio;
- r) altri servizi residenziali previsti dalla programmazione regionale;
- s) altri servizi di aiuto alla persona;
- t) servizi per l'inclusione sociale e contrasto alla povertà.

4. La Regione promuove sperimentazioni finalizzate allo sviluppo di nuove risposte ai bisogni nelle aree della domiciliarità, della solidarietà tra famiglie, degli interventi diurni e residenziali, dell'accompagnamento delle persone in difficoltà, degli interventi di comunità.

5. Le tipologie di servizio di cui al comma 3 sono definite dalla Giunta regionale con apposito regolamento anche al fine del loro accreditamento, sentita la competente Commissione Consiliare.

TITOLO III

I soggetti del sistema integrato di interventi e servizi sociali

Art. 9

Competenze

1. La Regione programma, coordina e indirizza gli interventi sociali, ne verifica l'attuazione e disciplina l'integrazione degli interventi con particolare riferimento all'attività socio-sanitaria. La programmazione è effettuata sulla base dei Piani di Zona prodotti dagli ambiti territoriali, di cui al successivo articolo 17, che coincidono con i distretti sanitari già operanti per le prestazioni sanitarie e dove, in ciascuno di essi, dovranno essere istituite le unità operative servizi sociali che afferiscono al Dipartimento Area Servizi Sociali, delle rispettive Aziende Sanitarie Territoriali. In ciascun ambito gli Enti locali devono comunque assicurare le prestazioni di cui all'art. 22 comma 4, della legge 328/2000. A tale fine la Regione, di concerto con gli Enti locali, determina gli strumenti per la gestione unitaria del sistema locale integrato degli interventi dei servizi sociali a rete. La Regione programma gli interventi sociali ricorrendo a strumenti e procedure di programmazione in raccordo con gli Enti locali, attraverso la Conferenza Regionale permanente di programmazione socio-sanitaria e socio-assistenziale, anche al fine di sollecitare e favorire l'esercizio associato o consorziato delle funzioni sociali. La Regione, congiuntamente alla rappresentanza degli Enti Locali, provvede alle concertazioni con le Organizzazioni del Terzo settore, dei cittadini, dei sindacati e degli imprenditori.

2. I Comuni e gli Enti locali programmano, progettano e realizzano il sistema locale dei servizi sociali a rete, attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, coinvolgendo nella realizzazione concertata i soggetti previsti dall'articolo 1, comma 2, della presente legge.

3. I Comuni progettano e realizzano la rete o il sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali ed erogano i servizi e le prestazioni sociali, in aderenza con la programmazione socio-sanitaria, come prevista dal Piano Sanitario regionale, a tutti i soggetti in bisogno, con particolare riferimento a quelli inseriti nei Progetti Obiettivo sanitari e sociali.

4. I Comuni e le Province, nel quadro delle rispettive competenze, svolgono le funzioni e i compiti relativi alla promozione, sostegno, sviluppo ed al coordinamento operativo dei soggetti e delle strutture che agiscono nell'ambito dei servizi sociali di cui all'art. 1 comma 5 Legge 328/2000.

Art. 10

Integrazione socio sanitaria

1. La Regione, in misura prioritaria, favorisce l'integrazione tra il sistema sanitario e quello sociale, nel rispetto delle indicazioni contenute nel D.lgs. 229/99, e più specificatamente contenuti nel Piano sanitario regionale e nel Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali.

2. Tale integrazione viene garantita attraverso l'applicazione dei livelli di assistenza socio sanitari più precisamente definiti nelle prestazioni, nelle fonti normative e nei relativi oneri finanziari, come dall'allegata tabella "A".

Art. 11

Funzioni della Regione

1. Nell'ambito delle proprie funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento, sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative:

a) l'adozione del Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali provvedendo, in particolare, all'integrazione sociosanitaria e al coordinamento con le politiche dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro;

b) la raccolta e l'elaborazione dei dati sui bisogni, sulle risorse e sull'offerta dei servizi socio-assistenziali, realizzando l'osservatorio regionale dei servizi sociali e delle condizioni di povertà e del disagio sociale, organizzato a livello provinciale ed in raccordo con il livello nazionale, provinciale e locale, attraverso l'utilizzo di una scheda tipo con indicatori omogenei per la valutazione dello stato sociale uniforme per tutto il territorio regionale;

c) la definizione, di concerto con gli Enti locali interessati, degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei servizi, nonché gli strumenti e le modalità di intervento per la creazione dei sistemi locali dei servizi sociali;

d) la definizione, sulla base dei requisiti minimi definiti dallo Stato, dei criteri per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi sociali a gestione pubblica, ONLUS e del Terzo settore e/o privata;

e) l'istituzione, sulla base di indicatori di qualità, del registro dei soggetti autorizzati all'erogazione di interventi e servizi sociali;

f) la definizione dei requisiti di qualità per gli interventi e le prestazioni sociali;

- g) la definizione, sulla base delle indicazioni fornite a livello nazionale, dei criteri per la concessione dei titoli da parte dei Comuni per l'acquisto dei servizi sociali e per la determinazione del concorso degli utenti al costo delle prestazioni;
- h) la promozione e il coordinamento di azioni di assistenza tecnica per la istituzione e la gestione degli interventi da parte degli Enti locali, nonché per gli Enti gestori dei servizi sociali, predisponendo metodi e strumenti di controllo di gestione atti a valutare l'efficacia e l'efficienza dei servizi;
- i) la gestione di finanziamenti previsti da specifiche leggi regionali di promozione in materia di servizi sociali, fatta salva quella oggetto di specifico trasferimento o delega;
- j) la promozione e la sperimentazione di modelli innovativi di servizi in grado di coordinare le risorse umane e finanziarie presenti a livello locale e di collegarsi alle esperienze effettuate a livello europeo;
- k) la programmazione, l'indirizzo e il coordinamento delle attività formative per il personale dei servizi sociali, nonché la vigilanza e il controllo sullo svolgimento di tali attività;
- l) la definizione degli standard formativi degli operatori dei servizi sociali, nell'ambito dei requisiti generali definiti dallo Stato, nonché la predisposizione ed il finanziamento dei piani per la formazione e l'aggiornamento del personale addetto alle attività sociali;
- m) la definizione dei criteri per la determinazione delle tariffe che i Comuni corrispondono ai soggetti accreditati;
- n) la concessione, in regime di convenzione con l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), ai sensi della Legge Regionale n° 20 del 19 ottobre 2001;
- o) l'esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti degli Enti locali inadempienti rispetto a quanto stabilito dagli articoli 6, comma 2, lettere a), b) e c), e 19 della Legge 328/2000;
- p) Istituzione, tenuta e pubblicazione del registro regionale dei soggetti autorizzati all'esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge;

2. La Regione, altresì:

- a) provvede alla concertazione dei soggetti e degli Organismi che operano nel Terzo Settore, dei cittadini, dei sindacati e delle Associazioni sociali, nonché delle IPAB.
- b) prevede incentivi a favore degli Enti locali che si associano, secondo le forme previste dalla normativa vigente, per l'espletamento dell'esercizio associato delle funzioni sociali negli ambiti territoriali coincidenti con i distretti sanitari già operanti per le prestazioni sanitarie. A tal fine viene prevista una quota del Piano regionale
- c) provvede alla ripartizione dei finanziamenti assegnati dallo Stato per obiettivi ed interventi di settore nonché, in forma sussidiaria, a cofinanziare interventi e servizi sociali derivanti dai provvedimenti regionali di trasferimento e delega agli Enti locali di funzioni amministrative.
- d) adotta, al fine di favorire la pluralità di offerta di servizi, sulla base dell'atto di indirizzo e coordinamento del Governo, specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra Enti locali e

Terzo settore, privilegiando il sistema dell'appalto concorso per consentire allo stesso di esprimere la propria progettualità;

e) disciplina sulla base dei principi della legge-quadro sull'assistenza sociale e di atti di indirizzo, le modalità per valorizzare l'apporto del volontariato;

f) disciplina le procedure amministrative, le modalità per la presentazione dei reclami da parte degli utenti e l'eventuale istituzione di uffici di tutela degli utenti;

g) promuove e realizza attività di studio e ricerca a sostegno delle attività previste al comma 1, in particolare per la predisposizione del Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, di cui all'articolo 18, e per l'avvio e l'attuazione della riforma, di cui alla presente legge.

3. Nell'ambito degli indirizzi definiti dal Piano nazionale, la Regione disciplina le modalità per il rilascio, da parte dei Comuni, dell'autorizzazione all'erogazione di servizi sperimentali e innovativi per un periodo massimo di tre anni, in deroga ai requisiti richiesti per l'accreditamento, e definisce strumenti per la verifica dei risultati.

Art. 12

Funzioni delle Province

1. Le Province concorrono alla programmazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali per i seguenti compiti, in concordanza con quanto previsto dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dall'articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dalla legge 8 novembre 2000, n. 328:

a) raccolta dei dati, elaborazione di conoscenze quantitative e qualitative sui bisogni sociali, anche su suggerimento e sollecitazione dei Comuni, in vista della programmazione e dell'attuazione del sistema integrato dei servizi sociali;

b) analisi dell'offerta assistenziale in ambito provinciale fornendo, su richiesta dei Comuni e degli Enti locali interessati, il supporto necessario per il coordinamento degli interventi territoriali;

c) promozione, d'intesa con i Comuni, di iniziative di formazione, con particolare riguardo alla formazione professionale di base e all'aggiornamento, partecipazione alla definizione e alla attuazione dei Piani di Zona, in collaborazione con i Comuni e gli altri soggetti interessati alla programmazione del Piano medesimo.

Art. 13

Funzioni dei Comuni

1. I Comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale. Tali funzioni sono esercitate adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa e al rapporto con i cittadini, secondo le modalità stabilite dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

2. Ai Comuni, oltre ai compiti già trasferiti a norma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e alle funzioni attribuite ai sensi dell'articolo 132, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e L.R. n. 34/2002, attuativa del decreto legislativo 31 marzo 1998

n. 112, spettano, nell'ambito delle risorse disponibili, secondo la disciplina adottata dalla Regione, in forma singola, associata o consorziata mediante gestione diretta o delegata, l'esercizio delle seguenti attività:

- a) programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento degli Enti e delle Organizzazioni di cui all'art. 1, comma 2 della presente legge;
- b) erogazione dei servizi, delle prestazioni economiche, nei limiti di cui all'art. 6, comma 2, lettera b, della L. 328/2000, e dei titoli per l'acquisto di servizi sociali, nonché delle attività assistenziali già di competenza delle Province, ai sensi dell'art. 8, comma 5, legge 328/2000, con le modalità stabilite dalla presente legge regionale;
- c) autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale e delle Comunità di tipo familiare con sede nelle civili abitazioni a gestione pubblica o degli enti di cui all'art. 1, comma 5, della legge 328/2000 ed ai sensi degli articoli 24 e 25 della presente legge;
- d) istituzione di uno sportello unico dei servizi sociali presso i Comuni singoli o associati, anche con personale di cui al successivo art. 37, che abbia funzione di segretariato sociale.
- e) partecipazione al procedimento per l'individuazione degli ambiti territoriali;
- f) definizione dei parametri di valutazione delle condizioni per l'accesso prioritario alle prestazioni e ai servizi di cui all'art.2, comma 3, della legge 328/2000.

3. Nell'esercizio delle proprie funzioni i Comuni provvedono a:

- a) promuovere, nell'ambito del sistema locale del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, risorse delle collettività locali tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini nell'ambito della vita comunitaria;
- b) coordinare programmi e attività degli Enti che operano nell'ambito territoriale di competenza, secondo le modalità fissate dalla Regione, tramite collegamenti operativi tra i servizi che realizzano attività volte all'integrazione sociale ed intese con le Aziende Sanitarie per le attività socio-sanitarie e per i Piani di Zona;
- c) adottare strumenti per la semplificazione amministrativa e per il controllo di gestione atti a valutare l'efficienza, l'efficacia e i risultati delle prestazioni;
- d) effettuare forme di concertazione dei soggetti pubblici e di quelli di cui all'art.11, comma 2.
- e) garantire ai cittadini i diritti di partecipazione al controllo di qualità dei servizi, secondo le modalità previste dagli Statuti comunali;
- f) elaborare ed adottare, mediante accordo di programma, i Piani di Zona relativi agli ambiti territoriali ottimali individuati in sede di programmazione regionale, al fine di garantire l'integrazione del sistema dei servizi sociali con la collaborazione di tutti i soggetti, pubblici e

di quelli previsti dall'art. 1, comma 5, della legge 328/2000 che possano concorrere alla gestione e allo sviluppo;

g) adottare la carta dei servizi di cui all'articolo 13 della Legge 328/2000 e garantire ai cittadini il diritto di partecipare alla verifica della qualità dei servizi.

Art. 14

Funzioni del terzo settore

1. Ai fini della presente legge, si considerano soggetti del Terzo settore gli Organismi non lucrativi di utilità sociale, gli Organismi della cooperazione, le Cooperative sociali, le Organizzazioni di volontariato, le Associazioni e gli Enti di promozione sociale, le Fondazioni, gli Enti di patronato ed altri soggetti privati non a scopo di lucro.

2. La Regione Calabria riconosce e promuove il ruolo del Terzo settore nella programmazione, progettazione e realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali. A tal fine, per favorire l'attuazione del principio di sussidiarietà, la Regione e gli Enti locali, nell'ambito delle risorse disponibili in base al piano regionale ed ai piani di zona, promuovono azioni per il sostegno e la qualificazione dei soggetti operanti nel Terzo settore anche attraverso politiche formative ed interventi per l'accesso agevolato al credito ed ai fondi dell'Unione europea.

3. La Regione Calabria, in attuazione dell'art. 5 della legge 328/2000 ed alla luce del DPCM recante "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti dall'art. 5 della legge 328/2000", provvederà, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con specifico atto di indirizzo e nei modi previsti dall'articolo 8, comma 2, legge 328/2000, a definire le modalità per:

a) promuovere il miglioramento della qualità dei servizi e degli interventi definendo altresì requisiti specifici di qualità;

b) favorire la pluralità di servizi e delle prestazioni, nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione amministrativa;

c) favorire l'utilizzo di forme di aggiudicazione o negoziali che consentano la piena espressione della capacità progettuale ed organizzativa dei soggetti del Terzo settore;

d) favorire forme di coprogettazione promosse dalle Amministrazioni pubbliche interessate, che coinvolgano attivamente i soggetti del Terzo settore per l'individuazione di progetti sperimentali ed innovativi al fine di affrontare specifiche problematiche sociali;

e) definire adeguati processi di consultazione con i soggetti del terzo settore e con i loro organismi più rappresentativi riconosciuti a livello nazionale come parte sociale.

4. Con l'atto di indirizzo di cui al comma 2 del presente articolo, la Regione Calabria disciplinerà, altresì, le modalità per l'acquisto da parte dei Comuni dei servizi ed interventi organizzati dai soggetti del terzo settore definendo in particolare:

a) le modalità per garantire una adeguata pubblicità del presumibile fabbisogno di servizi in un determinato arco temporale;

b) le modalità per l'istituzione dell'elenco dei fornitori di servizi autorizzati ai sensi dell'articolo 11 della legge 328/2000, che si dichiarano disponibili ad offrire servizi richiesti secondo tariffe e caratteristiche qualitative concordate;

5. I Comuni, ai fini della preselezione dei soggetti presso cui acquistare o ai quali affidare l'erogazione dei servizi sociali, fermo restando l'articolo 11 della Legge 328/2000 e procedendo all'aggiudicazione dei servizi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ed in nessun caso adottando il criterio del massimo ribasso, dovranno tenere conto dei seguenti elementi:

- a) dell'esperienza maturata nei settori e nei servizi di riferimento;
- b) della formazione, della qualificazione e dell'esperienza professionale degli operatori coinvolti;
- c) delle modalità adottate per il "turn over" degli operatori;
- d) degli strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro;
- e) della conoscenza degli specifici problemi sociali del territorio e delle risorse sociali della comunità;
- f) del rispetto dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva e delle norme in materia di previdenza e assistenza.

6. Con l'atto di indirizzo di cui al comma 2 del presente articolo, la Regione Calabria disciplinerà, altresì, le modalità per valorizzare l'apporto del volontariato nell'erogazione dei servizi sociali.

7. Per l'aggiudicazione si rinvia ai criteri di cui al D.lgs 17.03.1995 n° 157 e Legge 28.12.2001 n° 448, in quanto applicabili. Con delibera di Giunta Regionale saranno indicati i parametri di valutazione di cui al precedente comma 5.

Art. 15

Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB)

1. La Regione Calabria considera la riforma delle IPAB parte essenziale del programma strategico di un nuovo impianto di welfare che si fonda su una rete effettiva di servizi alla persona. In questo percorso le IPAB hanno un ruolo di soggetto attivo nella realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

2. La Regione Calabria, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge n. 328/2000, provvederà entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge, ed in ogni caso prima della approvazione del Piano Regionale degli interventi e servizi sociali, di cui al successivo art. 18, ad adeguare la legislazione regionale relativa ai soggetti di cui al precedente comma 1, al decreto legislativo n. 207 del 4/5/2001.

3. Con il provvedimento di cui al comma 2, saranno, altresì, definite:

- a) inserimento delle Aziende pubbliche di servizi alla persona nel sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla presente legge e partecipazione delle stesse alla programmazione, secondo quanto previsto negli strumenti di programmazione regionale e locale;
- b) valorizzazione dei patrimoni delle Aziende pubbliche di servizi alla persona, individuando strumenti che ne garantiscano la redditività finalizzata alla realizzazione degli interventi assistenziali;

- c) previsione di procedure semplificate per favorire ed incentivare gli accorpamenti e le fusioni, al fine della riorganizzazione del settore;
- d) previsione di procedure per lo scioglimento delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza inattive
- e) le risorse regionali disponibili per potenziare gli interventi e le iniziative delle Istituzioni nell'ambito della rete dei servizi.

4. In via transitoria e fino alla legge di riordino di cui al comma 2 del presente articolo, alle IPAB presenti sul territorio della Regione Calabria continueranno ad applicarsi le disposizioni attualmente vigenti, in quanto non contrastanti con i principi della Legge 328/2000 e del Decreto legislativo n. 207 del 4/5/2001.

TITOLO IV Programmazione

Art. 16 Programmazione dei servizi sociali

1. Ferme restando le funzioni che attengono ad esigenze di carattere unitario, nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4 della legge n. 59/1997, ed ispirandosi alle disposizioni previste nel "Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2001-2003", di attuazione dell'articolo 18 della legge n. 328/2000, la Regione Calabria adotta il metodo della programmazione degli interventi e delle risorse, della operatività per progetti, della verifica sistematica dei risultati in termini di qualità ed efficacia delle prestazioni, nonché della valutazione di impatto di genere. La Regione e gli Enti locali provvedono alla programmazione degli interventi e delle risorse secondo i seguenti principi:

- a) coordinamento ed integrazione con gli interventi sanitari e dell'istruzione, nonché con le politiche attive di formazione, di avviamento e di reinserimento al lavoro;
- b) concertazione e cooperazione tra i diversi livelli istituzionali, tra questi e i soggetti del Terzo settore che partecipano con proprie risorse alla realizzazione della rete, le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, così come previsto nel comma 5 dell'art. 1 della legge n. 328/2000.
Alla gestione e alla offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici coadiuvati nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi dalle Organizzazioni previsti all'art.1, comma 5, della 328/2000.

2. Nel Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, anche ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000, saranno indicati i principi della cooperazione di Comuni e Province tra loro, e tra questi ultimi e la Regione Calabria; gli obiettivi generali della programmazione; le forme e i modi di partecipazione alla formazione dei piani e programmi regionali, e saranno fissati i criteri e le procedure per gli atti e gli strumenti per la programmazione dei Comuni e le funzioni delle Province rilevanti ai fini dei programmi regionali.

3. I Comuni svolgono i propri compiti di progettazione, realizzazione e gestione degli interventi e dei servizi sociali in recepimento del principio di sussidiarietà e in armonia con la programmazione

regionale, promuovono la partecipazione delle Province nella definizione ed attuazione dei Piani di zona e delle ASL con l'obiettivo di perseguire l'integrazione sociosanitaria nel territorio.

4. I Comuni, in base alla programmazione regionale al fine di predisporre un efficace ed efficiente Piano di Zona, nonché per soddisfare le loro esigenze territoriali e per rispondere alle esigenze di omogeneità di erogazione dei servizi e per contenere la frammentazione degli stessi utilizzano l'ambito territoriale istituito nel precedente art. 9. L'individuazione insiste nel territorio di competenza di ciascuna ASL in coincidenza con i relativi Distretti sanitari che, di conseguenza, sono Distretti socio-sanitari e socio-assistenziali, strumenti della programmazione e garanzia di erogazione dei servizi individuati per i cittadini.

Laddove sussistano specifiche esigenze territoriali o emergenze sociali, la Conferenza dei sindaci, in armonia con l'articolazione in distretti delle ASL, individua con riferimento al Piano di Zona, particolari modalità di attuazione degli interventi e dei servizi sociali e di erogazione delle relative prestazioni.

5. Il Piano di Zona di cui all'articolo 19 della legge n. 328/2000 e al successivo art. 20 della presente legge, è lo strumento primario di attuazione della rete dei servizi sociali e dell'integrazione sociosanitaria.

6. Le forme associative e di cooperazione di cui al decreto legislativo n. 267/2000 sono utilizzate dai soggetti interessati in armonia con la programmazione dei Piani di Zona, al fine di conseguire un uniforme livello qualitativo dei servizi sociali e di integrazione sociosanitaria e di realizzare un miglior coordinamento degli interventi nel territorio.

7. Nella formulazione degli atti di programmazione regionale dei servizi sociali, ai sensi del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 "Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle Amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera m) della legge 23 ottobre 1992, n. 421", nonché ai sensi dell'articolo 21 della legge 328/2000 assume rilevanza strategica l'organizzazione e la realizzazione del sistema informativo regionale mediante la gestione informatica dei dati che consenta l'approfondita analisi delle esigenze sociali, la conoscenza delle risorse disponibili e l'equa distribuzione delle medesime, nonché la valutazione dei risultati in termini di rendimento e di verifica dei benefici.

8. Per la finalità di cui al comma 7, la Giunta regionale con successivo atto di indirizzo, formulerà anche in base ai risultati ed alle indicazioni nazionali, proposte in ordine ai contenuti, al modello ed agli strumenti attraverso i quali dare attuazione ai diversi livelli operativi dell'istituendo sistema informativo dei servizi sociali, da parte della Regione, delle Province e dei Comuni.

Art. 17

Ambiti territoriali ed esercizio associato

1. Gli ambiti territoriali di cui all'art. 8, comma 3, lettera "a" L. 328/2000, coincidono con i distretti sanitari.

2. I Comuni esercitano le funzioni di cui all'art. 13 in forma associata negli ambiti territoriali di cui al comma 1 ed in ottemperanza di quanto previsto dalla organizzazione istituzionale del Piano sanitario e di quello sociale.

3. I Comuni individuano autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie di esercizio associato, ai sensi dell'art. 33 del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. Decorso inutilmente il termine di 90 giorni la Regione esercita il potere sostitutivo nei confronti dei Comuni inadempienti.

Art. 18

Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali

1. La Regione, determina le linee della programmazione nella materia disciplinata dalla presente legge adottando un apposito Piano.

2. Il Piano regionale adottato dalla Giunta d'intesa con i Comuni, realizzato in concertazione con i Comuni, con gli Enti e le Associazioni regionali del Terzo settore, delle Associazioni di rilievo regionali che operano nel settore dei servizi sociali, delle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle Associazioni di tutela degli utenti, viene approvato dal Consiglio Regionale, nel rispetto del Piano Nazionale triennale degli interventi e dei servizi sociali, riportando le seguenti indicazioni:

- a) gli obiettivi, le priorità e i criteri per la realizzazione degli interventi e dei servizi sociali che prevedono impegni economici, nonché le modalità per il loro coordinamento e la loro integrazione con quelli sanitari, anche tramite specifici progetti-obiettivo, dovranno avere come presupposto il numero degli assistiti;
- b) le attività socio-educative, di formazione al lavoro e socio-economiche che interagiscono con le attività socio-assistenziali.
- c) le caratteristiche ed il fabbisogno da garantire dei servizi e degli interventi compresi nei livelli essenziali di cui all'articolo 7;
- d) i criteri per l'incentivazione dei programmi per la realizzazione degli obiettivi di promozione sociale;
- e) i criteri di cui all'articolo 3, comma 5;
- f) i criteri e le procedure di cui all'articolo 27, comma 2;
- g) le modalità per il raccordo tra la pianificazione regionale e quella zonale, definendo in particolare linee di indirizzo e strumenti per la pianificazione di zona;
- h) le modalità per il concorso dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, alla definizione dei Piani di zona di cui all'articolo 20 e gli indirizzi per assicurare la partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo della qualità dei servizi;
- i) gli obiettivi e le priorità per la concessione di contributi alle organizzazioni del Terzo Settore;
- j) i criteri generali per la disciplina del concorso al costo dei servizi sociali da parte degli utenti, tenuto conto dei principi stabiliti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 109 e successive modificazioni.

3. Al fine di dare piena efficacia alle azioni e agli interventi di cui ai commi precedenti, il Piano regionale indica altresì gli ambiti di formazione e riqualificazione degli operatori sociali e socio-sanitari che concorrono alla definizione degli indirizzi programmatici e del piano poliennale.

4. Il piano è redatto ogni 3 anni e costituisce lo strumento di riferimento per la stesura dei Piani di Zona; Lo schema è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è inviato a tutti i Comuni,

alle Province, ai soggetti di cui all'art.1, comma 5, della legge 328/2000 operanti nella Regione, i quali possono proporre, entro un mese, osservazioni e proposte.

Il Consiglio Regionale, adotta il piano entro 120 giorni dall'approvazione della presente legge e lo approva definitivamente entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione di osservazioni e proposte.

5. Il Piano regionale conserva la sua efficacia dopo la scadenza fino all'approvazione di quello successivo.

Art. 19

Sistema informativo dei servizi sociali

1. La Regione, le Province e i Comuni, istituiscono il Sistema informativo dei servizi sociali, come previsto dall'articolo 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328, al fine di assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali e del sistema integrato. Il Sistema informativo fornisce tempestivamente alla Regione e agli Enti locali i dati e le informazioni necessari alla programmazione, alla gestione e alla valutazione delle politiche sociali, per la promozione e l'attivazione di progetti europei, per il coordinamento con le strutture sanitarie, formative, con le politiche del lavoro e dell'occupazione.

2. Il Sistema informativo è attuato sulla base delle proposte in ordine ai contenuti, al modello ed agli strumenti, attraverso i quali dare attuazione ai diversi livelli operativi del sistema informativo, formulate dalla Commissione tecnica di cui all'articolo 21 della legge 8 novembre 2001, n. 328.

3. I soggetti di cui al titolo III della presente legge devono fornire al Sistema informativo dei servizi sociali i dati richiesti, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

4. Le Province curano e coordinano la rilevazione dei dati e li trasmettono alla Regione secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale.

5. Nell'ambito del Piano regionale e dei Piani di zona sono definite le risorse destinate alla realizzazione del sistema informativo dei servizi sociali, entro i limiti di spesa stabiliti in tali piani.

Art. 20

Piani di zona

1. I Piani di Zona di cui all'art. 19 della Legge 328/2000, sono strumenti finalizzati a:

a) favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando le risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto, nonché a responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi;

b) qualificare la spesa, attivando risorse di chi partecipa al sistema;

c) definire criteri di ripartizione della spesa stessa a carico di ciascun Comune, delle ASL e degli altri soggetti compresi nel sistema;

d) prevedere iniziative di formazione e aggiornamento degli operatori per lo sviluppo dei servizi.

2. I Comuni associati, negli ambiti territoriali ottimali definiti dalla Regione, d'intesa con le aziende sanitarie, provvedono, nell'ambito delle risorse disponibili, secondo le indicazioni del piano regionale, a definire il Piano di Zona, che individua:

- a) gli obiettivi strategici e le priorità di intervento, nonché gli strumenti e i mezzi per la realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete;
- b) le modalità organizzative, le risorse, i requisiti di qualità;
- c) le forme di rilevazione dei dati che dovranno confluire nel sistema informativo dei servizi sociali;
- d) le modalità per garantire l'integrazione tra servizi e prestazioni;
- e) le modalità per realizzare il coordinamento con altre Amministrazioni, con particolare riferimento all'Amministrazione penitenziaria e della giustizia;
- f) le modalità di collaborazione dei servizi territoriali con i soggetti che operano nell'ambito della solidarietà sociale e con la comunità;
- g) forme di concertazione con le ASL e il Terzo settore, che, coinvolto nella programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali, concorre a pieno titolo, anche con proprie risorse, alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

3. I Piani di Zona vengono adottati mediante accordo di programma al quale partecipano i soggetti pubblici di cui al comma 2 del presente articolo, nonché i soggetti di cui all'art. 1, comma 4 e all'art. 10 della L. 328/2000, che, attraverso l'accreditamento o specifiche forme di concertazione, concorrono anche con proprie risorse alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsti nei piani.

4. Le Province partecipano alla definizione ed attuazione dei Piani di zona, assicurano il necessario supporto informativo e tecnico, anche avvalendosi degli strumenti del Sistema informativo dei servizi sociali.

5. La Giunta regionale, individua le procedure e fissa i termini per la presentazione agli uffici regionali del Piano di Zona da parte della Conferenza dei Sindaci ed in caso di mancata elaborazione, approvazione e presentazione nei termini stabiliti, trascorsi inutilmente i predetti termini interviene nominando in via sostitutiva un commissario ad acta per la realizzazione di tali adempimenti.

6. La Giunta regionale individua strumenti, modalità e procedure per accertare, con riferimento al Piano di Zona, il conseguimento degli obiettivi e il connesso utilizzo delle risorse.

7. Nell'ipotesi di intervento sostitutivo di cui al comma 4, le quote del fondo sociale regionale non attribuite per la mancata elaborazione del Piano di Zona, sono assegnate ai soggetti istituzionali in conformità alle iniziative contenute nel Piano di Zona approvato in via sostitutiva.

8. Il Dipartimento competente per le Politiche Sociali dovrà, entro trenta giorni dalla ricezione, approvare i piani di zona. La Regione, in conseguenza di ciò, eroga cofinanziamenti a valere sul fondo per le politiche sociali per garantire la realizzazione dei sistemi integrati locali di interventi e servizi negli stessi previsti. I Comuni, con cadenza semestrale, provvedono alla rendicontazione dei flussi di spesa.

9. Per ogni ambito territoriale deve essere prevista l'erogazione delle seguenti prestazioni essenziali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328:

- a) un servizio sociale professionale e segretariato sociale per l'informazione e la consulenza al singolo e ai nuclei familiari;
- b) un servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari;
- c) assistenza domiciliare;
- d) strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali;
- e) centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario.

Art. 21

Carta dei servizi sociali

1. Al fine di tutelare gli utenti, assicurare l'informazione e la partecipazione degli stessi e la trasparenza nell'erogazione dei servizi, i soggetti gestori adottano la carta dei servizi, in conformità allo schema generale di riferimento previsto dall'articolo 13 della legge n. 328 del 2000.

2. L'adozione della carta dei servizi sociali da parte degli erogatori delle prestazioni e dei servizi sociali costituisce requisito necessario ai fini dell'autorizzazione e dell'accreditamento e deve prevedere il diritto di:

- a) godere di azioni che promuovano e proteggano la salute della persona, della famiglia e della comunità;
- b) non essere discriminati a ricevere servizi in un contesto di normalità di vita;
- c) esprimere le proprie potenzialità e scelte nel progetto personale condiviso;
- d) scelta tra una pluralità di prestazioni sociali offerte.

3. La carta dei servizi contiene:

- a) le informazioni sulle diverse prestazioni offerte e le tariffe praticate;
- b) l'indicazione dei soggetti autorizzati e accreditati;
- c) i criteri di accesso;
- d) le modalità di erogazione e le modalità di funzionamento;
- e) l'indicazione dei livelli essenziali di assistenza;
- f) le regole da applicare in caso di mancato rispetto delle garanzie previste dalla carta, nonché le modalità di ricorso da parte degli utenti.

Art. 22

Partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo della qualità e norme per la tutela degli utenti

1. La Regione e gli Enti locali assicurano la partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo della qualità dei servizi, anche favorendo l'attività delle Associazioni di tutela degli utenti e delle Organizzazioni sindacali.

2. Il Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali di cui all'articolo 18 individua gli strumenti e le modalità per assicurare la partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo della qualità dei servizi e degli interventi previsti dalla presente legge.

3. Al fine di tutelare i cittadini nel conseguimento delle prestazioni e dei servizi di cui alla presente legge, la Giunta regionale disciplina le modalità di presentazione dei reclami, tenuto conto della legge statale 30 marzo 2001, n. 152 in materia di Istituti di patronato e di assistenza sociale.

Art. 23
Diritti dei cittadini

1. Gli utenti e le loro famiglie hanno diritto:

- a) ad avere informazioni sui servizi, sui livelli essenziali di assistenza, sulle modalità di accesso, sulle tariffe praticate;
- b) alla riservatezza sull'utilizzo dei dati personali;
- c) alla partecipazione, alla definizione del progetto personalizzato e al relativo contratto informato;
- d) a partecipare a forme di consultazione e di valutazione dei servizi sociali.

2. I soggetti gestori di strutture e servizi assicurano forme di partecipazione degli utenti o loro rappresentanti al controllo della qualità delle prestazioni con la costituzione di comitati misti di partecipazione.

TITOLO V
Autorizzazione e accreditamento

Art. 24¹
(Abrogato)

Art. 25
(Abrogato)

Art. 26
Albo regionale

1. Con la presente legge viene istituito, presso l'Assessorato ai Servizi Sociali un apposito Albo regionale dove sono iscritti tutti i soggetti previsti dall'art 1, comma 7 della presente legge che gestiscono strutture e attività socio-assistenziali, i quali siano stati accreditati o autorizzati allo svolgimento delle rispettive attività. L'albo regionale dovrà essere strutturato per tipologie specifiche in riferimento alla diversa competenza operativa dei soggetti interessati.

Art. 27
Titoli per l'acquisto dei servizi sociali

1. I Comuni, ai sensi dell'articolo 17 della legge 328/2000, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, della medesima e su richiesta degli interessati, possono prevedere la concessione di titoli validi per l'acquisto di servizi sociali dai soggetti accreditati dal sistema integrato di interventi e servizi sociali ovvero come sostitutivi delle prestazioni economiche diverse da quelle correlate al minimo vitale previste dall'articolo 24, comma 1, lettera a), numeri 1 e 2, della legge 328/2000, nonché delle pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969,

¹ [Articoli abrogati dall'art. 15, comma 1, sesto trattino, della L.R. 18 luglio 2008, n. 24.](#)

n. 153, e successive modificazioni, e dagli assegni erogati ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. La Regione attraverso il Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei titoli, individua i servizi e le prestazioni che possono essere fruite attraverso l'utilizzo degli stessi, nonché le relative procedure, nell'ambito di un percorso assistenziale attivo per la integrazione o la reintegrazione sociale dei soggetti beneficiari; il Piano regionale definisce inoltre indirizzi volti a garantire i diritti dei cittadini nell'accesso alle prestazioni e ai servizi, con particolare riferimento ai casi in cui l'Ente locale eroghi le stesse unicamente attraverso i titoli di cui al presente articolo.

Art. 28

Affidamento dei servizi alla persona al Terzo settore

1. La Regione Calabria, con successivo regolamento attuativo, disciplina le modalità per l'acquisto da parte dei Comuni dei servizi ed interventi organizzati dai soggetti del Terzo settore definendo le modalità per garantire una adeguata pubblicità del presumibile fabbisogno di servizi in un determinato arco temporale. È istituito presso la Regione il registro dei soggetti del Terzo settore che siano autorizzati dai Comuni all'esercizio dei servizi a ciclo residenziale e semiresidenziale ai sensi degli articoli 24 e 25 della presente legge. In una apposita sezione del registro è inserito l'elenco dei soggetti di cui al comma 1, che si dichiarino disponibili a fornire servizi secondo tariffe e caratteristiche previamente concordate ed ivi indicate. I Comuni, in attuazione dei Piani di Zona, stipulano convenzioni con i fornitori iscritti nell'Albo di cui all'articolo 26 anche acquisendo la disponibilità del fornitore alla erogazione di servizi e interventi a favore dei soggetti in possesso dei titoli per l'acquisto dei servizi sociali di cui all'art. 27.

2. Nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza dell'azione della Pubblica Amministrazione e di libera concorrenza tra privati; i servizi vengono aggiudicati nel rispetto delle normative vigenti e in ossequio alle direttive del Piano Sociale Regionale, tenuto conto della qualità che il Comune intende ottenere dal servizio appaltato. I contratti di affidamento dei servizi prevedono le forme e le modalità per la verifica degli adempimenti, compreso il mantenimento dei livelli qualitativi concordati e i provvedimenti da adottare in caso di mancato rispetto.

Art. 29

Conferenza Permanente Regionale: Consulta delle Autonomie Locali e Consulta del Terzo settore

1. In ottemperanza alla Legge 328/2000 e per realizzare il coinvolgimento dei Comuni, delle Province e del Terzo Settore e la loro responsabilizzazione sui temi sociali è istituita la conferenza permanente per la programmazione socio-assistenziale regionale.

2. La Conferenza Permanente è l'organismo rappresentativo delle autonomie locali e dei soggetti del Terzo settore con il fine di potenziare il loro ruolo nei procedimenti di programmazione socio-assistenziale.

3. La Conferenza permanente è presieduta dall'Assessore alle Politiche Sociali.

4. Il Presidente della Giunta entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede all'insediamento della Conferenza permanente.

5. La Conferenza permanente regionale è composta da:

*a) Consulta delle autonomie locali, formata dai sindaci dei comuni capofila di ciascun ambito territoriale ottimale e da un componente designato dall'UPI Calabria. Il presidente è eletto al suo interno dai componenti della Consulta;*²

b) Consulta del Terzo Settore formata da almeno 25 membri e comunque non superiore a 35, in rappresentanza dei soggetti di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 30 marzo 2001. Il Presidente è nominato al suo interno. La Giunta regionale, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge, previo parere vincolante della Commissione competente, delibera e stabilisce i criteri per l'individuazione dei membri di cui sopra.

*6. La Conferenza permanente regionale è regolarmente costituita con l'individuazione della maggioranza dei suoi componenti. Il funzionamento della Conferenza e delle due consulte di cui al comma 5 è disciplinato con regolamento della Giunta regionale. Tale regolamento prevede che i componenti dei predetti organismi possano partecipare ai lavori ed esprimere il proprio voto anche con modalità telematiche.*³

7. La Giunta regionale sottopone alla Conferenza permanente regionale, per acquisirne il parere, tutti gli atti di programmazione socio-assistenziale, prima della loro emanazione e del loro invio al Consiglio Regionale. Il parere richiesto deve essere espresso entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della richiesta, trascorso il quale, il parere si considera comunque acquisito. La Giunta regionale motiva le decisioni adottate in difformità ai pareri espressi dalla Conferenza permanente.

8. Il Dipartimento della Giunta competente in materia di Politiche Sociali, assicura il supporto logistico e professionale necessario per il funzionamento della Conferenza permanente e delle due Consulte di cui al comma 5 del presente articolo. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario delle politiche sociali della Regione.

9. Le due Consulte si riuniscono autonomamente almeno due volte all'anno con funzioni consultive e propositive.

Art. 30 Personale

1. I profili delle figure professionali sociali sono quelli fissati con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con i Ministri della Salute, dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, sulla base dei criteri e dei parametri individuati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 129, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

² **Lettera sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. a), della l.r. 3 agosto 2018, n. 26; precedentemente così recitava:** "*a) Consulta delle Autonomie locali formata dai Presidenti dei Comitati di Zona di cui all'art. 20 della presente legge, e dai rappresentanti delle cinque Province. Il Presidente è nominato al suo interno;*".

³ **Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b), della l.r. 3 agosto 2018, n. 26; precedentemente così recitava:** "*6. La Conferenza permanente regionale e le due Consulte, di cui al precedente comma, entro 60 giorni dal loro insediamento, approvano a maggioranza di due terzi, un proprio regolamento di funzionamento.*".

2. I profili professionali precedenti all'entrata in vigore della legge-quadro sull'assistenza sociale sono equiparati ai nuovi profili di cui al comma 1 del presente articolo, secondo i criteri previsti con il medesimo Regolamento di cui al comma 2 dell'art. 12 della legge 328/2000.
3. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 3-*octies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, relative ai profili professionali dell'area sociosanitaria ad elevata integrazione sanitaria.
4. Le modalità di accesso alla dirigenza sono individuate ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328.

Art. 31

Formazione e aggiornamento del personale

1. La Regione provvede, per l'attuazione della presente legge e sulla base degli indirizzi fissati dal Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali, alla formazione di base e all'aggiornamento del personale.
2. La Regione programma corsi di formazione per il personale per il quale non è richiesto un corso di laurea, sulla base dei criteri generali riguardanti i requisiti per l'accesso, la durata e l'ordinamento didattico disciplinati con Regolamento del Ministro Lavoro e delle Politiche sociali.
3. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di formazione professionale, in raccordo con le Province, promuove la formazione degli operatori sociali e degli operatori dell'area sociosanitaria, tenendo in considerazione le esigenze di raccordo dei percorsi formativi e di integrazione delle diverse professionalità.
4. La Regione e le Province promuovono iniziative formative a sostegno della qualificazione delle attività dei soggetti del Terzo settore.
5. I soggetti pubblici e privati erogatori degli interventi promuovono e agevolano la partecipazione degli operatori ad iniziative di formazione, qualificazione e aggiornamento.

Art. 32

Compartecipazione al costo dei servizi

1. La Giunta regionale, tenuto conto del Piano regionale degli interventi e servizi sociali, con propria direttiva definisce, sentito il parere della competente Commissione consiliare e della Conferenza Regione-Autonomie Locali, criteri generali per la determinazione del concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni del sistema integrato, sulla base dei criteri indicati nel Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali, al fine di assicurare una omogenea applicazione sul proprio territorio di quanto disposto dal decreto legislativo n. 109 del 1998 e successive integrazioni e modifiche.
2. La direttiva di cui al comma 1 definisce in particolare i criteri per:
 - a) l'individuazione delle prestazioni di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998 e successive integrazioni e modifiche e la conseguente composizione del nucleo familiare;

b) la definizione delle condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni agevolate e per la differenziazione delle tariffe, stabilite e/o effettuate così come previsto dal D.L. 31/3/1998, n. 109 e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO VI Sistema di finanziamento

Art. 33

Il finanziamento del sistema integrato

1. Il sistema integrato di cui alla presente legge si realizza avvalendosi delle risorse degli Enti Locali, di quelle provenienti dal Fondo regionale per le politiche sociali di cui al successivo articolo 34, di quelle del Fondo sanitario regionale, nonché di quelle eventualmente dei soggetti del Terzo Settore, di altri soggetti senza scopo di lucro e delle Aziende pubbliche di servizi alla persona, che concorrono alla realizzazione dei Piani di zona ai sensi dell'articolo 20.
2. La Regione e gli Enti locali garantiscono la realizzazione del sistema integrato che assicura i livelli essenziali delle prestazioni sociali di cui all'articolo 7.
3. Per il 2004 le risorse del fondo sociale regionale sono così individuate:
 - a) Fondi statali;
 - b) Fondo sociale regionale;
 - c) Fondo sociale locale.

Art. 34

Fondo regionale per le politiche sociali

1. Gli interventi e i servizi sociali sono finanziati a valere sui rispettivi bilanci della Regione e degli Enti locali e sul fondo nazionale comprendente le annualità 2002 e 2003 per le politiche sociali il cui stanziamento complessivo, ai sensi della legge 328/2000, è determinato annualmente, con legge finanziaria.
 - a) nel bilancio regionale, in sostituzione del fondo di cui alla legge n. 5/1987 della Regione Calabria UPB 6.2.01.02 (capitolo 4331103), è istituito il "Fondo Regionale per le Politiche Sociali", di seguito chiamato Fondo Regionale Sociale, per il conseguimento delle finalità della presente legge e, in particolare degli obiettivi in materia di servizi sociali e di educazione alla socialità. Tale Fondo viene costituito dalla confluenza delle somme già destinate per la Legge 5/87 e dalle risorse finanziarie accreditate alla Regione Calabria in seguito al riparto del Fondo Nazionale, così come previsto dalla legge 328/2000, nonché dalle somme messe a disposizione dagli Enti locali.
2. Il Fondo Regionale Sociale è ripartito annualmente dalla Giunta regionale secondo i seguenti criteri:

90% ai Comuni per cofinanziare la realizzazione dei Piani di zona, in ragione del numero degli abitanti, dell'estensione territoriale;

10% al Settore Politiche Sociali della Regione per realizzare progetti innovativi e sperimentali, e per finanziare l'aggiornamento e la formazione degli operatori pubblici e privati.

Art. 35

Abrogazione

1. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge e successive norme di attuazione ed esecuzione, di cui alla L.R. 26.01.1987 n. 5 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 36

Norme transitorie

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2004 ed a valere sullo stanziamento previsto annualmente in bilancio la Regione è autorizzata a istituire apposito capitolo di spesa su cui imputare la somma destinata ai Gruppi Appartamento, di cui alla Legge regionale 21/96 e successive modificazioni ed integrazioni, il cui numero non dovrà essere aumentato rispetto a quello esistente all'entrata in vigore della presente legge. Tale risorsa non potrà comunque essere detratta dal Fondo Sociale Regionale.

2. In via transitoria e fino all'adozione dei Piani di Zona di cui all'art. 20 della presente legge, la Regione provvederà alla gestione diretta del Fondo regionale Sociale di cui all'art. 33 e 34 della presente legge per il funzionamento delle strutture residenziali socio-assistenziali già operanti all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 37

Personale delle équipes socio psico pedagogiche ⁴

1. Il personale di cui alla L.R. 57/90 e L.R. 2/97, previa ricognizione delle categorie e dei profili professionali di appartenenza, è destinato presso le strutture di cui agli articoli 9 e 13 della presente legge ed inserito nei ruoli degli Enti presso cui presta servizio in sede di determinazione delle dotazioni organiche.

2. La Regione assicura il trasferimento delle risorse annualmente impegnate per il pagamento delle competenze.

Art. 38

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito dei capitoli afferenti le unità previsionali di base, autorizzati dalla legge annuale di approvazione del bilancio della Regione e dalla legge finanziaria che l'accompagna.

Art. 39

Norme finali

⁴ V. art. 28, comma 1, della L.R. 11 maggio 2007, n. 9

1. La Giunta regionale entro 120 gg. dall'entrata in vigore della presente legge provvederà ad emettere tutti gli atti ed i provvedimenti di indirizzo e di attuazione necessari alla sua piena attuazione.
2. Le disposizioni di cui all'art. 10 della presente legge si applicano successivamente alla entrata in vigore del piano sanitario regionale.
3. E' fatta salva comunque l'applicazione delle richiamate disposizioni se con reperimento delle risorse necessarie a carico del bilancio regionale.

PAREREN.ro 42/10[^]**3^a COMM. CONSILIARE**
**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

 Consiglio Regionale della Calabria
 PROTOCOLLO GENERALE

 Prot. n. 676/16 del 06.11.2018

 Classificazione 01.15.01

 Deliberazione n. 544 della seduta del 19 NOV. 2018

Oggetto: Legge 8 novembre 2000, n. 328 e Legge regionale 26 novembre 2003, n. 23 e ss.mm.ii. ADOZIONE CRITERI per l'avvio delle procedure finalizzate alla istituzione della "CONSULTA DEL TERZO SETTORE".

 Presidente o Assessore/i Proponente/i: *Angela Robbe* L' Assessore
Dott.ssa Angela Robbe

Relatore (se diverso dal proponente): _____

 Dirigente/i Generale/i: *Fortunato Varone* IL DIRIGENTE GENERALE
Dott. Fortunato Varone

 Dirigente/i Settore/i: *Rosalba Barone* DIRIGENTE DI SETTORE
Dott.ssa Rosalba BARONE

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	X	
2	Francesco RUSSO	Vice Presidente	X	
3	Roberto MUSMANNO	Componente	X	
4	Antonietta RIZZO	Componente	X	
5	Francesco ROSSI	Componente	X	
6	Savina Angela Antonietta ROBBE	Componente	X	
7	Mariateresa FRAGOMENI	Componente	X	
8	Maria Francesca CORIGLIANO	Componente		X

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

 La delibera si compone di n. 6 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegati.

Si conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio

 IL DIRIGENTE GENERALE RESPONSABILE

(Dott. Filippo De Cello)

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE:

- la Legge Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 ha riformato il Titolo V della Costituzione della Repubblica Italiana, assegnando alle Regioni la potestà legislativa e la competenza esclusiva in materia di assistenza sociale e che, conseguentemente le Regioni sono sciolte dai limiti posti in precedenza alla loro attività legislativa;
- il diritto all'assistenza sociale previsto dall'art. 38 della Costituzione viene completamente regionalizzato e compete alla Regione, in via esclusiva la predisposizione delle previsioni normative ed organizzative indispensabili per l'erogazione delle prestazioni socio assistenziali;

VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" che:

- assicura alle persone ed alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali anche al fine di eliminare o ridurre le condizioni di disabilità, bisogno e disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezza del reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli artt. 2,3 e 38 della Costituzione;
- assegna i compiti relativi alla programmazione ed all'organizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali agli Enti locali, alle Regioni ed allo Stato, anche ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli Enti locali;
- all'art. 8, comma 5, disciplina il trasferimento ai Comuni delle funzioni indicate nell'art.3 del D.Lgs. 112/1998;

VISTA la L.R. 23/2003 "Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000)", così come modificata con Legge Regionale n. 3 agosto 2018, n. 26, che:

- all'art. 29, in ottemperanza alla Legge 328/2000 e per realizzare il coinvolgimento dei Comuni, delle Province e del Terzo Settore e la loro responsabilizzazione sui temi sociali, istituisce la "Conferenza Permanente regionale" organismo consultivo in materia di programmazione socio assistenziale;
- al comma 5 dello stesso articolo, stabilisce che la Conferenza Permanente regionale è composta dalla "Consulta delle Autonomie Locali" e dalla "Consulta del Terzo Settore";
- alla lettera b) del predetto comma 5, definisce la *"Consulta del Terzo Settore formata da almeno 25 membri e comunque non superiore a 35, in rappresentanza dei soggetti di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 30 marzo 2001. Il Presidente è nominato al suo interno. La Giunta regionale, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge, previo parere vincolante della Commissione competente, delibera e stabilisce i criteri per l'individuazione dei membri di cui sopra"*.
- al comma 6 recita che: *"Il funzionamento della Conferenza e delle due Consulte di cui al comma 5 è disciplinato con regolamento della Giunta regionale"*;

CONSIDERATO che la Regione ha inserito fra gli obiettivi regionali la messa in atto di azioni diverse per favorire la promozione e la crescita degli organismi del Terzo Settore, fra cui l'istituzione della Consulta del Terzo Settore;

RITENUTO, al fine di rendere operativa la Consulta del Terzo Settore, necessario procedere alla adozione dei criteri da sottoporre al parere vincolante della **Commissione competente ai sensi dell'articolo 29 comma 5 lettera b) della L.R. 23/2003**, al quale attenersi al fine della individuazione dei componenti della stessa Consulta;

CONSIDERATO prioritario indicare come irrinunciabili le seguenti linee per il funzionamento della Consulta stessa:

- Riconoscimento del carattere rappresentativo anche delle organizzazioni di rete presenti su tutto il territorio regionale;

- che le disposizioni di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 30.03.2001 relative all'elenco dei soggetti del terzo settore (*le organizzazioni di volontariato, le associazioni e gli enti di promozione sociale, gli organismi della cooperazione, le cooperative sociali, le fondazioni, gli enti di patronato, altri soggetti privati non a scopo di lucro*) devono essere combinate con le disposizioni di cui al Codice del Terzo Settore approvato con Decreto Legislativo 03.07.2017, n. 117;

RITENUTO, inoltre, che la Consulta dovrà essere:

- Strumento nuovo, di promozione, per affrontare le problematiche inerenti il Terzo Settore con un percorso comune di confronto, riflessione e valorizzazione delle esperienze di solidarietà e di partecipazione;
- Opportunità per il Terzo Settore di avere un adeguato tramite di espressione;
- Ambito di osservazione, approfondimento e dibattito dei fenomeni e dei fattori di sviluppo e di cambiamento;
- Sede stabile di elaborazione di proposte e di raccordo tra la Regione e gli organismi sociali rappresentativi del comparto in questione;

CONSIDERATO opportuno:

- articolare la composizione della Consulta in modo da assicurare, **in relazione alle disposizioni di cui al Codice del Terzo Settore D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117**, la rappresentanza del variegato mondo del Terzo Settore riconoscendo tale carattere anche alle organizzazioni a rete presenti sul territorio regionale;
- individuare gli organismi del privato sociale da inserire nella Consulta del Terzo Settore seguendo una logica di rappresentanza in ambito regionale, tenendo conto delle iscrizioni ai registri ed albi regionali relativi alla materia, evitando duplicazioni di rappresentatività;

RITENUTO pertanto, al fine di individuare, le organizzazioni chiamate ad indicare i propri rappresentanti in seno alla consulta del terzo settore, indicare **i seguenti criteri e requisiti** ai quali il settore competente deve uniformarsi nella determinazione della istituzione della Consulta:

- determinare in numero **25** i componenti della Consulta del Terzo Settore;
- le Organizzazioni chiamate a far parte della Consulta del Terzo Settore devono:
 - o avere rappresentanza in almeno n. 3 province della Calabria;
 - o essere costituite nelle forme di legge in data antecedente alla data di approvazione del presente atto deliberativo;
 - o essere composte da almeno 10 soggetti giuridici operanti nel Terzo Settore;
- il numero dei rappresentanti in seno alla Consulta del Terzo Settore per ciascun Ente è così determinato in modo da garantire il più possibile la rappresentatività:
 - a. **8 rappresentanti** designati dall'Associazione di Enti del Terzo settore più rappresentativa sul territorio regionale in ragione del numero di Enti del Terzo Settore ad essa aderenti, tra soggetti che siano espressione delle diverse tipologie organizzative del Terzo Settore.
 - b. **8 rappresentanti** di reti associative, per come definite dall'art. 41 capo V d. lgs. 3 luglio 2017 n. 117.
 - c. **2 rappresentanti** Enti filantropici, per come definiti dall'art. 35 capo II d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.
 - d. **3 rappresentanti di Imprese sociali**, incluse cooperative sociali, per come definito dall'art. 40 capo IV d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.
 - e. **3 rappresentanti di altri enti del Terzo settore** che abbiano rappresentanza in almeno 3 Province ed almeno 10 iscritti.
 - f. **1 rappresentante di Società di Mutuo Soccorso** per come definito dall'art. 42 e succ. capo IV d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.
- i criteri per la determinazione dei suindicati rappresentanti sono così definiti:
 - i. **gli 8 rappresentanti** di cui al precedente punto a) saranno designati dall'Associazione di Enti del Terzo settore più rappresentativa sul territorio regionale così come individuata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali mediante l'Avviso Pubblico del 19.01.2018 per l'attuazione dell'articolo 65 del Codice del terzo Settore;

- II. **gli 8 rappresentanti** di reti associative, per come definite dall'art. 41 capo V d. lgs. 3 luglio 2017 n. 117 saranno individuati, mediante avviso pubblico a cura del competente Settore regionale delle Politiche Sociali, tra le reti associative che associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 10 enti del terzo settore, o in alternativa, almeno n. 3 fondazioni del Terzo Settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno tre province della regione. Le reti associative che dovranno indicare il proprio rappresentante saranno selezionate in relazione al maggior numero di enti e fondazioni associate;
- III. **i 2 rappresentanti Enti filantropici**, per come definiti dall'art. 35 capo II d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, saranno individuati, mediante avviso pubblico a cura del competente Settore regionale delle Politiche Sociali, tra le **associazioni di promozione sociale**, costituiti in forma di associazione, che associano un numero non inferiore a 7 persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. Le associazioni di promozione sociale che dovranno indicare il proprio rappresentante saranno selezionate in relazione al maggior numero di associati;
- IV. **i 3 rappresentanti di Imprese sociali**, per come definite dall'art. 40 capo IV d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, incluse le cooperative sociali regolarmente iscritte all'albo regionale ai sensi della Legge 08.11.1991, n.381, saranno individuati mediante avviso pubblico a cura del competente Settore regionale e in relazione al maggior numero di associati;
- V. **i 3 rappresentanti di altri enti del Terzo settore** che abbiano rappresentanza in almeno 3 Province ed almeno 10 iscritti saranno individuati, mediante avviso pubblico a cura del competente Settore regionale delle Politiche Sociali e in relazione al maggior numero di associati;
- VI. **il rappresentante delle Società di Mutuo Soccorso** per come definito dall'art. 42 e succ. capo IV d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117. sarà individuato mediante avviso pubblico a cura del competente Settore regionale delle Politiche Sociali e in relazione al maggior numero di associati;

STABILITO che la consulta per l'assolvimento dei suoi compiti sarà regolamentata con successiva deliberazione e sarà istituita con provvedimento del Dirigente Generale del Dipartimento competente;

PRESO ATTO:

- che il Dirigente generale ed il Dirigente del settore del Dipartimento proponenti attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente del settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 336/2016;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponenti attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale o dell'Assessore competente, a voti unanimi;

DELIBERA

1. **di adottare i criteri ed i requisiti necessari, come di seguito indicati, per l'istituzione della "CONSULTA DEL TERZO SETTORE"**, in attuazione del comma 5 dell'art. 29 della Legge regionale 26 novembre 2003, n. 23 come modificato con Legge regionale 3 agosto 2018, n.26:
 - determinare in numero **25** i componenti della Consulta del Terzo Settore;
 - le Organizzazioni chiamate a far parte della Consulta del Terzo Settore devono:
 - o avere rappresentanza in almeno n. 3 province della Calabria;
 - o essere costituite nelle forme di legge in data antecedente alla data di approvazione del presente atto deliberativo;
 - o essere composte da almeno 10 soggetti giuridici operanti nel Terzo Settore;
 - il numero dei rappresentanti in seno alla Consulta del Terzo Settore per ciascun Ente è così determinato in modo da garantire il più possibile la rappresentatività:
 - a. **8 rappresentanti** designati dall'Associazione di Enti del Terzo settore più rappresentativa sul territorio regionale in ragione del numero di Enti del Terzo Settore ad essa aderenti, tra soggetti che siano espressione delle diverse tipologie organizzative del Terzo Settore.
 - b. **8 rappresentanti** di reti associative, per come definite dall'art. 41 capo V d. lgs. 3 luglio 2017 n. 117.
 - c. **2 rappresentanti Enti filantropici**, per come definiti dall'art. 35 capo II d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.
 - d. **3 rappresentanti di Imprese sociali**, incluse cooperative sociali, per come definito dall'art. 40 capo IV d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.
 - e. **3 rappresentanti di altri enti del Terzo settore** che abbiano rappresentanza in almeno 3 Province ed almeno 10 iscritti.
 - f. **1 rappresentante di Società di Mutuo Soccorso** per come definito dall'art. 42 e succ. capo IV d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.
 - i criteri per la determinazione dei suindicati rappresentanti sono così definiti:
 - I. **gli 8 rappresentanti** di cui al precedente punto a) saranno designati dall'Associazione di Enti del Terzo settore più rappresentativa sul territorio regionale così come individuata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali mediante l'Avviso Pubblico del 19.01.2018 per l'attuazione dell'articolo 65 del Codice del terzo Settore;
 - II. **gli 8 rappresentanti** di reti associative, per come definite dall'art. 41 capo V d. lgs. 3 luglio 2017 n. 117 saranno individuati, mediante avviso pubblico a cura del competente Settore regionale delle Politiche Sociali, tra le reti associative che associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 10 enti del terzo settore, o in alternativa, almeno n. 3 fondazioni del Terzo Settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno tre province della regione. Le reti associative che dovranno indicare il proprio rappresentante saranno selezionate in relazione al maggior numero di enti e fondazioni associate;
 - III. **i 2 rappresentanti Enti filantropici**, per come definiti dall'art. 35 capo II d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, saranno individuati, mediante avviso pubblico a cura del competente Settore regionale delle Politiche Sociali, tra le associazioni di promozione sociale, costituiti in forma di associazione, che associano un numero non inferiore a 7 persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. Le associazioni di promozione sociale che dovranno indicare il proprio rappresentante saranno selezionate in relazione al maggior numero di associati;
 - IV. **i 3 rappresentanti di Imprese sociali**, per come definite dall'art. 40 capo IV d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, incluse le cooperative sociali regolarmente iscritte all'albo regionale ai sensi della Legge 08.11.1991, n.381, saranno individuati mediante avviso pubblico a cura del competente Settore regionale e in relazione al maggior numero di associati;


- V. i 3 rappresentanti di altri enti del Terzo settore che abbiano rappresentanza in almeno 3 Province ed almeno 10 iscritti saranno individuati, mediante avviso pubblico a cura del competente Settore regionale delle Politiche Sociali e in relazione al maggior numero di associati;
- VI. il rappresentante delle Società di Mutuo Soccorso per come definito dall'art. 42 e succ. capo IV d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117. sarà individuato mediante avviso pubblico a cura del competente Settore regionale delle Politiche Sociali e in relazione al maggior numero di associati;

2.- di richiedere in merito ai suindicati criteri il parere della Commissione competente ai sensi dell'articolo 29 comma 5 lettera b) della L.R. 23/2003, al quale attenersi al fine della individuazione dei componenti della stessa Consulta;


3.- di notificare il presente provvedimento al Dipartimento ed al Settore proponenti per gli adempimenti di competenza;

4.- di disporre la pubblicazione in formato aperto del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e la contestuale pubblicazione in formato aperto sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle disposizioni di D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente.

IL SEGRETARIO GENERALE



IL PRESIDENTE





Consiglio regionale della Calabria

XI LEGISLATURA
14^a Seduta
Martedì 29 dicembre 2020

Deliberazione n. 104 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Approvazione Piano Sociale Regionale 2020 – 2022.

Presidente: Giovanni Arruzzolo
Consigliere - Questore: Filippo Mancuso
Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 30

Consiglieri presenti 20, assenti 10

...omissis...

Indi, il Presidente, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la proposta di provvedimento amministrativo nel suo complesso e, deciso l'esito – presenti e votanti 20, a favore 17, astenuti 3 -, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Arruzzolo

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Mancuso

IL SEGRETARIO f.to: Lauria

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 30 dicembre 2020

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



LAURIA MARIA
STEFANIA
CONSIGLIO
REGIONALE DELLA
CALABRIA
Dirigente
30.12.2020 12:17:37
UTC



Consiglio regionale della Calabria

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 502 del 22 dicembre 2020, recante: “Approvazione Piano Regionale Sociale 2020-2022”;

VISTI:

- la legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) che, tra l'altro, assegna i compiti relativi alla programmazione e all'organizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali agli Enti Locali, alle Regioni e allo Stato, anche ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli Enti Locali;
- la legge regionale 5 dicembre 2003, n. 23 (Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria, in attuazione della legge n. 328/2000), che all'articolo 9, commi 1 e 2, assegna alla Regione compiti di programmazione, coordinamento e indirizzo sugli interventi sociali, oltre alla verifica, all'attuazione ed alla disciplina dell'integrazione degli interventi ed assegna ai Comuni la titolarità delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e la concorrenza alla programmazione regionale;

VISTI in particolare i seguenti articoli della legge regionale n. 23/2003:

- articolo 11, comma 1, che prevede che “Nell'ambito delle proprie funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento, sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative: a) l'adozione del Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali provvedendo, in particolare, all'integrazione sociosanitaria e al coordinamento con le politiche dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro (...)”;
- articolo 18, commi 1 e 2, che statuiscono rispettivamente che “1. La Regione, determina le linee della programmazione nella materia disciplinata dalla presente legge adottando un apposito Piano” e “2. Il Piano regionale adottato dalla Giunta d'intesa con i Comuni, realizzato in concertazione con i Comuni, con gli Enti e le Associazioni regionali del Terzo settore, delle Associazioni di rilievo regionali che operano nel settore dei servizi sociali, delle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle Associazioni di tutela degli utenti, viene approvato dal Consiglio Regionale, nel rispetto del Piano Nazionale triennale degli interventi e dei servizi sociali (...)”;
- articolo 29, commi 1 e 2, che prevedono che “1. In ottemperanza alla Legge 328/2000 e per realizzare il coinvolgimento dei Comuni, delle Province e del Terzo Settore e la loro responsabilizzazione sui temi sociali è istituita la



Consiglio regionale della Calabria

conferenza permanente per la programmazione socio-assistenziale regionale” e “2. La Conferenza Permanente è l’organismo rappresentativo delle autonomie locali e dei soggetti del Terzo settore con il fine di potenziare il loro ruolo nei procedimenti di programmazione socioassistenziale”;

VISTO il Piano Sociale Regionale 2020-2022, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, che definisce i principi di indirizzo e coordinamento del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali per il prossimo triennio;

PRESO ATTO CHE il suddetto Piano è stato predisposto tenendo conto degli esiti della fase di consultazione con tutti gli stakeholders e della condivisione delle linee programmatiche del Piano stesso;

TENUTO CONTO CHE la Conferenza Permanente per la programmazione socio assistenziale regionale ha espresso parere favorevole all’approvazione del Piano Sociale Regionale 2020 – 2022;

RILEVATA la grande difficoltà, dovuta alla crisi sanitaria e alla difficile situazione economica in cui versano molte famiglie a causa della pandemia COVID 19;

RILEVATO CHE per fronteggiare l'emergenza sociale causata dal Covid-19, attraverso l'approvazione del presente Piano i fondi potranno essere programmati e utilizzati per il rafforzamento e l'erogazione di interventi a favore delle persone fragili, in particolare:

- per pianificare azioni nell'ambito della disabilità, dell'assistenza domiciliare, della non autosufficienza, della famiglia, dei minori e degli anziani;
- per potenziare in via prioritaria i livelli essenziali delle prestazioni sociali;
- per attivare servizi per la cittadinanza contro la pandemia da Covid-19;

UDITO il relatore, Consigliere Esposito, che ha illustrato il provvedimento;

DELIBERA

di approvare, ai sensi dell’articolo 18 comma 2 della legge regionale n. 23/2003, il Piano Sociale Regionale 2020 – 2022, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.


IL PRESIDENTE
(Giovanni Arruzzolo)

Firmato digitalmente
da

Giovanni Arruzzolo

CN = Giovanni Arruzzolo
O = Consiglio regionale
della Calabria
C = IT

REGIONE CALABRIA



Piano Sociale regionale

2020 – 2022

in attuazione della Legge regionale 26 novembre 2003, n. 23 "Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della Legge nazionale n. 328/2000)

1. PREMESSA E OBIETTIVI	6
1.1 Il Piano sociale della Regione Calabria.....	6
1.2 Quadro normativo di riferimento	7
1.3 Finalità generale	7
1.4 Obiettivi del Piano Sociale Regionale.....	7
2. LA POPOLAZIONE	9
2.1 L'andamento demografico della popolazione calabrese.....	9
2.2 La popolazione straniera.....	12
2.3 La fragilità adulta: caratteristiche, interventi e servizi di contrasto alla povertà ed alla esclusione sociale	12
2.4 Persone con disabilità: caratteristiche, interventi e servizi di assistenza	13
2.5 La popolazione anziana: caratteristiche, interventi e servizi di assistenza	14
3. L'ATTUALE SISTEMA SOCIOASSISTENZIALE.....	16
3.1 Assetto istituzionale.....	16
3.2 Strutture socioassistenziali autorizzate al funzionamento (ante DGR 503/219).....	17
3.3 Tipologia di strutture e spesa annuale a carico di Regione Calabria ante D.G.R. 503/2019	25
3.4 Alcuni spunti di riflessione relativi al sistema delle strutture e servizi socioassistenziali	29
4. LA RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DEGLI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI.....	32
4.1 Le potenzialità della programmazione regionale e zonale	32
4.2 Priorità della programmazione sociale	33
4.3 Priorità di sistema	34
4.3.1 I Piani di zona	34
4.3.2 Il Sistema informativo	34
4.3.3 L'accreditamento, autorizzazione e vigilanza delle strutture socioassistenziali	34
4.3.4 La collaborazione con il Terzo settore e gli Organismi del volontariato (ai sensi del C.T.S. D.lgs 117/2017)	35
4.3.5 Il servizio sociale professionale.....	37
4.3.6 Il segretariato sociale.....	37
4.3.7 Attuazione dei Livelli essenziali delle prestazioni (art. 22, Legge 328/2000)	37
4.4. Priorità per aree di intervento	37
4.4.1 Le politiche per l'infanzia e l'adolescenza	37
4.4.2 Le politiche per la famiglia.....	39
4.4.3 Le politiche a favore dei giovani	39
4.4.4 Prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne.....	40
4.4.5 Le politiche per le persone con disabilità	43
4.4.6 Le politiche a favore delle persone anziane	45

4.4.7 Le politiche per le persone a rischio di esclusione sociale e in povertà estrema.....	46
4.4.8 Le politiche a favore delle persone in età adulta.....	47
4.4.9 Le politiche per l'immigrazione	49
4.4.10 Politiche per l'inserimento e reinserimento lavorativo.....	50
4.4.11 I Piani di Zona.....	51
4.4.12 La programmazione sociale e sociosanitaria integrata dei servizi	53
4.4.13 L'applicazione dell'I.S.E.E.....	55
4.4.14 I poteri sostitutivi.....	56
4.4.15 Indirizzi applicativi per l'autorizzazione e l'accreditamento dei servizi.....	56
5. LE RISORSE E I FONDI.....	58
5.1 Le risorse.....	58
5.2 La politica della spesa e la gestione delle risorse	59
5.3 La gestione integrata dei Fondi.....	60
5.4 La programmazione integrata e unitaria delle risorse.....	60
5.5 La gestione dei fondi: il bilancio sociale di ambito	61
5.6 La spesa sociale dei Comuni.....	61
6. APPENDICE NORMATIVA	62
6.1 Appendice Normativa (normativa comunitaria e nazionale).....	62
6.2 Appendice Normativa (riferimento Servizi alla Persona Regione Calabria)	62
6.3 Delibere della Giunta Regionale e Decreti.....	65
7. ALLEGATI.....	68
7.1 Allegato "A". Caratteristiche delle strutture socioassistenziali	68
7.2 Allegato "B". Sintesi priorità di sistema e aree di intervento.....	75
7.3 Allegato "C". I "Livelli essenziali delle prestazioni"	79

ACRONIMI

Acronimi	Descrizione
L.E.P.	Livelli Essenziali delle Prestazioni
I.N.P.S.	Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
I.N.A.I.L.	Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro
M.I.U.R.	Ministero dell'Istruzione e dell'Università e della Ricerca
ISTAT	Istituto Nazionale di Statistica
A.S.P.	Azienda Sanitaria Provinciale
C.P.I.	Centri per l'Impiego
S.P.R.A.R.	Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati
I.S.E.E.	Indicatore della Situazione Economica Equivalente
L.E.A.	Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria
I.C.T.	Information and Communications Technology
C.T.S.	Codice del Terzo Settore
P.I.P.P.I.	Programma di Intervento per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione
N.S.I.S.	Nuovo Sistema Informativo Sanitario
S.I.S.M.	Segretariato Italiano Studenti in Medicina
G.A.P.	Gioco d'Azzardo Patologico
SER.T.	Servizi per le Tossicodipendenze
In.C.I.P.I.T.	Iniziativa Calabria Identificazione, Protezione ed Inclusione sociale vittime di Tratta
RDC	Reddito di Cittadinanza
GePI	Gestionale Patti per l'Inclusione
P.O. FSE	Programma Operativo Fondo Sociale Europeo
F.N.P.S.	Fondo nazionale per le politiche sociali
F.N.A.	Fondo per le Non Autosufficienze
PON Inclusione	Programma Operativo Nazionale Inclusione
A.D.I.	Assistenza Domiciliare Integrata
F.E.S.R.	Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
F.S.E.	Fondo Sociale Europeo
M.S.N.A.	Minori Stranieri Non Accompagnati
U.E.	Unione Europea
S.A.D.A.	Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani
S.A.D.D.	Servizio di Assistenza Domiciliare Persone con Disabilità
P.U.A.	Punto Unico di Accesso

1. PREMESSA E OBIETTIVI

1.1 Il Piano sociale della Regione Calabria

Il Piano Sociale Regionale è un documento di programmazione e organizzazione degli interventi e dei servizi sociali che, mediante un'analisi della popolazione e un approfondimento sull'attuale sistema di welfare in Calabria, offre una serie di indirizzi e priorità per riorganizzare il nuovo assetto delle politiche e dei servizi sociali a livello regionale e territoriale a partire dai bisogni della persona.

Il presente Piano Sociale Regionale, redatto ai sensi dell'art. 18 della Legge regionale 26 novembre 2003, n. 23 recante ad oggetto "Riordino del sistema regionale integrato degli interventi e servizi sociali" (d'ora in poi Legge regionale 23/2003) (vedi Box 1), definisce gli obiettivi, le priorità e i criteri per la realizzazione degli interventi e dei servizi sociali, le modalità di realizzazione di attività volte alla sperimentazione dell'integrazione sociosanitaria mediante un coordinamento a livello regionale e zonale, nonché la collaborazione tra le amministrazioni pubbliche e gli enti del Terzo Settore. Inoltre, tale documento programmatico offre indicazioni in merito allo sviluppo della pianificazione territoriale.

Box 1. Articolo 18 della Legge regionale 23/2003

La Regione determina le linee della programmazione [...], riportando le seguenti indicazioni:

- *gli obiettivi, le priorità e i criteri per la realizzazione degli interventi e dei servizi sociali che prevedono impegni economici, nonché le modalità per il loro coordinamento e la loro integrazione con quelli sanitari, anche tramite specifici progetti-obiettivo, dovranno avere come presupposto il numero degli assistiti;*
- *le attività socioeducative, di formazione al lavoro e socioeconomiche che interagiscono con le attività socioassistenziali.*
- *le caratteristiche ed il fabbisogno da garantire dei servizi e degli interventi compresi nei livelli essenziali;*
- *i criteri per l'incentivazione dei programmi per la realizzazione degli obiettivi di promozione sociale;*
- *le modalità per il raccordo tra la pianificazione regionale e quella zonale, definendo in particolare linee di indirizzo e strumenti per la pianificazione di zona;*
- *le modalità per il concorso ...alla definizione dei Piani di zona ...e gli indirizzi per assicurare la partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo della qualità dei servizi;*
- *gli obiettivi e le priorità per la concessione di contributi alle organizzazioni del Terzo Settore;*
- *i criteri generali per la disciplina del concorso al costo dei servizi sociali da parte degli utenti, tenuto conto dei principi stabiliti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 109 e successive modificazioni.*

Il piano è redatto ogni 3 anni e costituisce lo strumento di riferimento per la stesura dei Piani di Zona. [...]

Il Piano regionale conserva la sua efficacia dopo la scadenza fino all'approvazione di quello successivo.

Dopo l'emanazione della legge regionale 23/2003, la Regione Calabria ha approvato un solo Piano sociale, relativo al triennio 2007 - 2009, la cui realizzazione è stata preclusa dal mancato passaggio delle competenze gestionali dalla Regione agli Enti Locali. In linea con la volontà politica e con la necessità di permettere una adeguata programmazione a livello locale, l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni e la fruizione di interventi e servizi da parte dei cittadini, la Regione adotta il presente Piano, per gli anni 2020-2022, nella consapevolezza degli impegni in capo alla Regione stessa ed altresì ai Comuni e agli Ambiti Territoriali.

1.2 Quadro normativo di riferimento

La normativa relativa alle politiche sociali attuate in Regione Calabria riguarda diverse aree di intervento, e considera tutte le possibili forme di aiuto e di supporto verso gruppi particolarmente vulnerabili quali: minori e giovani, famiglie in situazione di disagio, disabili, anziani, immigrati. Di particolare rilievo sono le Leggi-quadro di seguito elencate:

- *Legge regionale 26 gennaio 1987, n. 5 "Riordino e programmazione delle funzioni socio - assistenziali"*
- *Legge regionale 22 gennaio 1996, n. 2 "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale"*
- *Legge regionale 8 agosto 1996, n. 21 "Servizi socio-assistenziali a favore dei minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria"*
- *Legge regionale 5 dicembre 2003, n. 23 "Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000)"*
- *Legge regionale 2 febbraio 2004, n. 1 "Politiche regionali per la famiglia"*
- *Legge regionale 12 giugno 2009, n. 18 "Accoglienza dei richiedenti Asilo, dei rifugiati e sviluppo sociale, economico e culturale delle Comunità locali"*
- *Deliberazione del Consiglio Regionale 6 agosto 2009, n. 364 "Piano regionale degli interventi e di servizi sociali e indirizzi per la definizione dei Piani di Zona - Triennio 2007 - 2009"*
- *Legge regionale 28 giugno 2012, n. 29 "Attuazione del comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione sulla sussidiarietà orizzontale"*
- *Legge regionale 26 luglio 2012, n. 33 "Norme per la promozione e la disciplina del volontariato"*

1.3 Finalità generale

La Regione Calabria intende potenziare un welfare capace di garantire dignità sociale diffusa, all'interno del quale i cittadini, gli enti, le istituzioni, gli organismi del Terzo settore siano soggetti di diritti e di doveri, di responsabilità e solidarietà politica, economica e sociale. Per perseguire questo scopo, appare fondamentale la definizione di obiettivi e di priorità monitorabili e verificabili, in grado di incidere sia a livello di sistema di *governance* che a livello degli *interventi e servizi sociali*.

1.4 Obiettivi del Piano Sociale Regionale

Primo obiettivo: rendere uniforme il sistema degli interventi e dei servizi definendo i criteri d'accesso alle prestazioni e mantenendo la natura e la qualità del bisogno come criterio superiore di valutazione, tenendo in considerazione le esigenze rilevate nell'analisi del contesto, le possibili risposte e le risorse finanziarie disponibili, potenziandole ove necessario.

Secondo obiettivo: garantire i Livelli essenziali delle prestazioni (LEP), tenendo in considerazione le aree di intervento, i bisogni prioritari cui i servizi devono rispondere, la tipologia di servizi e la loro quantità numerica essenziale in ogni Ambito territoriali, e selezionando i servizi e gli interventi prioritari.

Terzo obiettivo: rafforzare il servizio sociale professionale in modo che questo possa offrire un'adeguata valutazione del bisogno (complesso) e l'attivazione/gestione del progetto personalizzato, in linea con i criteri identificati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e contenuti all'interno del Piano sociale nazionale e del Piano nazionale di contrasto alla povertà.

Quarto obiettivo: costruire e/o rafforzare una rete finalizzata al potenziamento delle collaborazioni tra istituzioni pubbliche e i soggetti del Terzo settore, in una logica di sussidiarietà orizzontale, dove siano definiti i criteri organizzativi e le modalità di finanziamento che garantiscano l'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni. All'interno di tale obiettivo è ricompreso anche quello relativo all'integrazione sociosanitaria, elemento fondamentale nelle politiche integrate volte al benessere dei cittadini.

Quinto obiettivo: avviare la pianificazione territoriale attraverso l'implementazione dei Piani di zona, partendo dalla fase di elaborazione (Ufficio di piano), approvazione (Conferenza dei Sindaci), attuazione, monitoraggio e valutazione (Soggetti del pubblico e privato), e definendo obiettivi, priorità, strategie, azioni, risorse umane e finanziarie per lo sviluppo delle attività in risposta ai bisogni del territorio, secondo una logica di efficienza, efficacia e dell'integrazione sociosanitaria.

Sesto obiettivo: implementare il sistema informativo quale strumento per l'attività di analisi e di verifica che mira soprattutto a facilitare la lettura dei bisogni della popolazione, e a dare un valido sostegno al processo decisionale ad ogni livello nonché a contribuire a tutte le attività di governo, programmazione e progettazione dei servizi.

2. LA POPOLAZIONE

2.1 L'andamento demografico della popolazione calabrese

La popolazione al 1° gennaio 2018 è pari a 1.956.317 abitanti, di cui, 959.741 maschi (49%) e 996.576 femmine (51%). Nell'anno 2011 si registrava una popolazione pari a 1.959.050 unità (2.733 unità in più rispetto al 1° gennaio 2018). Si registra, da ciò, dal 2011 al 2018, un decremento della popolazione totale. Come si evince dalla Tabella 1, gli Ambiti Territoriali con una popolazione superiore ai 100.000 abitanti sono: Reggio Calabria con 181.447 abitanti (9,28% della popolazione), Catanzaro con 161.952 (8,28% della popolazione), Cosenza con 116.727 abitanti (5,97% della popolazione), Lamezia Terme con 110.026 abitanti (5,62% della popolazione), Crotone con 105.375 abitanti (5,39% della popolazione) e Corigliano-Rossano con 101.137 abitanti (5,18%). Gli Ambiti Territoriali con una popolazione al di sotto delle 20.000 unità sono Soveria Mannelli con 16.592 abitanti (0,84% della popolazione) e Acri con una popolazione di 16.696 abitanti (0,85% della popolazione).

Tabella 1. Dati popolazione totale per Ambito territoriale.

Ambito Territoriale	Numero abitanti	Percentuale
ACRI	22.970	1,17
AMANTEA	27.656	1,41
CARIATI	16.696	0,85
CASTROVILLARI	49.905	2,55
CORIGLIANO-ROSSANO	101.137	5,18
COSENZA	116.727	5,97
MONTALTO UFFUGO	52.204	2,67
PAOLA	48.780	2,49
PRAIA A MARE	58.362	2,98
RENDE	68.045	3,48
ROGLIANO	26.078	1,33
SAN MARCO ARGENTANO	47.001	2,40
TREBISACCE	54.459	2,78
SAN GIOVANNI IN FIORE	21.971	1,12
CIRO' MARINA	38.454	1,97
CROTONE	105.376	5,39
MESORACA	26.319	1,35
CATANZARO	161.952	8,28
LAMEZIE TERME	110.026	5,62
SOVERATO	72.755	3,72
SOVERIA MANNELLI	16.529	0,84
SERRA SAN BRUNO	31.095	1,59
SPILINGA	50.391	2,58
VIBO VALENTIA	79.403	4,06
CAULONIA	67.915	3,47
LOCRI	63.979	3,27
MELITO PORTO SALVO	39.871	2,04
POLISTENA	41.201	2,11
REGGIO CALABRIA	181.447	9,28
ROSARNO	70.031	3,58
TAURIANOVA	42.157	2,15
VILLA SAN GIOVANNI	45.425	2,32
Totale regionale	1.956.317	100

(Fonte: ISTAT - 1° gennaio 2018)

Per quel che concerne la distribuzione della popolazione nei diversi Comuni calabresi, si riscontra che la maggior parte dei Comuni (78,96%) ha una popolazione residente inferiore ai 5.000 abitanti (Tabella 2).

Tabella 2. Comuni suddivisi per fasce di popolazione.

Valori	Numero totale Comuni	Comuni sotto i 5 mila ab.	Comuni 5.000-10.000 ab.	Comuni 10.000-25.000 ab.	Comuni 25.000-50.000 ab.	Comuni 50.000-75.000 ab.	Comuni 75.000-100.000 ab.	Comuni oltre 100.000 ab.
assoluti	404	319	52	25	2	3	2	1
%	100,00	78,96	12,87	6,18	0,50	0,74	0,50	0,25

(Fonte: ISTAT - 1° gennaio 2018)

Inoltre, si pone in evidenza che 605.764 abitanti (31% della popolazione calabrese) sono residenti nei 319 Comuni che hanno una popolazione al di sotto delle 5.000 unità. Di questi 319 Comuni (il 79% dei Comuni calabresi), 20 (4,95% del totale dei Comuni) hanno meno di 500 abitanti, per cui si evince che quasi 8.000 persone (circa 0,41%) risiedono in Comuni con meno di 500 abitanti.

La popolazione calabrese minorile, pari a 340.112 unità (il 17,4% della popolazione totale) è composta per il 14,2% da minori nella fascia di età 0-2 anni, per il 63,1% nella fascia 3-14 anni, per il 22,7% nella fascia 15-18 anni. La popolazione adulta è il 61,4% della popolazione totale (50% maschi, 50% femmine). Relativamente alla popolazione anziana, si sottolinea che è il 21,2% della popolazione totale, di cui, il 46,4% è over 75.

Dalla Tabella 3 si evince che vi è stato un lieve aumento della popolazione totale relativa al 2018, che è pari a 1.956.317 unità, rispetto al 2017 in cui si registrava una popolazione di 1.965.128 abitanti. Il saldo naturale è di - 5.124 unità e quello migratorio è pari a -3.317 unità, due valori negativi che indicano che, nell'anno 2017, in Calabria, sono stati registrati un numero minore di nati vivi rispetto ai decessi, mentre vi sono stati più individui emigrati che immigrati. I dati vanno nella direzione di un assottigliamento della popolazione presente sul territorio calabrese. Se compariamo il dato ISTAT relativo all'anno 2011 con quello del 2017, si registra un saldo naturale negativo che si protrae nel tempo, dal 2011 con un saldo naturale pari a - 237, al 2017 con un saldo negativo pari a - 5.124 unità. Ulteriore dato di interesse è quello relativo al numero medio dei componenti per famiglia, dove si passa dai 2.48 del 2011 al 2.4 del 2017, registrando una diminuzione del numero medio di componenti per nucleo familiare. Altro dato di rilievo è quello relativo al numero delle famiglie, che passa da 789.121 nuclei nel 2011 a 805.352 nuclei nel 2017.

Tabella 3. Bilancio demografico anno 2017 e popolazione residente al 31 dicembre 2017

	Maschi	Femmine	Totale
Popolazione al 1° gennaio	962.338	1.002.790	1.965.128
Nati	8.024	7.655	15.679
Morti	10.357	10.446	20.803
Saldo Naturale	-2.333	-2.791	-5.124
Iscritti da altri comuni	13.522	13.084	26.606
Iscritti dall'estero	7.773	4.205	11.978
Altri iscritti	1.206	645	1.851
Cancellati per altri comuni	17.690	17.596	35.286
Cancellati per l'estero	2.726	1.983	4.709
Altri cancellati	2.653	1.104	3.757
Saldo Migratorio e per altri motivi	-568	-2.749	-3.317
Popolazione residente in famiglia	953.137	994.792	1.947.929
Popolazione residente in convivenza	6.300	2.458	8.758
Popolazione al 31 dicembre	959.437	997.250	1.956.687
Numero di Famiglie	805.352		
Numero di Convivenze	900		
Numero medio di componenti per famiglia	2.4		

(Fonte: Demo-Istat - 31 dicembre 2017)

In Calabria, il numero delle separazioni personali nel 2017 è pari a 2.568, lievemente in calo rispetto al 2016, quando si registrava un dato pari a 2.675, e comunque fortemente aumentato rispetto al numero delle separazioni nel 2007, quando se ne registravano 1.801. Dalla Tabella 4, si evince che le separazioni in Calabria incidono, sul totale nazionale, per il 2,6% e, sul dato relativo al Sud, per l'11,3%. Nella stessa regione, il numero degli scioglimenti e cessazioni degli effetti civili del matrimonio (divorzi) nel 2017 è pari a 1.922, in significativo aumento rispetto al 2007 dove se ne registrano 842. I divorzi in Calabria incidono sul totale nazionale per il 2,1%, e sul dato relativo al Sud per l'11,9%.

Tabella 4. Separazioni personali dei coniugi, e scioglimenti e cessazioni degli effetti civili del matrimonio in Calabria - anno 2017

Separazioni personali dei coniugi				
Territorio	Anno 2017			
	Presso i tribunali	Accordi extragiudiziali art. 6	Accordi extragiudiziali art. 12	TOTALE
Calabria	2.103	219	246	2.568
Sud	18.492	2.033	2.106	22.631
Italia	76.369	8.280	13.812	98.461
Scioglimenti e cessazioni degli effetti civili del matrimonio				
Territorio	Anno 2017			
	Presso i tribunali	Accordi extragiudiziali art. 6	Accordi extragiudiziali art. 12	TOTALE
Calabria	1.534	166	222	1.922
Sud	12.322	1.419	2.373	16.114
Italia	62.241	6.838	22.550	91.629

(Fonte: Demo-Istat - 31 dicembre 2017)

Le mutate condizioni socioeconomiche e demografiche, l'incidenza della povertà relativa, ed assoluta (soprattutto per le famiglie numerose e monogenitore) inducono a considerare una riorganizzazione dell'assetto di *governance* del sistema di welfare calabrese, in termini di raccordo interistituzionale, di nuove modalità di

partnership pubblico-privata, di programmazione delle attività, degli interventi e delle risorse, di monitoraggio e valutazione.

2.2 La popolazione straniera

La popolazione straniera residente in Calabria è pari a 108.494 unità di cui 55.332 maschi (51%) e 53.162 femmine (49%). La popolazione straniera residente in Calabria incide per il 2,11% sulla popolazione straniera residente in Italia.

Tabella 5. Popolazione straniera residente in Calabria al 1° gennaio 2018 per età e sesso

	0-14 anni	15-18 anni	19-64 anni	65-75 anni	Over 75	Totale
Valore assoluto	15.700	2.796	86.706	2.615	677	108.494
Valore %	14,47	2,58	79,92	2,41	0,62	100

(Fonte: ISTAT – 1° gennaio 2018)

2.3 La fragilità adulta: caratteristiche, interventi e servizi di contrasto alla povertà ed alla esclusione sociale

Le condizioni sociali della Regione rimangono tra le più critiche nel panorama nazionale, sia per quel che concerne le condizioni di vita e l'incidenza della povertà che al sistema degli interventi e dei servizi sociali. Quasi una famiglia su tre è in condizione di povertà relativa. In Italia, i nuclei familiari in condizioni di povertà relativa nel 2018¹ sono poco più di 3 milioni. Rispetto al 2017, il fenomeno si aggrava nel Nord (da 5,9% al 6,6%), in particolare nel Nord-est dove l'incidenza passa da 5,5% a 6,6%. Su scala regionale, la Calabria (30,6%) si conferma la regione con la maggiore incidenza in termini di povertà relativa.

Anche il reddito medio è ampiamente al di sotto della media nazionale, come si evince dalla Tabella 6

Tabella 6. Reddito medio per provincia

Provincia	Popolazione (valore assoluto)	Importo Complessivo (in euro)	Reddito Medio (in euro)
Provincia Catanzaro	362.343	3.400.592.588	15.906
Provincia Reggio Calabria	553.861	5.006.896.890	15.218
Provincia Cosenza	711.739	6.176.149.592	14.558
Provincia Vibo Valentia	161.619	1.386.549.235	14.146
Provincia Crotona	175.566	1.292.817.366	13.732
Totale Calabria		17.263.005.671	14.982
Italia	60.589.085	851.926.743.552	20.918

(Fonte: Ministero Economia e Finanze – Dichiarazioni dei redditi anno 2016)

Molteplici sono le misure introdotte, nel corso degli ultimi venti anni, sia a livello nazionale che a livello regionale. In particolare, il Reddito di Inclusione prima e, il Reddito di Cittadinanza poi, possono incidere in maniera significativa nelle azioni di contrasto alla povertà e all'esclusione.

Allo stato attuale, in Calabria, beneficiano del Reddito di Cittadinanza 61.629 nuclei familiari²: 21.903 beneficiari sono nel territorio provinciale di Cosenza, 10.915 nell'area provinciale di Catanzaro, 7.816 nel territorio provinciale di Crotona, 16.850 a Reggio Calabria e 4.145 nell'area provinciale di Vibo Valentia.

¹ Fonte: Le statistiche dell'ISTAT sulla povertà (anno 2018)

² Fonte: INPS – 6 giugno 2019

2.4 Persone con disabilità: caratteristiche, interventi e servizi di assistenza

In Calabria le persone con disabilità sono 120.000 (anno 2013), circa il 6% della popolazione residente. Guardando ai dati rilevati da Istat, a livello regionale, si riscontra un aumento significativo delle persone con disabilità. Basti pensare che nell'anno 2005 le persone disabili in Regione Calabria erano 105.000, a fronte dei 120.000 rilevate nel 2013³.

Le persone con disabilità in Italia sono soprattutto persone anziani e donne, sia coloro che vivono in famiglia che quelle istituzionalizzate. Anche l'istituzionalizzazione delle persone con disabilità riguarda soprattutto le donne e gli anziani: in Italia il 72% dei disabili in istituto sono donne e l'83% ha più di 65 anni. Soprattutto tra le regioni del Sud e delle Isole, la famiglia è il "soggetto" che generalmente si prende cura della persona con disabilità e rappresenta per la persona stessa una risorsa necessaria e fondamentale per affrontare le limitazioni derivanti dalla disabilità. Altro dato critico a livello nazionale, e ancor più per le regioni del Sud, è rappresentato dalla condizione professionale delle persone con disabilità. Il 66% delle persone con disabilità è fuori del mercato del lavoro: il 43,9% è in pensione e il 21,8% è inabile al lavoro, mentre solo il 3,5% è occupato e lo 0,9% cerca un'occupazione. La fonte di reddito principale per le persone con disabilità è la pensione (85% per cento), mentre nella popolazione totale è il reddito da lavoro (45%). Solamente il 3% delle persone con disabilità ha come fonte principale un reddito da lavoro. A tale riguardo, le successive Tabelle 7 (beneficiari di pensione) e 8 (pensioni di invalidità) evidenziano come la principale fonte di reddito siano le provvidenze assistenziali.

Tabella 7. Beneficiari (valori assoluti) di pensioni per le persone con disabilità per classe di età - Anno 2015

Regione	Fino a 19	20-34	35-49	50-64	65+	Imprecisata	Totale
Calabria	11.953	7.748	21.111	51.580	115.015	11	207.418

(Fonte dei dati: Istat www.disabilitaincifre.it)

In Calabria nel 2015 sono 207.418, pari al 10,53% della popolazione totale, le pensioni di invalidità civile erogate dall'INPS. Nella Tabella 8 sono riportati i dati relativi alle persone disabili titolari di rendita I.N.A.I.L. relativamente alla disabilità motoria, psicosensoriale, cardiorespiratoria, ed altre tipologie di disabilità.

Tabella 8. Disabili titolari di rendita I.N.A.I.L. al 31 dicembre 2018

Tipo di disabilità	Totale
Disabilità motoria	12.181
Disabilità psico-sensoriale	3.720
Disabilità cardio - respiratoria	1.182
Altre disabilità	3.429
Totale Calabria	20.512

(Fonte: Dati INAIL - 31 dicembre 2018)

A livello del sistema scolastico, il numero di alunni con disabilità è progressivamente cresciuto negli ultimi venti anni. Tale incremento può essere interpretato come segnale di un maggiore inserimento nel sistema scuola dei ragazzi con disabilità. Nell'anno scolastico 2018-2019, in Regione Calabria sono circa 7.250 gli alunni con

³ Fonte: Istat, anno 3013

disabilità, nei diversi ordini di scuola (Rapporto MIUR maggio 2019).

I dati sopra riportati sono rilevanti ai fini della programmazione delle politiche sociali e dei servizi socioassistenziali territoriali, attesa che la presenza di condizioni sfavorevoli relativamente alla salute e, ancora più rapportata alla disabilità permanente, siano frequentemente associate a condizioni economiche sfavorevoli, a maggior ragione in Calabria per la situazione precaria del mondo del lavoro.

A tale riguardo, l'Indagine Multiscopo dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) "Aspetti della Vita Quotidiana" del 2014, descrive una situazione di difficoltà delle famiglie con persone con limitazioni nelle attività quotidiane di avere una visita medica o un trattamento terapeutico a causa di difficoltà economica. La differenza riscontrata tra persone con e senza limitazioni nelle attività quotidiane è notevole. A livello nazionale, lo scarto è di circa 10 punti percentuali, mentre lo scarto per Regione Calabria è mediamente di 13,6 punti percentuali.

I servizi a favore delle persone con disabilità sono assicurati per il tramite di risorse specifiche, con destinazione vincolata, e, in minima parte, per il tramite di risorse finanziarie messe a disposizione dei Comuni. Tra le prime, sono da ricomprendere il servizio di assistenza domiciliare, i servizi di supporto e gli interventi di integrazione sociale, i tirocini e le borse lavoro. A carico dei Comuni, il supporto all'integrazione scolastica e la parte di sostegno al reddito. Da ultimo, la Regione assicura la copertura degli oneri connessi all'assistenza domiciliare integrata, ai centri diurni socioeducativi per persone con disabilità ed alle rette di ricovero in strutture residenziali.

2.5 La popolazione anziana: caratteristiche, interventi e servizi di assistenza

La popolazione calabrese è stata interessata, negli ultimi anni, da un progressivo fenomeno di invecchiamento, difatti, la fascia di popolazione composta da persone anziane passa dal 16% circa del 2009 al 21,19% del 2018.

Contemporaneamente al progressivo invecchiamento, grazie soprattutto ad un maggiore benessere ed alle mutate condizioni igienico sanitarie del Paese, negli ultimi decenni si è spostato in avanti il concetto di popolazione "anziana" ed è comparso un nutrito numero percentuale di persone cosiddette ultra- ottantacinquenni. Questo fenomeno, che dalle previsioni ISTAT è destinato ad accentuarsi nei prossimi decenni, dovrà prevedere la capacità dei servizi sociali e sanitari di adeguarsi alle nuove esigenze e fornire risposte adeguate ai cittadini. In particolare, dovranno essere implementate i servizi rivolti alla cura della cronicità e della non autosufficienza, salvaguardando la necessità e l'opportunità di privilegiare il mantenimento al domicilio rispetto alla istituzionalizzazione.

In Calabria:

- *l'indice di vecchiaia*, che rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione (rapporto percentuale tra il numero degli ultrasessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni) nel 2018 indica che ci sono 158,4 anziani ogni 100 giovani;
- *l'indice di dipendenza strutturale*, che rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su quella attiva (15-64 anni), indica che, teoricamente, nel 2018 ci sono 52,8 individui a carico ogni 100 che lavorano;

- *l'indice di ricambio della popolazione attiva*, che rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che sta per andare in pensione (60-64 anni) e quella che sta per entrare nel mondo del lavoro (15-19 anni), indica che nel 2018 l'indice di ricambio è 126,6, cioè che la popolazione in età lavorativa è molto anziana.

3. L'ATTUALE SISTEMA SOCIOASSISTENZIALE

3.1 Assetto istituzionale

La Legge nazionale 328/2000 e la Legge regionale 23/2003 definiscono le funzioni e le competenze di cui ciascun soggetto istituzionale è titolare. Di seguito le funzioni basilari:

- lo Stato si limita, attraverso il Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali (Decreto Ministeriale 26 novembre 2018), ad esprimere una linea di indirizzo per l'attività di programmazione dei servizi, da recepire all'interno dei singoli Piani regionali;
- alle Regioni è affidato un compito di programmazione, coordinamento ed indirizzo. Spetta, inoltre, alla Regione determinare l'assetto organizzativo dell'offerta assistenziale sul proprio territorio e le politiche di integrazione con le politiche dell'istruzione, della formazione, della salute, dell'abitare e di ogni altra attività ad interesse sociale. Alla Regione Calabria spetta, inoltre, quale titolare delle funzioni di avvio all'impiego, un ruolo basilare nella definizione ed attuazione delle politiche sociali del lavoro, in collaborazione con i Comuni/Ambiti Territoriali.
- alle Province, in quanto titolari delle funzioni di formazione, qualificazione professionale, compete il ruolo fondamentale nella definizione ed attuazione delle politiche sociali in collaborazione con e in supporto ai Comuni/Ambiti Territoriali.
- i Comuni sono titolari di tutte le funzioni amministrative degli interventi svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale. Ai Comuni compete la programmazione, progettazione e realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, ma anche l'autorizzazione, l'accreditamento ed il monitoraggio di soggetti erogatori di servizi e delle strutture socioassistenziali a ciclo residenziale e semiresidenziale.
- ai fini della programmazione e della gestione del sistema sociale, e sulla base delle determinazioni regionali l'Ambito Territoriale, composto dalla aggregazione dei Comuni, rappresenta il livello ottimale di programmazione e gestione dei servizi.

L'assetto istituzionale attualmente presente sul territorio calabrese è il seguente:

- 32 Ambiti territoriali
- 404 Comuni
- 5 Aziende Sanitarie Provinciali
- 18 Distretti sociosanitari
- 15 Centri per l'Impiego

Nella Tabella 9 vengono rappresentate alcune informazioni di carattere generale.

Tabella 9. Comune capoluogo, Province, superficie e densità abitativa.

Regione Calabria	
Comune capoluogo	Catanzaro
Province in Regione	5
Superficie (Kmq)	15.221,60
Densità Abitativa (Abitanti/Kmq)	128,5

(Fonte: UrbiStat - anno 2017)

3.2 Strutture socioassistenziali autorizzate al funzionamento (ante DGR 503/219)

Le strutture socioassistenziali autorizzate al funzionamento sono 575, di cui 398 (69,22%) sono residenziali e 177 (30,78%) semiresidenziali (Tabella 10).

Tabella 10. Numero strutture autorizzate al funzionamento residenziali e semiresidenziali

Numero strutture autorizzate al funzionamento	Strutture autorizzate residenziali	%	Strutture autorizzate semiresidenziali	%
575	398	69,22	177	30,78

(Fonte: Regione Calabria – aprile 2019)

Strutture socioassistenziali residenziali e semiresidenziali autorizzate al funzionamento

Per quel che concerne le strutture che funzionano in regime semiresidenziale, si riscontra che quelle autorizzate sono numericamente maggiori rispetto a quelle ammesse a retta. Un dato interessante riguarda la differenza che intercorre tra le strutture a carattere residenziale e semiresidenziale. Di fatti, il numero delle strutture residenziali è maggiore di quelle semiresidenziali, il che suggerisce un'attività di accoglimento a ciclo residenziale degli utenti molto maggiore rispetto al supporto in termini di prevenzioni offerto da servizi a ciclo semiresidenziale. Le strutture socioassistenziali autorizzate al funzionamento a carattere residenziale sono 398, di cui, 153 (38,44%) sono ammesse a retta, con finanziamento regionale e 245 (61,56%) non sono ammesse a retta. Il totale delle strutture semiresidenziali autorizzate al funzionamento è pari a 177 unità, di cui, 72 (40,68%) sono ammesse a retta e 105 (59,32%) non sono ammesse a retta (Tabella 11).

Tabella 11. Strutture residenziali, semiresidenziali, autorizzate e ammesse a retta

TOTALE STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI: 575			
Strutture residenziali totali		Strutture semiresidenziali totali	
398	69,22 %	177	30,78%
di cui:		di cui:	
<ul style="list-style-type: none"> • 245 residenziali autorizzate (42,61%) • 153 residenziali ammesse a retta (26,61%) 		<ul style="list-style-type: none"> • 105 semiresidenziali autorizzate (18,26%) • 72 semiresidenziali ammesse a retta (12,52%) 	

(Fonte: Regione Calabria – aprile 2019)

Tipologia di strutture

La Tabella 12 indica il numero di strutture socioassistenziali autorizzate al funzionamento dalla Regione Calabria (cioè che rispondono ai requisiti e ai parametri fissati dalla Regione in termini di modalità organizzative, di funzionamento, di erogazione dei servizi e i requisiti strutturali), divise per tipologia, e trasferite per competenza agli Ambiti Territoriali per l'accreditamento ed il convenzionamento a seguito della D.G.R. 503 del 25 ottobre 2019.

Tabella 12. Tipologia di strutture (post DGR 503/2019)


Tipologia di strutture (autorizzate al funzionamento) in Regione Calabria	Numero
Casa accoglienza per donne in difficoltà e/o con figli minori	25
Casa albergo	3
Casa riposo	77
Casa-famiglia	93
Casa protetta	3
Centro accoglienza donne in difficoltà	4
Casa rifugio	2

Centro aggregazione sociale	3
Centro ascolto e pronto intervento per adulti in difficoltà	2
Centro diurno (anziani, minori, adulti, ecc.)	164
Centro diurno autonomia e inclusione sociale	5
Centro diurno per disabili	3
Centro socioeducativo	3
Centro socioriabilitativo	32
Centro socioriabilitativo residenziale	1
Comunità alloggio	122
Comunità educativa minori	4
Comunità socioeducativa specialistica	2
Comunità specialistica	4
Gruppo appartamento minori	20
SPRAR minori	5
TOTALE	577


(Fonte: Regione Calabria – ottobre 2019)

Le strutture e i servizi, da un punto di vista numerico, maggiormente presenti sul territorio appartengono a quattro tipologie (Grafico 1): centri diurni (minori, anziani, adulti, ecc.); comunità alloggio; case-famiglia (minori e disabili); case riposo per anziani.

Le strutture/servizi socioassistenziali sono gestite in maniera prevalente dal privato sociale per circa il 97,50%,



Enti gestori strutture socioassistenziali



mentre la parte gestita dal pubblico è pari al 2,50% (vedi grafico 2).

Grafico 1

Grafico 2

(Fonte: Regione Calabria – ottobre 2019)

Le Strutture socioassistenziali e le convenzioni con Regione Calabria ante D.G.R. 503/2019

Delle 575 strutture, 225 unità (39,13%) sono state ammesse a retta (per queste la Regione Calabria erogava una quota giornaliera per la frequenza di utenti sulla base della tipologia della struttura) e 350 unità (60,87%) non erano ammesse a retta (per queste Regione Calabria non erogava alcuna forma di sostegno e/o di contributo in conto quota giornaliera per la frequenza di utenti).


Per quanto concerne l'elaborazione statistica dei dati riguardanti la tipologia di utenza, sia per i posti ammessi a retta che per quelli non ammessi a retta, non è stato introdotto alcun sistema organizzato per eventuali profilazioni degli utenti che afferiscono ai diversi servizi.

Posti autorizzati al funzionamento: ammessi a retta e non ante D.G.R. 503/2019

Complessivamente i posti autorizzati sul territorio regionale sono pari a 8.562, di cui 4.969 (circa 58%) non erano

ammessi a retta, mentre 3.593 posti (quasi il 42%) erano ammessi a retta. Da ciò si evince che i posti non ammessi a retta, ma per i quali la Regione ha dato un'autorizzazione al funzionamento, potrebbero essere dei posti potenzialmente fruibili e, a seguito di una programmazione oculata, ammessi a retta.

Grafico 3



(Fonte: Regione Calabria – aprile 2019)

È importante, inoltre, rilevare, che rispetto alle presenze di utenti ed alla spesa:

- non è conosciuto il dato relativo alla effettiva presenza di utenti circa i posti autorizzati ma non ammessi a retta nelle strutture che non erano convenzionate con Regione Calabria;
- non è conosciuto il dato relativo alla spesa sostenuta e da chi la sostiene (famiglie, Comuni, altri soggetti) per i posti che non erano ammessi a retta.

Distribuzione per Ambito territoriale delle strutture autorizzate al funzionamento (ante DGR 503/2019)

In questa sezione viene rappresentata graficamente la distribuzione territoriale delle strutture socioassistenziali (Grafico 4).




Grafico 4

(Fonte: Regione Calabria – aprile 2019)

Dal grafico 4 spiccano tre Ambiti Territoriali con una maggiore concentrazione di strutture autorizzate al funzionamento, dove si computano sia le strutture ammesse a retta che non: Cosenza, Reggio Calabria e Catanzaro. Gli Ambiti territoriali nei quali la presenza è numericamente inferiore sono Taurianova, Soveria Mannelli e San Giovanni in Fiore.

Rapporto tra posti ammessi a retta e la popolazione a livello di Ambito Territoriale e di Comune

La copertura di posti ammessi a retta varia significativamente tra i diversi Ambiti Territoriali (Tabella 13).

Tabella 13. Rapporto posti ammessi a retta sulla popolazione per ambito territoriale

Ambito Territoriale	popolazione	posti ammessi a retta	Rapporto posti ammessi a retta/popolazione
Acri	22.970	66	1:348
Amantea	27.656	10	1:2.766
Cariati	16.696	72	1:232
Castrovillari	49.905	74	1:674
Catanzaro	161.952	255	1:635
Caulonia	67.915	119	1:571
Cirò Marina	38.454	68	1:566
Corigliano-Rossano	101.137	93	1:1.087
Cosenza	116.727	477	1:245
Crotone	105.376	28	1:3.763
Lamezia Terme	110.026	137	1:803
Locri	63.979	116	1:552
Melito Porto Salvo	39.871	12	1:3.323
Mesoraca	26.319	119	1:221
Montalto Uffugo	52.204	132	1:395
Paola	48.780	127	1:384
Polistena	41.201	166	1:248
Praia a Mare	58.362	118	1:495
Reggio Calabria	181.447	299	1:607
Rende	68.045	164	1:415
Rogliano	26.078	63	1:414
Rosarno	70.031	109	1:642
S. Giovanni in Fiore	21.971	10	1:2.197
S. Marco Argentano	47.001	97	1:485
Serra San Bruno	31.095	71	1:438
Soverato	72.755	131	1:555
Soveria Mannelli	16.529	23	1:1.502
Spilinga	50.391	99	1:2.520
Taurianova	42.157	32	1:1.317
Trebisacce	54.459	202	1:269
Vibo Valentia	79.403	93	1:853
Villa San Giovanni	45.425	11	1:4.130
Totali	1.956.317	3.593	1:544

(Fonte: Regione Calabria - aprile 2019)

Il miglior rapporto posti ammessi a retta-popolazione è negli Ambiti Territoriali di Mesoraca, Cariati e Cosenza, mentre le zone maggiormente scoperte sono negli Ambiti Territoriali di Melito Porto Salvo, Crotone e Villa San Giovanni.

Strutture socioassistenziali: area minori

Caratteristiche dei posti in servizi per minori

Anche nell'area minori emergono grandi eterogeneità nella disponibilità territoriale di posti/servizi per ogni Ambito Territoriale (in relazione ai posti ammessi a retta e a quelli non ammessi a retta)⁴. *Gli Ambiti di Polistena (rapporto posti/popolazione di 1:51), Cosenza (rapporto posti/popolazione di 1:74), San Marco Argentano (rapporto*

⁴ I dati presentati sono computati al netto dell'accoglienza nei gruppi appartamento, degli inserimenti in strutture extra-regionali (strutture che operano in luoghi diversi dal territorio della Regione Calabria).

posti/popolazione di 1:79), Acri (rapporto posti/popolazione di 1:84), Praia a Mare (rapporto posti/popolazione di 1:87) Paola (rapporto posti/popolazione 1:89) e Reggio Calabria (rapporto posti/popolazione di 1:92) hanno un grado di copertura favorevole. Altri territori, come ad esempio quelli degli Ambiti Territoriali di Melito Porto Salvo, Serra San Bruno, Taurianova e Villa San Giovanni sono completamente scoperti, sia rispetto ai posti ammessi a retta che a quelli non ammessi (Tabella 14).

Tabella 14. Rapporto posti sulla popolazione target (area minori)

Ambito T.	Pop. target	posti totali	posti autorizzati	posti ammessi a retta	posti-retta/pop.	posti non ammessi a retta/pop.	tot. posti/pop.
Acri	3.595	43	10	33	1:109	1:359	1:84
Amantea	4.205	10	0	10	1:421	0	1:421
Cariati	2.602	10	0	10	1:260	0	1:260
Castrovillari	7.409	44	37	7	1:1.058	1:200	1:168
Catanzaro	27.815	205	89	60	1:464	1:312	1:135
Caulonia	12.781	118	86	32	1:399	1:148	1:108
Cirò Marina	6.937	19	0	19	1:365	0	1:365
Corigliano-Rossano	19.161	117	34	83	1:231	1:563	1:164
Cosenza	18.769	254	32	222	1:85	1:586	1:74
Crotone	20.580	44	24	20	1:1.029	1:857	1:468
Lamezia Terme	19.974	42	42	0	0	1:475	1:476
Locri	12.042	65	52	13	1:926	1:231	1:185
Melito Porto Salvo	6.255	0	0	0	0	0	no copertura
Mesoraca	5.223	20	0	20	1:261	0	1:261
Montalto Uffugo	8.915	62	10	52	1:171	1:891	1:144
Paola	7.213	81	0	81	1:89	0	1:89
Polistena	7.900	154	16	57	1:139	1:493	1:51
Praia a Mare	9.117	105	10	95	1:96	1:911	1:87
Reggio Calabria	31.708	346	124	222	1:143	1:255	1:92
Rende	11.359	80	10	70	1:162	1:1.135	1:142
Rogliano	4.046	19	19	0	0	1:212	1:213
Rosarno	14.073	20	0	20	1:704	0	1:704
S. Giovanni in Fiore	3.506	10	0	10	1:351	0	1:351
S. Marco Argentano	7.773	99	24	75	1:104	1:323	1:79
Serra San Bruno	5.472	0	0	0	0	0	no copertura
Soverato	11.357	20	20	0	0	1:567	1:568
Soveria Mannelli	2.413	10	10	0	0	1:241	1:241
Spilinga	8.428	24	24	0	0	1:351	1:351
Taurianova	7.904	0	0	0	0	0	no copertura
Trebisacce	8.662	58	0	58	1:149	0	1:149
Vibo Valentia	14.593	18	18	0	0	1:810	1:811
Villa San Giovanni	8.204	0	0	0	0	0	no copertura
Totali	339.991	1.960	691	1.269	1:268	1:492	1:173

(Fonte: Regione Calabria - aprile 2019)

Importante è la sintesi, di seguito riassunta nella Tabella 15, relativa alle strutture socioassistenziali riferite all'area minori, all'interno della quale si menzionano il numero di strutture complessivamente autorizzate al funzionamento, sia quelle ammesse che non ammesse a retta.

Tabella 15. Strutture area minori ammesse a retta e non ante D.G.R. 503/2019

Totale strutture area minori: 325	
Strutture ammesse a retta	Strutture non ammesse a retta
94 (28,92%)	231 (71,08%)


(Fonte: Regione Calabria – aprile 2019)

Dalla Tabella 15 si evince che la Regione Calabria ha erogato risorse per circa il 29% delle strutture dedicate all'accoglienza dei minori, a fronte di un 71% circa di strutture potenzialmente ammissibili a retta. Le strutture autorizzate al funzionamento, relative all'area di intervento dei minori, presenti sul territorio calabrese, sono complessivamente 325 (57% del totale delle strutture socioassistenziali autorizzate al funzionamento), di cui 94 (28,92% del totale area minori) ammesse a retta e 231 (71,08% del totale area minori) non sono ammesse a retta. Per quel che concerne i posti relativi all'area minori, si rileva che la totalità dei posti per l'accoglienza (residenziale e semiresidenziale) dei minori è pari a 1.960 unità, di cui, 1.269 sono ammessi a retta (65%) e 691 (35%) non lo sono. Dei posti ammessi a retta, 422 unità (22%) sono residenziali (casa- famiglia per minori, centro specialistico per bambini vittime di abusi o maltrattamenti, comunità educativa per minori con disturbi del comportamento o disadattati sociali) e 847 (44%) sono semiresidenziali, cioè, centri diurni per minori. Dei posti non ammessi a retta 419 (22%) sono residenziali e 238 (12%) sono semiresidenziali (Grafico 5).

Grafico 5

Tipologia di posti per minori

- posti ammessi a retta residenziali
- posti ammessi a retta semiresidenziali
- posti non ammessi a retta residenziali
- posti non ammessi a retta semiresidenziali



(Fonte: Regione Calabria – aprile 2019)

La Regione Calabria eroga servizi residenziali a favore di 387 minorenni (63% bambini/ragazzi e 37% bambine/ragazze), di cui 62 con cittadinanza straniera e 41 minori non accompagnati. Di questi, 113 sono accolti in Alloggio ad alta autonomia, 35 in Comunità educativa e psicologica, 237 in Comunità socioeducative e 2 in Servizi di accoglienza bambino-genitore. I neomaggiorenni accolti nei servizi residenziali sono 59, di cui 16 con cittadinanza straniera. Gli affidamenti a singoli, famigli e parenti sono 386, di cui 34 con cittadinanza straniera e 1 minore straniero non accompagnato. Dei 386 minori in affidamento (204 bambini/ragazzi e 182 bambine/ragazze), il 43% è in affidamento etero-familiare e il 57% in affidamento intra-familiare⁵.

⁵ Fonte: Regione Calabria, Rilevazione su bambini e adolescenti fuori dalla famiglia di origine o accolti nei servizi residenziali – anno 2017

Area disabilità

Caratteristiche dei posti in servizi per persone con disabilità

In relazione all'area disabilità, la copertura sul territorio (rapporto fra posti autorizzati e popolazione target) è massima nell'Ambito Territoriale di Mesoraca (1 posto ogni 112 abitanti), ed è invece inesistente negli Ambiti di Caulonia, di Soveria Mannelli e di Taurianova, che sono completamente scoperti, sia per quel che concerne i posti autorizzati che per quelli ammessi a retta (Tabella 16).

Tabella 16. Rapporto posti sulla popolazione (area disabilità)

Ambito Territoriale	pop. target	posti totali	posti autorizzati	posti ammessi a retta	posti autorizzati/pop.	posti-retta/pop.	tot. posti/pop.
Acri	22.970	39	39	0	1:588	0	1:588
Amantea	27.656	10	10	0	1:2.765	0	1:2.765
Cariati	16.696	23	10	12	1:1.669	1:1.414	1:737
Castrovillari	49.905	71	59	12	1:845	1:4.158	1:702
Catanzaro	161.952	220	111	109	1:1.459	1:1.485	1:1.190
Caulonia	67.915	0	0	0	0		no copertura
Cirò Marina	38.454	68	30	38	1:1.281	1:1.011	1:565
Corigliano-Rossano	101.137	45	35	10	1:2.889	1:10.113	1:2.247
Cosenza	116.727	215	149	66	1:783	1:177	1:542
Crotone	105.376	65	57	8	1:1.848	1:13.172	1:1.621
Lamezia Terme	110.026	67	24	43	1:4.584	1:2.558	1:1.642
Locri	63.979	12	0	12	0	1:5.331	1:5.331
Melito Porto Salvo	39.871	12	0	12	0	1:3.322	1:3.322
Mesoraca	26.319	233	165	68	1:159	1:387	1:112
Montalto Uffugo	52.204	104	80	24	1:652	1:2.175	1:501
Paola	48.780	55	43	12	1:1.134	1:4.065	1:886
Polistena	41.201	44	20	24	1:2.060	1:1.716	1:936
Praia a Mare	58.362	35	12	23	1:4.863	1:2.537	1:1.667
Reggio Calabria	181.447	86	70	16	1:2.592	1:11.340	1:2.109
Rende	68.045	69	30	39	1:2.268	1:1.744	1:986
Rogliano	26.078	22	0	22	0	1:1.185	1:1.185
Rosarno	70.031	20	0	20	0	1:3.501	1:3.501
S. Giovanni in Fiore	21.971	48	48	0	1:457	0	1:457
S. Marco Argentano	47.001	56	56	0	1:839	0	1:839
Serra San Bruno	31.095	10	0	10	0	1:3.109	1:3.109
Soverato	72.755	155	106	49	1:686	1:1.484	1:469
Soveria Mannelli	16.529	0	0	0	0	0	no copertura
Spilinga	50.391	20	20	0	1:2.519	0	1:2.519
Taurianova	42.157	0	0	0	0	0	no copertura
Trebisacce	54.459	99	35	64	1:1.555	1:850	1:550
Vibo Valentia	79.403	35	15	20	1:5.293	1:3.970	1:2.268
Villa S. Giovanni	45.425	23	12	11	1:3.785	1:4.129	1:1.975
Totali	1.956.317	1.960	1.236	724	1:1.583	1:2.702	1:998

Area anziani

Caratteristiche dei posti in servizi per anziani

La copertura di posti nell'area anziani sembra essere abbastanza diffusa a livello di Ambito Territoriale, seppur con notevoli differenze sul territorio regionale. In alcuni Ambiti, come ad esempio Cariatì, Serra San Bruno, Mesoraca, Spilinga, Polistena, Locri, Rogliano, Amantea e Corigliano-Rossano, la copertura è particolarmente elevata, mentre altri territori, come ad esempio Melito Porto Salvo, Cirò Marina e Praia a Mare, hanno una copertura molto bassa.

Tabella 17. Rapporto posti sulla popolazione target (area anziani)

Ambito Territoriale	Pop. target	posti totali	posti autorizzati - non ammessi a retta	posti ammessi a retta	posti non ammessi a retta/ pop.	posti ammessi a retta/ pop.	tot. posti/pop.
Acri	5.540	33	0	33	0	1:168	1:168
Amantea	6.460	79	79	0	1:81	0	1:82
Cariatì	4.197	101	46	50	1:91	1:81	1:42
Castrovillari	12.280	55	0	55	0	1:223	1:223
Catanzaro	34.173	158	108	50	1:316	1:683	1:216
Caulonia	14.002	101	14	87	1:1.000	1:161	1:139
Cirò Marina	8.432	12	12	0	1:702	0	1:703
Corigliano-Rossano	18.387	183	183	0	1:100	0	1:100
Cosenza	26.622	237	124	113	1:214	1:236	1:112
Crotone	18.381	104	104	0	1:176	0	1:177
Lamezia Terme	21.349	161	75	86	1:284	1:248	1:133
Locri	13.886	201	110	91	1:126	1:153	1:69
Melito Porto Salvo	9.490	16	16	0	1:593	0	1:593
Mesoraca	5.385	98	78	20	1:69	1:269	1:55
Montalto Uffugo	10.126	32	0	32	0	1:316	1:316
Paola	11.601	59	38	21	1:305	1:552	1:197
Polistena	8.242	131	46	85	1:179	1:97	1:63
Praia a Mare	13.112	14	14	0	1:936	0	1:937
Reggio Calabria	33.122	223	199	24	1:166	1:1.380	1:149
Rende	13.401	95	40	55	1:335	1:244	1:141
Rogliano	5.923	76	35	41	1:169	1:144	1:78
Rosarno	12.457	61	0	61	0	1:204	1:204
S. Giovanni in Fiore	4.989	23	23	0	1:216	0	1:217
S. Marco Argentano	10.169	38	16	22	1:635	1:462	1:531
Serra S. Bruno	6.821	138	77	61	1:88	1:112	1:49
Soverato	17.527	104	22	82	1:796	1:214	1:169
Soveria Mannelli	4.181	47	24	23	1:174	1:182	1:110
Spilinga	11.392	183	84	99	1:135	1:115	1:62
Taurianova	8.573	24	0	24	0	1:357	1:357
Trebisacce	12.946	120	40	80	1:323	1:162	1:108
Vibo Valentia	16.201	140	85	55	1:190	1:295	1:116
Villa S. Giovanni	9.899	33	33	0	1:300	0	1:300
Totali	409.266	3.080	1.725	1.350	1:237	1:303	1:133

(Fonte: Regione Calabria – aprile 2019)

Area adulti in difficoltà

Caratteristiche dei posti in servizi per adulti in difficoltà

L'area dei servizi socioassistenziali rivolti agli adulti in difficoltà sembra essere particolarmente critica: i dati disponibili evidenziano come molti territori sono particolarmente scoperti di posti (sia quelli autorizzati che ammessi a retta). Basti considerare che 18 Ambiti Territoriali (circa il 56%) non hanno nessuna copertura in termini di posti autorizzati/ammessi a retta (Tabella 18). L'Ambito Territoriale di Cosenza ha una copertura pari

a 1 posto ogni 861 adulti, il che significa che ha un grado di copertura elevato rispetto al resto degli Ambiti calabresi.

Tabella 18. Rapporto posti sulla popolazione target (area adulti in difficoltà)

Ambito territoriale	Pop. target	posti totali	posti autorizzati - non ammessi a retta - adulti	posti ammessi a retta - adulti	posti non ammessi a retta/ pop.	posti ammessi a retta/ pop.	tot. posti/pop
Acri	13.754	0	0	0	0	0	no copertura
Amantea	16.991	0	0	0	0	0	no copertura
Cariati	9.897	0	0	0	0	0	no copertura
Castrovillari	30.216	0	0	0	0	0	no copertura
Catanzaro	99.964	53	17	36	1:5.880	1:2.776	1.886
Caulonia	41.105	0	0	0	0	0	no copertura
Cirò Marina	23.085	21	10	11	1:2.308	1:2.098	1:1.099
Corigliano-Rossano	63.589	8	8	0	1:7.948	0	1:7.948
Cosenza	72.336	84	8	76	1:9.042	1:951	1:861
Crotone	66.417	0	0	0	0	0	no copertura
Lamezia Terme	68.704	8	0	8	0	1:8.588	1:8.588
Locri	38.051	0	0	0	0	0	no copertura
Melito Porto Salvo	24.156	0	0	0	0	0	no copertura
Mesoraca	15.711	11	0	11	0	1:1.428	1.428
Montalto Uffugo	33.164	24	0	24	0	1:1.381	1:1.381
Paola	29.966	21	8	13	1:3.745	1:2.305	1:1.426
Polistena	25.059	0	0	0	0	0	no copertura
Praia a Mare	36.133	0	0	0	0	0	no copertura
Reggio Calabria	110.617	61	24	37	1:4.609	1:2.989	1:1.813
Rende	43.285	10	10	0	1:4.328	0	1:4.328
Rogliano	16.109	0	0	0	0	0	no copertura
Rosarno	43.501	8	0	8	0	1:5.437	1:5.437
S. Giovanni in Fiore	13.476	0	0	0	0	0	no copertura
S. Marco Argentano	29.059	0	0	0	0	0	no copertura
Serra San Bruno	18.802	0	0	0	0	0	no copertura
Soverato	43.871	20	20	0	1:2.193	0	1:2.193
Soveria Mannelli	9.935	0	0	0	0	0	no copertura
Spilinga	30.571	0	0	0	0	0	no copertura
Taurianova	25.680	8	0	8	0	1:3.210	1:3.210
Trebisacce	32.851	0	0	0	0	0	no copertura
Vibo Valentia	48.609	18	0	18	0	1:2.700	1:2.700
Villa San Giovanni	27.322	0	0	0	0	0	no copertura
Totali	1.201.986	355	105	250	1:11.447	1:4.807	1:3.385

(Fonte: Regione Calabria - aprile 2019)

3.3 Tipologia di strutture e spesa annuale a carico di Regione Calabria ante D.G.R. 503/2019

Sulla base della capacità di accoglienza delle strutture convenzionate e dei posti ammessi a retta (con contributo a carico del bilancio regionale), nel 2019 la Regione Calabria ha affrontato una spesa complessiva di circa 27 milioni di euro, ottenuta considerando il numero di posti ammessi a retta moltiplicato per il costo unitario della quota giornaliera di ogni singolo servizio per i giorni di funzionamento.

Dal confronto tra la spesa teorica totale e la spesa effettivamente sostenuta nel biennio 2016 - 2017, indica come la spesa reale, da considerare per una previsione di bilancio è pari a circa 27 milioni di euro. Ciò comporta che il numero di posti autorizzati ed ammessi a retta si discosti in maniera significativa dal numero di ospiti effettivamente presenti con una compartecipazione regionale.

In particolare, viene fatto un utilizzo parziale dei posti ammessi a retta disponibili soprattutto per quel che riguarda le tipologie di strutture per persone anziane. Infatti, per le:

- Case di riposo per anziani, la percentuale di presenza media è del 32,10%
- Comunità alloggio per anziani, la percentuale di presenza media è del 45,98%.

Questo premesso, si rileva come complessivamente sia presente un utilizzo parziale dei posti ammessi a retta (63,68% rispetto all'effettivo potenziale di 3.593 posti) e conseguentemente, un minor onere a carico del bilancio regionale. Questa discrepanza tra posti disponibili e posti fruiti concretamente pone la necessità di una riflessione sulla potenzialità del sistema, i reali bisogni e la conseguente redistribuzione delle risorse, anche considerando i possibili costi. Nella Tabella 19, di seguito riportata, si indicano le tipologie di strutture e le relative somme annuali a capacità media.

Tabella 19. Finanziamenti per tipologia di strutture

TIPOLOGIA DI STRUTTURE	FINANZIAMENTI REGIONALI ANNUALI	%
Centro diurno per bambini e adolescenti	1.840.628,81	6,80%
Casa-famiglia per minori	2.745.773,33	10,14%
Comunità specialistica educative per minori con disturbi del comportamento o disadattati sociali sottoposti a provvedimenti penali e/o amministrativi	1.560.748,76	5,77%
Centro specialistico per bambini e adolescenti vittime di abusi e maltrattamenti	488.643,75	1,81%
Centro diurno per anziani	32.736,00	0,12%
Casa di riposo per anziani-comunità alloggio per anziani (over 65)	3.486.054,17	12,88
Comunità accoglienza per adulti in difficoltà	1.022.000,00	3,78%
Case di accoglienza per donne in difficoltà, gestanti e/o con figli	3.056.875,00	11,29%
Centro diurno per persone con disabilità	2.147.067,00	7,93%
Comunità alloggio per persone con disabilità	3.147.744,79	11,63%
Comunità alloggio per persone con disabilità mentale	961.288,33	3,55%
Casa-famiglia - dopo di noi	3.052.844,79	11,28%
Centro diurno socioriabilitativo	600.300,00	2,22%
Centro socioriabilitativo	2.922.920,00	10,80%
TOTALE	27.065.624,74	100,00

(Fonte: Regione Calabria - aprile 2019 - rif. spesa anno 2017)

Per quel che concerne le risorse finanziarie a carico di Regione Calabria relativamente ai posti ammessi a retta, si mette in evidenza che a fronte di un investimento previsionale teorico pari ad €. 27.065.624,74 nell'anno 2017, sono state erogate somme pari a circa 22 milioni di euro.

Mentre per la fruizione di alcune strutture (case famiglia per minori, centri diurni per bambini ed adolescenti, centri specialistici per bambini soggetti ad abusi, centri per bambini con problemi di apprendimento, centri per donne ed adulti in difficoltà, case rifugio) non è prevista alcuna compartecipazione e, pertanto, la quota regionale erogata è pari al numero di giorni di ciascun ospite per il numero di ospiti per la retta giornaliera, per le altre strutture (case di riposo, case famiglia per persone con disabilità e per persone con disabilità mentali, dopo di noi e centri riabilitativi) in media un terzo della retta complessiva risulta a carico dell'utente/fruitore. Questo significa che per queste tipologie di strutture la Regione compartecipa per un importo che si aggira tra il 60 ed il 70%.


Come evidenziato dalla relazione del Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali⁶, per alcune tipologie di strutture esiste un divario molto marcato tra il numero di ospiti autorizzati e quelli ammessi a retta con

⁶Fonte: dati della Regione Calabria (aprile 2019)

compartecipazione regionale. Se per le strutture socioriabilitative, quelle per adulti in difficoltà, i Dopo di noi e le comunità per disabili, la percentuale di occupazione a compartecipazione regionale è superiore all'80%, nelle strutture per anziani il dato si riduce drasticamente. Solo per il 35,83% degli ospiti sono ammessi a retta regionale.

In tale quadro complessivo, si rileva uno scostamento (del 16,45% circa) tra la spesa previsionale teorica impegnata e la spesa effettivamente erogata, per cui sarebbe ipotizzabile una maggiore attenzione ai bisogni ed alla conseguente redistribuzione delle risorse, specie per i territori privi di strutture. Dall'analisi dettagliata circa l'utilizzo delle risorse, a fronte degli impegni previsionali regionali assunti, emergono i seguenti dati percentuali per tipologie di strutture dei posti ammessi a retta (Grafico 6).

Grafico 6




(Fonte: Regione Calabria – aprile 2017)

Nel Grafico 7 si possono evidenziare le spese annuali a capacità media relativamente alle diverse tipologie di strutture socioassistenziali.

Grafico 7

Somme erogate annuali a capacità media



(Fonte: Regione Calabria - aprile 2019)

Oneri per affidi - comunità educative extra regione e gruppi appartamento

Nell'impegno regionale erogato per la fruizione delle strutture socioassistenziali sopra evidenziata non sono compresi gli oneri per gli affidi, le comunità educative extraregione ed i gruppi appartamento. Il dato, di sicuro interesse sia per il numero dei minori coinvolti sia per il dato finanziario, permette una valutazione complessiva della spesa a carico del bilancio regionale. Per ogni affido, senza distinzione di tipologia, la Regione Calabria riconosce un contributo giornaliero di 20 euro, con una maggiorazione di 10 euro giornalieri nel caso di minori con disabilità (Tabella 20).

Tabella 20. Numero di affidi e costo regionale annuale

	N. AFFIDI ENDO-FAMILIARI	N. AFFIDI ETERO-FAMILIARI	N. TOTALE AFFIDI	COSTO ANNUALE TOTALE AFFIDI
REGGIO CALABRIA	75	69	144	€ 1.091.350,00
COSENZA	106	53	159	€ 1.160.700,00
CATANZARO	56	29	85	€ 649.700,00
CROTONE	24	3	27	€ 197.100,00
VIBO VALENTIA	7	10	17	€ 138.700,00
TOTALE	268 (62%)	164 (38%)	432	€ 3.237.550,00

(Fonte: Regione Calabria - aprile 2019)

La Tabella 21 riporta i dati relativi ai gruppi appartamento considerando sia il dato aggregato che disaggregato per provincia e per totale regionale. Oltre ai costi relativi ai gruppi-appartamento, la Regione Calabria sostiene il costo di un milione di euro per minori in comunità educative extraregionali.

Tabella 21. Ripartizione e spese relative ai gruppi-appartamento

	Numero gruppi appartamento	Numero giornaliero ospiti (7 ospiti pro die per struttura)	Spesa annua gruppi appartamento
REGGIO CALABRIA	7	49	€ 4.500.000,00
COSENZA	7	49	
CATANZARO	4	28	
CROTONE	1	7	
VIBO VALENTIA	0	0	
TOTALE	19	133	€ 4.500.000,00

(Fonte: Regione Calabria - aprile 2019)

3.4 Alcuni spunti di riflessione relativi al sistema delle strutture e servizi socioassistenziali

Dalla prima analisi dei servizi socioassistenziali emergono alcuni spunti di riflessione sullo stato attuale dei servizi e le attività potenzialmente più richieste in prospettiva futura. Si prende atto che Regione Calabria con la D.G.R. 503/2019 ha provveduto a determinare:

- regole certe per l'autorizzazione al funzionamento, l'accreditamento e la vigilanza;
- le caratteristiche delle convenzioni da attuare, compreso l'ammontare delle quote da riconoscere agli Enti gestori;
- il trasferimento delle competenze e delle risorse dalla Regione ai Comuni/Ambiti Territoriali;
- le modalità di collaborazione e di interazione tra Regione ed i Comuni/Ambiti Territoriali;
- i flussi di dati ed informazioni.

Box 2. PROGRAMMAZIONE, MONITORAGGIO e SISTEMA INFORMATIVO

La Regione Calabria ha attivato un sistema informativo unitario che potrà permettere, a regime, un'organizzazione ed una conoscenza, strutturata ed organizzata, dei fruitori dei servizi, della spesa complessiva e per aree di intervento, delle attività che si svolgono, di dati ed informazioni utili alla programmazione regionale e territoriale, nonché il monitoraggio relativo all'andamento della spesa, delle attività, degli obiettivi e dei risultati, elementi che caratterizzano la qualità dei servizi sociali.

Il Piano sociale 2020-2022 guarda all'integrazione sociosanitaria, sia da un punto di vista dei rapporti istituzionali che operativo, come un obiettivo strategico a cui tendere. Il presente Piano rappresenta una base di partenza per implementare in maniera ulteriore le attività volte all'integrazione fra il sociale ed il sanitario, considerando contestualmente che a seguito di monitoraggio, potrebbe essere soggetto a modificazioni e rimodulazione, al fine di raggiungere l'obiettivo soprarichiamato.

L'avvio del sistema è condizione necessaria per consentire una più efficace gestione delle attività volte alla programmazione e pianificazione territoriale ed un aggiornamento dei fabbisogni rilevati per una costante revisione e rimodulazione delle scelte afferenti alla pianificazione e alla distribuzione e redistribuzione delle risorse, con il coinvolgimento attivo dei Comuni/Ambiti Territoriali e dei soggetti del Terzo settore (enti che gestiscono per il circa il 97% le strutture socioassistenziali esistenti sul territorio) in linea con la legislazione regionale. Per quanto riguarda l'**AREA MINORI**, si pone in evidenza che il 56% circa dei posti autorizzati al funzionamento è dedicato ad attività volte alla prevenzione (centri diurni per minori), mentre il 44% di tali posti fa riferimento ad attività di accoglienza di tipo residenziale. Gli Ambiti territoriali di Villa San Giovanni, Taurianova, Melito Porto Salvo e Serra San Bruno, con una incidenza della popolazione minorile complessiva pari a circa il 2% della popolazione minorile calabrese, sono completamente scoperti, per cui si ritiene necessario avviare una riprogrammazione, relativamente alle strutture socioassistenziali specificatamente dedicate alle attività di sostegno dei minori.

Gli **ANZIANI** rappresentano il 21% circa della popolazione. Gli Ambiti rispetto ai quali si rileva una copertura sfavorevole relativamente a questa fascia di popolazione sono Melito Porto Salvo, Cirò Marin e Praia a Mare con un rapporto posti-popolazione target superiore a 1 posto ogni 500 anziani. Da questo quadro, affiancato al

progressivo invecchiamento della popolazione, si evince la necessità di rinforzare i servizi socioassistenziali specificatamente dedicati, con una particolare attenzione a questi ultimi Ambiti.

Per quanto riguarda l'AREA ADULTI (61% circa sul totale della popolazione calabrese), si riscontra, una completa mancanza di posti in 18 Ambiti territoriali su 32. La popolazione adulta residente nei 18 Ambiti nei quali mancano servizi socioassistenziali per questa fascia di popolazione è pari al 40% del totale della popolazione adulta. Da ciò si evince la necessità di avviare una riprogrammazione delle risorse finalizzata a rafforzare la copertura di strutture socioassistenziali specificatamente dedicate, e, in modo particolare, negli Ambiti completamente scoperti. Per quale che concerne l'offerta dei servizi socioassistenziali relativi all'AREA DISABILITÀ, si rileva che, gli Ambiti territoriali di Caulonia, Soveria Mannelli e Taurianova sono completamente sprovvisti di posti specificatamente dedicati. In questo quadro generale, in cui si intravede un aumento delle persone con disabilità, si ravvede la necessità di un rafforzamento dei servizi riferiti alle persone con disabilità, con particolare attenzione agli Ambiti completamente scoperti. Nella Tabella 22 viene rappresentata la presenza di strutture a livello di Ambito territoriale.

Tabella 22. Riepilogo della presenza di strutture socioassistenziali negli Ambiti territoriali

Ambito territoriale	presenza strutture minori	presenza strutture disabili	presenza strutture anziani	presenza strutture adulti in difficoltà
Acri	si	si	si	no
Amantea	si	si	si	no
Cariati	si	si	si	no
Castrovillari	si	si	si	no
Catanzaro	si	si	si	si
Caulonia	si	no	si	no
Cirò Marina	si	si	si	si
Corigliano-Rossano	si	si	si	si
Cosenza	si	si	si	si
Crotone	si	si	si	no
Lamezia Terme	si	si	si	si
Locri	si	si	si	no
Melito Porto Salvo	no	si	si	no
Mesoraca	si	si	si	si
Montalto Uffugo	si	si	si	si
Paola	si	si	si	si
Polistena	si	si	si	no
Praia a Mare	si	si	si	no
Reggio Calabria	si	si	si	si
Rende	si	si	si	si
Rogliano	si	si	si	no
Rosarno	si	si	si	si
San Giovanni in Fiore	si	si	si	no
San Marco Argentano	si	si	si	no
Serra San Bruno	no	si	si	no
Soverato	si	si	si	si
Soveria Mannelli	si	no	si	no
Spilinga	si	si	si	no
Taurianova	no	no	si	si
Trebisacce	si	si	si	no
Vibo Valentia	si	si	si	si
Villa San Giovanni	no	si	si	no

(Fonte: Regione Calabria - aprile 2019)

Da quest'analisi si evince una marcata disomogeneità territoriale, che pone l'accento sulla necessità di un rafforzamento dell'infrastruttura socioassistenziale, finalizzata ad offrire servizi, a carattere residenziale e

semiresidenziale, a favore della popolazione residente negli Ambiti maggiormente scoperti.

Per quel che concerne la **SPESA PER TIPOLOGIA DI STRUTTURA**, in riferimento ai dati contenuti nella Tabella 19, si riscontra che la *spesa per le tipologie di strutture residenziali*, sostenuta dalla Regione Calabria, si attesta attorno ai 23 milioni di euro, pari a circa l'85% della spesa totale impegnata (27 milioni di euro come da citata tabella 26). Per quanto riguarda i *servizi semiresidenziali*, la Regione sostiene una spesa pari a circa 4 milioni e mezzo di euro, il 15% circa. Da ciò, si rileva un investimento significativo sui servizi di accoglienza residenziali, mentre per i servizi a carattere diurno, deputati all'azione di prevenzione, vi è un investimento inferiore. Si riscontra, inoltre, che la spesa maggiormente rilevante è quella relativa all'area disabilità con quasi 13 milioni di euro (circa il 47% della spesa totale), con un'incidenza maggiore sui servizi residenziali (comunità alloggio e case-famiglia dopo di noi). La spesa meno rilevante è quella afferente all'area degli anziani, con un investimento superiore ai 3 milioni di euro e con un'incidenza sulla spesa totale pari a poco più del 13%.

4. LA RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DEGLI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

Il Capitolo 4 ha l'obiettivo di fornire una traccia concreta volta alla riorganizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali. In tale sezione saranno trattati gli elementi relativi alle potenzialità della programmazione regionale e zonale, alle priorità della programmazione sociale, ai Piani di Zona, alla programmazione sociale e sociosanitaria integrata, ai poteri sostitutivi, all'applicazione dell'I.S.E.E., agli indirizzi applicativi per l'autorizzazione e l'accreditamento dei servizi.

4.1 Le potenzialità della programmazione regionale e zonale

L'obiettivo della Regione Calabria è quello di indicare la propria visione strategica e il proprio impegno nello sviluppo, nel coordinamento e nella verifica in materia di politiche sociali e di gestione dei servizi alla persona, in particolare per quel che riguarda le funzioni di programmazione, committenza e verifica spettanti agli Enti locali, con l'intento di superare la frammentazione esistente delle varie forme di gestione dei servizi. L'obiettivo è quello di garantire maggiore adeguatezza gestionale, qualità ed integrazione dei servizi, nonché di assicurare percorsi di razionalizzazione amministrativa rispetto alle diverse competenze presenti.

È di fondamentale importanza, nel sistema-welfare, lo sviluppo del capitale sociale che, in una logica di sussidiarietà orizzontale, prevede il coinvolgimento dei soggetti del Terzo Settore e della comunità locali al fine di rispondere ai bisogni della popolazione, soprattutto a favore dei cittadini meno abbienti ed emarginati.

Molti fattori hanno reso difficile la pratica dell'integrazione tra sanità e sociale. Fra questi la netta separazione tra la spesa sociale e quella sanitaria e della mancanza di un reale obiettivo di salute che possa comprendere un progetto di intervento per e con la persona, privilegiando un limitato e temporaneo obiettivo di cura. Ciò ha comportato l'enorme divario nelle risorse disponibili, la frammentazione delle competenze, le difficoltà legate al reciproco riconoscimento delle professionalità, la scarsa considerazione di un lavoro di cura anche familiare che non consiste nella somministrazione di farmaci o di azioni mediche, ma nella tutela della persona.

Il Piano regionale di contrasto alla povertà della Regione Calabria (D.G.R. 381/2018), ha indicato le modalità, nel triennio 2018-2020, per il raggiungimento degli obiettivi relativi al potenziamento dei servizi sociali, potenziamento auspicabile affinché si possano erogare servizi adeguati ai cittadini.

Per quel che concerne i LEA (Livelli essenziali di assistenza sanitaria) sono entrati da tempo nell'ordinamento sanitario in forza del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421" e sono da considerare nel panorama degli interventi e delle prestazioni relativi ai progetti personalizzati.

Con l'articolo 1, comma 1 del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni", è stato istituito nell'ordinamento il "Reddito di Cittadinanza", quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a

rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro. Il Reddito di Cittadinanza costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili.

In tale contesto, la Regione, di concerto con le Aziende Sanitarie Provinciali e le altre Amministrazioni pubbliche e private, promuove e si impegna nel coordinamento di attività sperimentali, finalizzate allo sviluppo di nuove risposte ai bisogni nelle seguenti aree:

- area minori e famiglie;
- area anziani;
- area contrasto alla povertà a all'esclusione sociale;
- disabilità
- salute mentale.

L'implementazione e l'organizzazione del sistema verso l'integrazione della parte sociale e sanitaria, consentirebbe concretamente l'attuazione di politiche, di interventi e di prestazioni sociali e sanitarie coordinate ed integrate, impedendo la frammentazione nell'erogazione dei servizi e le sovrapposizioni di competenze, e ottimizzando efficacemente le risorse.

4.2 Priorità della programmazione sociale

Il Piano sociale regionale, quale strumento di programmazione strategica e integrata del welfare sociale, rappresenta per la Regione Calabria l'opportunità di:

- dare piena attuazione di quanto previsto dalla Legge 328/2000;
- costruire un sistema integrato di interventi e servizi, da realizzare nei vari ambiti di intervento;
- sviluppare un welfare comunitario in grado di realizzare una rete di opportunità e di garanzie orientate al benessere della comunità e delle persone.

Per cui, la Regione si impegna a perseguire una strategia essenziale, sostenuta dalla valorizzazione:

- del dialogo e della interazione tra Regione ed Autonomie Locali e Terzo Settore;
- di forme di integrazione territoriale, che promuovano la gestione associata delle politiche sociali da parte dei Comuni;
- dei processi partecipativi di territorio;
- delle connessioni tra gli attori del sistema tra sociale e sanitario, finalizzate a sostenere percorsi di aiuto alla persona con progetti individualizzati e personalizzati mirati a migliorare la qualità di vita e, allo stesso tempo, a rafforzare la collaborazione e la rete territoriale.

Box 3. GOVERNANCE DEL PIANO SOCIALE

Per quel che concerne la governance del Piano sociale, la Regione intende costituire una Unità di governance al fine di supportare la programmazione sociale triennale, il monitoraggio delle attività e delle risorse, e la verifica dei risultati connessi all'implementazione delle azioni previste nell'atto programmatico.

4.3 Priorità di sistema

4.3.1 I Piani di zona

La Legge nazionale 328/2000 e la Legge regionale 23/2003 di recepimento, introducono il concetto di “programmazione partecipata”, basato sul principio di sussidiarietà verticale, nel quale ciascun ente istituzionale è responsabile della programmazione per il proprio livello di responsabilità. Si va a definire così una “matrice di sussidiarietà” costituita da attori che agiscono secondo canoni di sussidiarietà verticale ed orizzontale, partecipando a creare le condizioni favorevoli per l’ottimizzazione della gestione dei servizi a ciascun livello. Lo strumento di programmazione viene indicato dalla Legge Quadro nel Piano di Zona. Attraverso questo strumento, l’associazione intercomunale deve ricercare la massima integrazione con il sistema sanitario e sociosanitario e la massima collaborazione di tutti i soggetti pubblici e privati presenti in tale area. Le modalità di programmazione ed attuazione degli interventi a livello di Ambito territoriale avvengono attraverso la Conferenza dei Sindaci, l’Ufficio di Piano e i Tavoli tematici. Rispetto a ciò, la Regione si impegna a promuovere, coordinare e supportare gli Ambiti Territoriali nella pianificazione degli interventi e servizi sociali a livello zonale. A tal fine la Regione ha approvato le linee guida e uno schema tipo per l’elaborazione dei PDZ.

La Regione Calabria potrà prevedere supporto tecnico e incentivi per la implementazione e valorizzazione della gestione associata a livello di Ambito territoriale.

4.3.2 Il Sistema informativo

La scelta già operata dalla Regione Calabria è quella di implementare un Sistema informativo che permetta, oltre che una produzione statistica ufficiale:

- una compiuta conoscenza dei bisogni sociali, del sistema integrato degli interventi e servizi sociali, al fine di disporre tempestivamente dei dati ed informazioni necessari alla programmazione, alla gestione e alla valutazione delle politiche sociali;
- la promozione e l’attivazione di progetti europei;
- il coordinamento con le strutture sanitarie, formative, con le politiche del lavoro e dell’occupazione.

Le caratteristiche peculiari di un sistema di questo tipo devono essere la semplicità di utilizzo, la flessibilità e la tempestività, garantendo correttezza di attuazione, visibilità e condivisione dei dati nonché omogeneità ed equità nella valutazione dei bisogni e nei conseguenti interventi e servizi.

4.3.3 L’accreditamento, autorizzazione e vigilanza delle strutture socioassistenziali

La Regione Calabria, in applicazione della Legge nazionale 328/2000, del D.M. 308/2001, della Legge regionale 23/2003 e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 503 del 25.10.2019, pubblicata sul BUR Calabria n. 133 del 29.11.2019 e del Regolamento n. 22/2019, ha provveduto a definire i criteri e le modalità per l’autorizzazione, l’accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi sociali a gestione pubblica e privata, al fine di programmare, favorire e supportare i processi fondamentali che stanno alla base del sistema integrato di interventi e servizi sociali nel territorio regionale.

Alla gestione ed all'offerta dei servizi, a titolarità degli Ambiti Territoriali, provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Le strutture ed i servizi per i quali necessita definire criteri per il rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento sono come riportato nell'Allegato "A" del presente Piano sociale.

4.3.4 La collaborazione con il Terzo settore e gli Organismi del volontariato (ai sensi del C.T.S. D.lgs 117/2017)

La Regione Calabria, nell'ambito dell'interazione con i soggetti del Terzo settore, si impegna a garantire e promuovere i seguenti principi e criteri comuni:

- promozione della qualità, continuità, accessibilità, anche economica, disponibilità e completezza dei servizi;
- compartecipazione in termine di messa a disposizione di risorse umane, finanziarie e di beni aggiuntivi;
- promozione della risposta più appropriata e personalizzata rispetto ai bisogni;
- trasversalità delle azioni e delle finalità previste negli interventi proposti;
- qualità dell'aggiornamento professionale e formativo degli operatori;
- valorizzazione di progetti e di strumenti riconducibili al settore dell'ICT.

A livello di co-programmazione zonale, si dovranno costituire "tavoli tematici" corrispondenti alle macroaree di attività di interesse generale, salvaguardando la pubblicità del procedimento.

L'attuazione dei progetti relativi agli interventi e ai servizi in co-progettazione a livello di Ambito Territoriale deve svolgersi:

- a seguito dello svolgimento di procedimenti comparativi ad evidenza pubblica;
- mediante l'accreditamento territoriale di servizi;
- mediante l'affidamento di convenzioni;
- mediante la concessione di contributi e sovvenzioni;
- nella forma della valorizzazione di beni pubblici.

La co-progettazione di norma può concludersi con l'accreditamento locale degli interventi e dei servizi. Di seguito si elencano i criteri e i principi-guida più rilevanti:

- il progetto del servizio e/o dell'intervento si attua con il concorso degli Enti del Terzo Settore e degli eventuali soggetti terzi;
- i requisiti di ordine generale, comprensivi dell'inesistenza di cause ostative alla partecipazione alla procedura comparativa;
- i requisiti di capacità tecnica e professionale, nonché quelli di capacità economico-finanziaria;
- il termine per la presentazione delle domande di partecipazione e dell'eventuale proposta progettuale da parte degli Enti del Terzo Settore;
- la durata dell'intervento;
- le risorse, di varia natura, messe a disposizione dall'Autorità procedente;

- le modalità di svolgimento del tavolo di co-progettazione, nonché dei criteri per la valutazione delle Proposte;

L'accreditamento degli interventi e dei servizi è la modalità preferenziale di attuazione della co-progettazione. L'individuazione degli Enti del Terzo Settore, che dovranno essere iscritti da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, fatto salvo il regime transitorio, di cui all'art. 101, comma 2, CTS, con cui attivare il partenariato avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, quali, tra i più rilevanti:

- di norma e laddove possibile, l'Ente del Terzo Settore accreditato è scelto direttamente dall'utente o dal proprio familiare di riferimento;
- l'accreditamento è, di norma, a tempo indeterminato;
- i reciproci rapporti fra Ambito Territoriale/Comune ed Enti del Terzo Settore accreditati sono regolati da apposito Atto negoziale, unitamente alla Carta dei Servizi;
- gli Avvisi pubblici devono specificare i requisiti di capacità tecnica-professionale e quelli di capacità economico-finanziaria.

In attuazione dell'art. 56 del CTS (Codice del Terzo Settore), i Comuni/Ambiti Territoriali possono sottoscrivere con le Organizzazioni di volontariato e le Associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, fatto salvo il regime transitorio, di cui all'art. 101, comma 2, CTS, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale.

Tali convenzioni possono prevedere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime.

Le convenzioni disciplinano i reciproci rapporti fra Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale ed il Comune/Ambito Territoriale.

Il Terzo settore è, inoltre, coinvolto attivamente nella progettazione sperimentale ed innovativa su specifiche problematiche di carattere sociale⁷ e gli organismi che lo costituiscono, organizzano ed erogano i servizi e gli interventi nell'ambito del sociale, acquistati e affidati dai Comuni, i quali, in attuazione dei Piani di Zona, stipulano convenzioni con gli Enti fornitori iscritti all'albo, acquisendo le disponibilità del fornitore all'erogazione degli interventi e dei servizi sociali.

Nell'ambito della programmazione territoriale è di fondamentale importanza il coinvolgimento del Terzo settore:

- nella programmazione, attuazione, gestione, monitoraggio e valutazione del piano sociale territoriale;
- nella gestione ed erogazione dei servizi sociali e socioassistenziali.

⁷ Art. 14, comma 1, della Legge Regionale 23/2003

4.3.5 Il servizio sociale professionale

Con il D.M. 18 maggio 2018 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, stabilisce che le priorità a livello nazionale vengono delineate nella logica degli obiettivi di servizio, finalizzati al riconoscimento dei livelli essenziali delle prestazioni, tenuto conto delle risorse disponibili. Il primo obiettivo da tenere in considerazione è il rafforzamento del servizio sociale professionale, le cui attività ed azioni sono essenziali per poter dare concretezza ai livelli essenziali afferenti al Reddito di inclusione, per i progetti personalizzati ancora vigenti, e al Reddito di Cittadinanza, relativamente ai Patti per l'inclusione sociale. Tale servizio costituisce il perno attorno a cui ruota l'intero sistema della presa in carico e le misure di inclusione sociale. Nella Tabella 23 si rappresentano gli standard per un'adeguata presenza del servizio sociale professionale all'interno di ogni Ambito territoriale. L'attività di rafforzamento, come sopra evidenziata, viene confermata sia a livello nazionale con il Piano sociale nazionale 2018-2020⁸ che dal Piano regionale di contrasto alla povertà 2018-2020⁹.

Tabella 23. Standard rafforzamento servizio sociale professionale (D.M. 18 maggio 2018 – MLPS)

CRITERI	RISORSE
Meno di 1 assistente sociale ogni 20.000 abitanti	Almeno il 60%
Meno di 1 assistente sociale ogni 10.000 abitanti	Almeno il 40%
Meno di 1 assistente sociale ogni 5.000 abitanti	Almeno il 20%
Almeno di 1 assistente sociale ogni 5.000 abitanti	Requisito soddisfatto

4.3.6 Il segretariato sociale

Con il D.M. 18 maggio 2018 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze definisce degli standard da raggiungere per potenziare l'attività di segretariato sociale, in particolare connessa alle attività di informazione, consulenza e orientamento. Coerentemente con le programmazioni nazionali, regionale e territoriale sono previsti degli standard da implementare a livello di Ambito Territoriale.

4.3.7 Attuazione dei Livelli essenziali delle prestazioni (art. 22, Legge 328/2000)

Nell'ambito delle competenze e nel rispetto degli equilibri di bilancio, i Comuni/Ambiti territoriali dovranno prestare adeguata attenzione all'attuazione dei Livelli essenziali delle prestazioni, come previsto dall'art. 22, Legge 328/2000, di cui all'allegato "C" del presente Piano. In tale programmazione ed attuazione dovranno essere considerate tutte le risorse in maniera integrata.

4.4. Priorità per aree di intervento

4.4.1 Le politiche per l'infanzia e l'adolescenza

Con riferimento al Piano sociale nazionale 2020-2022 si indicano gli interventi per bambini e ragazzi articolati in servizi domiciliari, servizi territoriali, servizi residenziali, da rafforzare o attivare con le risorse finanziarie messe

⁸ D.M. 26 novembre 2018

⁹ D.G.R. 10 agosto 2018, n. 381

a disposizione dallo Stato, ed in particolare, quelle relative al Fondo Nazionale Politiche Sociali.

A tal riguardo, quali priorità di intervento, sono da considerare:

- interventi di sostegno al contesto familiare in cui vivono i bambini e i ragazzi (sostegno socioeducativo domiciliare, sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare, specifici sostegni in presenza di un bambino o una bambina entro i mille giorni di vita, attivazione di sostegni innovativi, come ad esempio, percorsi gruppalì, famiglie/persona di appoggio, ecc.) oppure servizi di prossimità di tipo innovativo come già esistenti sul territorio (es. tagesmutter – mamma di giorno, inerente la fascia di età 0-6 anni – figura professionale adeguatamente formata che fornisce educazione e cura a uno o più bambini di altri presso il proprio domicilio;
- interventi di sostegno ai contesti quotidiani di vita quotidiana dei bambini e dei ragazzi (nella scuola: interventi co-progettati e co-gestiti con gli insegnanti, sia di gruppo, sia in equipe multidisciplinari per singoli alunni/studenti in condizioni di difficoltà/rischio; nel territorio: sostegno e servizi socioeducativi territoriali);
- sistema di interventi per minorenni fuori dalla famiglia di origine
- gli interventi, le azioni e le attività volte al contrasto alla povertà educativa minorile da realizzarsi all'interno di una cornice di progettazione e collaborazione tra organismi del pubblico e del privato.

In questo Piano si intende abbandonare il concetto di politiche per l'infanzia volte unicamente al recupero di situazioni di disagio o di pericolo per il minore, e si intende introdurre il concetto di politiche pubbliche di territorio, organiche e di comunità che si pongano l'obiettivo di accompagnare il minore verso un sano e corretto sviluppo evolutivo, con una chiara impostazione volta alla "prevenzione".

Gli interventi per l'infanzia e l'adolescenza vanno quindi inquadrati in una logica di totale esigibilità dei diritti da parte del minore e di costruzione di opportunità di crescita, sviluppo e realizzazione. Pertanto, nel rispetto degli obiettivi e delle priorità contemplati nel Piano sociale nazionale, si indicano alcune forme di intervento e di servizio, da potenziare o da avviare, per attuare gli indirizzi previsti dal presente Piano, come di seguito riportati:

- servizi per la prima infanzia, attraverso lo sviluppo e la qualificazione di nidi d'infanzia e di servizi ad essi integrativi, in raccordo con il Settore Scuola ed Istruzione;
- spazi di gioco di libero accesso per i bambini da 0 a 3 anni;
- servizio di ludoteca con percorsi di socializzazione e autonomia nonché di sostegno agli apprendimenti scolastici;
- tutoring domiciliare quale intervento di sostegno educativo, sociale, e psicologico rivolto ai minori e all'interno nucleo familiare;
- assistenza educativa domiciliare o nei contesti di vita rivolto a minori a rischio di emarginazione sociale e di devianza, per promuovere il ruolo della famiglia nella sua funzione di educazione e formazione dei figli, evitando l'istituzionalizzazione secondo la metodologia prevista dal Programma di intervento per la prevenzione dell'istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.);
- servizi di cura e recupero psicosociale di minori vittime di maltrattamenti e violenze anche di tipo sessuale, attraverso interventi con caratteristiche di forte integrazione tra i settori sociale, sanitario, giudiziario e scolastico;
- servizi di cura e recupero psicosociale di minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria per disfunzioni della condotta e/o dell'adattamento non gestibili all'interno della famiglia e che possono

comprometterne il sano sviluppo psicologico, fisico e sociale;

- servizi di cura per adolescenti e giovani affetti da disturbi del comportamento o disadattati sociali non gestibili all'interno della famiglia e necessitanti di interventi specialistici continuativi;
- interventi di prevenzione e sostegno presso le strutture residenziali e semiresidenziali destinate ad accogliere i minori nelle situazioni di disagio di tipo psicologico o mentale, in connessione con i servizi sociosanitari, specie con riguardo ai disturbi neuropsichici dell'età evolutiva;
- strutture e servizi socioassistenziali (semiresidenziali e residenziali) per minori (centri diurni, comunità educative, comunità specialistiche, centri specialistici e centri per minori stranieri non accompagnati, gruppi appartamento), nel caso in cui siano assenti o carenti all'interno degli Ambiti territoriali di riferimento a seguito di rilevazione del fabbisogno.

4.4.2 Le politiche per la famiglia

La Regione indica, quale indirizzo prioritario della programmazione, l'attivazione e il potenziamento di interventi e di servizi sulla base di una attenta valutazione dei fabbisogni a livello di Ambito/Comune, quali:

- interventi a sostegno della conciliazione tra responsabilità familiari e partecipazione al mercato del lavoro, nei casi di cura di minori e disabili all'interno e all'esterno del nucleo familiare, anche mediante l'erogazione di voucher per i servizi socioeducativi, sostegno a forme di erogazione e fruizione flessibile dei servizi per la prima infanzia, tra i quali nidi familiari, spazi gioco, centri per bambini e genitori, micronidi estivi, anche in riferimento ad orari e periodi di apertura, nel rispetto degli standard fissati per tali servizi;
- attivazione e/o potenziamento del centro per la famiglia¹⁰, possibilmente da sviluppare a livello provinciale, quale servizio a sostegno dei nuclei familiari anche con la possibilità di uno scambio d'esperienze tra famiglie e i loro componenti. Costituiscono un presidio territoriale a supporto dei nuclei familiari multiproblematici allo scopo di rafforzare le competenze genitoriali e dirimere conflitti familiari¹¹ e, in stretta connessione con il servizio di educativa domiciliare, si configura come un contenitore ed un catalizzatore d'opportunità e di risorse della comunità, per l'assistenza "tra e alle famiglie", anche attivando forme di auto e mutuo aiuto;
- strutture socioassistenziali a ciclo residenziale (comunità familiari, casa-famiglia), nel caso in cui siano assenti o carenti all'interno degli Ambiti Territoriali di riferimento a seguito di rilevazione del fabbisogno;
- strumenti di incentivazione dell'affidamento familiare per quei minori che non possono rimanere, neppure per brevi periodi per condizioni di particolare disagio, presso la propria famiglia, attraverso sostegni economici o bonus da utilizzarsi a favore del minore accolto.

4.4.3 Le politiche a favore dei giovani

La Regione Calabria ritiene che il benessere di una società derivi, prima di ogni cosa, dalla capacità delle nuove generazioni di sentirsi parte integrante della stessa e di avvertire come fondamentale dovere l'impegno personale e collettivo per renderla migliore. A questo scopo appare fondamentale che il sistema sia in grado di formare giovani preparati che abbiano gli strumenti per crescere nella e con la società stessa, ma anche creare le condizioni per facilitare il passaggio dal mondo scolastico a quello lavorativo anche in connessione con il sistema produttivo

¹⁰ Nomenclatore 2013 - MLPS

¹¹ Dipartimento per le Politiche della Famiglia – Centro di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza. Rapporto di monitoraggio sulle politiche della famiglia delle regioni e province autonome – in attuazione delle Intese 103/CU del 2014, 81/CU del 2015, 80/CU del 2016 e 68/CU del 2017

per creare alleanze e raccordi operativi per facilitare l'impiego. Al contempo non può essere trascurata la formazione di una coscienza civile improntata sul concetto della "cittadinanza attiva".

A tal riguardo, di seguito si indicano le azioni da intraprendere, valorizzando anche le nuove tecnologie:

- favorire l'incontro tra i giovani considerando l'importanza dei "social network" che possono costituire sia motivo di confronto su tematiche rilevanti per il mondo giovanile, sia modalità di pubblicizzazione di eventi, sia modalità di conoscenza e di opportunità formative e lavorative;
- favorire l'incontro e il confronto intergenerazionale attraverso l'attivazione di centri diurni d'incontro e percorsi culturali (musica, teatro, alimentazione, ecc.) che permettano confronti tra diverse generazioni e tra giovani provenienti da diverse aree d'Italia;
- promuovere nelle scuole e nelle famiglie le esperienze associative presenti nel territorio e incentivare la formazione di nuove forme associative di carattere sportivo, religioso o culturale, favorendo le collaborazioni tra le associazioni presenti sul territorio;
- promuovere la formazione di giovani preparati attraverso un miglioramento delle strutture scolastiche, in raccordo con le Autorità pubbliche deputate, un sostegno alla scolarizzazione per le famiglie meno abbienti, il miglioramento dei mezzi pubblici di collegamento ai centri scolastici;
- favorire l'inserimento nel mondo del lavoro potenziando l'orientamento scolastico, universitario e professionale, mediante l'attivazione e realizzazione di corsi informativi/formativi;
- realizzazione di programmi finalizzati alla sensibilizzazione di contrasto all'uso di sostanze stupefacenti, al gioco d'azzardo patologico e al bullismo/cyber bullismo;
- attivare e/o rafforzare azioni, attività e spazi di partecipazione finalizzate al contrasto della povertà educativa, considerando in modo particolare i NEET (Not in Education, Employment or Training), sviluppando progetti di intervento attraverso reti e collaborazioni pubblico-privato.

4.4.4 Prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne

Con deliberazione della Giunta Regionale 15 novembre 2017, n. 539 sono state programmate le Linee generali di prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne, le cui indicazioni costituiscono priorità per il prossimo triennio.

Le case rifugio, come indicato dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, operano in stretto raccordo con i Centri Antiviolenza.

Le Associazioni e le Organizzazioni da cui dipendono le Case Rifugio devono avere nel loro Statuto il tema del contrasto alla violenza di genere quale obiettivo principale o dimostrare una consolidata e comprovata esperienza, almeno quinquennale, nella protezione e nel sostegno delle donne vittime di violenza. Al personale delle Case Rifugio è fatto esplicito divieto di applicare le tecniche di mediazione familiare e il personale deve essere qualificato e adeguatamente formato sul tema della violenza di genere.

Il Piano, *in coerenza con la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, aperta alla firma l'11 maggio 2011 e ratificata con la legge 27 giugno 2013, n. 77:*

- riconosce la natura strutturale della violenza alle donne e pone come presupposto imprescindibile gli interventi preventivi legati alla formazione, all'educazione ed al rispetto dei generi;

- riconosce il valore dei centri antiviolenza e delle case rifugio che utilizzano la metodologia di accoglienza della relazione tra donne, propria dei centri antiviolenza;
- considera la necessità dell'integrazione tra le professionalità operanti nel settore e le esperienze delle attiviste e volontarie operatrici di accoglienza dei centri antiviolenza e delle case rifugio per la complessità del fenomeno della violenza di genere, non semplificabile con un approccio unico né come un unico servizio;
- riconosce la necessità di una negoziazione tra bisogni, processi e posizioni diverse che mettano sempre al centro la volontà della donna accolta ed il suo processo di consapevolezza e di autodeterminazione;
- ribadisce l'importanza del percorso di accoglienza della donna che viene messa al centro con i suoi bisogni, i suoi tempi, allo scopo di rafforzarla e sostenerla nel reinserimento sociale ed economico, nel rispetto della sua volontà, della sua privacy.
- riconosce la necessità di una rete integrata che coinvolga tutti gli attori coinvolti nella prevenzione e nel contrasto della violenza alle donne a partire da un'adeguata e necessaria formazione degli operatori/operatrici che hanno a che fare con il fenomeno (Servizi Sociali, Asp, Comuni, Forze dell'ordine, Tribunale, Ordini professionali).

Ciò premesso, il Piano si pone obiettivi specifici, che costituiscono le priorità per la programmazione sociale del triennio:

- promuovere una cultura di contrasto agli stereotipi, alle discriminazioni e ai pregiudizi relativi al genere come fondamento per la prevenzione dei fenomeni di violenza;
- promuovere una cultura, che nel rispetto dei generi, stigmatizzi e condanni ogni forma di violenza contro le donne favorendo anche campagne di sensibilizzazione mediatiche volta al superamento degli stereotipi;
- attivare un sistema di prevenzione e protezione efficace per prevenire e contrastare la violenza contro le donne, nei contesti di lavoro e di prossimità;
- promuovere e favorire il lavoro di rete territoriale e quindi l'integrazione tra l'intervento delle Case rifugio e dei Centri Antiviolenza e tutti i servizi, gli agenti pubblici, sociali e sanitari, giuridici coinvolti, che devono condividere i principi cardine del metodo, che mette al centro la volontà della donna;
- *attivare misure di sostegno per facilitare il recupero ed il reinserimento, quali l'aiuto psicoterapeutico, in collaborazione con i servizi sociosanitari, il sostegno pedagogico e educativo;*
- *attivare interventi di formazione e reinserimento lavorativo, anche mediante l'attivazione di tirocini di inclusione sociale;*
- rilevare e mettere a sistema il lavoro territoriale delle varie reti di supporto anche al fine del reinserimento lavorativo delle donne vittime di violenza, prevedendo dispositivi legislativi che favoriscano percorsi di facilitazione per sostenere le donne ad uscire dalla violenza;
- rilevare le criticità del sistema di protezione e individuare strumenti adeguati al fine di superare la frammentazione o la ripetizione degli interventi oppure di evitare che vengano praticati interventi non qualificati;
- stabilire strategie operative uniformi e condivise a livello regionale, nel rispetto delle specificità territoriali, favorendo la conoscenza degli strumenti di lavoro ed offrendo occasioni di formazione e confronto ai territori;
- individuare, nella costruzione delle reti territoriali, i soggetti che presiedono alla governance dei processi al fine di garantire l'efficacia degli interventi.

- promuovere la condivisione di un linguaggio comune tra quanti a vario titolo si occupano del tema della violenza, inclusi gli operatori della giustizia;
- contrastare altri fenomeni quali la tratta e la riduzione in schiavitù, matrimoni forzati e le mutilazioni genitali femminili, anche promuovendo campagne di comunicazione di ampia visibilità e forte impatto.

4.4.5 Le politiche per le persone con disabilità

Le indicazioni del Piano tengono conto del programma di azione biennale per la promozione dei diritti delle persone con disabilità¹², in attuazione della legislazione nazionale ed internazionale, in particolar modo, della Legge 3 marzo 2009, n. 18, di recepimento della Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità. Le Linee di indirizzo si pongono quali obiettivi da raggiungere su tutto il territorio regionale:

- il rispetto per la dignità intrinseca, l'autonomia individuale – compresa la libertà di compiere le proprie scelte – e l'indipendenza delle persone;
- la non-discriminazione;
- libertà di movimento e di cittadinanza;
- vita autonoma ed inclusione sociale;
- favorire lo sviluppo del massimo livello di autonomia esprimibile dalla persona con disabilità;
- sostenere le famiglie nella loro opera di cura e di assistenza della persona con disabilità nei bisogni di primari, al fine di favorire la sua permanenza nell'ambito familiare;
- favorire le condizioni di pari opportunità;
- favorire le forme di integrazione nel mondo del lavoro e nel contesto sociale;
- costruzione e sostegno del progetto individuale della persona con disabilità, a norma dell'art. 14 della Legge nazionale 328/2000;
- adottare misure ed interventi e attuare/rafforzare sostegni finalizzati a tutelare i diritti delle persone con disabilità intellettiva, contenendo la situazione di isolamento, aggravata, negli ultimi mesi, dall'emergenza sanitaria da Covid-19, con particolare attenzione a bambini e adolescenti.

Al fine del raggiungimento di questi obiettivi, la programmazione regionale e territoriale dovrà prevedere anche, in collegamento con gli altri Servizi pubblici territoriali e i soggetti del Terzo settore:

- la costruzione e redazione del progetto individuale (art.14 L. 328/00)
- la promozione dell'autonomia mediante programmi personalizzati;
- il sostegno al reinserimento sociale della persona con disabilità attraverso l'individuazione di soluzioni abitative adeguate alla disabilità fisica ed intellettiva e, anche attraverso incentivi economici e fiscali alla ristrutturazione delle abitazioni degli interessati, secondo la Legge 13/89 (abbattimento delle barriere architettoniche), la garanzia di mezzi di trasporto pubblici di facile utilizzo, la promozione dell'accesso ai servizi per il tempo libero e per lo sport;
- il potenziamento di un supporto in ambito scolastico;
- il sostegno alle famiglie che assistono una persona disabile attraverso forme di sostegno economico e buoni servizi (voucher);
- la sensibilizzazione e formazione sulle tematiche della disabilità e sostegno consulenziale ai familiari;
- l'attivazione di progetti DOPO DI NOI, di cui alla Legge 112/2016;
- l'attivazione e il potenziamento di strutture socioassistenziali a ciclo diurno e residenziale per minori (centri

¹² DPR 12 ottobre 2017 – G.U. n. 289 del 12/12/2017

diurni, comunità alloggio, case-famiglia dopo di noi, case-famiglia per disabilità grave, comunità familiare e gruppo appartamento), nel caso in cui siano assenti o carenti all'interno degli Ambiti territoriali di riferimento a seguito di rilevazione del fabbisogno;

- lo sviluppo e il potenziamento del servizio assistenza domiciliare;
- l'attivazione di tirocini formativi e/o di inclusione sociale
- la creazione e/o il potenziamento di centri diurni e semiresidenziali per persone con disturbo dello spettro autistico e disabilità intellettiva.

Disabilità psichiatrica

“Il Rapporto sulla salute mentale 2017” presentato dal Ministero della Salute nel dicembre 2018 pone in rilievo una elevata incidenza in Regione Calabria di utenti trattati con problematiche psichiatriche che si sono rivolti ai servizi territoriali. In particolare, avendo a raffronto la media nazionale di 169,40 per 10.000 abitanti, il valore di Regione Calabria è pari a 197,60, quarto soltanto al tasso delle Regioni Puglia (230,10), Emilia-Romagna (213,20) e Liguria (206,80). Rispetto ai nuovi utenti nell'anno, sempre per 10.000 abitanti, il tasso è pari a 115,00, valore più elevato in assoluto, contro una media nazionale di 66,30.

Le persone in carico sono 32.420, di cui 1.306 nella fascia di età 18-24, 2.696 nella fascia di età 25-34, 4.475 nella fascia di età 35-44, 6.886 nella fascia di età 45-54, 7.638 nella fascia di età 55-64, 4.079 nella fascia di età 65-74 e 5.340 over 75. (Fonte: NSIS – Sistema informativo salute mentale, SISM – anno 2017).

Le ricadute sul sistema dei servizi sociali territoriali sono evidenti, sia in relazione alla necessità di supportare la persona nel contesto familiare e comunitario, specie nel caso di presenza di minori, sia nella prospettiva di facilitare percorsi virtuosi di integrazione con i servizi sanitari e sociosanitari. Diventa allora prioritario:

- definire buone prassi di presa in carico integrate tra servizi sociali e servizi sanitari e sociosanitari territoriali al fine di progettare interventi di prevenzione e di supporto, ottimizzando le risorse;
- attivare l'assistenza domiciliare finalizzata ad accompagnare in un percorso di recupero delle capacità personali e relazionali, favorendo l'autonomia e l'integrazione sociale e prevenendo i rischi di esclusione;
- introdurre interventi assistenziali a favore dei nuclei familiari di appartenenza delle persone con disabilità psichiatrica, e in particolare nel caso di presenza di minori.
- dare continuità, attivare e/o rinforzare le Comunità alloggio per giovani con disabilità psichiatrica;
- attivare processi di formazione delle figure professionali e progetti che favoriscono la deistituzionalizzazione.

Autismo e disabilità intellettiva

Le conoscenze relative all'autismo sono in continua evoluzione, anche se numerosi aspetti di questo disturbo non sono ancora del tutto chiari. Si tratta infatti di un disturbo costituito in realtà da una "famiglia" di disturbi con caratteristiche simili ma che si esprimono in modi e livelli di gravità molto variabili tra loro (c.d. disturbi dello spettro autistico). I disturbi dello spettro autistico richiedono un lavoro sinergico che consenta di attivare o rafforzare quegli interventi e servizi in grado di facilitare il normale inserimento nella vita sociale delle persone che ne sono affette, sviluppandone le potenzialità e migliorandone la qualità della vita.

Diventa quindi prioritario attuare collaborazioni sistemiche multilivello e multi-settore tra amministrazioni pubbliche e soggetti del Terzo settore, al fine di superare la frammentazione degli interventi e di costruire politiche e servizi in grado di garantire i diritti fondamentali. In primis, la costruzione del progetto individuale, la creazione o il potenziamento di *centri diurni e semiresidenziali* permette di offrire servizi che rispondano in maniera adeguata ai bisogni delle persone con disturbi dello spettro autistico, attraverso la sinergia con il territorio, la garanzia della centralità della persona e della famiglia, dei suoi bisogni e dei suoi diritti.

All'interno dei servizi sopra richiamati opera personale qualificato in grado di facilitare percorsi personalizzati psico-sociali-educativi di inserimento nella vita sociale in stretta sinergia con le famiglie, le istituzioni pubbliche, come la scuola, ed il contesto sociale di riferimento.

4.4.6 Le politiche a favore delle persone anziane

Le politiche che la Regione intende promuovere devono affrontare la problematica dell'invecchiamento della popolazione da due punti di vista: l'anziano visto come soggetto della società che necessita di cure, attenzioni e servizi, e l'anziano come elemento ancora attivo della società capace di apportare il proprio peculiare contributo. La Regione intende quindi promuovere i sostegni verso la domiciliarità dell'anziano, sia quello che vive da solo e che non ha il supporto della rete familiare sia quello che è inserito in famiglia. La rete dei servizi, attiva e, eventualmente, da attivare, deve comprendere come servizi erogabili quali servizi di affiancamento nei compiti di assistenza per le problematiche più gravose, servizi di sollievo temporaneo dagli impegni di assistenza tramite strutture residenziali o semiresidenziali e forme di assistenza economica alle famiglie che assistono anziani.

A tal proposito, la Regione si impegna a favorire la domiciliarità degli anziani che vivono autonomamente al di fuori del nucleo familiare, considerando un doppio scopo: permettere all'anziano di mantenere il proprio stile di vita, le proprie abitudini e l'inclusione nel proprio nucleo sociale; risparmiare risorse derivanti dall'eccessiva residenzialità da usarsi con maggiore appropriatezza per servizi di altro genere. I Piani di zona devono prevedere i seguenti servizi:

- servizi di assistenza domiciliare con personale qualificato soprattutto nelle capacità relazionali;
- servizi di trasporto a sostegno della domiciliarità dell'anziano;
- forme di ospitalità temporanea in strutture residenziali per quegli anziani autonomi che debbano spostarsi per motivi sanitari o di altro genere per brevi periodi;
- forme di adozione temporanea o definitiva di anziani autosufficienti da parte di famiglie selezionate che possano necessitare del loro aiuto.

A fianco dei servizi di sostegno alla domiciliarità, sono da considerarsi anche i servizi a ciclo semiresidenziali, quali *centri diurni e centri di aggregazione sociale* per persone anziane.

In virtù della dimensione di promozione della socialità, dell'aggregazione e della coesione, i centri di aggregazione sociale per le persone anziane possono fungere da supporto ed integrazione dei servizi domiciliari. Attraverso la proposta e l'attuazione di attività aggregative, ludico-ricreative, culturali, attività motoria e tanto altro, questi centri possono favorire l'anziano nella cura di sé e del proprio benessere psico-fisico-relazionale, nonché permettere spazi di incontro tra gli anziani e il proprio territorio.

Di conseguenza, una programmazione territoriale attenta dovrebbe:

- supportare i centri già esistenti nella riorganizzazione degli spazi, nella regolare sanificazione degli ambienti e nella proposta di nuove attività;
- sviluppare la creazione di nuovi centri nei Comuni in cui gli stessi non siano presenti, valorizzando la dimensione del rapporto con la comunità locale e l'organizzazione di attività funzionali al benessere delle persone.

La Regione si impegna a garantire la presenza di una rete di strutture residenziali il cui accesso sia riservato ai soggetti per i quali i servizi resi a domicilio non risultino possibili o adeguatamente efficaci. L'assetto del sistema residenziale si basa sulle strutture a ciclo residenziali quali Comunità alloggio e Casa di riposo, tenendo comunque conto del diritto e del bisogno della persona anziana alla vicinanza con la famiglia e alla permanenza nel territorio di origine e/o di domicilio.

L'organizzazione di queste forme assistenziali può essere gestita da servizi pubblici e privati autorizzati, auspicando che ciò possa favorevolmente avvenire anche con la presenza del volontariato come personale aggiuntivo sull'organico previsto.

Inoltre, la Regione sostiene l'invecchiamento attivo per valorizzare la persona anziana, da considerare come risorsa. A tale scopo, promuove politiche di integrazione delle persone anziane, contrastando atteggiamenti di discriminazione ed esclusione al fine di consentire un invecchiamento dignitoso e in condizioni di salute. La Regione, in particolare, integra e coordina i programmi e gli strumenti settoriali al fine di realizzare una politica organica in favore della popolazione anziana, valorizzando, a questo scopo, l'apporto dei soggetti pubblici e privati. Tali azioni, considerate attività di utilità sociale, consistono, a titolo esemplificativo, nel coinvolgimento delle persone anziane in attività nelle aree della scuola e della cultura, nel sostegno ai soggetti fragili, della promozione e tutela dell'ambiente e del territorio, in ottemperanza della Legge Regionale 12/2018.

4.4.7 Le politiche per le persone a rischio di esclusione sociale e in povertà estrema

In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, del D. Lgs. 147/2017, per il quale le Regioni e le Province Autonome adottano, con cadenza triennale, un atto, anche nella forma di un Piano regionale per la lotta alla povertà, di programmazione dei servizi essenziali necessari per l'attuazione del ReI come livello essenziale delle prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili, nel rispetto e nella valorizzazione delle modalità di confronto con le autonomie locali e favorendo la consultazione delle parti sociali e degli enti del Terzo Settore territorialmente rappresentativi in materia di contrasto alla povertà, la Regione Calabria ha adottato "Le linee di

indirizzo per l'attivazione di contrasto alla povertà e di inclusione sociale attiva – Piano povertà 2018 – 2020”, con deliberazione della Giunta Regionale 10 agosto 2018, n. 381.

Coerentemente con la legislazione nazionale, il Piano regionale delinea alcune priorità, che per la valenza temporale si confermano per il presente Piano Sociale:

- rafforzamento del Segretariato sociale;
- valutazione multidimensionale, definita come analisi preliminare e approfondita del bisogno che devono essere erogati dal servizio sociale professionale, in caso di bisogno complesso, in equipe multidisciplinare con una composizione variabile, da calibrare in funzione del nucleo e dei suoi bisogni;
- progetto personalizzato, che dovrà definire gli obiettivi generali, i risultati specifici attesi, l'insieme dei sostegni in termini di interventi e servizi posti a sostegno dei nuclei da parte dei servizi coinvolti e dai soggetti del Terzo settore che cooperano all'attuazione dei progetti personalizzati;
- forte integrazione degli interventi, dei servizi e delle risorse.

Destinatari degli interventi sono le persone che:

- vivono in strada o in sistemazioni di fortuna;
- ricorrono a dormitori o strutture di accoglienza notturna;
- sono ospiti di strutture, anche per periodi di lunga durata, per persone senza dimora;
- sono in procinto di uscire da strutture di protezione, cura o detenzione e non dispongono di una soluzione abitativa.

Gli obiettivi prioritari, nell'ottica di cui sopra, sono pertanto:

- l'accompagnamento e sostegno all'acquisizione della residenza anagrafica;
- la conoscenza delle situazioni dei senza dimora in Calabria e delle eventuali presa in carico del servizio sociale professionale;
- la riqualificazione degli interventi a bassa soglia, incluso il potenziamento delle unità di strada con funzioni di monitoraggio, aggancio ed accompagnamento al sistema dei servizi;
- la sperimentazione, il consolidamento e l'ampliamento dei percorsi di autonomia abitativa con particolare riferimento all'Housing Sociale, all'Housing First e all'Housing Led;
- la valorizzazione e potenziamento del lavoro di comunità.

4.4.8 Le politiche a favore delle persone in età adulta

Il sistema dei servizi per adulti si è confrontato, negli ultimi anni, con le forti sfide dovute, da una parte, a vari cambiamenti culturali in atto nell'ambito delle “povertà” e, dall'altra, alle emergenze emergenti legate a fenomeni e patologie sociali, oltre alla accentuazione della “crisi” economica e al conseguente impoverimento di varie fasce della popolazione, che storicamente non facevano riferimento all'ambito dei servizi sociali e che ora si trovano ad avere forti difficoltà legate soprattutto al lavoro e alla casa.

Prevenzione e contrasto alle dipendenze patologiche

In questo ambito risulta assolutamente indispensabile una efficace integrazione tra le politiche sociali e quelle di controllo del territorio e di polizia. L'impegno contro le tossicodipendenze e l'abuso di alcol deve indirizzarsi maggiormente verso una attività preventiva potenziando, contestualmente, anche le attività di recupero del soggetto e reinserimento nella società. La prevenzione in questo ambito coincide con l'informazione, l'educazione e la formazione di un tessuto sociale positivo che fornisca alla persona dipendente da sostanze d'abuso e con dipendenze patologiche stimoli positivi allontanandolo dall'utilizzo di stupefacenti e dall'abuso di alcol. In questa direzione, all'interno dei Piani di Zona devono essere previsti:

- forme di sostegno alla famiglia per favorire il procedere del giovane negli studi;
- forme di assistenza a livello scolastico con la promozione di specifiche attività formative sul tema tramite:
 - la programmazione di campagne informative sugli effetti dell'uso di sostanze stupefacenti e dell'alcol,
 - l'apertura di sportelli di consulenza sulle dipendenze e sulle possibilità di affrancamento da esse;
 - interventi educativi volti a promuovere modelli e stili di vita positivi che rifiutino il ricorso all'abuso di alcol e a sostanze stupefacenti, ad esempio proponendo come modelli campioni sportivi locali o altri elementi di spicco delle comunità locali;
- particolare attenzione al monitoraggio dell'utilizzo delle droghe sintetiche, che costituiscono la reale porta d'ingresso a tutte le dipendenze oltre a rappresentare di per sé una grave minaccia. Questo deve essere ottenuto attraverso una sinergia tra enti istituzionali sociali e forze di polizia: l'ammontare dei sequestri nella zona e i risultati delle analisi dei giovani fermati alla guida in stato di ebbrezza potrebbero fornire un quadro dettagliato della diffusione di queste sostanze;
- nella logica della integrazione e del reinserimento sociale e comunitario, promozione di azioni di sostegno educativo, di formazione professionale e di reinserimento lavorativo, anche mediante l'attivazione di tirocini di inclusione sociale.

Questa occasione di programmazione può e deve essere sfruttata per imprimere un nuovo slancio all'attività delle comunità di accoglienza e recupero del tossicodipendente e a quella dei SERT prevedendo una sempre maggiore integrazione con le politiche sanitarie e le attività di controllo del territorio.

Le dipendenze comportamentali

Esistono forme di dipendenza "senza sostanza" particolarmente rilevanti sul territorio regionale e che negli ultimi anni si sono ulteriormente sviluppate. Nello specifico, in letteratura, si identificano le dipendenze comportamentali da internet, social, shopping, sport, sesso, lavoro. In particolare, le prime, quelle da internet e da social, hanno particolare diffusione soprattutto in ambito giovanile. È quindi auspicabile immaginare percorsi di prevenzione ed intervento soprattutto in ambito giovanile.

Vi è poi codificata, e prevista in DSM 5 quale dipendenza, quella da gioco d'azzardo, che ha una estrema morbilità in Calabria.

I dati ufficiali sul gioco d'azzardo (Agenzia Dogane Monopoli "Libro Blu 2017 – Organizzazione, statistiche, attività" 5 dicembre 2018) confermano il crescente fenomeno del gioco d'azzardo, generalizzato in tutto il territorio italiano. In Regione Calabria le risorse spese per il gioco d'azzardo sono state pari a 1.651 milioni nel 2015, 1.820 milioni nel 2016 e 1.851 milioni nel 2017.

La Regione ha approvato una serie di interventi per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico, contenuti negli articoli 16 e 54 della legge regionale 26 aprile 2018, n. 9, come modificati dalla legge regionale 28 dicembre 2018, n. 51, che costituiscono indirizzi e priorità di carattere generale, quali:

- realizzare provvedimenti comunali di limitazione degli orari di aperture delle sale da gioco;
- realizzare regolamenti che dispongano distanze minime dai luoghi sensibili;
- promozione di una serie di iniziative di sensibilizzazione sul tema del disturbo da gioco d'azzardo, nel limite delle risorse annuali stanziare per ciascuna regione dal Fondo per il GAP (Gioco d'Azzardo Patologico) istituito presso il Ministero della Salute.

In relazione a quest'ultimo punto occorre segnalare che sono in atto i Piani attuativi del Piano Regionale sul GAP che prevede interventi di prevenzione, cura e riabilitazione in ogni Azienda Sanitaria Provinciale, attraverso una sinergia tra organizzazioni accreditate per le dipendenze del Terzo Settore e le Aziende Sanitarie. Con queste si ritiene fondamentale che i Piani di Zona di ambito attivino adeguati collegamenti e sinergie.

4.4.9 Le politiche per l'immigrazione

La Calabria, in virtù della sua posizione geografica, costituisce, insieme alla Puglia e alla Sicilia, una delle più importanti aree di approdo dei flussi migratori via mare, sia per ingressi regolari che per quelli irregolari. A tal proposito il Governo italiano, al fine di definire strategie pluriennali di intervento per la prevenzione e il contrasto al fenomeno della tratta e del grave sfruttamento degli esseri umani, nonché azioni finalizzate alla sensibilizzazione, alla prevenzione sociale, all'emersione e all'integrazione sociale delle vittime, ha adottato, il Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani per gli anni 2016-2018. L'obiettivo strategico del Piano è quello di migliorare - secondo un approccio unitario a livello europeo - la risposta nazionale al fenomeno della tratta, agendo lungo le direttrici della prevenzione, persecuzione dei crimini, protezione ed integrazione sociale delle vittime basate sul rispetto dei diritti umani e del principio di non discriminazione, in un'ottica di mainstreaming di genere e di tutela dei diritti dei minori.

La lotta alla tratta degli esseri umani rientra tra le azioni sulle quali la Regione presta massima attenzione. La Regione è titolare del progetto In.C.I.P.I.T. (INiziativa Calabria per l'Identificazione, Protezione ed Inclusione sociale delle vittime di Tratta), approvato e ammesso a finanziamento dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Pari Opportunità nell'ambito del Bando 2/2017. Tal iniziativa progettuale vede la fattiva collaborazione dei soggetti del Terzo Settore che, mediante la piena espressione delle proprie capacità progettuali e competenze, possono concorrere a garantire elementi di qualità, efficacia, funzionalità ed operatività nella realizzazione di interventi ad alta complessità sociale. Le attività previste dal Progetto sono: accoglienza abitativa, protezione (assistenza sanitaria, psicologica, legale e consulenze varie), attività mirate all'ottenimento del permesso di soggiorno ex art. 18 d.lgs. 286/98, formazione (alfabetizzazione linguistica, informatica, ecc. e corsi di formazione professionale), attività mirate all'inserimento socio-lavorativo (borse lavoro, tirocini lavorativi, ecc.), collegamento con il Numero verde nazionale anti-tratta, per definire e formalizzare le procedure di messa in rete nazionale dei trasferimenti degli/delle utenti.

La Regione intende favorire l'integrazione dei cittadini migranti e prevenire forme di emarginazione sociale ed economica, garantire un accesso paritario all'istruzione, ai servizi, al mercato del lavoro ed alle esigenze abitative,

curando in particolare gli interventi in ambito scolastico; assicurando parità dei diritti ai bambini e adolescenti stranieri; favorendo l'emersione dal lavoro nero dei cittadini stranieri; garantendo una adeguata tutela sociale alle categorie particolarmente vulnerabili, quali minori stranieri non accompagnati, vittime di tratta e richiedenti asilo.

A tal riguardo la regione intende favorire una serie di azioni volte a:

- promuovere attività di mediazione linguistico-culturale, finalizzate alla rimozione di quegli ostacoli che limitano l'accesso ai servizi della Amministrazione pubblica, garantendo il dialogo tra istituzioni e comunità straniere anche al fine di prevenire e ridurre forme di conflittualità tra cittadini italiani e immigranti che in alcune realtà si sono già manifestate;
- promuovere forme di accoglienza e percorsi specifici di socializzazione per i minori stranieri non accompagnati;
- sperimentare percorsi e strumenti che facilitino l'accesso alla casa, in condizioni di equità e dignità, dei cittadini stranieri;
- promuovere percorsi ed attività di inserimento socio-lavorativo di immigrati, richiedenti asilo e rifugiati;
- promuovere il confronto interculturale tra cittadini italiani e migranti, con lo scopo di contrastare il fenomeno del razzismo, della xenofobia e di favorire la partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini immigrati;
- facilitare e promuovere la creazione di reti locali per contrastare il fenomeno dello sfruttamento della prostituzione tra le donne immigrate;
- promuovere, gestire e coordinare attività di progettazione (pubblico-privata) per contrastare la tratta di esseri umani, favorendo la partecipazione degli organismi del Terzo Settore alle iniziative progettuali, in continuità con le azioni intraprese su tale tematica.

4.4.10 Politiche per l'inserimento e reinserimento lavorativo

Nell'ambito dei percorsi volti all'inclusione e al reinserimento lavorativo ai fini è necessario gestire e monitorare le azioni ed attività nell'ambito dell'inserimento e reinserimento lavorativo per le fasce più vulnerabili. Tali attività sono attivate organizzando i servizi in accordo con Istituzioni ed Enti del Terzo Settore, finalizzate ad implementare servizi di inserimento al lavoro (SIL) per le "fasce deboli" e altri fruitori di servizi socioassistenziali, e socioassistenziali.

Le persone, in età da lavoro, fruiscono di attività formative volte all'autonomia e all'emersione di capacità e abilità socializzanti e operative-produttive. Esse vengono accompagnate e formate mediante attività in aula, tirocini formativi e di inclusione, ed attività di tutoring on-the-job. Gli obiettivi sono:

- individuare insieme ai servizi sociali e socioassistenziali quali persone abbiano maturato caratteristiche individuali che li rendano potenzialmente pronti a un inserimento lavorativo;
- formare le persone a dotarsi di adeguati "pre-requisiti al lavoro", ovvero a quelle competenze basilari che regolano ogni rapporto lavorativo e lo consentono con successo;
- proporre percorsi formativi professionali mirati e personalizzati per ciascuna delle persone prese in carico;
- costruire una rete di cooperative sociali, imprese sociali e imprese (ex Legge 68/1999) con le quali mantengono reti di relazione e collaborazione permanenti e dalle quali raccolgono costantemente richieste di inserimento;
- proporre matching mirati di inserimento attraverso un bilancio attitudinale e di competenze degli utenti;
- realizzare e promuovere tirocini di prova e selezione con le aziende;

- formare i lavoratori e i dirigenti di aziende, negozi, ecc., cooperative comprese, per agevolare l'inserimento, il monitoraggio e il supporto, anche collaborando con i servizi educativi, sociali e sanitari territoriali, delle persone inserite.

4.4.11 I Piani di Zona

Il Piano di Zona è lo strumento di programmazione territoriale volto all'implementazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali a livelli di Ambito Territoriale. Gli attori della programmazione zonale sono gli Ambiti Territoriali/Comuni, le Aziende Sanitarie Locali, le altre Amministrazioni pubbliche, gli Enti del Terzo Settore che operano in rete e in collaborazione con la Regione Calabria. Nella fase di programmazione, progettazione ed elaborazione dei Piani di Zona è da considerare come elementi fondamentali l'organizzazione e le modalità di integrazione fra il sistema sociale e quello sanitario, e la sinergia con le altre Amministrazioni pubbliche e con il Terzo settore. Il processo di formazione del Piano di Zona deve considerare:

- l'avvio e la gestione delle procedure per individuare gli attori e gli organismi che gli Ambiti territoriali/Comuni intendono coinvolgere nel processo;
- l'elaborare, in maniera condivisa, dell'analisi di contesto, dei bisogni e dell'offerta dei servizi;
- la fase decisionale delle scelte politiche, strategiche e di indirizzo che la parte "politica" dovrà effettuare e che incideranno sulla definizione degli obiettivi, delle priorità e della valutazione dei Piani di zona.

L'articolazione dei Piani di zona dovrebbe essere sviluppata tenendo in considerazione:

- il contesto socioeconomico;
- l'analisi dei bisogni;
- gli obiettivi;
- gli indirizzi e le strategie da perseguire;
- le risorse e le aree di intervento;
- le attività di formazione e di aggiornamento per gli operatori e la valutazione.

Le prestazioni di carattere sociale, da includere nella programmazione zonale, indicate nelle Legge nazionale 328/2000 e nella Legge regionale 23/2003, sono le misure di contrasto alla povertà e di sostegno al reddito, con una particolare attenzione alle persone senza fissa dimora; misure economiche; interventi di sostegno per minori in situazioni di fragilità; misure di sostegno alle responsabilità genitoriali e alle donne in difficoltà; interventi per l'integrazione delle persone disabili; interventi per le persone anziane e disabili; prestazioni integrate di tipo socioeducative per contrastare dipendenze da droghe, alcol e farmaci; informazione e consulenza alle persone e alle famiglie; misure volte a contrastare la povertà e l'esclusione sociale, a favorire l'inclusione della popolazione immigrata.

Gli interventi e servizi da prevedere all'interno dei Piani di zona sono di seguito elencati:

- segretariato sociale
- servizio sociale professionale
- servizio di pronto intervento
- assistenza domiciliare
- strutture residenziali e semiresidenziali.

Sistema informativo nell'ambito della programmazione, attuazione e monitoraggio dei Piani di Zona

Nell'ambito del Piano Sociale regionale e dei Piani di Zona sono definite le risorse da destinare alla realizzazione del sistema informativo dei servizi sociali, entro i limiti di spesa stabiliti in tali piani, ma che consentano una concreta interoperabilità con il Sistema informativo relativo al Reddito di Cittadinanza (Patto per l'Inclusione) denominato GePI (Gestionale Patti per l'Inclusione) e i diversi Sistemi Informativi attivati e gestiti a livello di Ambito. La Regione ha in corso di definizione un sistema informativo che permetterà di:

- supportare la programmazione territoriale;
- censire le strutture che erogano servizi socioassistenziali;
- rendicontare le attività erogate e monitorare i flussi finanziari (da Regione ad Ambito Territoriale, Struttura di Servizio Sociosanitario incaricata, Prestazione) e, inoltre, di raccogliere il grado di soddisfazione del servizio.

Inoltre, il sistema informativo consentirà anche di gestire la Cartella sociale informatizzata che permetterà di registrare le richieste di assistenza dei cittadini e di gestirne la presa in carico, favorendo la cooperazione tra tutti gli attori del welfare regionale e in particolare con gli operatori sanitari per ciò che concerne i servizi sociosanitari. In particolare, la cartella consentirà:

- la raccolta e la condivisione delle informazioni di ogni richiesta rivolta al sistema integrato dei servizi;
- la valutazione e la decodifica del bisogno (sociale o sociosanitario, limitatamente alle informazioni di carattere sociale);
- la composizione del progetto individuale di intervento e il monitoraggio della sua attuazione, fino al termine dell'iter procedurale della presa in carico (chiusura della richiesta).

Ciascun Ambito territoriale, nell'ambito del Piano di Zona, dovrà considerare la completa utilizzazione del Sistema informativo valutando l'eventuale interoperabilità con i diversi sistemi informativi nazionali, regionali e territoriali.

La formazione degli operatori sociali all'interno dei Piani di Zona

I Comuni/Ambiti Territoriali, nell'ambito delle risorse disponibili, provvedono a definire all'interno dei Piani di Zona l'attività formativa e di aggiornamento degli operatori. La Regione Calabria, nell'ambito delle proprie competenze in materia di formazione professionale, promuove la formazione degli operatori sociali e sociosanitari, nonché delle iniziative formative a sostegno della qualificazione dei soggetti del Terzo Settore. In particolare, la Regione propone piani per la formazione e l'aggiornamento del personale addetto alle attività sociali, finalizzati a garantire agli utenti livelli di professionalità possibilmente omogenei sul territorio calabrese e rafforzando, contestualmente, la qualità del sistema degli interventi e dei servizi sociali.

Monitoraggio e valutazione dei Piani di Zona

Nel processo relativo alla programmazione dei Piani di Zona, è di fondamentale importanza considerare l'organizzazione e gestione di un sistema di monitoraggio e valutazione, finalizzato a monitorare e valutare:

- l'efficacia degli interventi e dei servizi sociali previsti dalla Legge nazionale 328/2000 e Legge regionale 23/2003);
- l'andamento e l'efficacia della spesa.

Il sistema di monitoraggio e valutazione, nell'ambito degli interventi e dei servizi sociali, consente di disporre di dati e informazioni tempestive per programmare, attuare e valutare le attività e le azioni del sistema integrato. Al monitoraggio e alla valutazione concorrono gli Ambiti territoriali/Comuni e, se possibile, le Aziende Sanitarie Locali e le altre Amministrazioni pubbliche e del privato che, a diverso titolo e/o competenza operano sinergicamente alla programmazione e realizzazione dei Piani di Zona.

Relazione consuntiva annuale dei Piani di Zona

La Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento degli interventi e dei servizi sociali nonché di verifica dell'attuazione a livello territoriale. Tra le diverse funzioni, alla Regione compete quella relativa alla promozione di metodi e strumenti finalizzati a valutare l'efficacia e l'efficienza dei servizi ed i risultati raggiunti rispetto a quelli attesi. Gli Ambiti Territoriali/Comuni realizzano una relazione consuntiva annuale, finalizzata a valutare il Piano di Zona approvato in Conferenza dei Sindaci, considerando:

- gli output del Piano di Zona, cioè, cosa è stato prodotto nell'attuazione del Piano relativamente alle attività realizzate, alle risorse impiegate e all'utenza raggiunta;
- le modalità di realizzazione e ottenimento dei risultati previsti dal Piano, considerando le attività in termini di adeguatezza, appropriatezza, efficacie ed efficienza, e partecipazione;
- l'impatto che tali azioni ed attività hanno generato sul territorio di riferimento, mettendo in evidenza, dove è possibile, gli elementi di cambiamento ottenuto.

4.4.12 La programmazione sociale e sociosanitaria integrata dei servizi

La Regione Calabria si impegna nell'attività di ridefinizione del sistema sanitario e di riorganizzazione e potenziamento del sistema sociale, finalizzata all'integrazione sociosanitaria, definendo i seguenti processi:

- governo della domanda, attraverso:
 - accettazione territoriale integrata tra sociale e sanitario;
 - valutazione integrata a livello di Distretto Sanitario/Ambito Territoriale Sociale (Unità di Valutazione multidimensionale integrata) prevedendo una progressiva sperimentazione nei vari settori di intervento, in particolare sulla disabilità e la non autosufficienza;
 - presa in carico e continuità assistenza integrata, con il Piano Assistenziale Individuale.
- rimodulazione dell'offerta dei servizi sociali e sanitari, attraverso la chiara specificazione degli:
 - interventi di sostegno e accompagnamento;
 - interventi e servizi territoriali;
 - interventi e servizi domiciliari;
 - interventi e servizi semiresidenziali;
 - interventi e servizi residenziali;
- definizione di un sistema tariffario complessivo, necessario per la definizione di un sistema complessivo sociosanitario che permetta la chiara identificazione e la competenza istituzionale circa gli interventi e servizi

residenziali;

- integrazione fra pubblico e privato dei servizi sanitari e dei servizi sociali;
- completamento e consolidamento del sistema informativo regionale, che preveda un unico luogo di coordinamento a livello regionale e una stretta connessione con le diverse fonti dei dati.

In questo percorso sono da evidenziare, come priorità:

- la progettazione e l'implementazione di flussi informativi;
- l'attivazione di database che raccolgano informazioni sull'utenza e sulle prestazioni erogate.

Il ruolo delle Aziende Sanitarie Provinciali (ASP) nella programmazione locale

Le Aziende sanitarie provinciali (ASP) hanno un ruolo significativo nella programmazione zonale e svolgono le seguenti attività:

- operano in stretto raccordo con la Regione Calabria;
- lavorano in rete con gli Ambiti territoriali/Comuni;
- concorrono alla pianificazione territoriale e operano in rete con le altre Amministrazioni pubbliche e private, in modo particolare, per quel che concerne le Unità di Valutazione Integrata.

Tali Unità sono il modello organizzativo basilare, finalizzato alla realizzazione degli interventi che necessitano di un apporto sia dalla parte sociale che sanitaria. Le Unità di Valutazione Integrata sono composte da componenti appartenenti agli Ambiti territoriali, ai Comuni e alle Aziende Sanitarie Locali, ed eventualmente, anche da altre Amministrazioni del pubblico e del privato che, a diverso titolo e/o competenza, possono concorrere ai processi di presa in carico integrata.

Indirizzi applicativi e standard comuni per i regolamenti di accesso al sistema integrato

L'accesso ai servizi è organizzato in modo tale da garantire pari opportunità di fruizione dei servizi e il diritto di scelta dei vari soggetti gestori dei servizi da parte degli utenti. Gli obiettivi per il raggiungimento di tali standard sono:

- unitarietà dell'accesso in ogni Ambito Territoriale;
- informazioni sistematica ed efficace sull'offerta dei servizi ed i relativi costi;
- orientamento e accompagnamento all'accesso dei servizi, con una particolare attenzione ai soggetti in condizione di fragilità, di non autosufficienza e dipendenza;
- trasparenza nella gestione dei tempi di attesa;
- osservazione e monitoraggio dei bisogni, delle risorse e delle risposte attraverso sistemi di valutazione del funzionamento e del bisogno con strumenti avanzati (ICD10, ICF, scale SIS, POS, Matrici Ecologiche).

L'accesso al sistema integrato si realizza a partire da una valutazione professionale del bisogno e che garantisca risposte adeguate ed appropriate. La valutazione del bisogno è effettuata dal servizio sociale professionale dell'Ente Locale. Se il bisogno si caratterizza come sociosanitario, la valutazione verrà effettuata dall'Unità di Valutazione Integrata, coinvolgendo le diverse professionalità previste. La valutazione del bisogno è condizione

necessaria per l'accesso al sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali erogati a livelli di Ambito Territoriale. Dopo la valutazione del bisogno si procede con la predisposizione di un progetto personalizzato, concordato con l'utente, all'interno del quale vengono considerate la natura del bisogno, l'articolazione degli interventi (complessità e intensità), la tempistica, i costi supportati, le responsabilità in merito all'attuazione e alla verifica.

Sperimentazione ed innovazione in ambito sociale e sociosanitario

La Regione si impegna a promuovere e coordinare sperimentazioni finalizzate allo sviluppo di nuove risposte ai bisogni nelle aree della domiciliarità, della solidarietà tra famiglie, degli interventi diurni e residenziali, dell'accompagnamento delle persone in difficoltà, degli interventi di comunità¹³.

Le sperimentazioni si basano sulla realizzazione dei progetti personalizzati accompagnati dalle *Unità di valutazione integrata*, che operano a livello di Ambito territoriale e si configurano come modello organizzativo basilare per realizzare gli interventi di natura sociale e sanitaria in maniera integrata con strumenti di valutazione atte a definire il funzionamento e i bisogni della persona (ICD10, ICF), qualità di vita (SIS, POS, S. Martin) anche con software innovativi (Matrici Ecologiche).

Le sperimentazioni e le attività di innovazione, in tale ambito, hanno come caratteristica principale la cooperazione interistituzionale e con il Terzo Settore che si organizzano per conseguire comuni obiettivi di benessere. Tali collaborazioni possono essere concretizzate mediante appositi strumenti giuridici quali le convenzioni, i protocolli e gli accordi di programma. L'integrazione gestionale viene garantita a livello di struttura operativa, in modo unitario, nell'Ambito Territoriale e in modo specifico nei diversi servizi che lo compongono.

“Al fine di favorire, nella programmazione e realizzazione degli interventi, una reale integrazione sociosanitaria, si raccomanda, a cura dell'Ambito territoriale, la costituzione di un coordinamento sociosanitario che preveda la partecipazione di componenti dell'Azienda Sanitaria alle attività dell'Ufficio di Piano con funzioni consultive, di programmazione, indirizzo ed attuazione di azioni integrate in materia sociosanitaria”.

4.4.13 L'applicazione dell'I.S.E.E.

L'ISEE¹⁴ è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate. La determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e sociosanitarie e ferme restando le prerogative dei comuni. In relazione a tipologie di prestazioni che per la loro natura lo rendano necessario e ove non diversamente disciplinato in sede di definizione dei livelli essenziali relativi alle medesime tipologie di prestazioni, gli enti erogatori possono prevedere, accanto all'ISEE, criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari, tenuto conto delle disposizioni regionali in materia e delle attribuzioni regionali specificamente dettate in tema di servizi sociali e sociosanitari. È comunque fatta salva la valutazione della condizione economica

¹³ Art. 4, L.R. 23/2003

¹⁴ Decreto Del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). (14G00009) - Vigente al: 22-1-2019

complessiva del nucleo familiare attraverso l'ISEE.

L'ISEE è calcolato, con riferimento al nucleo familiare di appartenenza del richiedente, di cui all'articolo 3, come rapporto tra l'ISE, di cui al comma 3, e il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare.

La determinazione e l'applicazione dell'indicatore, ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

La Giunta Regionale, tenuto conto del Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, sentito il parere della competente Commissione consiliare e della Conferenza Permanente per la programmazione socioassistenziale regionale, con proprie direttive definisce gli indirizzi generali per la determinazione del concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni erogate dal sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali¹⁵.

4.4.14 I poteri sostitutivi

La Regione Calabria, nell'ambito delle proprie funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento, esercita i poteri sostitutivi nei confronti degli Enti Locali inadempienti rispetto a quanto stabilito dagli art. 6, comma 2, lettere a), b), c), e dell'art. 19 della Legge 328/2000¹⁶. La Regione Calabria, con atto di Giunta regionale, delibera di:

- nominare un commissario ad acta con le indicazioni delle generalità della persona incaricata;
- definire l'oggetto dell'incarico definendone le peculiari attività;
- definire gli oneri da riconoscere per l'espletamento delle attività;
- notificare l'atto all'Ambito territoriale o al Comune/i che si rendano protagonisti di gravi inadempienze nell'attuazione della programmazione, della progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, nell'erogazione dei servizi, delle prestazioni economiche, e nella gestione delle attività di accreditamento, autorizzazione e vigilanza dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale.

In particolare, la Regione Calabria farà ricorso all'istituto dei poteri sostitutivi nelle situazioni in cui sia necessario tutelare i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. A tale riguardo, si porrà attenzione alle azioni connesse con l'attuazione delle misure di contrasto alla povertà e con l'introduzione dell'I.S.E.E., quali livelli essenziali delle prestazioni previsti, rispettivamente, dal D.L. 4/2019 e dal D.P.C.M. 159/2013.

Inoltre, considerata la particolare fragilità del tessuto economico e sociale, si farà ricorso all'istituto dei poteri sostitutivi in presenza di ritardi nella programmazione e realizzazione di interventi connessi all'attribuzione di risorse da parte dell'Unione Europea, da parte dello Stato e della Regione.

4.4.15 Indirizzi applicativi per l'autorizzazione e l'accreditamento dei servizi

La governance del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali vede un ruolo gestionale in capo ai Comuni

¹⁵ Art. 32, comma 1, Legge Regionale 23/2003

¹⁶ Art. 11, comma 1, lettera o), Legge Regionale 23/2003

(in forma singola o associata) i quali autorizzano, accreditano e controllano le strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale operanti nei diversi territori, come stabilito dalla DGR 503 del 2019 "Riorganizzazione dell'assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche

sociali. Legge 8 novembre 2000, n. 328 e Legge Regionale 26 novembre 2003, n. 23 e s.m.i. – PRESA D'ATTO PARERE TERZA COMMISSIONE CONSILIARE n. 54/10^ - APPROVAZIONE". Nello specifico:

- i servizi e le strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica sono autorizzati dai Comuni;
- l'autorizzazione è rilasciata in conformità ai requisiti nazionali e regionali;
- gli Ambiti Territoriali/Comuni provvedono all'accreditamento e corrispondono ai soggetti accreditati tariffe per l'erogazione delle prestazioni erogate nell'ambito della programmazione regionale e locale¹⁷.

¹⁷ Art. 11, Legge Quadro 328/2000

5. LE RISORSE E I FONDI

5.1 Le risorse

Le risorse per le politiche sociali provengono dai quattro livelli di governo (Europa, Stato, Regioni e Comuni), secondo dotazioni finanziarie presenti nei rispettivi bilanci.

- P.O. FSE Calabria 2014-2020, Fondo Sociale Europeo, Obiettivo Tematico 9, che prevede quattro linee di azione in materia di inclusione sociale per il periodo 2014-2020: 1. Servizi innovativi di sostegno a nuclei familiari multiproblematici e/o a persone particolarmente svantaggiate; sostegno a persone in condizione di temporanea difficoltà anche attraverso il ricorso a microcredito e strumenti rimborsabili anche attraverso ore di lavoro da dedicare alla collettività; alfabetizzazione e inclusione digitale; 2. Interventi di presa in carico multiprofessionale, finalizzati all'inclusione lavorativa delle persone con disabilità e delle persone maggiormente vulnerabili; 3. Promozione di progetti e di partenariati tra pubblico, privato e privato sociale finalizzati all'innovazione sociale, alla responsabilità sociale d'impresa; rafforzamento delle imprese sociali e delle organizzazioni del terzo settore; rafforzamento delle attività delle imprese sociali di inserimento lavorativo; 4. Implementazione dei buoni servizio.
- Fondo nazionale per le politiche sociali (FNPS), di cui all'art. 20 della Legge 328/2000, in cui sono contenute le risorse che lo Stato stanziava annualmente per la promozione e il raggiungimento degli obiettivi di politica sociale. La citata Legge quadro per la realizzazione del Sistema integrato di interventi e servizi sociali ha delineato un sistema articolato di Piani Sociali Regionali e Piani di Zona che delineano, per ciascun territorio, una rete integrata di servizi sociali e sociosanitari finanziati attraverso il FNPS.
- Fondo per le non autosufficienze, istituito dall'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006 (Legge finanziaria 2007) presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è destinato alla realizzazione di prestazioni, interventi e servizi assistenziali nell'ambito dell'offerta integrata di servizi sociosanitari in favore di persone non autosufficienti. Il livello nazionale stabilisce le aree prioritarie di intervento riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni, nelle more della determinazione del costo e del fabbisogno standard, fra i quali si ricorda: l'attivazione o il rafforzamento del supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia attraverso l'incremento dell'assistenza domiciliare, al fine di favorire l'autonomia e la permanenza a domicilio, adeguando le prestazioni alla evoluzione dei modelli di assistenza domiciliare; il supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia nelle forme individuate dalle Regioni; la previsione di un supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia, eventualmente anche con interventi complementari all'assistenza domiciliare, come per esempio i ricoveri di sollievo in strutture sociosanitarie, nella misura in cui gli stessi siano effettivamente complementari al percorso domiciliare. Le risorse di questo Fondo sono finalizzate alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza sociosanitaria e le prestazioni e i servizi finanziati con queste risorse non sono sostitutivi ma aggiuntivi e complementari a quelli sanitari.
- Fondo nazionale per le politiche della famiglia, istituito ai sensi dell'art. 19, comma 1, del Decreto-legge 223/2006 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Parte di queste risorse sono trasferite alle Regioni, con vincolo di destinazione a precise linee di intervento volte al proseguimento dello sviluppo e al consolidamento del sistema integrato di servizi socioeducativi; nel corso degli anni si è tenuto conto anche di

alcune specifiche finalità, come per esempio il sostegno alla genitorialità, il sostegno al lavoro educativo e assistenziale delle famiglie a favore dei minori, azioni a favore della natalità.

- Fondo nazionale per le politiche giovanili, istituito, ai sensi dell'art. 19 del Decreto-legge 223/06 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti a favorire il godimento del diritto dei giovani all'abitazione e all'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi.
- Fondo nazionale per le Pari opportunità, istituito nel 2009 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con risorse destinate alla realizzazione di un sistema di interventi per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
- Fondo "Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate", istituito dall'art. 13 della L.R. 31/2006, per il finanziamento dei centri antiviolenza.
- Fondo per il finanziamento del "Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere", istituito dalla L. 119/2013, per il finanziamento di azioni per il contrasto alla violenza di genere.
- PON "Inclusione sociale" 2014-2020, gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- Fondo nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, istituito dalla legge 208 del 2015 (art. 1, comma 386);
- Fondo di Sviluppo e Coesione, Obiettivi di servizio per servizi educativi prima infanzia e ADI;
- Fondo Piano per lo sviluppo del sistema servizi educativi per la prima infanzia, rifinanziato dalla Legge 190/2014;
- Fondo nazionale sul "Dopo di noi", istituito dalla legge 208 del 2015 (art. 1, comma 400);
- Altri fondi derivanti da nuove norme o programmi nel periodo di vigenza del Piano.

Tale elenco evidenzia la grande e variegata disponibilità di risorse e di conseguenza la necessità di procedere verso un metodo di programmazione sempre più integrato, negoziato e condiviso a ogni livello istituzionale (Stato, Regione, Enti Locali, Aziende sanitarie) e settoriale (sociale, salute, istruzione, lavoro, casa, edilizia) e, parimenti, pone l'esigenza di migliorare la capacità di accedere alle risorse dell'Unione Europea, non solo a quelle dei fondi strutturali, ma anche alle risorse disponibili per sostenere progetti specifici. Ad esempio, potrebbero essere individuate delle aree di progetto, centrate sui soggetti destinatari dell'integrazione e distinte in sub-aree: materno-infantile, adolescenti e giovani; disabilità; salute mentale; anziani; dipendenze, disagio adulto e fragilità.

5.2 La politica della spesa e la gestione delle risorse

La definizione di strumenti e procedure in materia di politica della spesa deve essere guidata da due indirizzi generali:

- l'integrazione delle risorse;
- la coerenza con le priorità e le scelte compiute nel Piano Sociale Regionale

Fra le direttrici strategiche del presente Piano è compresa quella della gestione integrata delle risorse finanziarie, la cui attuazione è affidata anche al progressivo inserimento nel budget a disposizione dell'Ambito distrettuale sociale di fonti di finanziamento che erano prima gestite separatamente, ma d'ora in avanti saranno da utilizzarsi

in modo integrato e coordinato con tutte le altre. Si tratta di una scelta che consente agli Ambiti distrettuali sociali di avvalersi con maggiore e crescente flessibilità di tutte le possibili risorse finanziarie, pur nel rispetto del vincolo di destinazione, ove sussistente, e che appare pienamente coerente con l'altra strategia- chiave del Piano sociale, in base alla quale i Piani sociali di ambito distrettuale saranno sempre più il riferimento ed il "contenitore" di tutte le azioni di sviluppo del benessere sociale e di salute a livello territoriale.

5.3 La gestione integrata dei Fondi

Parallelamente alla gestione programmatoria coordinata, il finanziamento delle politiche sociali a livello locale seguirà il principio di integrazione della spesa. I principali fondi per il finanziamento delle strategie dei Piani sociali ambito distrettuale sono, in sintesi e allo stato attuale, quelli previsti al paragrafo 5.1.

Nell'ottica della promozione del cosiddetto "secondo welfare", gli Ambiti Territoriali dovranno impegnarsi a favorire lo sviluppo del proprio sistema di welfare locale attraverso un ruolo proattivo nell'acquisizione di altre risorse, quali, ad esempio:

- i fondi INPS relativi alle prestazioni di servizi assistenziali, quali l'iniziativa "Home Care Premium";
- i fondi messi a disposizione da altri enti pubblici o dai privati, quali Fondazioni bancarie, banche, aziende, consorzi, enti di Terzo Settore, ecc.;
- altre tipologie di risorse per il concorso al miglioramento del sistema dei servizi;
- le risorse derivanti dalla compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini. Attraverso il Piano di Zona gli Ambiti Territoriali definiscono i servizi che saranno soggetti al regolamento per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate, in coerenza con la legislazione nazionale e regionale.

5.4 La programmazione integrata e unitaria delle risorse

Una strategia chiave del Piano sociale regionale 2020-2022 contempla il coordinamento della programmazione e la progressiva integrazione fra i sistemi che concorrono al benessere sociale e di salute delle persone. Le tre direttrici strategiche della nuova stagione delle politiche sociali sono:

- il coordinamento fra gli strumenti di programmazione, sia a livello regionale che a livello locale, con la definizione dei Piani di Zona di Ambito Territoriale;
- il coordinamento fra i sistemi e la loro progressiva integrazione, quali fattori chiave che concorrono alla cura della persona e allo sviluppo sociale;
- la gestione integrata delle risorse finanziarie.

Il Piano sociale regionale è l'atto attraverso cui si definisce l'attuazione delle tre direttrici strategiche. Il coordinamento fra gli strumenti di programmazione si realizza attraverso la definizione delle scelte strategiche del Piano regionale nei seguenti ambiti:

- la definizione degli obiettivi essenziali di servizio da garantire su tutto il territorio regionale;
- gli indirizzi per la gestione coordinata degli interventi di inclusione sociale;
- gli indirizzi per il sostegno alla genitorialità e alla famiglia e per il contrasto alla violenza domestica;
- gli indirizzi programmatici per favorire la piena partecipazione sociale delle persone con disabilità;
- gli indirizzi per la partecipazione degli utenti al costo dei servizi sociali e sociosanitari secondo fasce

proporzionali di reddito e con soglie di esclusione.

5.5 La gestione dei fondi: il bilancio sociale di ambito

Lo strumento individuato nella prospettiva di una valorizzazione della trasparenza verso l'esterno in merito all'utilizzo delle risorse è il Bilancio Sociale, strumento che concorre allo sviluppo, nella Pubblica Amministrazione, di capacità e strumenti di valutazione e rendicontazione dei risultati volti al miglioramento delle politiche e dei servizi pubblici, e alla valorizzazione della trasparenza verso l'esterno.

Il Bilancio Sociale di Ambito Territoriale sarà, a tendere, il modello di comunicazione e di rendicontazione del grado di realizzazione dei Piani di Zona e, pertanto, anche degli esiti del monitoraggio e autovalutazione degli stessi. Rappresenterà il principale strumento di conoscenza e di comunicazione, che favorirà la costruzione di un dialogo permanente tra istituzioni e cittadini a tutti i livelli, incluso il privato sociale, per il quale occorrerà dare evidenza della ricaduta effettiva alle comunità in termini di servizi aggiunti e occupazione e coesione sociale. Ciascun Ambito Territoriale sarà impegnato annualmente nella redazione del proprio Bilancio Sociale, da pubblicare sul sito Internet dei Comuni dell'Ambito.

5.6 La spesa sociale dei Comuni

Secondo i dati ISTAT, nel 2015 la spesa complessiva dei Comuni calabresi per i servizi sociali è ammontata ad € 46.464.081, di cui 43.665.169 (93,98%) a carico dei Comuni, 1.773.884 (3,82%) a carico dell'utenza e 1.025.028 (2,20%) a carico del S.S.N. La spesa sociale pro capite dei Comuni calabresi è di 22 euro¹⁸. Si precisa che nel calcolo non è considerata la spesa €30.000.000,00 sostenuta fino al 2019 da parte della Regione L'area di utenza circa la spesa effettivamente sostenuta dai Comuni è connotata come riportata nella Tabella 24.

Tabella 24. Spesa sociale Comuni della Calabria

AREA	SPESA TOTALE	PERCENTUALE
Famiglia e minori	14.055.907	32,10%
Disabilità	10.468.417	24,00%
Dipendenze	381.855	0,90%
Anziani	9.412.812	21,60%
Immigrati e nomadi	4.673.048	10,70%
Povertà, disagio adulti, senza fissa dimora	3.437.999	7,90%
Multiutenza	1.235.131	2,80%
Totali	43.665.169	100,00

(Fonte: Regione Calabria - anno 2019)

¹⁸ Fonte: ISTAT - Report del 27 dicembre 2017 "La spesa dei Comuni per il Servizi sociali", relativo all'anno 2016

6. APPENDICE NORMATIVA

6.1 Appendice Normativa (normativa comunitaria e nazionale)

1. Costituzione Europea
2. Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea
3. Costituzione della Repubblica Italiana
4. Legge 03 marzo 2009 n. 18, recante la ratifica e l'esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata a New York il 13 dicembre 2006
5. Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.";
6. Decreto legislativo 31.03.1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59";
7. Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
8. Legge 08.11.2000, n. 328 recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
9. D.P.R. 28.12.2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione legislativa";
10. D.P.C.M. 14.02.2001 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio - sanitarie";
11. D.P.R. 03.05.2001 "Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001 - 2003";
12. Legge costituzionale 18.10.2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione";
13. Legge 05.06.2003, n. 131 "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";
14. D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente" es.m.i.
15. Decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 "Disposizione per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà"
16. Decreto Ministeriale 26 novembre 2018 "Riparto del Fondo nazionale politiche sociali. Annualità 2018
17. Decreto-Legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con la legge 28 marzo 2019, n. 26 "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni"

6.2 Appendice Normativa (riferimento Servizi alla Persona Regione Calabria)

Leggi

18. Legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 "Statuto della Regione Calabria"
19. Legge regionale 27 luglio 1977, n. 19 "Norme per l'assistenza dei minorati della vista"
20. Legge regionale 8 settembre 1977, n. 26 "Norme sulla istituzione dei consultori familiari"
21. Legge regionale 22 maggio 1980, n. 10 "Norme per la promozione e lo sviluppo dell'assistenza domiciliare degli anziani e per la creazione di centri d'incontro"
22. Legge regionale 17 dicembre 1981, n. 20 "Disciplina delle funzioni per la tutela della salute mentale"
23. Legge regionale 18 giugno 1984, n. 14 "Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili e del lavoro"

24. Legge regionale 17 agosto 1984, n. 22 "Prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze"
25. Legge regionale 12 novembre 1984, n. 31 "Interventi regionali per la formazione e lo sviluppo dello sport e del tempo libero"
26. Legge regionale 19 aprile 1985, n. 18 "Ordinamento della formazione professionale in Calabria"
27. Legge regionale 8 maggio 1985, n. 27 "Norme per l'attuazione del diritto allo studio"
28. Legge regionale 28 marzo 1986, n. 11 "Tutela affettiva dei minori sottoposti a trattamenti sanitari"
29. Legge regionale 26 gennaio 1987, n. 4 "Istituzione della commissione per l'uguaglianza dei diritti e della pari opportunità fra uomo e donna"
30. Legge regionale 26 gennaio 1987, n. 5 "Riordino e programmazione delle funzioni socio-assistenziali"
31. Legge regionale 23 marzo 1988, n. 8 "Istituzione dei centri polivalenti per i giovani"
32. Legge regionale 5 maggio 1990, n. 57 "Norme per l'istituzione del servizio socio-psico-pedagogico in Calabria"
33. Legge regionale 18 febbraio 1994, n. 6 "Istituzione e funzionamento dei servizi per le tossicodipendenze"
34. Legge regionale 19 aprile 1995, n. 22 "Istituzione Progetto Donna"
35. Legge regionale 22 gennaio 1996, n. 2 "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale"
36. Legge regionale 8 agosto 1996, n. 21 "Servizi socioassistenziali a favore dei minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria"
37. Legge regionale 24 febbraio 1998, n. 5 "Norme per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva per le persone disabili"
38. Legge regionale 29 marzo 1999, n. 8 "Provvidenze in favore di soggetti affetti da particolari patologie"
39. Legge regionale 7 agosto 1999, n. 22 "Istituzione dell'Albo regionale delle Società di Mutuo Soccorso"
40. Legge regionale 14 febbraio 2000, n. 2 "Progetto Giovani"
41. Legge regionale 30 gennaio 2001, n. 4 "Misure di politiche attive dell'impiego in Calabria"
42. Legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5 "Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469"
43. Legge regionale 2 maggio 2001, n. 16 "Riconoscimento e valorizzazione della funzione sociale svolta dalla comunità cristiana e dagli operatori parrocchiali nell'ambito del percorso formativo della persona"
44. Legge regionale 26 novembre 2001, n. 32 "Norme per la promozione e lo sviluppo del diritto al lavoro delle persone con disabilità"
45. Legge regionale 8 gennaio 2002, n. 1 "Mantenimento delle funzioni assistenziali in favore di ciechi e sordomuti in capo alle Province"
46. Legge regionale 26 novembre 2003, n. 23 "Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000)"
47. Legge regionale 2 febbraio 2004, n. 1 "Politiche regionali per la famiglia"
48. Legge regionale 19 marzo 2004, n. 11 "Piano Regionale per la Salute 2004/2006"
49. Legge regionale 12 novembre 2004, n. 38 "Garante per l'infanzia e l'adolescenza"
50. Legge regionale 16 febbraio 2005, n. 2 "Disposizioni in materia sanitaria"
51. Legge regionale 10 gennaio 2007, n. 5 "Promozione del sistema integrato di sicurezza"

52. Legge regionale 21 agosto 2007, n. 20 "Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri di antiviolenza e delle case di accoglienza per donne in difficoltà"
53. Legge regionale 10 luglio 2008, n. 22 "Istituzione del Garante della salute della Regione Calabria"
54. Legge regionale 18 luglio 2008, n. 24 "Norme in materia di autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali e controlli della strutture sanitaria e socio-sanitarie pubbliche e private"
55. Legge regionale 116 ottobre 2008, n. 36 "Norme di indirizzo per programmi di edilizia sociale"
56. Legge regionale 12 giugno 2009, n. 18 "Accoglienza dei richiedenti Asilo, dei rifugiati e sviluppo sociale, economico e culturale delle Comunità locali"
57. Legge regionale 17 agosto 2009, n. 28 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale"
58. Legge regionale 5 novembre 2009, n. 41 "Norme per l'istituzione e la disciplina del servizio civile in Calabria"
59. Legge regionale 26 febbraio 2010, n. 11 "Interventi regionali a favore dei familiari di lavoratrici e lavoratori deceduti o gravemente invalidi a causa di incidenti sui luoghi di lavoro"
60. Legge regionale 20 dicembre 2011, n. 44 "Norme per il sostegno di persone non autosufficienti – Fondo per la non autosufficienza"
61. Legge regionale 11 aprile 2012, n. 10 "Disposizioni in favore dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento"
62. Legge regionale 19 aprile 2012, n. 13 "Disposizioni dirette alla tutela della sicurezza e alla qualità del lavoro, al contrasto e all'emersione del lavoro non regolare"
63. Legge regionale 28 giugno 2012, n. 29 "Attuazione del comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione sulla sussidiarietà orizzontale"
64. Legge regionale 26 luglio 2012, n. 33 "Norme per la promozione e la disciplina del volontariato"
65. Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 68 "Norme per il sostegno del coniuge separato o divorziato in situazione di difficoltà"
66. Legge regionale 29 marzo 2013, n. 15 "Norme sui servizi educativi per la prima infanzia"
67. Legge regionale 2 maggio 2013, n. 19 "Interventi di inclusione sociale, integrazione socio-sanitaria e contrasto alla povertà per gli agglomerati urbani a maggiore concentrazione di popolazione"
68. Legge regionale 8 novembre 2016, n. 34 "Riconoscimento del ruolo sociale delle società di mutuo soccorso operanti in Calabria"
69. Legge regionale 23 novembre 2016, n. 38 "Istituzione dell'Osservatorio regionale sulla violenza di genere"
70. Legge regionale 1 febbraio 2017, n. 2 "Istituzione dell'Osservatorio regionale per i minori"
71. Legge regionale 26 aprile 2018, n. 9 "Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della 'ndrangheta e per la promozione delle legalità, dell'economia responsabile e della trasparenza"
72. Legge regionale 3 agosto 2018, n. 27 "Promozione dell'attività di recupero e redistribuzione delle eccedenze alimentari per contrastare la povertà e il disagio sociale"
73. Legge regionale 3 agosto 2018, n. 26 "Modifiche all'articolo 29 della legge regionale 26.11.2003, n. 23)

6.3 Delibere della Giunta Regionale e Decreti

- a) Decreto Presidente Giunta Regionale 31 gennaio 2011, n. 12 “Approvazione linee guida sul sistema di cure domiciliari e accesso ai servizi territoriali. Obiettivo specifico”
- b) Delibera Giunta Regionale 22 giugno 2015, n. 210 “Ridefinizione degli ambiti territoriali e riorganizzazione del sistema dell’offerta per la gestione dei Servizi Socio-assistenziali”
 - ba) Allegato a) Delibera Giunta Regionale 22 giugno 2015, n. 210 “Ambiti territoriali della Regione Calabria”
 - bb) Allegato b) Delibera Giunta Regionale 22 giugno 2015, n. 210 “Le strutture socio-assistenziali”
- c) Delibera Giunta Regionale 15 novembre 2017, n. 539 “Preso d’atto linee programmatiche di indirizzo del Tavolo di Lavoro regionale per la prevenzione ed il contrasto alla violenza sulle donne e del DPCM 25 novembre 2016 e relativa erogazione risorse – Integrazione D.G.R. n. 14/2017 – Censimento Centri antiviolenza regionali”
 - ca) Allegato a) Delibera Giunta Regionale 15 novembre 2017, n. 539 “Piano di azione regionale contro la violenza di genere”
 - cb) Allegato b) Delibera Giunta Regionale 15 novembre 2017, n. 539 “Linee guida sulle modalità del censimento e sui criteri per il riconoscimento dei CAV
 - cc) Delibera Giunta Regionale 21 settembre 2018, n. 417 “Criteri utilizzo risorse finanziarie DPCM 25 novembre 2016 per il sostegno ai Centri antiviolenza e alle Case Rifugio di nuova costituzione nonché dei fondi destinati al finanziamento aggiuntivo degli interventi regionali già operativi volti ad attuare azioni di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli”
- d) Regolamento regionale n. 3 del 21 dicembre 2017 “Modifiche al Regolamento regionale 16 dicembre 2016, n. 17 (Regolamento sulle procedure di autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale socioassistenziali, nonché dei servizi domiciliari, territoriali e di prossimità).
- e) Delibera Giunta Regionale 10 agosto 2018, n. 381 “Approvazione del Piano regionale 2018 – 2020 per la lotta alla povertà di cui all’art. 14 del Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147 “Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà”
 - ea) Allegato a) Delibera Giunta Regionale 10 agosto 2018, n. 381 “Linee d’indirizzo per l’attivazione di contrasto alla povertà e di inclusione sociale attiva”
 - eb) Deliberazione Giunta Regionale 21 settembre 2018, n. 413 “Modifica e integrazione della DGR n. 278 del 28 giugno 2018: Istituzione Rete regionale della Protezione e dell’Inclusione Sociale per la lotta alla povertà di cui all’art. 14 del Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147 “Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà”.

- f) Delibera Giunta Regionale 14 giugno 2018, n. 240 "Decreto Ministeriale n. 539/2017 "Accordo di programma Ministero Lavoro e Politiche Sociali e Regione Calabria del 27.12.2017 per il sostegno allo svolgimento di attività di interesse generale da parte di organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale". Approvazione Piano Operativo ex art. 5 dell'Accordo.
- fa) Allegato a) alla Delibera Giunta Regionale 14 giugno 2018, n. 240
- g) Delibera Giunta Regionale 19 novembre 2018, n. 545 "Legge 8 novembre 2000, n. 328 e Legge regionale 26 novembre 2003, n. 23 e ss.mm.ii. Approvazione Regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento della "Conferenza Permanente per la programmazione socio assistenziale regionale", della "Consulta delle Autonome Locali" e della "Consulta del Terzo Settore".
- ga) Regolamento n. 17/2018 per l'organizzazione ed il funzionamento della "Conferenza Permanente per la programmazione socio assistenziale regionale"
- gb) Regolamento n. 18/2018 per l'organizzazione ed il funzionamento della "Consulta delle Autonomie Locali"
- gc) Regolamento n. 19/2018 per l'organizzazione ed il funzionamento della "Consulta del Terzo Settore"
- gd) Deliberazione Giunta Regionale 19 novembre 2018, n. 544 "Legge 8 novembre 2000, n. 328 e Legge regionale 26 novembre 2003, n. 23 e ss.mm.ii. Adozione criteri per l'avvio delle procedure finalizzate alla istituzione della "Consulta del Terzo Settore"
- h) Delibera Giunta Regionale 15 febbraio 2019, n. 63 "Struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione. Revoca della struttura organizzativa approvata con DGR n. 541/2015 e s.m.i.
- ha) Allegato a) Delibera Giunta Regionale 15 febbraio 2019, n. 63 "Regolamento n. 3 di Organizzazione delle strutture della Giunta Regionale"
- hb) Allegato b) Delibera Giunta Regionale 15 febbraio 2019, n. 63 "Settori modificati"
- i) Delibera Giunta Regionale 31 gennaio 2017, n. 25 "Piano di inclusione attiva"
- j) Delibera Giunta Regionale 11 agosto 2015, n. 303 "Programma Operativo Regionale FESR-FSE 2014 - 2020. Approvazione testo revisionato e relativi allegati.
- k) Regolamento n. 15 del 22 luglio 2019 di riconoscimento del ruolo sociale delle società di mutuo soccorso operanti in Calabria.
- l) Delibera Giunta Regionale 9 settembre 2019, n. 423 "Riorganizzazione dell'assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali. Legge 8 novembre 2000, n. 328 e Legge Regionale 26 novembre 2003, n. 23 e s.m.i."
- m) Delibera di Giunta Regionale 25 ottobre 2019, n. 503 "Riorganizzazione dell'assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali. Legge 8 novembre 2000, n. 328 e Legge Regionale 26 novembre 2003, n. 23 e s.m.i. - PRESA D'ATTO PARERE TERZA COMMISSIONE CONSILIARE n. 54/10^ - APPROVAZIONE". Regolamento n. 22/2019 "Procedure di autorizzazione,

accreditamento e vigilanza delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale socioassistenziali, nonché dei servizi domiciliari, territoriali e di prossimità”.

7. ALLEGATI

7.1 Allegato "A". Caratteristiche delle strutture socioassistenziali

Legenda

- "Posti autorizzati": capacità di accoglienza delle strutture autorizzate, sulla base dei requisiti previsti per l'autorizzazione al funzionamento.
- "Posti a retta" ovvero "Posti a convenzione": posti autorizzati delle strutture convenzionate sulla base dei requisiti organizzativi, professionali, tecnologici e strutturali, come stabiliti dalla Regione, oltre a quelli vigenti in materia urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza.
- "Strutture convenzionate": strutture semiresidenziali e residenziali, in possesso dell'autorizzazione al funzionamento, in possesso di ulteriori requisiti, oltre a quelli per l'autorizzazione;
- "Struttura semiresidenziale": ha lo scopo di offrire ospitalità di tipo diurno ed un diverso grado di intensità assistenziale in relazione ai bisogni dell'utenza. Possono sia assicurare azioni di prevenzione sia favorire il recupero o il mantenimento della capacità psicofisiche residue dell'assistito, al fine di consentirne la permanenza al proprio domicilio e, contemporaneamente, offrendo un importante sostegno al nucleo familiare.
- "Struttura residenziale": ha lo scopo di fornire accoglienza e tutela a persone in condizione di disagio sociale. La struttura residenziale svolge funzioni diverse in risposta ai molteplici bisogni assistenziali degli ospiti ed è orientata a fornire prevalente accoglienza abitativa, offrendo ospitalità, attività socioeducativa, assistenza e occasioni di vita comunitaria, a seconda della tipologia di utenza.
- "Struttura socioassistenziale": presidio di accoglienza residenziale o diurna (semiresidenziale), destinata a persone che necessitano di tutele e di interventi appropriati di varia natura (educativi, assistenziali e sanitari) non assistibili a domicilio.

Strutture e servizi: caratteristiche ed obiettivi

Strutture per minori

Tipologia	Caratteristiche	Obiettivi
"Centro diurno per minori"	struttura semiresidenziale per bambini e adolescenti di entrambi i sessi, permanenti in famiglia e con problematiche. I minori dovranno essere suddivisi in modo omogeneo per fasce d'età (6-10 anni; 11-14 anni; 15-18 anni)	supportare la famiglia nell'esercizio delle funzioni di educazione ed accudimento; prevenire l'allontanamento familiare ed i rischi di istituzionalizzazione; favorire percorsi di armonioso sviluppo psico-sociale
"Centro diurno per minori con disabilità"	struttura semiresidenziale per bambini e adolescenti di entrambi i sessi, permanenti in famiglia, con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali, in situazione di disagio sociale a rischio di emarginazione e di perdita dell'autonomia, che per motivi eccezionali e rilevanti non possono temporaneamente integrati nei centri diurni per minori. I minori dovranno essere suddivisi in modo omogeneo per fasce d'età (6-10 anni; 11-14 anni; 15-18 anni)	garantire interventi volti all'implementazione ed al mantenimento dei livelli di autonomia e delle abilità; sviluppare percorsi psico-socioeducativi e cognitivo/comportamentali; promuovere l'inclusione e l'integrazione sociale e scolastica; coadiuvare la famiglia

	anni)	
“Comunità educativa per minori (6-13 anni)”	struttura residenziale per minori di entrambi i sessi che necessitano di un temporaneo allontanamento dalla propria famiglia per incapacità o impossibilità delle figure genitoriali a svolgere adeguatamente le funzioni di educazione ed accudimento	favorire un adeguato contesto di sviluppo psico-educativo di tipo familiare; favorire lo sviluppo di condizioni atte al rientro del minore in un idoneo contesto familiare
“Comunità educativa per preadolescenti ed adolescenti (14-18 anni)”	struttura residenziale per preadolescenti e adolescenti che necessitano di un temporaneo allontanamento dalla propria famiglia per incapacità o impossibilità delle figure genitoriali a svolgere adeguatamente le funzioni di educazione ed accudimento	favorire un adeguato contesto di sviluppo psico-educativo di tipo familiare; favorire lo sviluppo di condizioni atte al rientro del minore in un idoneo contesto familiare
“Gruppo appartamento maschile/femminile per minori sottoposti a provvedimenti dell’Autorità giudiziaria”	struttura residenziale per preadolescenti e adolescenti maschi o femmine dai 12 ai 17 anni sottoposti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria per disfunzioni della condotta e/o dell’adattamento non gestibili all’interno della famiglia e che possono comprometterne il sano sviluppo psicologico, fisico e sociale	fornire un adeguato contesto di rieducazione e sviluppo psico-sociale; prevenire i rischi connessi ai disturbi della condotta e favorire il ripristino di una sana ed appropriata condotta sociale e relazionale intra ed extra-familiare
“Comunità specialistica educativa per minori con disturbi del comportamento o disadattati sociali sottoposti a provvedimenti penali e/o amministrativi”:	struttura residenziale per ragazzi o ragazze dai 12 ai 21 anni affetti da disturbi del comportamento o disadattati sociali non gestibili all’interno della famiglia e necessitanti di interventi specialistici continuativi	creare percorsi individualizzati per i minori disadattati sociali o con il disturbo del comportamento, sottoposti a provvedimenti penali e/o amministrativi, di nazionalità italiana e straniera; favorire interventi integrati, grazie alla rete di collaborazione creata; favorire azioni di formazione/istruzione ed inserimento lavorativo; attivare strategie di rete per coinvolgere le risorse presenti sul territorio; svolgere attività di accompagnamento educativo; sperimentare ed ottimizzare percorsi individualizzati per il miglioramento degli utenti con problematiche psichiche e comportamentali; inserire nel mondo del lavoro gli ospiti che hanno mostrato volontà e capacità di rendersi indipendenti economicamente; -concludere positivamente l’accompagnamento educativo degli utenti collegati al circuito penale; attivare, anche su richiesta della Regione Calabria e/o dell’Autorità di giustizia minorile, ogni intervento ritenuto utile al raggiungimento degli scopi istitutivi della Comunità stessa
Centro specialistico per bambini e adolescenti vittime di abusi e maltrattamenti”	struttura residenziale per minori di entrambi i sessi e di età compresa tra i 6 ed i 17 anni presunte vittime di abusi e/o maltrattamenti	fornire un adeguato contesto di protezione e di sviluppo psico-socioeducativo; garantire assistenza psicologica e cura psicoterapica; accompagnare e sostenere il minore presunta parte offesa nell’iter giudiziario; favorire lo sviluppo di condizioni atte al rientro in un idoneo contesto familiare
“Centro per minori stranieri non accompagnati”	struttura residenziale per accoglienza di MSNA di paesi terzi o apolide di età inferiore ai diciotto anni che entrano nel territorio degli Stati membri dell’U.E. senza essere accompagnato da una persona adulta responsabile di riferimento	adeguato percorso di integrazione socioeducativa

Strutture per adulti

Tipologia	Caratteristiche	Obiettivi
"Centro diurno per anziani"	struttura semiresidenziale per persone anziane di 65 anni ed oltre, di ambo i sessi, autosufficienti in situazione di disagio sociale e/o a rischio di isolamento e di perdita dell'autonomia e non autosufficienti	assicurare attività assistenziali e garantire alta integrazione tra assistenza sociale e attività socio-ricreative-culturali
"Comunità alloggio per anziani"	struttura residenziale che eroga servizi socioassistenziali a persone ultrasessantacinquenni autonome o con ridotta autonomia ed un elevato bisogno di assistenza alla persona, che non necessitano di assistenza sanitaria continuativa e/o complessa e che, in situazione favorita dalla rete dei servizi sociali, decidono di condividere risorse e capacità di coabitazione	garantire alle persone anziane ospiti adeguate condizioni di vita e limitare il rischio di isolamento sociale ed affettivo
"Comunità accoglienza per adulti in difficoltà"	struttura residenziale destinata ad accogliere uomini e donne, con o senza minori, privi del necessario supporto familiare che abbiano necessità di un aiuto nel percorso di inserimento sociale. Età compresa tra i 19 ed i 64 anni	offrire bisogni primari di assistenza e promuovere azioni di sostegno al percorso di recupero o di acquisizione dell'autonomia
"Casa rifugio per donne vittime di violenza con o senza minori"	struttura residenziale che eroga servizi socioassistenziali a donne che hanno subito violenza sessuale, fisica, psicologica e/o economica, maltrattamenti, molestie e ricatti, nonché vittime di tratta	promuovere e valorizzare percorsi di elaborazione culturale, pratiche di accoglienza autonome e percorsi di uscita dalla violenza
"Casa rifugio per donne vittime di tratta con o senza minori"	struttura residenziale per persone vittime di tratta a fini di sfruttamento sessuale ovvero lavorativo, che offre ospitalità e assistenza a persone vittime di violenza fisica e/o psicologica rivolta alla riduzione in schiavitù o servitù, per lo sfruttamento lavorativo ovvero sessuale, per le quali si renda necessario il distacco dal luogo in cui è stata rilevata la situazione di sfruttamento. La casa rifugio offre alle persone vittime di tratta un luogo sicuro in cui sottrarsi alla violenza degli sfruttatori ed in cui intraprendere in un ambiente protetto e con attività di accompagnamento, percorsi per l'inserimento sociale e lavorativo, ovvero, per il rientro nel Paese d'origine	promuovere e valorizzare percorsi di elaborazione culturale, pratiche di accoglienza autonome autogestite delle donne; sostenere donne in situazioni di disagio per causa di violenza sessuale o sfruttamento lavorativo; dare valore alle relazioni tra donne anche in presenza di grave disagio
"Casa di accoglienza per donne in difficoltà, gestanti e/o con figli"	struttura residenziale che eroga servizi socio-assistenziali a donne, nonché donne gestanti e/o con figli e nello specifico a: donne, con o senza minori, privi del necessario supporto familiare che abbiano necessità di un aiuto nel percorso di inserimento sociale, secondo le finalità indicate nei piani personalizzati di reinserimento sociale; donne maggiorenni o minorenni italiane o extracomunitarie gestanti o con figli, con disagio sociale; donne con o senza figli minori sottoposte a misure cautelari (arresti domiciliari); madri e figli sottoposte a prescrizioni di Decreti del Tribunale per i minori che prescrivono osservazione e sostegno alla genitorialità	offrire una risposta ai bisogni primari di assistenza e promuovere azioni di sostegno al percorso di recupero o di acquisizione dell'autonomia e della capacità di autogestione dell'ospite, anche attraverso la loro attiva partecipazione alla gestione del servizio, alle dinamiche di gruppo ed alla condivisione della vita comunitaria quotidiana

Casa di riposo per anziani"	struttura residenziale collettiva che fornisce agli ospitanziani, autosufficienti e parzialmente autosufficienti, prestazioni di tipo alberghiero, servizi specifici di carattere assistenziale, prestazioni di tipo culturale e ricreativo, dirette a recuperare e migliorare l'autosufficienza. Anziani che non necessitano di assistenza sanitaria continuativa e/o complessa e che, in situazione favorita dalla rete dei servizi sociali, decidono di condividere risorse e capacità di coabitazione	garantire alle persone anziane ospiti adeguate condizioni di vita e di limitare il rischio di isolamento sociale ed affettivo e le conseguenti implicazioni sul livello di autonomia
-----------------------------	---	--

Strutture per persone con disabilità

Tipologia	Caratteristiche	Obiettivi
"Centro diurno per persone con disabilità mentali"	struttura semiresidenziale per disabili maggiorenni e sino ai 65 anni con psicopatologie, patologie di origine psicologica e patologie di origine fisiologiche	sostegno alle famiglie mediante lo sgravio dei compiti di assistenza; interventi per il recupero ed il mantenimento della propria personalità; interventi volti al recupero e mantenimento dei livelli di autonomia
"Centro diurno per persone con disabilità"	struttura semiresidenziale di ospitalità diurna e assistenza qualificata a persone con disabilità, giovani adulti di età superiore a 18 anni, con deficit funzionali derivati dalla perdita di capacità fisiche, psichiche o psico-fisiche, sensoriali	favorire la permanenza dell'utente nell'abituale ambiente di vita
"Comunità alloggio per persone con disabilità"	struttura residenziale per giovani adulti di età superiore a 18 anni, con deficit funzionali derivati dalla perdita di capacità fisiche, psichiche o psico-fisiche, sensoriali	inclusione sociale, fornendo occasioni per sviluppare e/o migliorare le capacità relazionali ed i legami, oltre che attività di assistenza personale ed alberghiera
"Comunità alloggio per persone con disabilità mentale"	struttura residenziale per persone adulte con disabilità mentale che non necessitano di assistenza sanitaria continuativa e le cui condizioni consentano il raggiungimento dell'integrazione sociale nell'ambito comunitario	inclusione sociale, oltre che attività di assistenza personale ed alberghiera
"Casa famiglia Dopo di noi" (ex DM 470/2001)	struttura residenziale rivolto alle persone con grave disabilità, prive del sostegno dei familiari che ad essi provvedono perché deceduti o non più in grado di assisterli	offrire la continuità allo stile di vita familiare della persona con disabilità che per cause non volontarie deve abbandonare la sua residenza
"Casa famiglia per disabilità grave" (L. 112/2016 e D.M. 23/11/2016)	struttura abitativa, di cui alla L. n.112/2016, che offre il servizio esclusivamente persone con disabilità grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n.104 del 1992, accertata nelle modalità indicate all'art. 4 della stessa legge. La disabilità grave non deve essere determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità. Il servizio è rivolto a colui che è privo di sostegno familiare, in quanto mancante di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, o anche per il venir meno del sostegno familiare	Prevenire e contrastare il fenomeno della istituzionalizzazione offrendo opportunità di emancipazione alle persone con disabilità
Centri diurni e semiresidenziali per persone con disturbi dello spettro autistico e disabilità intellettiva	Strutture aperte al territorio e alla comunità che, lavorando in rete, garantiscono un supporto di carattere diurno e semiresidenziale alle persone con disturbi dello spettro autistico	Garantire supporto costante mediante un progetto personalizzato finalizzato a facilitare l'inserimento sociale e una migliore qualità della vita

Servizi domiciliari

Tipologia	Caratteristiche	Obiettivi
"Servizio di assistenza domiciliare anziani (SADA)"	servizio domiciliare rivolto ad anziani over 65 che si trovano in condizione di parziale o totale non autosufficienza fisica e/o psichica o comunque non più in grado di gestire la propria vita familiare senza aiuto esterno, al fine di consentire loro di permanere al proprio domicilio in condizioni di sicurezza	promozione ed il sostegno della qualità della vita degli anziani che hanno perso, in via temporanea o permanente, la capacità di provvedere autonomamente ed in modo soddisfacente a sé stessi/e. Si tratta di interventi tesi a dare una risposta ai bisogni primari di assistenza in modo da favorire la permanenza nel proprio ambiente di vita e al proprio domicilio dell'anziano, evitando o ritardando il più possibile il ricovero presso strutture residenziali
"Servizio di assistenza domiciliare persone con disabilità" (SADD)	servizio di assistenza domiciliare rivolto a minori e adulti fino al compimento dei 65 anni di età con disabilità psico-fisica e sensoriale, comunque, non in grado di gestire la propria vita familiare senza aiuto esterno, al fine di consentire loro di permanere al proprio domicilio in condizioni di sicurezza	promozione ed il sostegno della qualità della vita delle persone con disabilità che hanno perso, in via temporanea o permanente, la capacità di provvedere autonomamente ed in modo soddisfacente a sé stessi/e. Si tratta di interventi tesi a dare una risposta ai bisogni primari di assistenza in modo da favorire la permanenza nel proprio ambiente di vita e al proprio domicilio, evitando o ritardando il più possibile il ricovero presso strutture residenziali
"Servizio di educativa domiciliare minori"	servizio di assistenza rivolto a minori a rischio di emarginazione sociale e di devianza ed anche a minori immigrati presenti sul territorio regionale che si trovano a dover affrontare difficoltà di inserimento nel territorio di residenza, di inclusione nella scuola ed in generale nella comunità	prevenire il disagio sociale e l'entrata dei minori nei percorsi di emarginazione e illegalità; promuovere il ruolo della famiglia, nella sua funzione di educazione e di formazione dei figli, favorendo l'instaurarsi di relazioni reciproche autentiche con il bambino, la famiglia e la comunità di cui fa parte; promuovere il ruolo della madre immigrata per poter dare ai figli un'educazione adeguata anche all'interno di una cultura diversa dalla propria
"Servizio di assistenza domiciliare adulti in difficoltà"	assistenza domiciliare rivolto a adulti che temporaneamente versano in condizione di difficoltà nonché agli adulti immigrati che ancora non hanno avuto la possibilità di integrarsi nella comunità sociale di accoglienza, al fine di superare tali temporanee difficoltà e rendere possibili i processi di integrazione ed inclusione	accompagnare i soggetti in condizione di disagio e/o vulnerabilità sociale in un percorso di recupero delle capacità personali e relazionali, favorendo l'autonomia e l'integrazione sociale e prevenendo i rischi di esclusione

Servizi territoriali e di prossimità

Tipologia	Caratteristiche	Obiettivi
"Comunità familiare/gruppo appartamento multiutenza complementare"	struttura di tipo familiare, caratterizzata da bassa intensità assistenziale, che accoglie fino a un massimo di 6 utenti e destinata ad una utenza composta da anziani, disabili, minori o adolescenti, adulti in difficoltà per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o definitivamente contrastante con il piano individualizzato di assistenza	sviluppare al massimo grado la relazione interpersonale coniugando tutta la ricchezza del lavoro di cura tipico dei legami parentali forti con la scientificità del lavoro educativo; garantire una impostazione ed organizzazione mutuata dalla famiglia naturale e qualificata dalla presenza di figure di riferimento educativo nel ruolo genitoriali con funzione paterno/materna che pongono stabile dimora nel presidio e garantiscono la continuità per scelta di vita; accogliere utenza senza predeterminazione a priori, ma secondo il criterio della genitorialità responsabile, instaurando e mantenendo rapporti personalizzati, ben individualizzati e di tipo parentale, con ciascuna persona accolta e tra gli utenti tra loro, costituendo così una vera famiglia supplente, sostitutiva e non antagonista, di quella naturale d'origine

"Comunità familiare/gruppo appartamento per minori di tipo familiare"	struttura educativa residenziale destinata alla convivenza stabile di un piccolo gruppo di minori con due o più adulti, preferibilmente una figura maschile e una femminile adeguatamente formate, che svolgono funzioni genitoriali. È rivolta a minori in età evolutiva per i quali non è praticabile l'affido	garantire ai minori in stato di difficoltà, di abbandono, di svantaggio un contesto di vita familiare in grado di sostenere il processo di evoluzione positiva e di maturazione mediante un'organizzazione caratterizzata da relazioni stabili, affettivamente significative, uniche e personalizzate, inserite in una rete comunitaria, con modalità di condivisione adeguate alle esigenze dell'età e del livello di maturazione di ciascun soggetto, vivendo con le persone accolte esperienze di vita di relazione anche nel contesto sociale circostante
"Comunità familiare/gruppo appartamento per adulti di tipo familiare"	una comunità familiare educativa residenziale, destinata alla convivenza di un piccolo gruppo di adulti, gestiti da due adulti preferibilmente una figura maschile e una femminile adeguatamente formate. La comunità offre una risposta temporanea alle esigenze abitative e di accoglienza di persone con difficoltà di carattere sociale prive del sostegno familiare, per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o permanentemente impossibile o contrastante con il progetto individuale. L'organizzazione della vita quotidiana deve essere il più possibile simile a quella di una famiglia naturale	garantire agli adulti in stato di difficoltà, di abbandono, di svantaggio, per qualsivoglia motivo esso sia stato originato e/o causato, un contesto di vita familiare in grado di sostenere il processo di evoluzione positiva e di maturazione mediante un'organizzazione caratterizzata da relazioni stabili, affettivamente significative, uniche e personalizzate, inserite in una rete comunitaria, con modalità di condivisione adeguate alle esigenze dell'età e del livello di maturazione di ciascun soggetto, vivendo con le persone accolte esperienze di vita di relazione anche nel contesto sociale circostante
"Comunità familiare/gruppo appartamento per disabili di tipo familiare"	struttura di tipo familiare, che accoglie persone adulte con disabilità prive di nucleo familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o permanentemente impossibilitata. Si caratterizza per la presenza effettiva e permanente di una famiglia o di almeno due adulti, di ambo i sessi, che svolgono funzioni educativo - tutelari	garantire ai disabili in stato di difficoltà, di abbandono, di svantaggio, per qualsivoglia motivo esso sia stato originato e/o causato, un contesto di vita familiare in grado di sostenere il processo di evoluzione positiva e di maturazione mediante un'organizzazione caratterizzata da relazioni stabili, affettivamente significative, uniche e personalizzate, inserite in una rete comunitaria, con modalità di condivisione adeguate alle esigenze dell'età e del livello di maturazione di ciascun soggetto, vivendo con le persone accolte esperienze di vita di relazione anche nel contesto sociale circostante
"Servizio di pronto intervento sociale"	destinatari del Servizio di Pronto Intervento Sociale sono uomini, donne, persone con disabilità o anziani con limitata autonomia ed in condizioni d'improvvisa ed imprevedibile necessità assistenziale	offrire una risposta concreta a situazioni impreviste ed imprevedibili, per necessità ed interventi richiesti fuori dagli orari di accesso ai consueti servizi d'assistenza sociale. Si tratta di un'accoglienza temporanea che dovrebbe prevedere una risoluzione entro 15 giorni dall'emergenza. Lo spirito del Servizio di Pronto intervento Sociale è offrire una prima risposta di bassa soglia all'emergenza, pertanto non rappresenta un percorso sostitutivo né una via preferenziale di presa in carico
"Progetto individuale per persone con disabilità (art. 14 l.328/2000)"	Progetti individuali sono strumenti di progettazione per le persone con disabilità "per realizzare la piena integrazione delle persone disabili ossia di coloro che, ai sensi dell'art. 3 Legge 104/1992, presentano minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, stabilizzate o progressive, che sono causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tali da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione". I Comuni, d'intesa con le Aziende Sanitarie locali, la	Il Progetto Individuale ha lo scopo di realizzare la piena inclusione delle persone con disabilità nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro per garantire la migliore qualità di vita possibile

	famiglia e la persona predispongano Progetti individuali	
"Tutoring domiciliare"	intervento di sostegno educativo, sociale, psicologico rivolto al minore e all'intero nucleo familiare. Sono destinatari del Servizio, quindi, i minori e i loro nuclei familiari	ampliare le competenze socio-relazionali e cognitive dei minori, potenziare le capacità genitoriali dei nuclei di origine e fornire un adeguato "aggancio" con le realtà territoriali tale da garantire un'autonomia sociale di tutta la famiglia intervenendo direttamente nell'ambiente di vita quotidiana del nucleo familiare
"Ludoteca"	servizio rivolto a minori dai 3 ai 10 anni, compresi bambini con disabilità, che necessitano di percorsi di socializzazione e autonomia, nonché di sostegno agli apprendimenti scolastici	favorire lo sviluppo personale del minore, tenendo conto, in particolare, degli aspetti della socializzazione, dell'educazione all'autonomia e alla libertà di scelta, al fine di valorizzare le capacità creative ed espressive del bambino stesso
"Centro di aggregazione per ragazzi e adolescenti"	offerta strutturata di carattere educativo e di animazione, per minori tra gli 11 e 15 anni i cui bisogni afferiscono all'area della prevenzione e si definiscono in termini di socializzazione, accompagnamento scolastico e animazione del tempo libero	fornire "luoghi sicuri" dove proporre attività aggregative a sfondo sociale
"Centro di aggregazione giovanile"	offerta strutturata di carattere educativo e di animazione per giovani dai 16 ai 21 anni	offerta di spazi, di occasioni di incontro e socializzazione positiva
"Centro sociale per anziani"	struttura ricettiva che accoglie tutti gli anziani over 65	promuovere l'inclusione sociale dell'anziano nel territorio e l'integrazione con i servizi offerti dagli altri interlocutori presenti in campo sociale, sanitario, culturale e ricreativo che si occupano di questa fascia di età della popolazione; promuovere autonomia e azioni di inclusione sociale; valorizzare la funzione sociale dell'anziano nella comunità favorendo lo scambio intergenerazionale anche attraverso la promozione di servizi gestiti dagli anziani ad alto valore collettivo (quali il nonno-vigile, gestione di spazi verdi, ecc.)
"Servizio PUA front-office (punto unico d'accesso) e di segretariato sociale"	il Servizio di Segretariato Sociale è rivolto a tutti i cittadini ed ai nuclei familiari che si trovano in difficoltà o hanno bisogno di consulenza e orientamento per l'accesso ai servizi territoriali	riduzione della situazione di rischio e/o di emarginazione sociale (attivazioni servizi e/o prestazioni economiche, borse lavoro, altro); integrazione e collaborazione con i servizi socio-sanitari e del terzo settore (attivazione di un lavoro di rete); collaborazione con l'Autorità Giudiziaria; collaborazione con le istituzioni formative ed occupazionali (scuola, centri per l'impiego, ecc.); interventi di prevenzione, informazione, promozione sociale, sostegno al singolo, alla famiglia e alla collettività; interventi sostitutivi o alternativi alla famiglia (affidamento familiare, adozione)

7.2 Allegato "B". Sintesi priorità di sistema e aree di intervento

Sintesi priorità di sistema

	Obiettivi prioritari	Azioni	Tempistica
Priorità di sistema	Piani di zona	<ul style="list-style-type: none"> definizione, adozioni e divulgazione delle Linee guida per l'implementazione dei Piani di zona definizione del percorso di supporto agli Ambiti territoriali da parte della Regione per l'implementazione dei Piani di zona 	2020
	Sistema informativo	<ul style="list-style-type: none"> messa a regime e utilizzo del Sistema informativo da parte della Regione, degli Ambiti/Comuni, strutture socioassistenziali 	2020
	Collaborazione con il Terzo settore e gli Organismi di volontariato	<ul style="list-style-type: none"> attivazione e gestione dei procedimenti di co-programmazione, di co-progettazione e di accreditamento 	2022
	Servizio sociale professionale	<ul style="list-style-type: none"> promozione per l'implementazione strutturata del servizio sociale professionale a livello degli Ambiti territoriali, in ottemperanza agli standard previsti dai Piani nazionali e regionali 	2022
	Segretariato sociale	<ul style="list-style-type: none"> potenziare il segretariato sociale promuovendo una copertura adeguata nei territori 	2022

Sintesi priorità per aree di intervento

	Obiettivi prioritari	Azioni	Tempistica
Priorità per aree di intervento	Politiche per l'infanzia e l'adolescenza	<ul style="list-style-type: none"> promozione e incentivazione all'attivazione e al potenziamento dei servizi per la prima infanzia (nidi d'infanzia e di servizi ad essi integrativi) promozione e incentivazione all'attivazione e al potenziamento di spazi di gioco di libero accesso per i bambini da 0 a 3 anni promozione e incentivazione all'attivazione e al potenziamento servizio di ludoteca con percorsi di socializzazione e autonomia nonché di sostegno agli apprendimenti scolastici; promozione e incentivazione all'attivazione e al potenziamento tutoring domiciliare rivolto ai minori e all'interno nucleo familiare rafforzamento dell'attività di assistenza educativa domiciliare rivolto a minori a rischio di emarginazione sociale e di devianza potenziamento dei servizi di cura e recupero psicosociale di minori vittime di maltrattamenti e violenze rafforzamento delle strutture socioassistenziali a ciclo diurno e residenziale per minori (centri diurni, comunità educative, comunità specialistiche, centri specialistici e centri per minori stranieri non accompagnati, gruppi appartamento) interventi, le azioni e le attività volte al contrasto alla povertà educativa minorile servizi di cura e recupero psicosociale di minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria per disfunzioni della condotta e/o dell'adattamento e sociale servizi di cura per adolescenti e giovani affetti da disturbi del comportamento o disadattati sociali 	2022
	Politiche per la famiglia	<ul style="list-style-type: none"> programmazione, l'attivazione e il potenziamento di interventi a sostegno della conciliazione tra responsabilità familiari e partecipazione al mercato del lavoro 	2022

	<ul style="list-style-type: none"> • attivazione e potenziamento dei centri per la famiglia • rafforzamento delle strutture socioassistenziali a ciclo residenziale • promozione di strumenti di incentivazione dell'affidamento familiare per quei minori 	
Politiche a favore dei giovani	<ul style="list-style-type: none"> • favorire l'incontro tra i giovani considerando l'importanza dei "social" • favorire l'incontro e il confronto intergenerazionale • promuovere nelle scuole e nelle famiglie le esperienze associative presenti nel territorio • promuovere la formazione di giovani • favorire l'inserimento nel mondo del lavoro • realizzazione di programmi finalizzati alla sensibilizzazione di contrasto all'uso di sostanze stupefacenti, al gioco d'azzardo patologico e al bullismo/cyber bullismo • attivare e/o rafforzare azioni, attività e spazi di partecipazione finalizzate al contrasto della povertà educativa, considerando in modo particolare i NEET 	2022
Prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne	<ul style="list-style-type: none"> • promuovere una cultura di contrasto agli stereotipi, alle discriminazioni e ai pregiudizi • promuovere una cultura, che nel rispetto dei generi, stigmatizzi e condanni ogni forma di violenza contro le donne • attivare un sistema di prevenzione e protezione efficace per prevenire e contrastare la violenza contro le donne • promuovere e favorire il lavoro di rete territoriale • attivare misure di sostegno per facilitare il recupero ed il reinserimento • attivare interventi di formazione e reinserimento lavorativo • rilevare le criticità del sistema di protezione e individuare strumenti adeguati al fine di superare la frammentazione • stabilire strategie operative uniformi e condivise a livello regionale • promuovere la condivisione di un linguaggio comune tra quanti a vario titolo si occupano del tema della violenza • contrastare altri fenomeni quali la tratta e la riduzione in schiavitù 	2022
Politiche per le persone con disabilità	<ul style="list-style-type: none"> • costruire il progetto individuale (art.14 L. 328/00) • sviluppare l'attività di assistenza domiciliare • promuovere l'autonomia mediante programmi personalizzati • sostenere il reinserimento sociale • rafforzare l'attività di supporto in ambito scolastico • sostenere le famiglie che assistono una persona disabile (sostegno economico e buoni servizi - "voucher") • sensibilizzare sulle tematiche della disabilità e sostegno consulenziale ai familiari • attivare potenziare le strutture socioassistenziali a ciclo diurno e residenziale per minori • sviluppare e potenziare il servizio di assistenza domiciliare • attivare i tirocini formativi e/o di inclusione sociale 	2022
Politiche a favore delle persone anziane	<ul style="list-style-type: none"> • rafforzare e qualificare i servizi di assistenza domiciliare • potenziare i servizi di trasporto • rafforzare le forme di ospitalità temporanea in strutture residenziali per le persone anziane autonome che debbono spostarsi per motivi sanitari o di altro genere per brevi periodi • attivare delle forme di adozione temporanea o definitiva di anziani autosufficienti da parte di famiglie selezionate • sostenere l'invecchiamento attivo in ottemperanza della Legge Regionale 12/2018 • supportare i centri già esistenti nella riorganizzazione degli spazi, nella regolare sanificazione degli ambienti e nella proposta di nuove attività; • sviluppare la creazione di nuovi centri di aggregazione sociale nei Comuni in cui gli stessi non siano presenti, valorizzando la dimensione del rapporto con la comunità locale e organizzando attività funzionali al benessere delle persone. 	2022

Politiche per le persone a rischio di esclusione sociale e in povertà estrema	<ul style="list-style-type: none"> • accompagnamento e sostegno all'acquisizione della residenza anagrafica • conoscenza delle situazioni dei senza dimora in Calabria e delle eventuali presa in carico del servizio sociale professionale • riqualificazione degli interventi a bassa soglia, incluso il potenziamento delle unità di strada con funzioni di monitoraggio, aggancio ed accompagnamento al sistema dei servizi • sperimentazione, il consolidamento e l'ampliamento dei percorsi di autonomia abitativa con particolare riferimento all'Housing First e all'Housing Led • valorizzazione e potenziamento del lavoro di comunità 	2022
Politiche a favore delle persone in età adulta	<p><u>area disabilità psichiatrica</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • formazione figure professionali • progetti di deistituzionalizzazione • costruire e sostenere progetti individuali • definire buone prassi di presa in carico integrate • attivazione di assistenza domiciliare • implementare interventi assistenziali a favore dei nuclei familiari di appartenenza delle persone con disabilità psichiatrica <p><u>area gioco d'azzardo patologico</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • promozione di iniziative di sensibilizzazione sul tema del disturbo da gioco d'azzardo <p><u>area dipendenza patologica</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • attivazione di forme di sostegno alla famiglia per favorire il procedere del giovane negli studi • forme di assistenza a livello scolastico con la promozione di specifiche attività formative sul tema • attivazione di attività di monitoraggio dell'utilizzo delle droghe sintetiche • promozione di azioni di sostegno educativo, di formazione professionale e di reinserimento lavorativo 	2022
Politiche per l'immigrazione	<ul style="list-style-type: none"> • promuovere attività di mediazione linguistico-culturale • promuovere varie forme di accoglienza e percorsi specifici di socializzazione per i minori stranieri non accompagnati • sperimentare percorsi e strumenti che facilitino l'accesso alla casa • promuovere percorsi ed attività di inserimento socio-lavorativo • promuovere il confronto interculturale tra cittadini italiani e migranti • facilitare e promuovere la creazione di reti locali per contrastare il fenomeno dello sfruttamento della prostituzione tra le donne immigrate • promuovere, gestire e coordinare attività di progettazione (pubblico-privato) per contrastare la tratta di esseri umani 	2022
Servizi di inserimento al Lavoro	<ul style="list-style-type: none"> • individuare insieme ai servizi sociali e sociosanitari quali utenti abbiano maturato caratteristiche individuali che li rendano potenzialmente pronti a un inserimento lavorativo; • formare le persone a dotarsi di adeguati "pre-requisiti al lavoro", ovvero a quelle competenze basilari che regolano ogni rapporto lavorativo e lo consentono con successo; • proporre percorsi formativi professionali mirati e personalizzati per ciascuna delle persone prese in carico; • costruire una rete di coop sociali, imprese sociali e imprese 68 con le quali mantengono reti di relazione e collaborazione permanenti e dalle quali raccolgono costantemente richieste di inserimento; • proporre matching mirati di inserimento attraverso un bilancio attitudinale e di competenze degli utenti; • realizzare e promuovere tirocini di prova e selezione con le aziende; 	2022

		<ul style="list-style-type: none">• formare i lavoratori e i dirigenti di aziende, negozi, ecc., cooperative comprese, per agevolare l'inserimento e monitorano e supportano, anche collaborando con i servizi educativi, sociali e sanitari territoriali, le persone inserite.	
--	--	---	--

7.3 Allegato "C". I "Livelli essenziali delle prestazioni"

L'art. 22 della Legge 328/00 elenca, al comma 2, gli interventi che costituiscono "i livelli essenziali delle prestazioni sociali" quali:

- misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito e servizi di accompagnamento;
- misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana;
- interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
- misure per il sostegno delle responsabilità familiari, ai sensi dell'articolo 16, per favorire l'armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare;
- misure di sostegno alle donne in difficoltà;
- interventi per la piena integrazione delle persone disabili;
- interventi per le persone anziane e disabili per favorire la permanenza a domicilio, per l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare;
- prestazioni integrate di tipo socioeducativo;
- informazione e consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi e per promuovere iniziative di auto-aiuto.

I livelli essenziali delle prestazioni sono garantiti attraverso l'erogazione dei seguenti servizi:

- segretariato sociale
- servizio sociale professionale
- sostegno economico
- accoglienza familiare e comunità famiglie
- affido familiare
- aiuto familiare
- telesoccorso
- aiuto domiciliare
- centri diurni
- servizi semi residenziali
- centri educativi e occupazionali
- servizi di animazione e aggregazione sociale
- servizi di promozione culturale e per il tempo libero
- servizi di accoglienza residenziale esemiresidenziali
- alloggi assistiti
- comunità alloggio
- altri servizi residenziali previsti dalla programmazione regionale
- altri servizi di aiuto alla persona
- servizi per l'inclusione sociale e contrasto alla povertà

Altro livello essenziale delle prestazioni è riferito all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 ed all'art. 25 della legge 328/2000, quale strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate.